



1	C.Th.1.1.2 + C.Th.3.1.6	3
2	C.Th.1.1.3 + C.Th.1.28.4 + C.Th.6.3.1 + C.Th.6.4.26 + C.Th.12.1.130 + C.Th.15.1.29 + C.Th.15.1.30	10
3	C.Th.1.1.4	14
4	C.Th.1.2.8	16
5	C.Th.1.2.9 (gem. C.Th.11.1.20)	19
6	C.Th.1.3.1	21
7	C.Th.1.5.8	24
8	C.Th.1.5.9	25
9	C.Th.1.5.10 (gem. C.Th.1.7.2)	27
10	C.Th.1.6.7	29
11	C.Th.1.6.8	31
12	C.Th.1.6.9	33
13	C.Th.1.6.10	35
14	C.Th.1.9.2	37
15	C.Th.1.10.1	39
16	C.Th.1.10.2	41
17	C.Th.1.10.3 + C.Th.11.30.46 + C.Th.11.36.30	42
18	C.Th.1.10.4	45
19	C.Th.1.12.4	47
20	C.Th.1.13.1 + C.Th.8.4.18 + C.Th.12.1.139 + C.Th.15.7.12	49
21	C.Th.1.14.1	52
22	C.Th.1.15.7	53
23	C.Th.1.15.8	55
24	C.Th.1.15.9	57
25	C.Th.1.15.10	58
26	C.Th.1.15.11	60
27	C.Th.1.15.12	61
28	C.Th.1.15.13 + C.Th.8.11.5	63
29	C.Th.1.16.13	65
30	C.Th.1.21.1	67
31	C.Th.1.22.4	69
32	C.Th.1.28.3	71
33	C.Th.1.29.6	72
34	C.Th.1.29.7	74
35	C.Th.1.29.8	76
36	C.Th.1.32.2	78
37	C.Th.1.32.3	80
38	C.Th.1.32.4	82
39	C.Th.1.32.5	83
40	C.Th.1.32.6	85
41	C.Th.1.32.7	86
42	C.Th.2.1.6	88
43	C.Th.2.1.7 + C.Th.3.15.1	90
44	C.Th.2.2.1	94
45	C.Th.2.4.4	96
46	C.Th.2.4.5	98
47	C.Th.2.8.18 (gem. C.Th.8.8.3 e C.Th.11.7.13)	100
48	C.Th.2.8.19	102
49	C.Th.2.8.20	104

50	C.Th.2.8.21	105
51	C.Th.2.9.2	106
52	C.Th.2.12.3	109
53	C.Th.2.12.4 + C.Th.8.13.5	113
54	C.Th.2.12.5 + C.Th.4.3.1 + C.Th.4.8.9 + C.Th.11.30.52	116
55	C.Th.2.19.5	119
56	C.Th.2.26.4	121
57	C.Th.2.26.5	123
58	C.Th.2.29.2	125
59	C.Th.2.33.2 + C.Th.5.14.30 + C.Th.5.17.2	127
60	C.Th.3.1.4	130
61	C.Th.3.1.5	132
62	C.Th.3.3.1	135
63	C.Th.3.4.1	137
64	C.Th.3.5.10 + C.Th.3.5.11 + C.Th.3.6.1 + C.Th.4.19.1 + C.Th.6.10.1 + C.Th.9.27.2 + C.Th.9.42.8 + C.Th.9.42.9 + C.6.23.16	139
65	C.Th.3.7.2 (gem. C.Th.9.7.5	147
66	C.Th.3.8.1	149
67	C.Th.3.8.2	152
68	C.Th.3.11.1	156
69	C.Th.3.17.3	159
70	C.Th.3.17.4	162
71	C.Th.4.4.2	165
72	C.Th.4.13.8 + C.Th.4.13.9	167
73	C.Th.4.16.2	169
74	C.Th.4.17.2	170
75	C.Th.4.17.3	172
76	C.Th.4.17.4 + C.Th.11.30.44	174
77	C.Th.4.17.5	175
78	C.Th.4.20.1	176
79	C.Th.4.20.2	179
80	C.Th.4.20.3	180
81	C.Th.4.22.2	182
82	C.Th.4.22.3	185
	Abbreviazioni	190
	Tavola sinottica delle datazioni	191

## 1) C.Th.1.1.2 + C.Th.3.1.6

27 Mai. 391

1) C.Th.1.1.2 De constitutionibus principum et edictis  
[IDEM] <IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS> AAA. FLAVIANO PRAEFECTO PRAETORIO ILLYRICI ET ITALIAE. Perpensas serenitatis nostrae longa deliberatione constitutiones nec ignorare quemquam nec dissimulare permittimus. DAT. VI KAL. IUN. VINCENTIAE TATIANO ET SYMMACHO VV. CC. CONSS.

C.1.18.12 De iuris et facti ignorantia  
IMPP<P>. VALENTINIANUS [ET] THEODOSIUS <ET ARCADIUS> AA<A>. FLAVIANO PP. ILLYRICI ET ITALIAE. Constitutiones principum nec ignorare quemquam nec dissimulare permittimus. D. VI K. IUN. VINCENTIAE TATIANO ET SYMMACHO CONSS.

INTERPRETATIO. Leges nescire nulli liceat aut quae sunt statuta contemnere.

2) 27 Mai. 391

C.Th. 3.1.6 De contrahenda emptione  
[IDEM] <VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS> AAA. FLAVIANO PRAEFECTO PRAETORIO ILLYRICI ET ITALIAE. Dudum proximis consortibusque concessum erat, ut extraneos ab emptione removerent neque homines suo arbitratu vendenda distraherent. Sed quia gravis haec videtur iniuria, quae inani honestatis colore velatur, ut homines de rebus suis facere aliquid cogantur inviti, superiore lege cassata unusquisque suo arbitratu quaerere vel probare possit emptorem. DAT. VI KAL. IUN. VINCENTIAE TATIANO ET SYMMACHO CONSS.

C. 4.38.14 De contrahenda emptione  
IMPPP. [GRATIANUS] VALENTINIANUS [ET] THEODOSIUS <ET ARCADIUS> AAA. FLAVIANO PP. ILLYRICI.  
Dudum proximis consortibusque concessum erat, ut extraneos ab emptione removerent neque homines suo arbitratu vendenda distraherent. sed quia gravis haec videtur iniuria, quae inani honestatis colore velatur, ut homines de rebus suis facere aliquid cogantur inviti, superiore lege cassata unusquisque suo arbitratu quaerere vel probare possit emptorem, nisi lex specialiter quasdam personas hoc facere prohibuerit. D. VI K. IUN. VINCENTIAE TATIANO ET SYMMACHO CONSS.

INTERPRETATIO. Prior ordinatio legis fuerat, ut, si unus ex consortibus pro quacumque necessitate rem vendere voluisset, extraneus emendi licentiam non haberet. Sed hoc melius probatur indultum, ut quicumque de suis rebus libero utatur arbitrio et praetermissis consortibus vel propinquis cui voluerit vendendi habeat liberam potestatem.

1) Questa costituzione, pervenutaci unicamente attraverso i manoscritti del Breviario ed inserita con qualche variazione formale anche nel Codice Giustiniano, è con ogni probabilità, come sostengono gli interpreti già a partire da GOTOFREDO, 7 (cfr., tra gli altri nella dottrina più recente, ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli, 1976, 98; DE BONFILS, *C.Th. 3,1,5 e la politica ebraica di Teodosio I*, in BIDR, 92-93, 1989-1990, 57 nt. 19 e BASSANELLI SOMMARIVA, *Il giudicato penale e la sua esecuzione*, in Atti

Accademia Costantiniana, 11, Napoli, 1996, 45 nt. 12), tratta da un più ampio provvedimento legislativo, di cui faceva parte anche C.Th.3.1.6.

Verosimilmente ci troviamo di fronte ad una di quelle *divisiones* autorizzate da Teodosio II con C.Th.1.1.5, mediante le quali i compilatori rendevano autonomi principi normativi enunciati in costituzioni più vaste, concernenti specifiche fattispecie (ARCHI, *I principi generali del diritto. Compilazione teodosiana e legislazione giustiniana*, in SDHI, 57, 1991, 134 nt. 22, ora in Scritti di diritto romano, 4, Milano, 1995, 17 nt. 22), attraverso la scissione di una più ampia costituzione originaria, che nel caso di specie, come emerge dalla lettura di C.Th.3.1.6, riguardava l'abolizione del diritto di prelazione prima riservato ai *proximi* ed ai *consortes* dell'alienante (SEECK, *Regesten*, 278; ZILLETTI, *La dottrina dell'errore nella storia del diritto romano*, Milano, 1961, 323 e MAYER-MALY, *Einsicht und Erkundigungspflicht*, in Iura, 27, 1976, 8).

I compilatori di Teodosio II, operando la *divisio* in parola, hanno quindi ritenuto importante isolare e collocare in C.Th.1.1.2 il principio generale, avente valore di massima per l'intero ordinamento giuridico, secondo cui l'*ignorantia iuris* era inefficace quale scusante.

Giustiniano, a distanza di più di un secolo dall'emanazione della costituzione in esame, ripeteva in C.1.18.12 con poche, ma perentorie parole: *Constitutiones principum nec ignorare quemquam nec dissimulare permittimus*, la qual cosa mostra come il principio *ignorantia legis non excusat* si fosse ormai definitivamente affermato (KUPISZEWSKI, *Ignorantia iuris nocet*, in Sodalitas, 3, 1984, 1361, ora in Antiqua. Scritti minori, Napoli, 2000, 383).

DE VISSCHER, *Les sources du droit selon le Code de Justinien*, in Nouvelles Études de droit romain public et privé, Milano, 1949, 363, rileva come l'inserimento della costituzione in esame all'interno del titolo 18 del libro I del Codice Giustiniano, sotto la rubrica *De iuris et facti ignorantia*, immediatamente dopo i titoli dedicati alle fonti del diritto, sembri indicare che l'intenzione originaria dei compilatori fosse quella di dedicare tale titolo alla tematica della sola *ignorantia iuris*.

Destinatario di C.Th.1.1.2 è il prefetto del pretorio dell'Ilirico e dell'Italia *Virius Nicomachus Flavianus*, un aristocratico di religione pagana, appartenente ad una famiglia di rango senatorio. Egli ricoprì la carica di *consularis Siciliae* negli anni 364-365, di *vicarius Africae* nel 377, di *quaestor sacri palatii* dal 389 al 390. Successivamente venne reiteratamente nominato *praefectus praetorio*, una prima volta dal 390 al 392, una seconda volta nel 393, per ricoprire infine il consolato nel 394. In diverse costituzioni degli anni 390-392 a lui indirizzate, tra cui C.Th.1.1.2 e C.Th.3.1.6, *Virius Nicomachus Flavianus* è indicato come prefetto del pretorio dell'Ilirico e dell'Italia, in altre semplicemente *praefectus praetorio*.

Grande fautore di una rinascita del paganesimo, *Virius Nicomachus Flavianus* diresse una forte reazione pagana in concomitanza con l'ingresso nella primavera del 393 di Eugenio in Italia, il quale era stato chiamato da Arbogaste, con l'appoggio dell'Occidente pagano, a succedere a Valentiniano II nel governo della parte occidentale dell'impero. Sconfitto Eugenio il 5 settembre del 394 da Teodosio, che non aveva mai riconosciuto l'investitura di quest'ultimo ad imperatore d'Occidente, a *Virius Nicomachus Flavianus*, fallito il suo tentativo di restaurazione del paganesimo, non rimase che suicidarsi (PLRE, *Virius Nicomachus Flavianus* 15, I, 347 s.; cfr. HONORÉ, *The Making of the Theodosian Code*, in ZSS, 103, 1986, 211).

È interessante notare al riguardo come il dovere di conoscere le *leges* imperiali, sancito in C.Th.1.1.2, gravasse in primo luogo sui funzionari imperiali, quale appunto era *Virius Nicomachus Flavianus*, rappresentando tale dovere di conoscenza un presupposto logico indispensabile perché si potesse affermare un obbligo generalizzato ad applicarle (BASSANELLI SOMMARIVA, *Il giudicato*, 46).

Quanto alla paternità di C.Th.1.1.2, mentre MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLXIX, la attribuisce a Valentiniano II, sia GOTOFREDO, 7 sia PHARR, 11 nt. 8 ritengono che essa possa essere attribuita o a Valentiniano II o a Teodosio, oppure ad entrambi gli imperatori. GOTOFREDO invero scriveva: «est enim haec lex de earum numero, quae, Theodosio Magno in occidente posito, Theodosio-Valentinianae dici possunt». Appare tuttavia preferibile l'ipotesi, avanzata da SEECK, *Regesten*, 278 (e condivisa da VINCENTI, *La legislazione contro gli apostati data a Concordia nell'anno 391 (C.Th.16.7.4-5)*, in SDHI, 61, 1995, 408 nt. 38), che vede nel solo Teodosio l'autore della costituzione in parola. Invero ciò sembra dimostrato dal fatto che luogo di emanazione di C.Th.1.1.2 è la città di Vicenza, in cui, come riferisce già GOTOFREDO, 7 nt. g, Teodosio si trovava nei primi mesi del 391, di ritorno dall'Italia in Oriente, dopo essere passato da Concordia, città dalla quale risulta infatti *data* l'11 maggio 391 C.Th.16.7.4 (A. D'ORS, *Indecencia y polucion sobre CTh 7,1,13*, in *Parerga historica*, Pamplona, 1997, 202).

Teodosio quindi il 27 maggio 391 era in viaggio verso Costantinopoli, dopo aver formalmente restituito il governo della parte occidentale dell'Impero a Valentiniano II, il quale peraltro continuò a restare in Gallia, dove era stato mandato da Teodosio nel 388, trattenutovi da Arbogaste, verosimilmente per ordine dello stesso Teodosio, che aveva già allora pianificato di destinare quella parte dell'Impero al figlio Onorio.

Pertanto, nonostante la parte occidentale dell'impero fosse tornata formalmente sotto il governo di Valentiniano II, questi esercitava il suo potere solamente sulle Gallie, mentre tutta la restante *pars occidentis* era di fatto governata da Teodosio.

Era naturale quindi che quest'ultimo legiferasse sia per l'Oriente sia per l'Occidente, ad eccezione delle Gallie in cui il potere legislativo era attribuito ed esercitato da Valentiniano II, le cui costituzioni erano probabilmente per la gran parte indirizzate a funzionari locali, gli unici sui quali il giovane imperatore aveva un'effettiva autorità.

Non può dunque destare meraviglia il fatto che Teodosio legiferasse anche per la prefettura d'Italia, dell'Illiria e dell'Africa, sebbene ciò non autorizzi ad affermare che egli avesse ristabilito l'unità legislativa all'interno dell'impero, dal momento che non è dato sapere se la legislazione occidentale di Teodosio fosse applicabile anche in Oriente (GAUDEMET, *Le partage législatif dans le seconde moitié du IVème siècle*, in *Studi in onore di De Francisci*, 2, Milano, 1956, 350 s. e VINCENTI, *La legislazione*, 408 s.; cfr. VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. Il IV secolo*, in *Studi in onore di Sanfilippo*, 2, Milano, 1982, 733 s.).

HONORÈ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 A.D.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 70 ss., ritiene che C.Th.1.1.2, come altre costituzioni emanate tra il 24 febbraio ed il 17 settembre del 391, sia da attribuire a Teodosio ed al *quaestor* individuato con la sigla E10 e dubitativamente identificato dall'autore con *Aurelianus* (cfr. PLRE, *Aurelianus* 3, I, 128 s.). HONORÈ giustifica tale assunto rilevando che le costituzioni di questo periodo sono tutte caratterizzate da un tono piuttosto severo e da una certa ostentazione letteraria.

Conclusivamente pare opportuno procedere ad un ulteriore rilievo concernente l'*inscriptio* di C.Th.1.1.2. Essa invero si apre con l'indicazione *IDEM AAA.*, mentre la costituzione che la precede è di Costantino. PHARR, 11 nt. 9, giustifica questa incongruenza col fatto che i manoscritti del Codice Teodosiano sono incompleti, specialmente in relazione ai primi cinque libri ed alla prima parte del sesto, e che quindi in questa parte del testo una o più costituzioni, tra cui quella che originariamente precedeva C.Th.1.1.2, sono andate perdute.

In proposito occorre inoltre rilevare che, essendo la costituzione in esame stata tramandata dal Breviario, in cui i compilatori visigoti hanno conservato solo alcune delle leggi contenute nel corrispondente titolo del codice, è probabile che una o più costitu-

zioni precedenti, recanti nell'*inscriptio* i nomi degli imperatori cui originariamente rimandava l'*IDEM AAA.* di C.Th.1.1.2, non ci siano pervenute.

Del resto anche i manoscritti del *Breviarium* non sono al riguardo omogenei. MOMMSEN invero rileva che, mentre i manoscritti MLS recano nell'*inscriptio idem a.*, i manoscritti NABG riportano invece *impp. Val., Theod. et Arcadius auggg.*, cui l'editore ha poi fatto riferimento nell'emendare l'*inscriptio* di C.Th.1.1.2. Relativamente a C.1.18.12 occorre rilevare che nell'*editio minor* del *Codex Iustinianus* KRÜGER accoglie l'*inscriptio*, priva del nome di Arcadio, riportata nei manoscritti *Pist., Cas., Pl. 2 e Bg.*, mentre nell'*editio maior* mostra di aver seguito il manoscritto *Pl. 1* e l'*editio Nbg.*, in cui il nome di Arcadio invece compare.

Sebbene il 27 maggio del 391, quale data di emanazione di C.Th.1.1.2, non sia da porre in discussione, occorre tuttavia da ultimo rilevare che i manoscritti A e B del *Breviarium*, anziché riportare nelle rispettive *subscriptions*, al pari dei manoscritti NGMS, *dat. VI kal. iun.*, recano *dat. VI kal. iul.*. Per quanto concerne invece la datazione della costituzione in esame risultante dalla tradizione manoscritta del Codice Giustiniano, va sottolineato che il manoscritto *Pist.* indica quale giorno di emanazione *III kal. iul.*, datazione questa accolta da KRÜGER nella sola *editio maior* del *Codex Iustinianus*.

Su questa costituzione si vedano anche DE MARTINO, *L'ignorantia iuris nel diritto penale romano*, in SDHI, 3, 1937, 390; SCARLATA FAZIO, *Ignoranza della legge (diritto romano)*, in ED, 20, Varese, 1970, 6, in relazione alla versione giustiniana; ARCHI, *Aspetti giuridici dell'Occidente post-teodosiano*, in Atti Accademia Costantiniana, 5, Napoli, 1983, 88 s., ora in Studi in onore di Sanfilippo, 7, Milano, 1987, 21 s. = in Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano, Cagliari, 1987, 277 s.; WINKEL, *Error iuris nocet: Rechtsirrtum als Problem der Rechtsordnung*, Zutphen, 1985, 152 ss.; GARBARINO, *Aspetti e problemi dell'interpretazione del diritto dopo l'emanazione del Codice Teodosiano (Osservazioni su Nov. Theod. 9 e Nov. Marc. 4)*, in Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Gallo, 1, Napoli, 1997, 262 s..

Accennano a C.Th.1.1.2 DIRKSEN, *Die pragmatischen Sanctionen*, in *Hinterlassene Schriften zur Kritik und Auslegung der Quellen*, 2, Leipzig, 1871, 58 nt. 24 e 61 nt. 37; P. KRÜGER, *Beiträge zum Codex Theodosianus*, in ZSS, 37, 1916, 100; ROTONDI, *Studi sulle fonti del codice giustiniano*, in Scritti giuridici, Pavia, 1922, 193; LAURIA, *Calumnia*, in Studi in memoria di Ratti, Milano, 1934, 107 nt. 6, ora in Studii e ricordi, Napoli, 1983, 253 nt. 51; MASSEI, *Le citazioni della giurisprudenza classica nella legislazione imperiale*, in Scritti di diritto romano in onore di Ferrini, Milano, 1946, 445 s.; BONINI, *Appunti sull'applicazione del Codice Teodosiano*, in AG, 162-163, 1962, 128 nt. 15; BIONDI, *L'influenza di Sant'Ambrogio sulla legislazione religiosa del suo tempo*, in Scritti giuridici, 1, Milano, 1965, 690; BROGGINI, *La retroattività della legge nella prospettiva romanistica*, in SDHI, 32, 1966, 47 ss. = in *Coniectanea. Studi di diritto romano*, Milano, 1966, 394 ss.; MAYER-MALY, *Necessitas constituit ius*, in Studi in onore di Grosso, 1, Torino, 1968, 185; MAYER-MALY, *Evidente Gesetze*, in Index, 3, 1972, 365; HONSELL, *Der 22. Deutsche Rechtshistorikertag*, in ZSS, 96, 1979, 497; BISCARDI, *L'imputabilità dell'atto delittuoso in diritto romano*, in Atti del Colloquio romanistico-canonistico (febbraio 1978), Roma, 1979, 418; BECK, *Studien zum vulgarrechtlichen Gehalt der Lex Romana Curiensis*, in *Itinera iuris. Arbeiten zum römischen Recht und seinem Fortleben*, a cura di Caroni e Hofstetter, Bern, 1980, 377 nt. 9; MAYER-MALY, *Rusticitas*, in Studi in onore di Sanfilippo, 1, Milano, 1982, 315 e 342; MAYER-MALY, *Die unzutreffende 'confessio in iure'*, in Studi in onore di Biscardi, 3, Milano, 1982, 313 nt. 39; BACKHAUS, *Der 24. Deutsche Rechtshistorikertag*, in ZSS, 100, 1983, 798; BASSANELLI SOMMARIVA, *La legge di Valentiniano III del 7 novembre 426*, in Labeo, 29, 1983, 306; GUARINO, *Il diritto e i mistagoghi*, in *Iusculum iuris*, Napoli, 1985, 34, ora in

Pagine di diritto romano, 5, Napoli, 1994, 23; TURPIN, *The Law Codes and Late Roman Law*, in RIDA, 32, 1985, 350; HORAK, *Rechtsirrtum in Philosophie und römischem Recht*, in TR, 56, 1988, 363; MAYER-MALY, *L'errore di diritto in una nuova valutazione*, in Labeo, 34, 1988, 72; MARTINI, *Leone I le donne e l'error iuris*, in Atti Accademia Costantiniana, 8, Napoli, 1990, 339; BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore si dà il tempo di riflettere. Brevi osservazioni su C.Th.9,40,13*, in Atti Accademia Costantiniana, 10, Napoli, 1995, 541 nt. 2 e 542 nt. 6; GUARINO, *L'ignoranza del diritto penale romano*, in Pagine di diritto romano, 7, Napoli, 1995, 297; HONORÈ, *Theodosius I and Two Quaestors of his First Decade as Emperor (379-388 AD)*, in Collatio iuris romani. Études dédiées à Hans Ankum, Amsterdam, 1995, 142 nt. 9; IMPALLOMENI, *Le costituzioni imperiali emanate in Concordia sul finire del IV secolo: il reato di apostasia*, in Scritti di diritto romano e tradizione romanistica, Milano, 1996, 533 nt. 19; KNÜTEL, *Diritto romano e ius commune davanti a corti dell'Unione Europea*, in Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Gallo, 3, Napoli, 1997, 537 nt. 55; GIOMARO, *Il Codex repetitae praelectionis*, Roma, 2001, 335.

2) La costituzione, conservata solo nel *Breviarium*, è riportata anche nel *Codex Iustinianus* in C.4.38.14, risultando collocata in entrambi i codici sotto il medesimo titolo *De contrahenda emptione*. Il testo del Giustiniano riproduce fedelmente la costituzione del Teodosiano, nei cui confronti quindi i compilatori giustiniani non intervennero, a parte la chiusa finale, ove dopo *emptorem* si trova aggiunta la riserva *nisi lex specialiter quasdam personas hoc facere prohibuerit*, espressione con la quale si alludeva a particolari divieti legali di alienazione, dei quali non si trova invece traccia in C.Th.3.1.6 (SEGRÈ, *Sulle istituzioni alimentari imperiali. A proposito di una monografia del Brinz*, in Scritti giuridici, 2, Roma, 1938, 71).

C.Th.3.1.6 viene annoverata tra quelle costituzioni del *Codex Theodosianus* che rinnovavano, modificavano o completavano la legislazione precedente. Nel caso di specie la materia sulla quale interviene il testo legislativo riguarda la compravendita, prevedendo esso l'abolizione del diritto di prelazione prima riservato ai *proximi* ed ai *consortes* dell'alienante ed accordando a quest'ultimo la più ampia libertà relativamente alla scelta del compratore (GAUDEMET, *Recherches sur la législation du bas-empire*, in Studi in onore di Scherillo, 2, Milano, 1972, 711). Dalla lettura di C.Th.3.1.6 è infatti possibile desumere come, prima della sua emanazione, in caso di compravendita di un bene, si accordasse la preferenza negli acquisti, con diritto di prelazione, ai *proximi* ed ai *consortes*, essendo quindi preclusa al singolo proprietario, nel caso in cui avesse voluto alienare un suo bene, la facoltà di scegliere l'acquirente, dovendo egli vendere o ai suoi parenti o, se si fosse trattato di bene in comunione, agli altri comproprietari (SEGRÈ, *Sulle istituzioni*, 70 s.; DE ZULUETA, *The Roman Law of Sale*, Oxford, 1945, 57 s.; PENTA, *Sul diritto di prelazione tra il I e il IV secolo*, in Index, 12, 1985, 526 e 532 nt. 3; ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano*, 2, Napoli, 1990, 403; A. D'ORS, *Indecencia y polucion sobre C.Th.7.1.13*, in Parerga historica, Pamplona, 1997, 207 s.).

Appare peraltro probabile che nell'ambito del contratto di compravendita il diritto di prelazione precedentemente accordato ai *proximi* ed ai *consortes* ed abolito da C.Th.3.1.6 si sia tuttavia mantenuto in Oriente e nella terre bizantine d'Italia (SEGRÈ, *Elementi elleno-orientali del diritto privato dell'alto medioevo in occidente*, in Scritti vari di diritto romano, Torino, 1952, 455 nt. 27; DE ZULUETA, *The Roman Law*, 58 ).

Taluni autori ritengono che i *consortes* di cui parla la costituzione in esame non sarebbero i comproprietari di un bene comune, quanto piuttosto i liberi abitanti dei villaggi, a cui favore una costituzione di data non conosciuta aveva attribuito un diritto di

prelazione nell'acquisto delle terre locali (BERNARDI, *The Economic Problems of the Roman Empire at the Time of its Decline*, in SDHI, 31, 1965, 139).

Sebbene non sia chiaro il motivo per il quale attraverso C.Th.3.1.6 si intese abolire il diritto di prelazione precedentemente riservato ai *proximi* ed ai *consortes*, tuttavia non sembra si possa escludere che il riconoscimento di tale diritto sia servito negli ambienti rurali ad impedire l'acquisizione di terreni sui quali edificare chiese (A. D'ORS, *Indecencia y polucion*, 207 s.).

La costituzione è indirizzata al prefetto del pretorio dell'Ilirico, dell'Italia e dell'Africa *Virius Nicomachus Flavianus*. Quest'ultimo, pagano e proveniente da una famiglia appartenente all'aristocrazia senatoria, fu dapprima *consularis Siciliae* nel 364-365, *vicarius Africae* nel 377, *quaestor intra palatium (aulae Divi Theodosii)* nel 389-390, (dal 388, e non dal 389, secondo HONORÉ), prefetto del pretorio dell'Ilirico, dell'Italia e d'Africa dal 390 al 392 sotto Teodosio, dal 392 al 394 sotto Eugenio, il quale lo nominò console nel 394, anno in cui si suicidò: la sua morte venne considerata come il simbolo della sconfitta del paganesimo (PLRE, *Virius Nicomachus Flavianus* 15, I, 347; HONORÉ, *The Making of the Theodosian Code*, in ZSS, 103, 1986, 210 ss.; BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore si dà il tempo di riflettere. Brevi osservazioni su C.Th.9,40,13*, in Atti Accademia Costantiniana, 10, Napoli, 1995, 541 nt. 2; HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 59 ss.). Risulta dubbio se *Flavianus* avesse già ricoperto la carica di prefetto del pretorio nel 382-383, nel qual caso non avrebbe potuto ricoprire la carica di questore nel 389-390, in quanto si diventava prefetto dopo aver ricoperto la carica di questore, e non prima. Sembra pertanto più plausibile che egli abbia ricoperto l'incarico di questore dal 388 al 390, sotto Teodosio (che lo incontrò probabilmente per la prima volta nel 389 a Roma) e la sua prima prefettura dal 390 al 392. È possibile collocare la fine dell'incarico di questore nel giugno del 390 e la sua promozione a prefetto prima dell'agosto di quell'anno.

La costituzione fu emanata a Vicenza il 27 maggio 391 da Teodosio. Il fatto che essa provenga dalla parte occidentale dell'impero troverebbe spiegazione nella presenza di Teodosio in Italia, il quale, come è confermato dalla costituzione riportata in C.Th.1.1.2, anch'essa emanata a Vicenza nello stesso giorno di C.Th.3.1.6, il 27 maggio del 391, si trovava nella città veneta di ritorno dall'Italia in Oriente (IMPALLOMENI, *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova, 1996, 533 nt. 19).

È possibile congetturare che le costituzioni occidentali, come quella in esame, attestino l'intervento di Teodosio, imperatore d'Oriente, negli affari dell'Ilirico, d'Italia e dell'Africa, sebbene ciò non autorizzi ad affermare che egli avesse ristabilito l'unità legislativa all'interno dell'impero (GAUDEMET, *Le partage législatif dans le seconde moitié du IV<sup>ème</sup> siècle*, in Studi in onore di De Francisci, 2, Milano, 1956, 350).

Diversi autori mettono in evidenza la sussistenza di un legame tra C.Th.3.1.6 e C.Th.1.1.2, costituzione dedicata al tema dell'*ignorantia iuris*, che non veniva considerata una valida scusante in caso di violazione di norme. Si è notato come C.Th.1.1.2 possa ritenersi un frammento di C.Th.3.1.6, in quanto entrambe le costituzioni risultano emanate in pari data, il 27 maggio del 391, ed indirizzate al medesimo funzionario imperiale, il prefetto del pretorio d'Ilirico e d'Italia *Virius Nicomachus Flavianus*. In particolare si è ipotizzato che C.Th.1.1.2 sia stato estrapolato da un più ampio provvedimento, in cui avrebbe trovato collocazione anche C.Th.3.1.6. Il fatto poi che C.Th.1.1.2 sia stata collocata nel primo titolo, *De constitutionibus principum et edictis*, del primo libro del Codice Teodosiano si può spiegare con la volontà dei commissari teodosiani di isolare e di generalizzare il principio in essa sancito (DE MARTINO, *L'ignorantia iuris nel diritto penale romano*, in SDHI, 3, 1937, 390; ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli, 1976, 98 s.; ARCHI, *Aspetti giuridici dell'Occidente post-teodosiano*, in



Atti Accademia Costantiniana, 5, Napoli, 1983, 89; ARCHI, *Teodosio II e Giustiniano*, in *Scritti di diritto romano. Il lascito nell'esperienza giuridica del V e VI secolo*, 4, Milano, 1995, 17 nt. 22; BASSANELLI SOMMARIVA, *Il giudicato penale e la sua esecuzione*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 11, Napoli, 1996, 45 nt. 12; A. D'ORS, *Indecencia y polucion*, 202 ss.).

M.D.G.

**2) C.Th.1.1.3**  
**+ C.Th.1.28.4 + C.Th.6.3.1**  
**+ C.Th.6.4.26 + C.Th.12.1.130**  
**+ C.Th.15.1.29 + C.Th.15.1.30**

27 Febr. 393

1) C.Th.1.1.3 De constitutionibus principum et edictis  
[IDEM] <IMPPP. THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS> AAA. AURELIANO PRAEFECTO URBI. Omnia constituta non praeteritis calumniam faciunt, sed futuris regulam ponunt. DAT. III KAL. MART. CONSTANTINOPOLI D. N. THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO V. C. CONSS.

INTERPRETATIO. Omnes leges non ea, quae anteriore tempore acta sunt, damnant, sed in futurum observanda constituunt.

2) 27 Febr. 393

C.Th.1.28.4 De defensoribus senatus  
IMPPP. THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS AAA. AURELIANO PRAEFECTO URBI. Defensores senatorum per provincias constitutos suscepti officii tenere convenit libertatem. Qua de re, si quando ab ordinario cognitore privilegia amplissimi ordinis deteruntur ac renitendi sibi copia denegatur, ad nos referre non dubitent, ne singulorum diffidentia cunctorum crescat iniuria. DAT. III KAL. MART. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO V. C. CONSS.

3) 27 Febr. 393

C.Th.6.3.1 De praediis senatorum  
IMPPP. THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS AAA. AURELIANO PRAEFECTO URBI. Si quid syriarchiae a senatoriis possessionibus annua conlatione conferatur, iubemus aboleri. DAT. III KAL. MART. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO CONSS.

4) 27 Febr. 393

C.Th.6.4.26 De praetoribus et quaestoribus  
IMPPP. THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS AAA. AURELIANO PRAEFECTO URBI. Nominandorum praetorum sollicitudinem inlustris magnificentia tua ad officium censuale sciat esse revocandam. DAT. III KAL. MART. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO AUG. III ET ABUNDANTIO VIRO CLARISSIMO CONSS.

5) 27 Febr. 393

C.Th.12.1.130 De decurionibus

IDEM AAA. AURELIANO PRAEFECTO URBI. Si quis municipum ad senatorium transire ordinem omnibus muniis perfunctus optaverit, bona sua, quibus substitui idoneus possit, sciet curiae semper esse obnoxia. DAT. III KAL. MART. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO CONSS.

6) 27 Febr. 393

C.Th.15.1.29 De operibus publicis

IMPPP. THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS AAA. AURELIANO PRAEFECTO URBI. Ne quis iudicum nova aedificia molitur, cum opera nonnulla aut coepta penderent aut neglecta nutarent. DAT. III KAL. MAR. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO CONSS.

7) 27 Febr. 393

C.Th.15.1.30 De operibus publicis

IDEM AAA. AURELIANO PRAEFECTO URBI. Si quando concessa a nobis licentia fuerit extruendi, id sublimis magnificentia tua sciat esse servandum, ut nulla domus inchoandae publicae fabricae gratia diruatur, nisi usque ad quinquaginta libras argenti pretii aestimatione taxabitur. De aedificiis vero maioris meriti ad nostram scientiam refertur, ut, ubi amplior poscitur quantitas, imperialis extet auctoritas. DAT. III KAL. MART. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO CONSS.

1) Come emerge dalle rispettive *inscriptiones* e *subscriptiones* e come già rilevato da MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLXXII, C.Th.1.1.3, breve costituzione orientale tradita solo dal *Breviarium*, C.Th.1.28.4, C.Th.6.3.1, C.Th.6.4.26, C.Th.12.1.130, C.Th.15.1.29 e C.Th.15.1.30 risultano tutte emanate il 27 febbraio 393 ed indirizzate al medesimo funzionario imperiale, il *praefectus urbi Constantinopolitanae Aurelianus* (PLRE, *Aurelianus* 3, I, 128 s.). SEECK, *Regesten*, 281, a differenza di MOMMSEN, ritiene inoltre *iungendae* alle costituzioni ora citate anche C.Th.12.1.131 (in cui, benché si tratti di costituzione *data*, al pari delle precedenti, il 27 febbraio del 393, il funzionario imperiale viene presentato dalla tradizione manoscritta, forse per un errore dei compilatori, come *praefectus pretorio*) e, dopo averne emendato la *scriptio*, C.Th.12.1.132 (che, secondo il manoscritto V, risulta emanata il 10 marzo del 393 ed in cui *Aurelianus* è di nuovo erroneamente presentato come *praefectus pretorio*).

La collocazione di C.Th.1.1.3 nel titolo introduttivo del Codice Teodosiano, subito dopo la regola sull'*ignorantia legis*, contenuta in C.Th.1.1.2, dà al principio dell'irretroattività della legge in essa sancito valore di massima per l'intero ordinamento giuridico, sebbene la legislazione imperiale del IV e V secolo conosca numerose norme retroattive (MARKY, *Appunti sul problema della retroattività delle norme giuridiche nel diritto romano*, in BIDR, 12-13, 1948, 264 s.). E' pertanto verosimile che nel testo originale della legge tale principio avesse una portata limitata alle disposizioni in essa contenute e che la sua generalizzazione sia dovuta all'opera dei compilatori del Codice Teodosiano. BONINI, *Appunti sull'applicazione del Codice Teodosiano. Le costituzioni in tema di irretroattività delle norme giuridiche*, in AG, 163, 1962, 124 ss., in particolare ritiene, come si evincerebbe dall'*Interpretatio* visigotica in cui compare il verbo *damnant*, che C.Th.1.1.3 originariamente riguardasse la sola materia penale e che essa abbia

subito una generalizzazione, con conseguente estensione al settore privatistico, con il suo inserimento nel Codice Teodosiano in forza della collocazione nel titolo *de constitutionibus principum et edictis (contra DE DOMINICIS, Satura critica sulle fonti postclassiche*, in Studi in onore di Volterra, 1, Milano, 1971, 512 nt. 27, secondo il quale il carattere di norma generale attribuito da BONINI a C.Th.1.1.3 all'atto della sua inclusione nel Codice Teodosiano sarebbe contraddetto da Nov.Theod.9).

Occorre peraltro sottolineare come non sia un caso che, per giungere alla enunciazione del principio dell'irretroattività delle *constitutiones* imperiali, si sia dovuta attendere la fine del IV secolo. Questo ritardo è infatti verosimilmente dovuto al carattere prevalentemente particolare che questa fonte del diritto ebbe nei primi secoli dell'impero. Con l'avvento del Dominato la valutazione dei testi legislativi imperiali muta radicalmente: da fonti particolari del diritto essi divengono fonti generali ed astratte, permettendo in tal modo la formulazione dei principi dell'obbligo di conoscenza della legge e dell'irretroattività della stessa, enunciati rispettivamente in C.Th.1.1.2 e C.Th.1.1.3.

Sebbene quest'ultima non vi sia stata inserita, il Codice Giustiniano, contiene tuttavia altre costituzioni di pari portata. In particolare il principio dell'irretroattività delle legge, enunciato nel Codice Teodosiano, viene confermato ed ampliato in C.1.14.7, che riporta una costituzione del 440 degli imperatori Teodosio II e Valentiniano III, dal seguente tenore: *Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari, nisi nominatim etiam de praeterito tempore adhuc pendentibus negotiis cautum sit*. Questa costituzione, a differenza di C.Th.1.1.3, dopo aver sancito la regola generale dell'irretroattività della legge, introduce l'eccezione di retroattività, limitata però solo ai rapporti giuridici ancora pendenti giudizialmente: in tal senso bisogna infatti intendere la frase *adhuc pendentibus negotiis*. Non può quindi stupire il fatto che Giustiniano abbia preferito accogliere nel suo Codice la costituzione più comprensiva del 440, anziché quella del 393 riportata in C.Th.1.1.3 (si veda in proposito BROGGINI, *La retroattività della legge nella prospettiva romanistica*, in SDHI, 32, 1966, 44 ss. = in Coniectanea. Studi di diritto romano, Milano, 1966, 394 ss.).

Quanto all'*inscriptio* di C.Th.1.1.3 occorre rilevare come attraverso l'*IDEM AAA*, essa faccia riferimento alla costituzione contenuta in C.Th.1.1.2, emanata nel 391 da Valentiniano II, Teodosio I ed Arcadio. Il non esiguo lasso di tempo intercorso tra l'emanazione di quest'ultima legge e quella di C.Th.1.1.3, nel corso del quale trovava peraltro la morte Valentiniano II, nonché il fatto che le prime quattro costituzioni del titolo primo del libro primo del Codice Teodosiano siano tramandate solo dai manoscritti del *Breviarium*, in cui i compilatori visigoti hanno conservato solo alcune delle leggi contenute nel corrispondente titolo del codice, inducono a supporre che la costituzione in esame sia stata in origine preceduta da altra, più recente, recante nell'*inscriptio* i nomi di Teodosio I, Arcadio ed Onorio, i quali peraltro compaiono nelle *inscriptiones* di altre costituzioni emanate il 27 febbraio 393 ed indirizzate al *praefectus urbi Constantinopolis Aurelianus*, quali le riportate C.Th.1.28.4, C.Th.6.3.1, C.Th.6.4.26, C.Th.15.1.29. In tal senso andrà quindi emendata l'*inscriptio* di C.Th.1.1.3.

La paternità di questa legge è dagli interpreti unanimemente attribuita a Teodosio, che le costituzioni del 392 e del 393 indicano come residente stabilmente a Costantinopoli, città in cui C.Th.1.1.3 risulta appunto *data* il 27 febbraio del 393 (in tal senso i manoscritti NAB, mentre i manoscritti GMS anticipano di un giorno la data di emanazione della stessa, riportando nella *subscriptio* di C.Th.1.1.3, anziché *dat. III kal. mart.*, *dat. IIII kal. mart.*).

Secondo HONORÈ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 73 ss., C.Th.1.1.3, al pari delle altre costituzioni promulgate tra il 19 febbraio del 392 ed il 6 gennaio del 395, in ragione dello stile

semplice, «lawyerly», volto ad evitare termini inusuali, e di altri elementi di ordine stilistico-letterario, è stata redatta da un *quaestor* di Teodosio, individuato attraverso la sigla E11. Pur definendolo come un collaboratore intimo di Teodosio, probabilmente un giurista, «whose career hitherto had been in one of the imperial bureaux», HONORÈ non è tuttavia in grado di identificarlo con precisione, sicché la sua identità rimane sconosciuta.

Rapidi cenni a C.Th.1.1.3 dedicano WIEACKER, *Lateinische Kommentare zum Codex Theodosianus*, in *Symbolae friburgenses in honorem Ottonis Lenel*, Leipzig, 1931, 274 nt. 1; CHICCA, *Ibericità e diritto dell'impero romano*, in *Studi in onore di Betti*, 3, Milano, 1962, 80; BONINI, *Considerazioni in tema di impedimenti matrimoniali nel diritto postclassico e giustiniano*, in *Studi in onore di Biondi*, 1, Milano, 1965, 495 nt. 22; MAYER-MALY, *Evidente Gesetze*, in *Index*, 3, 1972, 366 nt. 18; BECK, *Studien zum vulgarrechtlichen Gehalt der Lex Romana Curiensis*, in *Itinera iuris. Arbeiten zum römischen Recht und seinem Fortleben*, a cura di Caroni e Hofstetter, Bern, 1980, 378.

2) C.Th.1.28.4 è collocata nel titolo *De defensoribus senatus*, che è conservato nel solo Codice Torinese senza numero e la cui rubrica è incerta (nell'Indice Parisino era *De officio defensoris senatorum*: v. MOMMSEN, C.Th., 7 e *ad h. t.*). Lo stesso titolo manca completamente nel Codice Giustiniano, forse perché si tratta di un argomento di scarso rilievo (in tale senso GIOMARO, *Il Codex repetitae praelectionis*, Roma, 2001, 99).

Essa definisce ancora i poteri dei *defensores senatus*, tenuti a riferire all'imperatore ogni caso di violazione dei privilegi senatori. Il comportamento prevaricante degli esattori fiscali è qui qualificato *iniuria* (sul punto si veda BASSANELLI SOMMARIVA, *L'iniuria nel diritto penale del quarto e del quinto secolo*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 8, Napoli, 1990, 662 nt. 28).

Si tratta di un provvedimento emanato a Costantinopoli da Teodosio e destinato al *praefectus urbi Constantinopolis Aurelianus*. Come è evidenziato da MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLXXII nella stessa data e nella stessa città sono state emanate altre sei costituzioni: C.Th.1.1.3, C.Th.6.3.1, C.Th.6.4.26, C.Th.12.1.130, C.Th.15.1.29 e C.Th.15.1.30. Al riguardo SEECK, *Regesten*, 281 e PLRE, *Aurelianus* 3, I, 128 sostengono che tutte e sette le costituzioni costituissero in origine un'unica legge, ma in realtà poco importa se si trattasse di un unico provvedimento o se fossero più provvedimenti, ma emanati contestualmente.

Cita la costituzione come uno dei casi in cui ci si riferisce al senato come *amplissimus ordo* LEVY, *Paulus und der Sentenzenverfasser*, in *ZSS*, 50, 1930, 292 nt. 2 e la menzionano anche GERA-GIGLIO, *La tassazione dei senatori nel tardo impero romano*, Roma, 1984, 155.

M.D.G. e I.F.

### 3) C.Th.1.1.4

22 Aug. 393

C.Th.1.1.4 De constitutionibus principum et edictis

[IDEM] <IMPPP. THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS> AAA. VICTORIO PROCONSULI ASIAE. Generale praeceptum beneficio speciali antefendum est. DAT. XI KAL. SEPT. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO V. C. CONSS.

INTERPRETATIO. Legem, quae omnes communiter tenet, unius persona vel una causa non vacuet.

Questa brevissima costituzione, conservata soltanto dal *Breviarium* e collocata nel titolo introduttivo del Codice Teodosiano, reca un principio di natura generale e precisamente il principio secondo cui la norma speciale non può derogare alla norma generale. Invero qualora un precetto generale ed un privilegio incidano sul medesimo oggetto, il primo prevale sul secondo, ripristinando in tal modo, con riguardo alla situazione specifica, la parità di trattamento tra i consociati.

E' peraltro probabile che la massima riportata in C.Th.1.1.4 abbia originariamente fatto parte di un provvedimento imperiale più esteso, ma al contempo di portata più ristretta dal punto di vista soggettivo. GOTOFREDO, 11, rileva infatti come la locuzione *beneficium speciale* vada qui intesa non nel senso generico di qualsivoglia privilegio o concessione speciale, bensì nel senso specifico di esenzione dalle imposte. SEECK, *Regesten*, 282, in particolare, ipotizza che in origine la norma in esame facesse parte di una disposizione di natura personale. Dal momento che la generalizzazione di una frase incidentale ricorre in diverse costituzioni inserite in C.Th.1.1, è verosimile che anche il principio enunciato in C.Th.1.1.4 non avesse inizialmente portata generale, acquisita solo dopo la sua introduzione nel Codice Teodosiano.

Destinatario di C.Th.1.1.4 è *Victorius*, proconsole d'Asia negli anni 392-394, al quale risultano indirizzate anche altre costituzioni di quegli anni (PLRE, *Victorius* 2, I, 965). Costui potrebbe identificarsi con il *Victorius* proconsole d'Africa nel 398, il quale sarebbe stato un senatore occidentale trasferitosi in Oriente con Teodosio forse nel 391, ritornato successivamente con lo stesso Teodosio in Occidente e rimastovi sotto Onorio (PLRE, *Victorius* 3, I, *ibidem*).

Gli interpreti unanimemente ritengono autore di questa legge orientale il solo Teodosio, confortati probabilmente in ciò dal fatto che, come emerge dalla *subscriptio*, C.Th.1.1.4 risulta *data* a Costantinopoli il 22 agosto del 393, città in cui Teodosio effettivamente si trovava nel 393.

HONORÈ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 73 ss., basandosi su rilievi di carattere stilistico-letterario, ritiene che C.Th.1.1.4, come quasi la totalità delle costituzioni promulgate tra il 19 febbraio del 392 ed il 6 gennaio del 395, sia stata stilata dall'ultimo *quaestor* di Teodosio, indicato dall'autore con la sigla E11. Sebbene HONORÈ ipotizzi che costui possa essere stato un giurista, nonché un cristiano, da un lato per il largo uso di termini giuridici, dall'altro per i riferimenti al Cristianesimo riscontrabili in alcune costituzioni

di cui sarebbe stato redattore, l'identità di questo funzionario imperiale rimane tuttavia «unknown».

Un ultimo rilievo sembra opportuno in relazione al giorno di emanazione di C.Th.1.1.4. Vi è infatti una lieve discrepanza tra la data riportata da GOTOFREDO nel suo Commentario, XII Kal. Sept., e quella accolta da KRÜGER e MOMMSEN, XI Kal. Sept., la quale peraltro, come posto in luce da quest'ultimo nella nota editoriale, è la datazione rinvenibile nei manoscritti NBGMS del *Breviarium* (nel solo manoscritto A compare invece la data X Kal. Sept.). Anche SEECK, *Regesten*, 282 propende a collocare cronologicamente la costituzione al 22 agosto del 393, sicché la posizione di GOTOFREDO rimane isolata.

Sulla costituzione si soffermano brevemente DIRKSEN, *Über die Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum*, in *Hinterlassene Schriften zur Kritik und Auslegung der Quellen*, 2, Leipzig, 1871, 122 nt. 100; CHICCA, *Ibericità e diritto dell'impero romano*, in *Studi in onore di Betti*, 3, Milano, 1962, 79 s., che erroneamente attribuisce C.Th.1.1.4 a Costantino; BONINI, *Appunti sull'applicazione del Codice Teodosiano (Le costituzioni in tema di irretroattività delle norme giuridiche)*, in *AG*, 162-163, 1962, 128 nt. 15 e 129 nt. 18; PESCANI, *Difesa minima di Gaio*, in *Gaio nel suo tempo. Atti del simposio romanistico*, Napoli, 1966, 82, indica erroneamente C.Th.1.1.4 come la legge delle citazioni, contenuta in realtà in C.Th.1.4.3; BENGT, *Senato e ordine senatorio nel tardo impero*, in *Index*, 2, 1971, 238 nt. 65; ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli, 1976, 90 nt. 78; BECK, *Studien zum vulgarrechtlichen Gehalt der Lex Romana Curiensis*, in *Itinera iuris. Arbeiten zum römischen Recht und seinem Fortleben*, a cura di Caroni e Hofstetter, Bern, 1980, 378; BARONE-ADESI, *Favor liberorum e veterum legum moderamen*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 7, Napoli, 1988, 434 nt. 2; VOLTERRA, *Sulla legge delle citazioni*, in *Scritti giuridici*, 6, Napoli, 1994, 435 nt. 24, in cui riporta un'osservazione di SCHERILLO, *La critica del Codice Teodosiano*, in *SDHI*, 8, 1942, 16, in cui quest'ultimo rilevava l'esistenza di una lacuna tra C.Th.1.1.4, dove termina il titolo 1.1 del Breviario, e C.Th.1.1.5, non tramandataci da quest'ultimo.

M.D.G.

## 4) C.Th.1.2.8

22 Febr. 382

C.Th.1.2.8 De diversis rescriptis

C.1.19.4 De precibus imperatori offerendis et de quibus rebus supplicare liceat vel non

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. FLORO PRAEFECTO PRAETORIO. Universa rescripta, quae in debitorum causis super praestandis dilationibus impetrata sunt, rescindantur, cum sit acerbius perurgendus, qui mansuetudinis nostrae pudore fatigato non quid utilitatibus publicis, sed quid suis fraudibus conveniret, aspexit. DAT. VIII KAL. MART. CONSTANTINOPOLI ANTONIO ET SYAGRIO VV. CC. CONSS.

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. FLORO PP. Universae rescripta, quae in debitorum causis super praestandis dilationibus promulgantur, non aliter valeant, nisi fideiussio idonea super solutione debiti praebeatur. D. VIII K. MART. CONSTANTINOPOLI ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.

INTERPRETATIO. Si cuiuslibet rei debitor convictus propter differendam solutionem a principe indutias impetraverit, beneficium quod obtinuerit non valebit, sed cautionem suam implere cogatur.

Come si può agevolmente notare, vi è un notevole divario tra la versione della costituzione riportata in C.Th.1.2.8, tramandataci esclusivamente dai manoscritti del Breviario, e quella contenuta in C.1.19.4. Del resto già l'*Interpretatio* visigotica a C.Th.1.2.8 è in netto contrasto con il testo della legge che intende interpretare.

A questo proposito GOTOFREDO, 21, sostiene che il provvedimento imperiale in esame riguardasse originariamente la materia fiscale, comportando la revoca incondizionata di tutti i precedenti rescritti che accordavano concessioni dilatorie ai debitori del fisco. Sulla base di tale assunto lo stesso GOTOFREDO, 20 nt. i, afferma che l'interpretazione visigotica «falsa est», in quanto estenderebbe in modo arbitrario l'editto del 382 a tutti indistintamente i debitori. Quanto a C.1.19.4 GOTOFREDO, 20 scrive che «Tribonianus, qui miro ideo flagitio hanc legem interpolavit, ad sensum suum, a primigenio suo, (...) plane alienum inflexit (...)»; e ciò sia in ragione della generalizzazione (peraltro analoga a quella contenuta nell'*Interpretatio*) dal settore fiscale a tutti i rapporti debitori, sia per l'inserzione dell'*idonea fideiussio* come condizione per il mantenimento dell'efficacia dei rescritti dilatori.

In sostanza, quindi, secondo l'interpretazione data da GOTOFREDO, la costituzione riportata in C.Th.1.2.8, riguardando la materia fiscale, sarebbe stata in origine un editto di natura amministrativa, la cui portata sarebbe stata poi generalizzata ed estesa a qualsiasi rapporto debitorio dall'*Interpretatio* visigotica prima e da C.1.19.4 poi, nel senso che la prestazione di un'idonea garanzia, l'*idonea fideiussio* di C.1.19.4, divenne condizione indispensabile di validità dei rescritti moratori relativi a qualsiasi tipo di debito.

In realtà la generalizzazione delle disposizioni contenute in C.Th.1.2.8 è, se non voluta, almeno favorita dai compilatori del Codice Teodosiano mediante la collocazione



della costituzione nel titolo *de diversis rescriptis* e la massimazione del testo compiuta in modo tale da escludere qualunque riferimento specifico.

Anche PHARR, 13, nel tradurre C.Th.1.2.8, accoglie la tesi di GOTOFREDO sull'originario riferimento della costituzione alla sola materia fiscale, rilevando ulteriormente come il testo di tale costituzione testimoni la frequente incapacità degli imperatori a resistere alla pressione esercitata da singole persone o da gruppi, al fine di ottenere concessioni di varia natura; incapacità che si palesa nella concessione mediante rescritti di svariati tipi di benefici, i quali venivano successivamente revocati come nel caso in esame.

Come si è detto poc'anzi, l'opinione di GOTOFREDO non prova nulla sull'originaria natura fiscale di C.Th.1.2.8, tenuto anche conto del fatto che, se gli imperatori avessero voluto limitare il provvedimento in esame ai soli tributi, avrebbero probabilmente, come in tanti altri casi, specificato la natura dei *debita*. Né in proposito è di maggiore aiuto la collocazione della costituzione in esame all'interno del Codice Teodosiano, dato il suo inserimento nel generalissimo titolo II del primo libro, rubricato *de diversis rescriptis*. Del pari non ci può fornire alcuna indicazione utile al riguardo la carica ricoperta dal destinatario di C.Th.1.2.8, il *praefectus praetorio Orientis Florus*, data la vastissima competenza per materia attribuita al titolare di tale carica.

Non resta quindi che affidarsi all'interpretazione del testo di C.Th.1.2.8, soprattutto dell'ultima parte di esso (*cum ... aspexit*). Tradizionalmente al *cum sit acerbius perurgendus* veniva attribuito valore causale, cosicché il senso della nostra costituzione sarebbe il seguente: «si rescindano tutti i rescritti ... perché deve essere perseguito con maggiore asprezza colui che ...». Tuttavia al *cum sit acerbius perurgendus* può attribuirsi anche un valore temporale, sicché il senso della frase in questione sarebbe: «si rescindano tutti i rescritti ... allorché debba essere perseguito con maggiore asprezza colui che ...». E' di palese evidenza la profonda differenza che intercorre tra le due possibili interpretazioni ora proposte: nel primo caso infatti ci troveremmo di fronte ad una rescissione generale ed indiscriminata di tutti i rescritti moratori, nel secondo invece alla sola rescissione dei rescritti dilatori chiesti con intenti fraudolenti.

La prima e tradizionale maniera di interpretare il testo di C.Th.1.2.8 porta peraltro ad un risultato inaccettabile, in quanto gli imperatori, revocando indiscriminatamente tutti i provvedimenti di natura dilatoria da loro concessi, in virtù del fatto che ogni provvedimento dilatorio costituirebbe una frode alle *utilitates publicae*, finirebbero per accusare se stessi di tale frode.

In base alla seconda interpretazione proposta della costituzione in esame, la frode sarebbe invece perpetrata nei confronti degli imperatori autori dei rescritti medesimi, prima ancora che a danno dei creditori. In questo senso andrebbe infatti intesa la frase *mansuetudinis nostrae pudore fatigato*. La rescissione dei rescritti dilatori richiesti ed ottenuti a fini fraudolenti, se si accoglie quest'ultima interpretazione di C.Th.1.2.8, diviene nella versione giustiniana una subordinazione generale dell'efficacia dei rescritti moratori alla prestazione di un'*idonea fideiussio*: la prestazione della fideiussione da parte del debitore che ha ottenuto la concessione imperiale della dilazione costituisce una prova della finalità lecita, e non fraudolenta, della dilazione richiesta medesima (ALBANESE, *Un confronto testuale in tema di rescritti moratori*, in BIDR, 64, 1961, 15 ss., ora in Scritti giuridici, Palermo, 1991, 197 ss.; ivi anche per ulteriore bibliografia su C.Th.1.2.8).

C.Th.1.2.8, emanata il 22 febbraio del 382 (tutti i manoscritti del *Breviarium* depongono in tal senso, ad eccezione del G che riporta come data di emanazione della costituzione *VII Kal. Mart.*) da Teodosio a Costantinopoli (SEECK, *Regesten*, 259, il quale peraltro aderisce alla tesi interpretativa tradizionale, che vede nella costituzione un provvedimento concernente la materia fiscale; anche PHARR, 13 nt. 20, ritiene che si

tratti di «a constitution of Theodosius whose capital was Constantinople»; similmente GAUDEMET, *Utilitas publica*, in *Études de droit romain*, 2, Napoli, 1979, 483), città in cui l'imperatore rimase per tutto il 382 (cfr. MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLIX), è indirizzata a *Florus, praefectus praetorio Orientis* dal 381 al 383 (PLRE, *Florus 1*, I, 367 s.). Occorre da ultimo rilevare che SEECK, *Regesten*, 91, ritiene tra loro *iungendae*, in quanto originariamente parti di una medesima legge, la costituzione in esame e C.Th.5.14.31, anch'essa indirizzata al *praefectus praetorio Florus* e concernente le esazioni fiscali, ma che il manoscritto Torinese indica come emanata il 21 di un mese imprecisato (la *subscriptio* è mutila in questo punto) del 389. Rilevato che *Florus* fu prefetto del pretorio negli anni 381-383 e che pertanto l'indicazione del consolato di *Timassius* e *Promotus* nella *subscriptio* di C.Th.5.14.31 è errata, SEECK emenda la data di emanazione di tale costituzione, collocandola, al pari di C.Th.1.2.8, al 22 febbraio del 382.

HONORÈ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 45 ss., sulla scorta di considerazioni di ordine linguistico e stilistico, ritiene che C.Th.1.2.8, come molte altre costituzioni emanate tra il 10 gennaio del 381 ed il 30 dicembre del 382, sia stata stilata da un *quaestor* di Teodosio, probabilmente giurista e cristiano, indicato dall'autore con la sigla E2 e non meglio identificato.

Sul contenuto di C.Th.1.2.8 si vedano anche WIEACKER, *Lateinische Kommentare zum Codex Theodosianus*, in *Symbolae Friburgenses in honorem Ottonis Lenel*, Leipzig, 1931, 326 ss.; TAUBENSCHLAG, *Zum gerichtlichen Moratorium im römischen Provinzialrecht*, in *ZSS*, 51, 1931, 403, ora in *Opera minora*, 2, Warszawa, 1959, 666.

Brevi cenni alla costituzione dedicano MEYER, *Juristischer Papyrusbericht VII*, in *ZSS*, 52, 1932, 405; BOSSOWSKI, *Quo modo usu forensi audientiae episcopalis suadente non nulla praecepta ad instar iuris Graeci aut Hebraici etc. in iure romano recepta sint exponitur*, in *Acta Congressus iuridici internationalis*, 1, Roma, 1935, 386 nt. 72; DE VISSCHER, *Les sources du droit selon le Code de Justinien*, in *Acta congressus iuridici internationalis*, 1, Roma, 1935, 59 nt. 14, ora in *Nouvelles Études de droit romain public et privé*, Milano, 1949, 361 nt. 14; GAUDEMET, *L'Empereur interprète du droit*, in *Festschrift für Ernst Rabel*, 2, Tübingen, 1954, 190 nt. 129; LEVY, *West-östliches Vulgarrecht und Justinian*, in *ZSS*, 76, 1959, 31, ora in *Gesammelte Schriften*, 1, Köln-Graz, 1963, 285; ROZWADOWSKI, *Studi sul trasferimento dei crediti in diritto romano*, in *BIDR*, 76, 1973, 89 nt. 67; VAN DER WAL, *Edictum und Lex edictalis. Form und Inhalt der Kaisergesetze im spätrömischen Reich*, in *RIDA*, 28, 1981, 279 nt. 14; LIEBS, *Juristen als Sekretäre des römischen Kaisers*, in *ZSS*, 100, 1983, 486 nt. 17; GARBARINO, *Appunti sulla conferma imperiale di senatoconsulti nel tardo impero romano*, in *AG*, 204, 1984, 512 nt. 12; SILLI, *'Aequitas' ed 'επιεικεια' nella legislazione giustiniana*, in *SDHI*, 50, 1984, 338 nt. 157; POLACEK, *Denegare actionem im spätern römischen und im justinianischen Zivilprozess*, in *ZSS*, 63, 1943, 411 nt. 27; TURPIN, *The Purpose of the Roman Law Codes*, in *ZSS*, 104, 1987, 630 nt. 37; CANNATA, *Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano*, in *Iura*, 44, 1993, 21 nt. 248; HONORÈ, *Theodosius I and Two Quaestors of his First Decade as Emperor (379-388 AD.)*, in *Collatio iuris romani. Études dédiées à Hans Ankum*, 1, Amsterdam, 1995, 151 nt. 136; GIOMARO, *Il Codex repetitae praelectionis*, Roma, 2001, 335.

M.D.G.

## 5) C.Th.1.2.9 (gem. C.Th.11.1.20)

24 Sept. 385

C.Th.1.2.9 De diversis rescriptis

C.10.16.7 De annona et tributis

[IDEM] <GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS> AAA. PRINCIPIO PRAEFECTO PRAETORIO. In fraudem annonariae rei ac devotionis publicae elicatum damnabili subreptione rescriptum, manifestum est vires non posse sortiri. Circa omnes igitur par atque aequalis inlationis forma teneatur. DAT. VIII KALEND. OCTOB. AQUILEIAE ARCADIO A. I ET BAUTONE V. C. CONSS.

IMPPP. GRATIANUS VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD PRINCIPIUM PP. In fraudem annonariae rei ac devotionis publicae elicatum damnabili subreptione rescriptum manifestum est vires non posse sortiri circa omnes igitur par atque aequalis illationis forma teneat. D. VIII K. OCT. AQUILEIA ARCADIO A. ET BAUTONE CONSS.

INTERPRETATIO. Si quis principis beneficio impetraverit, ut cum reliquis possessoribus tributa non solvat, haec impetratio penitus non valebit: circa omnes enim possessores leges aequalem inlationis formam servare praecipunt.

C.Th.11.1.20 De annona et tributis

[IDEM] <GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS> AAA. AD PRINCIPIUM PRAEFECTUM PRAETORIO. In fraudem annonariae rei ac devotionis publicae elicatum damnabili obreptione rescriptum manifestum est vires non posse sortiri. Circa omnes igitur par atque aequalis inlationis forma teneatur. DAT. VIII KAL. OCTOB. AQUILEIAE ARCADIO A. I ET BAUTONE CONSS.

La costituzione è conservata nel codice F (*Pithoeanus*), oggi perduto, e fu edita dal Cuiacio nel 1566 (*Prolegomena*, LXXIX; LXXXV).

C.Th.1.2.9 è *gemina* di C.Th.11.1.20, conservata nel manoscritto V; quest'ultima si differenzia dalla prima solamente per l'uso della parola *obreptione* al posto di *subreptione* (i due termini hanno comunque analogo significato e, secondo HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379 – 455 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 152, la loro differenza dipende da un errore di copiatura).

Le due costituzioni si trovano in libri diversi del Codice Teodosiano, l'una sotto la rubrica *De diversis rescriptis*, l'altra *De annona et tributis*, come la corrispondente nel Codice Giustiniano C.10.16.7, che pure riporta la parola *subreptione* come C.Th.1.2.9.

La costituzione, probabilmente emanata da Valentiniano che in quel periodo si era stabilito ad Aquileia, tratta del problema dei rescritti *contra ius* che permettono a un privato di eludere i tributi per l'*annona* e le tasse dovute allo stato.

PALAZZOLO, *Le modalità di trasmissione dei procedimenti imperiali nelle provincie (II-III d.C.)*, in Iura, 28, 1977, 90 s., sostiene che C.Th.1.2.9 nega completamente validità ai falsi rescritti, ottenuti *damnabili subreptione*, e sancisce la loro inefficacia, un problema che si rivela assai frequente nel Tardo Impero, se consideriamo che i provvedimenti volti a «segnalare la gravità del fenomeno dei falsi rescritti», si susseguono frequentemente da Diocleziano a Giustiniano (ad esempio C.Th.1.2.6 = C.1.22.4; C.Th.16.5.6 pr. = C.1.1.2; C.1.22.5).

DE FALCO, *Studi sul senatus occidentale ed orientale*, in Labeo, 37, 1991, 377, afferma, invece, che lo scopo degli imperatori era quello di evitare l'interpretazione analogica dei *rescripta contra ius* e di distinguere i *rescripta secundum ius* da quelli *contra ius*, una normativa spesso sapientemente aggirata dai *potentiores* e anche dagli stessi imperatori.

GOTOFREDO, a riguardo della datazione, concorda con la data del 24 settembre 385 dei Manoscritti, ma nota che questa costituzione (che porta, nella sua opera, la numerazione 1.2.7), pur avendo all'*inscriptio* l'indicazione *idem* che indicherebbe Valentiniano II, Teodosio I e Graziano, si deve invece riferire a Valentiniano II, Teodosio I ed Arcadio, dal momento che Graziano era perito nel 383 d.C.

Secondo GOTOFREDO, C.Th.1.2.9 è da collegare alla 11.60.1 del *Codex Iustinianus*, alla quale, a suo parere, bisognerebbe apportare alcune emendazioni, essendo quest'ultima probabilmente stata rimaneggiata.

Riguardo al destinatario, PLRE, *Principius*, I, 726, conferma che *Principius*, forse *vicarius* nel 384 e *magister officiorum* prima del 31 agosto del 385, fu poi, nel 385, prefetto del pretorio d'Italia.

Il console *Flavius Bauto* (PLRE, *Flavius Bauto*, I, 159), a quel tempo intimo amico di Teodosio, al fianco del quale aveva combattuto la campagna contro i Goti, fu in carica con Arcadio nel 385.

I dati, quindi, concordano tutti con la datazione al 24 settembre 385: la fedeltà della data è, inoltre, confermata dalla concordanza delle *subscriptions* delle due costituzioni, le quali sono gemine, ma a noi giunte attraverso tradizioni manoscritte differenti.

Si vedano anche ALBANESE, *Un confronto testuale in tema di rescritti moratori*, in BIDR, 64, 1961, 15 ss., in relazione al problema fiscale e al rapporto con C.Th.1.2.8; BALOGH, *Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians*, in Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano, 2, Roma, 1935, 291; DE VISSCHER, *Les sources du droit selon le Code de Justinien*, in Acta congressi iuridici internationalis, 1, Roma, 1935, 59; POLAČEK, *Denegare actionem*, in ZSS, 63, 1943, 411; GAUDEMET, *Un problème de la codification théodosienne: les constitutions géminées*, in RIDA, 4, 1957, 253 ss.; BURDEAU, *Le ius perpetuum et le regime fiscal des res privatae des fonds patrimoniaux*, in Iura, 23, 1972, 16; VAN DER WAL, *Form und Inhalt der Kaisergesetze im spätrömischen Reich*, in RIDA, 28, 1981, 279; LIEBS, *Juristen als Sekretäre des römischen Kaisers*, in ZSS, 100, 1983, 485 ss.

P.B.

## 6) C.Th.1.3.1

16 Iun. 383

C.Th.1.3.1 De mandatis principum

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD EUSIGNIUM PROCONSULEM AFRICAE. Si quis adserat cum mandatis nostris se venire secretis, omnes sciant nemini quicquam, nisi quod scriptis probaverit, esse credendum, nec ullius dignitate terreri, sive ille tribuni sive notarii sive comitis praeferat potestatem, sed sacras nostras litteras esse quaerendas. DAT. XVI KAL. IUL. VERONA, ACCEPTA PRID. KALEND. AUG. MEROBAUDE II ET SATURNINO CONSS.

C.1.15.1 De mandatis principum

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD EUSIGNIUM PP. Si quis adserat cum mandatis nostris se venisse secretis, omnes sciant nemini quicquam, nisi quod scriptis probaverit, esse credendum nec ullius dignitate terreri, sive ille tribuni sive notarii sive comitis praeferat dignitatem, sed sacras nostras litteras esse quaerendas. D. XVI K. IUL. VERONAE. ACCEPTA PRID. K. AUG. MEROBAUDE II ET SATURNINO CONSS.

INTERPRETATIO. Si quis asserat cum mandatis domnorum se venire secretis, omnes sciant nemini quicquam, nisi quod scriptis probaverit, esse credendum, nec ullius dignitate terreri, sed in omnibus scriptis principis esse credendum.

Questa costituzione, conservata in vari manoscritti del *Breviarium*, sancisce il principio che si dovesse dare esecuzione soltanto a mandati scritti. Essa pone una serie di problemi. Innanzitutto tale legge è l'unica collocata sotto il titolo *De mandatis principis* del Codice Teodosiano, analogamente a quanto accade nel Codice Giustiniano, dove sotto la medesima rubrica, oltre a C.1.15.1 che riproduce testualmente il provvedimento in esame, si trova solo un'altra tarda costituzione in lingua greca, ovvero C.1.15.2 del 527. Una ragione di ciò è difficilmente individuabile, ma si può forse cercare nelle maglie del complesso problema sul ruolo dei *mandata* sia in età classica sia in quella tardoimperiale, se essi fossero o meno da ricomprendere tra le fonti del diritto (si vedano DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, 3, Milano, 1936, 186; GAUDEMET, *La formation du droit séculier et du droit de l'église aux IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles*, Toulouse, 1957, 26). Tuttavia è da rilevare che il titolo è a noi noto solo attraverso il *Breviarium*, per cui non si può essere certi che i compilatori visigoti non abbiano eliminato altre leggi, in particolare precedenti, comprese nel corrispondente titolo del codice. Anche il titolo giustiniano non può offrire argomenti sicuri, perché è noto che anche i compilatori giustiniani hanno spesso operato severe selezioni, eliminando ad esempio le costituzioni semplicemente ripetitive, spesso conservate dai teodosiani per avvalorare la risalenza e la costante vigenza del principio normativo nel tempo o in entrambe le parti dell'Impero.

Ad ogni modo è da ritenersi che i *mandata*, che si sono conservati per questo periodo, siano spesso istruzioni per casi speciali o regolamenti di competenza per rappresentanti di governatori provinciali, disposti in seguito alla richiesta degli interessati. Si tratterebbe più precisamente di *iussiones imperatorum*, cioè ordini particolari dati a singoli per l'esercizio di determinati incarichi a finalità contingente (così DELL'ORO, *'Mandata' e 'Litterae'*. *Contributo allo studio degli atti giuridici del 'princeps'*, Bolo-

gna, 1960, 76). Secondo DELL'ORO peraltro il *Codex repetitae praelectionis* conoscerebbe un altro ordine di *mandata*, che rispondevano alle sostanziali caratteristiche dei *mandata* tradizionali, e cioè istruzioni amministrative indirizzate ai funzionari, ma tali costituzioni furono inserite nel libro 1,50 *De officio eius qui vicem alicuius iudicis obtinet* (ad ogni modo si tratta solo di due costituzioni). GALLO, *Sul potere normativo imperiale*, in SDHI, 48, 1982, 413 ss., ora in *Opuscula selecta*, cur. Bona-Miglietta, Padova, 1999, 281 nt. 23 condivide l'opinione di DELL'ORO, 'Mandata', 66 ss. almeno per quanto riguarda il contenuto dei *mandata*, interventi imperiali che si sarebbero limitati il più delle volte a riprodurre disposizioni preesistenti e non avrebbero stabilito norme nuove. GALLO precisa però come proprio la costituzione *de qua* possa leggersi come testimonianza del fatto che i *mandata*, che non figurano negli elenchi delle costituzioni imperiali contenuti nelle fonti, sarebbero ricompresi nelle *epistulae* o *litterae*; in altre parole si potrebbe credere che l'imperatore, nell'impartire istruzioni ai suoi funzionari, utilizzi la forma dell'*epistula* sia per dettare disposizioni già esistenti, sia per stabilire nuove disposizioni, con la conseguenza che l'*epistula* alluderebbe alla forma, mentre il *mandatum* costituirebbe l'aspetto contenutistico o finalistico astrattamente considerato.

Altra questione sorge in relazione alla qualifica del destinatario della legge. L'*inscriptio* del Codice Teodosiano indica quale destinatario *Eusignius* proconsole d'Africa, mentre il Codice Giustiniano riporta lo stesso nome di *Eusignius*, ma come prefetto del pretorio. Sostengono la correttezza dell'*inscriptio* del Teodosiano la maggior parte degli autori: KRÜGER, GOTOFREDO, 28, SEECK, *Regesten*, 262 e HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 A.D.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 140 nt. 204 e 141 nt. 208, ritenendo che la costituzione attestasse l'uso delle collezioni provinciali, in gran parte africane, da parte dei compilatori del Teodosiano. In effetti, per quanto riguarda il periodo di emanazione della costituzione, è certo che un *Eusignius* fu proconsole d'Africa nel 383 (PLRE, *Eusignius*, I, 309 che pone, infatti, la costituzione in questione tra quelle indirizzate al proconsole d'Africa), mentre lo stesso fu prefetto del pretorio d'Italia e dell'Illirico solo nel 386-387, per cui la versione del Teodosiano rimane la più persuasiva.

La costituzione risulta emanata a Verona dalla cancelleria d'Occidente e *accepta* a Cartagine circa un mese dopo, il 31 luglio. Tuttavia i vari manoscritti del *Breviarium* presentano delle varianti testuali della *subscriptio*, sia per la data di emanazione, che potrebbe essere XV. Kal. Iul. o VI Kal. Iul. o VIII Kal. Iul., sia per il luogo di emanazione della costituzione che potrebbe essere, anziché Verona, Eraclea, Roma o Costantinopoli. Invero, non sembra doversi dubitare della scelta editoriale di MOMMSEN, in quanto, sebbene questa sia l'unica legge del 383 datata da Verona, è da ritenersi che Graziano proprio nel mese di giugno andò in Italia per organizzare una spedizione in Rezia contro gli Alemanni, quando venne a sapere delle ambizioni sull'Italia di Magno Massimo, proclamato Augusto dalle sue truppe in Britannia e si diresse quindi verso il Nord per affrontarlo (esattamente nella regione di Parigi). Graziano sarebbe partito da Verona proprio verso la metà di giugno (così per esempio WILLIAMS-FRIELL, 53). La legge infatti è da attribuire a Graziano (in tale senso anche SEECK, *Regesten*, 262). Ora, anche ammettendosi che la costituzione in questione costituisse un ordine emanato dalla cancelleria occidentale, allo stato delle fonti resta azzardata, a mio modo di vedere, ogni presa di posizione sulla questione se la legge fosse volta ad allarmare solo il proconsole d'Africa a Cartagine sull'opportunità di adottare cautela di fronte a ordini che venivano prospettati come segreti (e che quindi l'obbligo di dare esecuzione solo a mandati scritti fosse stato imposto esclusivamente nel proconsolato d'Africa) oppure se tale legge sia solo una delle copie, quella a noi pervenuta, di un provvedimento che aveva un'applicazione estesa a tutto l'Impero.

Menziona il provvedimento a proposito della relativa *Interpretatio*, dove la frase *da sive ille tribuni a potestatem* è caduta rispetto al testo della legge, WIEACKER, *Lateinische Commentare zum Codex Theodosianus. Untersuchungen zum Aufbau und Überlieferungswert der Interpretationen zum Codex Theodosianus*, in *Symbolae Friburgenses in honorem Lenel*, Leipzig, 1931, 334. Citano la costituzione anche MITTEIS, *Neue Urkunden*, in *ZSS*, 30, 1909, 404 nt. 3 a proposito della menzione della figura del *comes* e MAROTTA, *Mandata principum*, Torino, 1991, 77 nt. 21, precisando che la medesima regola della costituzione era contenuta anche in una costituzione di Giustino e Giustiano e cioè in C.1.15.2 e IDEM, *Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura fra principato e tardo impero romano*, in *Ostraka*, 8, 1999 [estr.], 130 nt. 430, evidenziando che proprio l'esistenza dei titoli *De mandatis principum* nei codici Teodosiano e Giustiniano costituisce la conferma dell'esistenza delle istruzioni imperiali in epoca tardo antica; CHIAZZESE, *Confronti testuali. (Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee)*, Cortona, 1931, 304, ritiene il lemma *dignitas* contenuto nel Codice Giustiniano una di quelle interpolazioni che si possono qualificare 'voluttuarie', visto che il Codice Teodosiano riporta *potestas*; in merito allo stesso lemma *dignitas* nel senso di carica DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 374 nt. 1; VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del Tardo Impero. 1. Il IV secolo. Seconda parte*, in *Studi in onore di Sanfilippo*, 2, Milano, 1982, 672 nt. 55, la menziona a proposito del termine *litterae* usato nel testo e a p. 673 nt. 57 a proposito del lemma *mandata* nel senso di ordini specifici emanati dagli imperatori; HONORÉ, *Law in the Crisis*, 183 nt. 48.

I.F.

## 7) C.Th.1.5.8

9 Mart. 378

C.Th.1.5.8 De officio praefectorum praetorio

IMPPP. VALENS, GRATIANUS ET VALENTINIANUS AAA. AD [MARINUM] <MARTINIANUM> PRAEFECTUM URBI. Ex eorum corpore atque ordine, qui sacris cognitionibus praesunt propriamque apparitionem hanc potissimum sustinent, ut speciali officio eminentiae tuae iudiciis obsecudent, cum interposita in aliis iudiciis provocatione definiendi negotii suscipiant curam, eos, qui ad proximum perveniant vel militiae ordine vel exercitationis merito, deligere debebis, submotis ceteris, quos extra sortem positos et aliunde venientes secreto ordini non oportet adiungi. DAT. VII ID. MART. VALENTE VI ET VALENTINIANO II AA. CONSS.

Questa costituzione, conservata nei manoscritti T e A, stabilisce da quale *corpus* o *ordo* dovessero provenire, nonché con quali criteri dovessero essere selezionati, coloro che desideravano *pervenire ad proximum*, un ruolo – difficile potere desumere altro dal testo del provvedimento – di funzionario con poteri dirigenziali. Essa non è ripresa né dai compilatori visigoti, né da quelli giustiniani.

Non si hanno motivi per dubitare della correttezza della scelta mommseniana che data il provvedimento al 9 marzo 378, anche se la relativa *subscriptio* è tramandata in modo leggermente diverso nel manoscritto A, che riporta VIII ID. MART. al posto di VII ID. MART.

Inoltre il manoscritto A indica quale qualifica del destinatario *praefectus praetorio*, anziché *praefectus urbi*. In realtà, secondo PLRE, *Martinianus*, I, 564, destinatario di questa costituzione non sarebbe stato il non ben identificabile *Marinus*, ma un certo *Martinianus*, nativo della Cappadocia, che prima di essere *praefectus urbi*, fu *consularis Siciliae* e *vicarius Africae*: di lui si ha notizia grazie a Gregorio di Nazianzo, che gli dedicò 14 epitaffi. Pertanto, che l'*inscriptio* della legge indicasse la qualifica di *praefectus urbi*, sembra l'ipotesi più persuasiva.

I.F.



## 8) C.Th.1.5.9

2 Mart. 389

C.Th.1.5.9 De officio praefectorum praetorio

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. TATIANO PRAEFECTO PRAETORIO. Si quos iudices corpore marcentes et neglegentes desidia somniis oscitantes, si quos servilis furti aviditate degeneres vel similium vitiorum labe sublimitas tua reppererit involutos, in eos vindictam publicae ultionis exaggeret et amotis vicarios subroget, ut ad nostrae mansuetudinis scientiam non crimina, sed vindicta referatur. DAT. VI NON. MART. MEDIOLANO TIMASIO ET PROMOTO CONSS.

C.1.26.3 De officio praefectorum praetorio Orientis et Illyrici

IMPPP. VALENTINIANUS THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. TATIANO PP. Si quos iudices vel propter adversam et longinquam corporis valetudinem vel propter neglegentiam aut furtum vel simile aliquod vitium sublimitas tua inutiles esse reppererit, his ab administratione remotis et vice eorum aliis subrogatis furibusque poenis legitimis subactis ad nostrae mansuetudinis scientiam non crimina, sed vindicta referatur. D. VI NON. MAI. MEDIOLANI TIMASIO ET PROMOTO CONSS.

Questa costituzione, contenuta nei manoscritti T e A del Codice Teodosiano, conferisce al prefetto del pretorio il potere di allontanare e sostituire i governatori provinciali che, per malattia o negligenza, non avessero adempiuto ai doveri che derivavano loro dall'ufficio che ricoprivano. Essa è presente anche nel Codice Giustiniano in forma leggermente modificata; CHIAZZESE, *Confronti testuali. (Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane)*, Cortona, 1931, 304 e 165 pone in evidenza che la versione del *Codex repetitae praelectionis* presenta delle interpolazioni esplicative, come l'inserimento da *propter* a *vitium* e da *inutiles* a *subactis*. In effetti nella versione del Codice Giustiniano risulta previsto *ad exemplum* anche il caso specifico del furto quale ipotesi di inadempimento al dovere di governatore provinciale. In tale modo, con un'estensione della responsabilità, viene dato rilievo anche alla volontà dolosa, oltre che a quella colposa.

Destinatario della costituzione è *Flavius Eutolmius Tatianus*, che fu prefetto del pretorio dell'Oriente dal 388 al 392 (PLRE, *Tatianus*, I, 877). Invero Teodosio, dopo avere sconfitto ed eliminato Massimo nell'agosto del 388, aveva accentrato nelle sue mani tutto il potere e, anziché fare ritorno a Costantinopoli, si era stabilito in Italia fino al 391, lasciando la *pars imperii Orientis* sotto il nominale governo del figlio Arcadio, già elevato al titolo di Augusto nel 383, e 'relegando' in Gallia Valentiniano II. Pertanto, fu presumibilmente Teodosio ad emanare la legge *de qua*, investendo il prefetto del pretorio della parte orientale dell'Impero, *Tatianus*, del potere di adottare il provvedimento nei confronti dei giudici, che per varie ragioni non adempissero al loro compito.

Per quanto riguarda la datazione della legge, pur rimanendo invariato il giorno, la *subscriptio* del Codice giustiniano indica il mese di maggio, mentre il Teodosiano (i due manoscritti T e A in cui è conservata la costituzione tramandano la stessa data) il mese di marzo. MOMMSEN e SEECK, *Regesten*, 275 sono peraltro concordi nel predilige-

re la versione del Teodosiano, propendendo per la data del 2 marzo 389, di cui non si ha ragione di dubitare.

Accenna al contenuto della costituzione, con riferimento ai compiti di cui erano investiti i capi degli uffici, PERGAMI, *L'appello nella legislazione del tardo impero*, Milano, 2000, 322 s.; la cita tra le leggi emanate dal questore *Virius Nichomachus Flavianus* tra il 10 ottobre 388 e il 4 giugno 390 HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 A.D.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 59 nt. 4.

I.F

## 9) C.Th.1.5.10 (gem. C.Th.1.7.2)

12 [Ian.] <Iun.>393

C.Th.1.5.10 De officio praefectorum praetorio [IDEM] <THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS> AAA. ADDEO COM(ITI) ET MAGISTRO UTRIVSQUE MILITIAE. De ordinario iudice semper inlustris est cognitio praefecturae, licet militari viro ab eo facta fuerit iniuria. DAT. PRID. ID. IAN. CONSTANT(ANTINO)P(OLI) THEOD(OSIO) A. III ET ABUNDANTIO CONSS.

C.1.26.4 De officio praefectorum praetorio Orientis et Illyrici  
IDEM AAA. ADDEO COMITI ET MAGISTRO UTRIVSQUE MILITIAE. De ordinario iudice semper illustris est cognitio praefecturae, licet militari viro ab eo facta fuerit iniuria. D. PRID. ID. IAN. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO CONSS.

C.Th.1.7.2 De officio magistri militum  
IMPPP. THEOD(OSIUS), ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AAA. ADDEO COM(ITI) ET MAGISTRO UTRIVSQUE MILITIAE. Corrector quidem provinciae Augustamnicae ob inlatam duci contumeliam, ut cum officio suo condemnaretur, meruit; a sede autem sublimitatis tuae usurpari iudicii pars ista non debuit, quia semper de ordinario iudice illustris est cognitio praefecturae. DAT. II ID. IAN. CONSTANTINOPOLI THEOD(OSIO) A. III ET ABUNDANTIO CONSUL.

C.Th.1.5.10 (conservata nei manoscritti A e T) e C.Th.1.7.2 (conservata solo in A) trattano del grave problema dei conflitti di competenza tra giustizia civile e militare, prospettando una regola chiara per la soluzione degli stessi.

Le due costituzioni non si possono definire gemine in senso stretto, dal momento che il testo è formalmente differente: il contenuto è, però, lo stesso e, quindi, si può supporre che esse facessero parte della stessa legge, che la seconda sia “madre” della prima, oppure, probabilmente, che, da un unico testo legislativo, siano stati tratti i passi rispettivamente più significativi per le rubriche *De officio praefectorum praetorio* e *De magistro militum*.

MOMMSEN propone (*Prolegomena*, CCLXXII) che sia *iungenda* C.Th.6.24.5, ma questa costituzione, conservata solo nel manoscritto R, presenta, alla *scriptio*, la data 31 dicembre 393 (probabilmente da correggersi in 392, anno in cui il destinatario *Addeus* fu *comes domesticorum*).

Il Codice Giustiniano riprende C.Th.1.5.10, riportando in modo identico il suo assunto generale, in C.1.26.4.

Il contenuto della costituzione si riferisce al problema frequente, al termine del IV secolo, dell’invasione giurisdizionale di *militares viri* a discapito della giurisdizione civile (SORACI, *Rapporti tra potere civile e potere militare*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 11, Napoli, 1996, 227 ss.).

Problemi simili sono testimoniati anche da C.Th.1.15.7 = C.1.38.1 del 377 e da C.1.29.1 del 383, costituzioni in cui si dettano criteri netti di distinzione tra le competenze delle autorità civili e militari. Stessa situazione si rinviene in C.Th.12.1.128 = C.10.32.42 (anno 392) e in C.Th.1.21.1 = C.1.4.61 (dello stesso anno 393), in cui si ribadisce il divieto di ingerenza dei militari in controversie di natura privatistica.

C.Th.1.7.2 riporta il caso concreto nel quale parte lesa è un *dux*, al quale è stata arrecata contumelia dal *corrector* (governatore) di *Augustamnica*, provincia dell’Egitto nordorientale creata da Costantino. La competenza a giudicare per *iniuria* il *corrector*, sarebbe spettata al *praefectus pretorio* e non al *magister militum*, il quale invece era stato personalmente giudice della causa.

La *gemina* 1.5.10 (ripresa dal Codice Giustiniano), non fa riferimento al caso concreto, ma si limita al disposto generico *licet militari viro ab eo facta fuerit iniuria*: secondo GAUDEMET, *Les constitutions géminées*, in RIDA, 4, 1957, 257 s., questo testo è rimaneggiato, mentre l’originale è quello della C.Th.1.7.2; non così per il DE DOMINICIS che non lo segnala nel *Registro delle alterazioni*, BIDR, 55-56, 1953, 383 ss.

HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379 – 455 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 73, denomina l’anonimo *quaestor sacri palatii* di Teodosio che ha redatto la legge, E11, ipotizzando una sua lunga permanenza in tale carica (dal 19 febbraio 392 al 6 gennaio 395).

Dal punto di vista della datazione, vi sono delle discordanze tra gli studiosi: infatti, mentre MOMMSEN e KRÜGER non propongono variazioni ai manoscritti, SEECK, *Regesten*, 282, sostiene la necessità di una correzione del mese di emanazione, il quale non sarebbe gennaio, ma giugno. Il PHARR, 20, concorda con SEECK per la datazione a giugno; lo stesso per PLRE, *Addeus*, I, 13, che ci informa che *Addeus* (ivi e *Addaeus*, in PW 1, 1, col. 349), il ricevente della costituzione, dopo essere stato *strategos* nel 392 (anno in cui era giunto con tal compito ad Antiochia secondo Lib., *Ep.* 1062) e *comes domesticorum* nello stesso anno, fu *magister militum per Orientem* tra il 393 ed il 396. In quanto *comes domesticorum*, *Addeus* ricevette una costituzione il 31 dicembre 392 (C.Th.6.24.5): per tale ragione è impossibile che, già il 12 gennaio dell’anno seguente, abbia ricevuto una costituzione come *magister utriusque militiae*. Infatti, come osserva SEECK, *Regesten*, 100, bisogna considerare il tempo occorrente per il viaggio di *Addeus* in Egitto, l’attuarsi del fatto concreto descritto nella costituzione, l’invio di una relazione sul fatto accaduto a Costantinopoli e, infine, la redazione e l’invio della costituzione.

Considerato tutto ciò, è da accettarsi la correzione di SEECK, il quale sposta la data di emanazione a giugno.

Per quanto riguarda la carica di *Addeus*, egli viene definito *comes et magister utriusque militiae*, come nella presente costituzione, anche in C.Th.6.24.6 e, sempre nel medesimo modo, ma con la specificazione *per Orientem*, in C.Th.16.8.9.

A proposito della competenza dei prefetti del pretorio, PERGAMI, *L’appello nella legislazione del tardo impero*, Milano, 2000, 323 e 414. Si vedano anche COLLOT, *La pratique et l’institution du ‘suffragium’ au Bas-Empir*, in RHD, 42, 1963, 123 in nota; THOMAS, *The ‘Epistrategos’ in Ptolemaic and Roman Egypt*, II: *the Roman ‘Epistrategos’*, 1982, 27 s.

P.B.

## 10) C.Th.1.6.7

13 Iul. 376

C.Th.1.6.7 De officio praefecti urbis  
IMPPP. VALENS, GRATIANUS ET VALENTINIANUS AAA. AD RUFINUM PRAEFECTUM PRAETORIO. Suis partibus annonae praefectura moderatur, sed ita, ut ex veterum more praefecto urbis per publicum incedente honoris eius et loci gratia expansio panis habeatur. Eatenus tamen praefecturam annonae cedere volumus dignitatis fastigio, ut curandi partibus non cedat. Neque tamen apparitoribus urbanae praefecturae annonarium officium inseratur, sed apparitorum aemulatione secreta ministerio suo annonae praefectura fungatur, non ut potentiae subiecta, sed ut negotii sui diligens tantumque se a contemptu vindicans, quantum non pergat in contumeliam superioris. Praefectura autem urbis cunctis, quae intra urbem sunt, antecellat potestatibus, tantum ex omnibus parte delibans, quantum sine iniuria ac detrimento alieni honoris usurpet. D. III ID. IUL. VALENTE V ET VALENTINIANO AA. CONSUL.

C.12.58.1 De diversis officiis et apparitoribus iudicum et probatoriis eorum  
IMPPP. VALENS GRATIANUS ET VALENTINIANUS AAA. RUFINO P.P. Apparitores urbanae praefecturae annonario officio se non inserant, sed apparitorum aemulatione secreta ministerio suo annonae praefectura fungatur. D. III ID. IUL. VALENTE A. V ET VALENTINIANO IUNIORE CONSS.

C.1.28.3 De officio praefecti urbis  
IMPPP. VALENS GRATIANUS ET VALENTINIANUS AAA. AD RUFINUM PP. Praefectura urbis cunctis quae intra urbem sunt antecellat potestatibus, tantum ex omnium parte delibans, quantum sine iniuria ac detrimento alieni honoris usurpet. D. III ID. IUL. VALENTE A. V ET VALENTINIANO IUN. CONSS.

La costituzione, che regola i rapporti tra il prefetto dell'*Urbs* e il prefetto dell'annona, si trova nel *Codex repetitae praelectionis* spezzata in due frammenti. Anche se non con le medesime parole, C.12.58.1 riprende la parte iniziale del § 2 della *lex* del Teodosiano riguardante l'indipendenza della prefettura dell'annona con specifico riferimento agli *apparitores*: quelli della prefettura dell'*Urbs* dovevano rimanere *apparitores* della *praefectura urbana*, né dovevano interferire nelle vicende della *praefectura annonae* o essere in competizione con gli *apparitores* della prefettura dell'annona. C.1.28.3 invece ripete esattamente la parte finale di C.Th.1.6.7, riferita al ruolo primario del prefetto dell'*Urbs*, considerato il funzionario sovraordinato a tutte le altre *potestates* dell'*Urbs*, con il monito finale dell'equo esercizio dei suoi poteri.

*Rufinus*, il destinatario della costituzione, è indicato nell'*inscriptio* quale prefetto del pretorio. In realtà la circostanza sorprende, giacché si tratta di una legge che non ha niente a che vedere con il prefetto del pretorio, non solo perché la legge *de qua* è inserita sia nel Codice Teodosiano sia nel Giustiniano nel titolo relativo all'*officium* del *praefectus urbi* (tranne la parte conservata in C.12.58.1, che si trova nel titolo riguardante genericamente i sottoposti dei giudici), ma anche perché, che *Aradius Rufinus* fosse un *praefectus urbi* a Roma, è testimoniato da una lettera di Simmaco (Symm., Ep., 7.126). Pertanto è da dubitare della correttezza dell'*inscriptio* per quanto riguarda la carica di *Rufinus* (in tal senso si vedano SEECK, *Regesten*, 113, 248; PLRE, *Aradius Rufinus* 11, I, 775 s.; CHASTAGNOL, *La préfecture urbaine a Rome sous le Bas-Empire*, Paris, 1960, in particolare 268 e 437; IDEM, *Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire*, Pa-

ris, 1962, 198 e VIDMAN, *Ein neuer 'praefectus annonae' von Ostia*, in *Studi in onore di Volterra*, Milano, 1971, 209 nt. 9).

In tutte e tre le *subscriptiones* manca il luogo di emanazione della costituzione. Se anche non sembri doversi dubitare della correttezza della data di emanazione della legge, si pone la questione se la cancelleria sia in questo caso quella d'Occidente o quella d'Oriente e quindi chi sia l'imperatore a cui la costituzione è da attribuire. Se, come detto, *Rufinus* era *praefectus urbi* a Roma, è evidente che sia stata la cancelleria d'Occidente ad emanare la costituzione in questione (in tale senso cfr. SEECK, *Regesten*, 248 e HONORÉ, *The Making of the Theodosian Code*, in *ZSS*, 103, 1986, 219) e che pertanto dietro di essa si deve leggere la mano di Graziano, che era succeduto al padre Valentiniano I, morto nel novembre del 375.

Menziona la legge come uno degli argomenti a sostegno della completa libertà di decisione del *praefectus annonae* e della sua non subordinazione al *praefectus urbi* HÖBENREICH, *Annona. Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz, 1997, 145. Cita la costituzione con riferimento alla frase finale di C.Th.1.6.7, ripresa anche in C.1.28.3, MURGA, *El expolio y deterioro de los edificios públicos en la legislación post-costantiniana*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 3, Perugia, 1979, 258 a proposito del timore del legislatore di fronte agli abusi di potere dei prefetti; in relazione alla frammentazione che ha subito nel Codice Giustiniano la menzionano anche ROTONDI, *Studi sulle fonti del Codice Giustiniano*, in *Scritti giuridici*, 1, Pavia, 1922, 197 e CHIAZZESE, *Confronti testuali. (Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee)*, Cortona, 1931, 281 nt. 5. KASER, *Mores maiorum und Gewohnheitsrecht*, in *ZSS*, 59, 1939, 78 la considera quale testo in cui ricorre l'espressione *ex veterum more*; CERVENCA, *Sull'uso del termine 'officium' nella legislazione postclassico-giustiniana*, in *Studi in onore di Grosso*, 3, Torino, 1970, 212 nt. 15, 214, 233 nt. 106, 241 la cita a proposito dei rapporti tra la *praefectura annonae* e la *praefectura urbis* e a proposito dell'ammonizione contenuta nella legge, per cui gli apparitori della *praefectura urbana* non devono entrare a fare parte dell'*officium annonarium* e MUSCA, *'Lis fullonum de pensione non solvenda'*, in *Labeo*, 16, 1970, 302 in relazione al rango elevato del *praefectus urbi*; si veda anche, DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 337 nt. 6, 354 nt. 86, 374 nt. 1; DIAZ BIALET, *'Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem'*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 4, Napoli, 1981, 544.

I.F.

## 11) C.Th.1.6.8

22 [Nov.?] <Nov.> 382

C.Th.1.6.8 De officio praefecti urbis

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD BASSUM PRAEFECTUM URBI. Apparitoribus tuis stationes, quas habuere antiquitus, statuimus esse reddendas. Igitur pristino more servato ad omnes provincias, quas vel divi Constantini constitutio dederat vel Probus vir illustris permissa sibi a patre nostro potestate reddiderat, praecelsa sinceritas tua principes destinabit; qui sane meminerint nihil morae in his, quae primipili nomine res poscuntur, esse faciendum. DAT. X K. DEC. MEDIO-LANO ANTONIO ET SYAGRIO CONSUL.

Attraverso C.Th.1.6.8, conservata soltanto nel manoscritto A ed assente nel Codice Giustiniano, Graziano (SEECK, *Regesten*, 260; DONATUTI, *Antiquitatis reverentia*, in *Studi di diritto romano*, 2, Milano, 1977, 847; BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore si dà il tempo di riflettere. Brevi osservazioni su C.Th.9,40,13*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 10, Napoli, 1995, 541 nt. 4), richiamando una *constitutio divi Constantini*, peraltro non pervenutaci, al fine di porre in rilievo la risalenza della situazione che intendeva ripristinare (DONATUTI, *Antiquitatis reverentia*, 847 nt. 153), sancisce che le *stationes*, che *antiquitus* erano loro assegnate, *reddendas esse apparitoribus tuis*, ossia ai funzionari del *praefectus urbi*.

Dalla lettura della costituzione in esame emerge non solo la *reverentia erga antiquitatem*, ricorrente nelle leggi di Graziano (cfr. DONATUTI, *Antiquitatis reverentia*, 847 e VOLTERRA, *Sul contenuto del Codice Teodosiano*, in *BIDR*, 84, 1981, 103, ora in *Scritti giuridici*, 6, Napoli, 1994, *ibidem*), ma anche il carattere particolare della disposizione in essa contenuta, trattandosi di un provvedimento di natura amministrativa, diretto specificamente al *praefectus urbi Romae Bassus*.

Quest'ultimo è da identificarsi con *Anicius Auchenius Bassus* (PLRE, *Anicius Auchenius Bassus 11*, I, 152 s.; CHASTAGNOL, *Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris, 1962, 211), il cui *cursus honorum* era ricordato sull'iscrizione della statua che fu eretta in suo onore poco dopo il 382 nel Foro di Traiano.

Dapprima egli fu *quaestor e praetor tutelariorum*, funzioni queste che cumulò nel corso di uno stesso anno; tra il 379 ed il novembre del 382 fu governatore della Campania, assumendo l'insolito titolo di *proconsul Campaniae*, per essere da ultimo investito, pare all'età di circa quarantasette anni, successivamente al 1 agosto ma prima del 22 novembre 382, data questa in cui gli è stata indirizzata C.Th.1.6.8, della carica di *praefectus urbi Romae*. Egli manterrà la prefettura urbana sino alla fine del 383 o agli inizi del 384, quando verrà sostituito da *Sallustius Aventinus*. Successivamente al 383 non risulta che *Anicius Auchenius Bassus* abbia più ricoperto cariche pubbliche, probabilmente per essere caduto in disgrazia a causa di un'accusa di peculato che gli era stata mossa una volta cessato dalle funzioni di *praefectus urbi* e che lo vedrà condannato nel 385. Successivamente a tale data non si hanno più notizie su di lui (CHASTAGNOL, *Les Fastes*, 211 ss.; PLRE, *Anicius Auchenius Bassus 11*, I, 152).

La legge occidentale conservata in C.Th.1.6.8 fu *data* dalla cancelleria di Milano il 22 novembre del 382 (la posizione di MOMMSEN, che accoglie dubitativamente tale datazione, è isolata in dottrina), città in cui Graziano, come riferiscono SEECK, *Gratia-*

*mus* 3, in PW, 7.2, Stuttgart, 1912, 1834 e BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore, ibidem*, dopo avervi soggiornato nei primi mesi del 382 (cfr. C.Th.8.4.13 del 3 aprile 382), per poi allontanarsi al fine di opporsi a Viminacio sul Danubio ad una nuova invasione dei Goti (cfr. C.Th.12.189 del 5 luglio 382), fece ritorno sul finire dello stesso anno, al più tardi il 22 novembre, come risulta dalla *subscriptio* della costituzione in esame, per trascorrervi l'inverno (cfr. C.Th.11.13.1 del 19 gennaio 383).

Accennano a C.Th.1.6.8 LUZZATTO, *Ricerche sull'applicazione delle costituzioni imperiali nelle provincie*, in *Scritti di diritto romano in onore di Ferrini*, Milano, 1946, 276 nt. 2 e 287 nt. 1, ora in *Scritti minori epigrafici e papirologici*, Sala Bolognese, 1984, *ibidem*; RODA, *Simmaco nel gioco politico del suo tempo*, in SDHI, 39, 1973, 60 nt. 25; LEPORE, *Codex Theodosianus e i 'parentes non genuini' di Iacobus Gothofredus*, in SDHI, 64, 1998, 504 nt. 3.

M.D.G.



## 12) C.Th.1.6.9

[27 Apr. 385] <28 Dec. 384>

C.Th.1.6.9 De officio praefecti urbis  
IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS  
ET ARCADIUS AAA. AD. SYMMACHUM  
PRAEFECTUM URBI. Disputari de principali  
iudicio non oportet: sacrilegii enim instar est  
dubitare, an is dignus sit, quem elegerit impera-  
tor. Si quis igitur iudicum fuerit repertus, qui  
supercilium suum principali aestimet iudicio  
praefendum, quinque libras auri eius officium,  
nisi formam nostrae sanctionis suggesserit, de-  
cem ipse fisci viribus inferre cogatur. DAT. V  
K. [MAI.] <IAN.> MEDIOLANO [POST  
CONSULATUM RICHOMERIS ET CLEAR-  
CHI] <RICHOMERE ET CLEARC HO>VV.  
CC.

C.9.29.2 De crimine sacrilegii  
IDEM AAA. AD SYMMACHUM PU. Dispu-  
tari de principali iudicio non oportet: sacrilegii  
enim instar est dubitare, an is dignus sit, quem  
elegerit imperator. D. V K. IAN. MEDIOLA-  
NI RICHOMERE ET CLEARCHO CONSS.

La costituzione è conservata solo dal manoscritto A. Il testo della corrispondente nel Codice Giustiniano riprende solo la frase d'apertura, riportante la massima secondo la quale non bisogna *disputari de principali iudicio*, comportamento parificato al *sacrilegium*.

A proposito di questa costituzione, DE ROBERTIS, *Le sentenze 'contra constitutiones' e le sanzioni penali a carico del giudicante*, in ZSS, 62, 1942, 258 s., considera che «si usa ritenere che le sanzioni stabilite per la violazione dei *divina praecepta* fossero quelle predisposte per il *sacrilegium*, ... ma non è possibile consentire in una tesi siffatta: di fronte ad alcune poche costituzioni, le quali comminano al giudice che avesse trascurata l'osservanza, le penalità stabilite pel *sacrilegium*, se ne pongono moltissime altre informate a ben diversi criteri».

SEECK, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, Stuttgart, 1966, 2.8, 470, cita alcune costituzioni in cui l'inosservanza delle leggi imperiali è considerata quasi come un sacrilegio. Ve ne sono alcune in cui la contravvenzione dei *praecepta* è reputata come un sacrilegio (la nostra C.Th.1.6.9, e poi C.Th.6.5.2, C.Th.6.29.9, C.Th.6.35.13, C.Th.7.4.30, C.Th.11.29.5, C.Th.11.30.6) ed altre in cui, invece, vi sono sanzioni stabilite per il *sacrilegium* (C.Th.10.10.24, C.Th.9.5.2), ma in cui il reato configurato non è il sacrilegio. SEECK nota che, per il primo gruppo, la pena è molto diversa da quella prevista per il *sacrilegium*, che di solito prevedeva la morte, e consiste in una multa; un esempio di questo caso è, appunto, la costituzione in oggetto.

DE ROBERTIS ne conclude che qui il termine *sacrilegium* serviva per chiarire il fatto che le costituzioni imperiali erano *divina praecepta* e non per colpire realmente la trasgressione con le pene previste per il *sacrilegium*: ciò sarebbe confermato dall'espressione della C.Th.1.6.9 che prescrive *instar sacrilegii*, o dall'indicazione *plane sacrilegium* della C.Th.6.5.2.

Di diverso parere PERGAMI, *L'appello nella legislazione del tardo impero*, Milano, 2000, 154, il quale considera che, anche se tali pene possono apparire sproporziona-

te alla mentalità dell'uomo moderno, non si può evitare di considerare la testimonianza delle fonti e la severità delle pene nel tardo-antico.

BASSANELLI SOMMARIVA, *Il giudicato penale e la sua costituzione*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 11, Napoli, 1996, 50 s., volgendo l'attenzione in particolare al dato politico, afferma che la cancelleria imperiale era, soprattutto, attenta ad affermare la supremazia della volontà imperiale con tono perentorio: un esempio ne è la presente costituzione, la quale è diretta a Simmaco, aristocratico pagano con cui i rapporti, soprattutto in quel periodo, erano particolarmente delicati.

La costituzione pone qualche problema di datazione, dal momento che le *subscriptiones* di C.Th.1.6.9 e di C.9.29.2 non corrispondono.

Il manoscritto presenta come data il 27 aprile 385, ma SEECK, *Regesten*, 87, afferma che tale data, con l'indicazione del postconsolato, si potrebbe riferire, con tutta probabilità, alla pubblicazione a Roma, quando peraltro Simmaco non sarebbe più stato *praefectus urbi*.

La data esatta sarebbe quella presente nella *scriptio* della costituzione corrispondente sul Codice Giustiniano (C.9.29.2), ossia *V Kal. Ian.*, durante il consolato di *Clearchus* e *Richomerus*: il 28 dicembre 384. Questa data è confermata da CHASTAGNOL, *Les Fastes de la préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris, 1962, 224, per il quale la costituzione fu «expédiée le 28 déc. 384». Se così fosse, bisognerebbe pensare che la costituzione, inviata a Simmaco, fosse stata poi pubblicata dal suo successore: questo suffragherebbe l'opinione per cui i tempi della trasmissione delle costituzioni sarebbero stati molto lunghi e porrebbe il quesito se la pubblicazione di esse fosse a discrezione dei funzionari stessi. Per quanto riguarda la prima ipotesi, essa, nel caso in oggetto, contrasterebbe con la nota efficienza del servizio di posta imperiale e con la breve distanza che intercorre tra Milano e Roma.

Il fatto è, comunque, suffragato dagli eventi storici: il SEECK nota che *Symmachus* fu *praefectus urbi* di Roma al massimo fino al 24 febbraio del 385, giorno in cui l'imperatore scrisse al suo successore *Pinianus* per confermare l'elezione di *Siricius*, divenuto papa il 12 gennaio 385.

La PLRE fissa la prefettura di *Symmachus* tra l'estate 384 ed il gennaio/febbraio 385 e conferma il consolato di *Clearchus* e *Richomerus* nel 384. Anche lo stesso *Symmachus*, in numerosi passi delle sue lettere, cita il proprio incarico di prefetto nel medesimo periodo.

Citano brevemente la costituzione anche: H. KRÜGER, *Beiträge zum Codex Theodosianus*, in *ZSS*, 38, 1917, 26; MARONGIU, *Lo spirito della monarchia normanna*, in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano e Storia del Diritto*, Verona-Milano, 1953, 321; DE DOMINICIS, *Punti di vista in tema di fonti postclassiche*, in *Studi in onore di Biondi*, 2, Milano, 1965, 672; HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379 – 455 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 26 s. e 180 s.

P.B.

## 13) C.Th.1.6.10

<...380 ?>

C.Th.1.6.10 De officio praefecti urbis

[IDEM] <GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS> AAA. NEOTERIO PRAEFECTO PRAETORIO. Sacrum iudicium praefecti urbis aeternae paucis dabat reddebatque regionibus: et ideo huic Bithyniam atque Paphlagoniam nec non Phrygiam Salutarem credidimus deputandas, ut appellationes suas ad illud mittant examen illudque expectent iudicium in sacrae cognitionis eventum. DAT. ULPIANIS <GRATIANO V ET THEODOSIO AA. CONSS.> AD IULIANAM. ACCEPTA II ID. A. CRAGO.

La costituzione è conservata solamente nel manoscritto A.

Il provvedimento tratta della distribuzione delle competenze giurisdizionali nell'Impero, affidando al *praefectus urbi* di Costantinopoli la gestione degli appelli provenienti da Bitinia, Frigia Salutare e Paflagonia.

PERGAMI, *L'appello nella legislazione del tardo impero*, Milano, 2000, 423 s., nota che due sono le costituzioni più importanti riguardanti le competenze in materia di appello: C.Th.1.6.1 e la costituzione in oggetto.

La prima attribuisce al *praefectus* la competenza d'appello per quanto concerne le province di Bitinia, Paflagonia, Lidia, Ellesponto, Isole, Frigia Salutare, Europa, Rodope, Emimonto, estendendo tale competenza «al di là della sfera cittadina, in analogia a quella che era la competenza del prefetto di Roma per le province suburbicarie, prima della costituzione di Costanzo del 357 (C.Th.11.30.27)».

Tale analogia viene ritrovata dall'autore in modo ancor più spiccato, in C.Th.1.6.10, la quale limita a poche province la sfera di competenza, in modo simile alla prefettura della città di Roma, la quale si occupava di *paucae regiones*.

Riguardo alla *praefectura urbis Constantinopolitanae*, su cui non sono state tramandate molte notizie, è noto che fu istituita nel 359 d.C., sul modello della *praefectura urbis Romae*. Si noti che, in questa costituzione, la città di Costantinopoli viene definita *urbs aeterna*, un appellativo significativo, solitamente destinato a Roma, un segno evidente del cambiamento dei tempi.

La costituzione presenta delle parti mutile, per cui sappiamo solo che fu emessa in data imprecisata a Ulpiana e che fu ricevuta il 12 agosto di un anno ignoto a Crago, in Licia. L'assenza di una datazione precisa, per la mancanza dell'indicazione dei consoli, ha indotto a formulare differenti ipotesi.

MOMMSEN non propone alcuna datazione, ma specifica che ritiene impossibile che la costituzione fosse stata inviata a *Neoterius*, poiché questo prefetto del pretorio amministrava in Occidente e la costituzione riguarda invece le province di Bitinia, Paflagonia e Frigia.

KRÜGER ed il PHARR, 19, ipotizzano che la costituzione risalga al 385 ma, in quell'anno *Neoterius* sarebbe stato, così come sostiene il MOMMSEN, prefetto del pretorio in Italia.

SEECK, *Regesten*, 255, colloca la legge nel settembre 380, senza però dare ulteriori spiegazioni. La PLRE, *Neoterius*, I, 623, segnala che *Neoterius* fu prefetto d'Oriente nel 380-381, datando questa costituzione, come SEECK, al 380, insieme con altre *datae* a Tessalonica. Si può, dunque, concordare con la datazione al 380, notando però che essa

contrasta con l'ordine delle costituzioni nel titolo, le quali tra l'altro provengono tutte dal manoscritto A e, quindi, dovrebbero essere nell'ordine corretto.

Sullo stesso tema, DAGRON, *Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451*, Paris, 1971, 211 ss.; HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379 – 455 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 41, attribuisce la redazione della legge a E1, anonimo *quaestor sacri palatii* di Teodosio, dal 6 gennaio 380 al 6 novembre dello stesso anno.

P.B.

## 14) C.Th.1.9.2

<Estate 385>

<PP> 9 Mart. 386

C.Th.1.9.2 De officio magistri officiorum  
IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS  
ET ARCADIUS AAA. AD PRINCIPIUM  
MAGISTRUM OFFICIORUM. Nefas est a  
minoribus maiora vel posci vel sperari: ideoque  
nemo a nobis postulet agentum in rebus ali-  
quem militiae potiori sociari, nisi quem tua ac-  
ceptio probari debere significat, ita ut peti-  
torem constet loco esse potiore. Ordinem vero mili-  
tiae atque stipendia nemo praevertat, etiamsi  
nostri numinis per obreptionem detulerit indul-  
tum: ac si formam istius modi docebitur obtu-  
lisse, in locum, ex quo indecenter emer-  
serat, revertatur, ut is gradu ceteros antecedit,  
quem stipendia longiora vel labor prolixior fecerit an-  
teire. PROPOSITA HADRUMETI VII ID.  
MART. POST CONSULATUM ARCADI A. I  
ET BAUTONIS V. C.

C.1.31.2 De officio magistri officiorum  
IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS  
ET ARCADIUS AAA. AD PRINCIPIUM  
MAGISTRUM OFFICIORUM. Nemo agentum  
in rebus ordinem militiae atque stipendia prae-  
vertat, etiamsi nostri numinis per obreptionem  
detulerit indultum: ac si quis formam i-  
stius modi docebitur obtulisse, in locum, ex quo in-  
decenter emergerat, revertatur, ut is gradu ceteros  
antecedat, quem stipendia longiora vel la-  
bor prolixior fecerit anteire. PP. HADRUMETI  
VII ID. MART. POST CONS. ARCADI A.  
ET BAUTONIS

La costituzione è conservata solo nel manoscritto A.

Il contenuto di C.Th.1.9.2 riguarda gli *agentes in rebus*, che, sempre DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 5, 289 s., definisce come un corpo di ispettori con un'organizzazione di tipo militare; tali ispettori divennero, nel tempo, di numero sempre più elevato. Si trattava di corrieri dell'imperatore, del quale recavano dispacci, ma il loro compito consisteva anche nel sorvegliare il servizio delle poste ed il traffico marittimo e nello svolgere qualsiasi attività di controllo ed ispezione.

Per tale ragione gli *agentes in rebus* ebbero presto fama di costituire una sorta di "servizio segreto", tesi alla quale vigorosamente si oppone JONES, 2, 58.

La costituzione si occupa della carriera di tali *agentes*, ai quali non si permette di salire di grado immeritadamente, anche se hanno ottenuto *per obreptionem* dall'Imperatore delle agevolazioni: viene sancita quindi l'inefficacia delle promozioni che non siano basate sul merito o sull'anzianità di servizio.

Il provvedimento era indirizzato al *magister officiorum*, una sorta di ministro della burocrazia, che dirigeva tutto il campo dell'amministrazione e aveva giurisdizione sul personale di corte (DE MARTINO, *Storia*, 5, 261 ss.). La figura del destinatario ed il luogo in cui la costituzione fu *proposita* portano a ritenere che questa sia una copia della legge inviata in *Africa*.

La costituzione reca nella *subscriptio* la data, il 9 marzo 386, in cui fu *proposita* ad *Hadrumentum*, antica città di origine punica situata in *Africa*, nell'attuale Tunisia. KRÜGER afferma che la legge doveva essere stata redatta nel 385 (*ex consulatus denominatione constitutionem a. 385 datam esse colligitur*), riferendosi al fatto che nella *subscriptio* siano menzionati, con l'indicazione del postconsolato, Arcadio e *Bauto*, consoli nel 385.

La stessa PLRE, *Principius* 2, I, 726, ipotizza che la redazione sia stata attuata nell'estate del 385 e l'arrivo della costituzione nella città africana sia avvenuto nel marzo del 386; tale tesi è condivisibile: infatti, i molti mesi intercorrenti tra l'emanazione e l'arrivo ad *Hadrumetum* non rappresentano una stranezza, considerata la lentezza degli invii delle costituzioni alle città periferiche dell'impero, anche se contrasterebbe con l'opinione di coloro che ritengono che la posta imperiale fosse particolarmente celere. A riprova della possibile redazione nel 385, vi è, inoltre, l'indicazione del postconsolato, che potrebbe riferirsi al fatto che la costituzione fosse dell'anno precedente.

Questa ipotesi trova un'ulteriore conferma nel fatto che *Principius*, a cui è inviata la costituzione, rimase in carica, come *magister officiorum*, al massimo fino alla fine di agosto del 385. Il 31 agosto di quell'anno, infatti, ricevette, in qualità di prefetto del pretorio d'Italia, la costituzione C.Th.6.30.10: tale data rappresenta il termine *ante quem* la costituzione fu redatta.

Per chiarire la discrepanza cronologica, MOMMSEN proponeva di correggere *magister officiorum* in *praefectus praetorio* (*Prolegomena*, CCLXV), ma tale tesi risulta senz'altro artificiosa: preferibile, come si è già detto, considerare i nove mesi di intervallo come frutto della scarsa celerità nell'invio delle copie delle costituzioni in luoghi periferici dell'Impero, oppure dovuta al contenuto del provvedimento: dal momento che la legge, in quanto attinente gli *agentes in rebus*, non riguardava direttamente il territorio, gli *agentes* stessi avrebbero potuto sapere del provvedimento tramite i loro superiori, così che la pubblicazione avrebbe potuto essere attuata senza urgenza.

HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379–455 A.D.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 73, attribuisce la redazione della legge a E11, anonimo *quaestor* rimasto in carica, a suo avviso, dal 19 febbraio 392 al 6 gennaio 395.

Dal punto di vista linguistico, KASER, *Zum juristischen Terminologie der Römer*, in *Studi in onore di Biondi*, 1, Milano, 1965, 122, nota che il termine *acceptio* si trova nelle fonti giuridiche in pochissime occasioni e che in tutti gli altri contesti, *Pauli Sententiae* 5.34.1, D.46.4.18.1 D.45.1.5.2, esso è *unklassisch*. Sull'argomento anche BESELER, *Unklassische Wörter*, in *ZSS*, 57, 1937, 1 ss.

P.B.

## 15) C.Th.1.10.1

5 Iul. 381

C.Th.1.10.1 De officio comitis sacrarum largitionum

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD SYAGRIUM PRAEFECTUM PRAETORIO. Palatinos strenuos regionibus singulis attributos iubemus eam in cunctis adhibere sollertiam, ut non modo abire e provincia non sinatur qui canonem propriae administrationis exactum certissimis nequeat adprobare documentis, verum etiam mansuetudinis nostrae instructa cognitio eum graviore vindicta censeat corrigendum. DAT. III NON. IUL. VIMINACIO SYAGRIO ET EUCHERIO CONSUL.

La costituzione è conservata soltanto dal manoscritto A e non è stata ripresa dal Codice di Giustiniano. La legge ordina ai Palatini, inviati nelle province, di impedire ai funzionari, che non siano in grado di dimostrare l'*exactum canonem propriae administrationis*, di lasciare le regioni da essi amministrate, e di informare l'imperatore in relazione alle eventuali irregolarità riscontrate, per consentirgli di prendere adeguati provvedimenti.

Per quanto riguarda la paternità della costituzione, è condivisibile l'opinione di SEECK, *Regesten*, 258, secondo il quale, essa fu emanata da Graziano a Viminacio, posto che tale località, situata nella Mesia Superiore sulle sponde del Danubio, non è lontana da *Sirmio*, dimora imperiale di Graziano. Peraltro, in tutto il regno di Graziano risultano *datae* a Viminacio solo le due leggi C.Th.1.10.1 e C.Th.12.1.89; è da notarsi, altresì, il fatto che esse risultino emanate lo stesso giorno (il 5 luglio), ma non lo stesso anno. Di fatto, le due costituzioni, entrambe dirette a *Syagrius* qualificato come prefetto del pretorio, risultano emanate in due anni successivi: rispettivamente C.Th.1.10.1 nel 381 e C.Th.12.1.89 nel 382. Si noti, però, che quest'ultima, conservata unicamente dal manoscritto V, è datata al 382 perché nella *subscriptio* è presente la formula *post consolatum*, che precede l'indicazione del consolato del 381. In proposito, anche DELMAIRE, *Problèmes de date et de destinataires dans quelques lots du Bas-Empire*, in *Latomus*, 46, 1987, 834, considera erronea la *subscriptio* di C.Th.12.1.89.

In linea con la dottrina dominante, ascrivono C.Th.1.10.1 all'anno 381, anche: MARTINDALE, *Note on the Consuls of 381 and 382*, in *Historia*, 16, 1967, 254 s.; DEMANDT, *Die Konsuln der Jahre 381 und 382 namens Syagrius*, in *Bizantinische Zeitschrift*, 64, 1971, 40 s. In contrasto con l'opinione dominante si pone, invece, SEECK, *Regesten*, 258, il quale, reputando corretta la *subscriptio* di C.Th.12.1.89, posticipa di un anno C.Th.1.10.1, ascrivendola al 382, anno del consolato di *Syagrius* e di *Antonius*.

Per la sostenibilità in astratto di entrambe le ipotesi, si veda la PLRE, *Syagrius 2 e Syagrius 3*, I, 862 s., che attesta l'esistenza di due funzionari di nome *Syagrius*, entrambi insigniti della *dignitas* di prefetto del pretorio dell'Italia e di console: rispettivamente *Flavius Syagrius 3*, prefetto del pretorio dell'Italia dal 380 al 382, nonché console nel 381 insieme a *Flavius Eucherius 2*, e *Flavius Afranius Syagrius 2*, *praefectus urbi* a Roma nel 381, e nel 382 iconsole insieme a *Claudius Antonius* e prefetto del pretorio dell'Italia. Si discute in dottrina in ordine all'esistenza o meno di due funzionari di nome *Syagrius*. Condividono la tesi dell'esistenza di due omonimi, e in particolare ri-

tengono che C.Th.1.10.1 sia diretta a *Flavius Afranius Syagrius*, tra gli altri, DEMANDT, *Die Konsuln*, 38 ss, sul presupposto che *Flavius Afranius Syagrius*, nel 381, fosse *praefectus urbi* e che l'abbreviazione PP potrebbe riferirsi anche al *praefectus urbi*; MARTINDALE, *Note on the Consuls*, 254 s., in base alla considerazione che la costituzione, inserita sotto la rubrica *De officio comitis sacrarum largitionum*, contiene disposizioni in materia fiscale, di regola di competenza del *comes sacrarum largitionum* e che *Flavius Afranius Syagrius* nel 381 era *comes sacrarum largitionum*; SEECK, *Syagrius*, in PW, 4 A.1, Stuttgart, 931; 997, sul rilievo che, nel 382, *Flavius Afranius Syagrius* ricoprì il consolato insieme a *Claudius Antonius*. non sembrerebbe esservi ragione per discostarsi dall'opinione dominante che ascrive la legge in oggetto al 5 luglio 381.

Citano rapidamente la costituzione BERNARDI, *The Economic Problems of the Roman Empire at the Time of its Decline*, in SDHI, 31, 1965, 149 nt. 158; DAUBE, *Roman Law Linguistic, Social and Philosophical Aspects*, Edinburgh, 1969, 33 nt. 3.

Sulla figura di *Syagrius* e sul problema dell'esistenza o meno di due funzionari omonimi, si veda anche CLAUSS, *Der Magister Officiorum in der Spätantike*, München, 1980, 192 s.

P.B.



## 16) C.Th.1.10.2

7 Apr. 385

C.Th.1.10.2 De officio comitis sacrarum largitionum

IMPPP. VALENTINIANUS THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. TRIFOLIO COMITI SACRARUM LARGITIONUM. Palatini monitores frequentissimi ad profligandos largitionales titulos iudicibus ordinariis semper adsistant, deinde, si alicuius remissior super hoc fuerit cura detecta, tamdiu unusquisque iudex a palatinis intra provinciam a se administratam peracto iam honore teneatur, quamdiu per eum id quod debitum fuerit exigatur. DAT. VII ID. APRIL. CONSTANTINOPOLI ARCADIO A. ET BAUTONE COSS.

La costituzione è conservata solo dal manoscritto A. Essa ordina ai *palatini* di verificare che i governatori delle province riscuotano i *tituli largitionales*, autorizzandoli a trattenerne i funzionari provinciali nelle regioni da essi amministrate anche dopo la scadenza del loro mandato e per tutto il tempo necessario ad incassare i pagamenti dovuti (DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 266 nt. 51).

La legge *data* a Costantinopoli il 7 Aprile 385, durante il consolato di Arcadio e Bauto, è indirizzata a *Trifolius* che fu *comes sacrarum largitionum* d'Oriente negli anni 384-385 (PLRE, *Trifolius*, I, 923).

L'intervento legislativo è attribuibile a Teodosio per HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 25 nt. 237 e SEECK, *Regesten*, 267.

Secondo criteri opinabili, per HONORÉ, *Law in the Crisis*, 52 nt. 237, a causa dello stile chiaro, caratterizzato da frasi brevi e prive di "fronzoli", la costituzione in esame sarebbe riconducibile al *Quaestor* E5, che sarebbe stato il redattore materiale di quarantuno leggi nel periodo 30 dicembre 383 - 18 dicembre 385.

P.B.

## 17) C.Th.1.10.3 + C.Th.11.30.46 + C.Th.11.36.30

1) [27] <25> Nov. 385

C.Th.1.10.3 De officio comitis sacrarum largitionum

IDEM AAA. AD [FLORENTIUM] <FLORENTINUM> COMITEM SACRARUM LARGITIONUM. In omnibus causis ita cognitioni iurgiorum operam dabis, ut extra ordinem ac sine temporibus recognoscens mature, cum ratione tulerit, ac rursus severius, si iustitia persuaserit, definitivam scias promendam esse sententiam. DAT. [V] <VII> K. DEC. <AQUILEIAE> ARCADIO A. I ET BAUTONE CONSS.

2) 25 Nov. 385

C.Th.11.30.46

IDEM AAA. AD [FLORENTIUM] <FLORENTINUM> COMITEM SACRARUM LARGITIONUM. POST ALIA: Cum semper fiscali debito emerit provocatio, in eadem provincia vicensimo die negotii merita noscenda sunt, ita ut secundum generalis arbitrium sanctionis XL dierum ex contigua provincia spatia sufficiant. DAT. VII K. DEC. AQUILEIAE ARCADIO A. I ET BAUTONE CONSS.

3) 25 Nov.385

C.Th.11.36.30

IDEM AAA. AD FLORENTINUM COMITEM SACRARUM LARGITIONUM. Saepe cautum est evidentissimos debitores appellantes audiri nullatenus oportere, deinde ab exsecutione adeo posse neminem provocare, ut, si hoc forte temptaverit ut postea a praedicio appellans, ad quinquaginta librarum argenti multam iure retinendus sit. ET CETERA. DAT. VII KAL. DEC. AQUILEIAE ARCADIO A. I ET BAUTONE CONSS.

1) Come le due che la precedono nel titolo, C.Th.1.10.1 e C.Th.1.10.2, la legge è conservata solo nel manoscritto A. Mommsen propone come *geminae* C.Th.11.30.46 e C.Th.11.36.30, costituzioni affini, ma non identiche.

C.Th.1.10.3 prescrive al *comes sacrarum largitionum* di concludere con una sentenza definitiva le cause di sua competenza mature per la decisione, esimendolo dall'osservanza dei termini processuali previsti per la procedura ordinaria.

BIONDI, *Summatim cognoscere*, in *Scritti Giuridici*, 2, Milano, 1965, 729, cita il provvedimento come testimonianza del fatto che nei procedimenti speciali dinanzi al *comes sacrarum largitionum* era esclusa l'osservanza del termine che intercorre tra la *litis denuntiatio* e la proposizione dell'azione.

Sulla costituzione sono state compiute alcune osservazioni di ordine terminologico, infatti in essa si conservano delle parole usate assai raramente o in accezioni particolari. BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore si dà il tempo di riflettere. Brevi osservazioni su C.Th.9.40.13*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 10, Napoli, 1995, 546, cita la legge, notando che in essa compare la forma avverbiale *severius* che ricorre soltanto quattro volte in tutto il Codice Teodosiano, in tre costituzioni datate tra il 382 e il 385:

C.Th.1.10.3 (a. 385); C.Th.3.8.2 (a. 382); C.Th.9.40.13 (a. 382-390?) e in una del 431 (C.Th.9.45.4). LUZZATTO, *In tema di origine nel processo 'extra ordinem'*, in Studi in onore di Volterra, 2, Milano, 1971, 674 nt. 19, osserva che C.Th.1.10.3 è l'unico provvedimento del Codice Teodosiano in cui compaiono i termini *cognoscere*, *cognitio extra ordinem*. BIONDI, *Appunti intorno alla sentenza nel processo civile romano*, in Studi in onore di Bonfante, 4, Milano, 1930, 48 nt. 78, e 49 nt. 80, rileva che, in C.Th.1.10.3, il termine *sententia* ricorre con il significato di atto di autorità che promana da un organo giurisdizionale, incardinato nell'apparato imperiale e non più con quello di parere, opinione del *iudex privatus* conformemente al diritto classico.

CERVENCA, *'Officium' nella legislazione postclassico-giustiniana*, in Studi in onore di Grosso, 3, Torino, 1970, 212 nt. 15, rileva che, in C.Th.1.10.3, che contiene istruzioni rivolte al *comes* al fine di condurre la causa fino alla sentenza definitiva, il vocabolo *officium* è inteso non nel senso di insieme di impiegati alle dipendenze di un funzionario imperiale (vale a dire, non nel senso di *bureau*), ma in quello di «complesso di attribuzioni inerenti ad una determinata carica», come avviene nei testi dei giuristi classici.

DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 267 nt. 55, cita la legge come attestazione del fatto che, nel 385, le controversie concernenti i *tituli largitionales* rientravano nella giurisdizione esclusiva del *comes sacrarum largitionum*.

COLLINET, *La nature des 'querelae', des origines à Justinien*, in SDHI, 1953, 274 nt. 60, precisa che, sebbene C.Th.1.10.3 si riferisca ad una procedura sommaria da attuarsi con le forme del processo *extra ordinem*, non vi è equivalenza tra procedimento sommario e procedimento *extra ordinem*.

Nell'*inscriptio*, il nome *Florentium* è integrato dall'editore: il manoscritto A, unica fonte, riporta, invece, *Florianum* (vedi in proposito la nota 1 dell'*editio maior* di MOMMSEN). La correzione dell'*inscriptio* è stata operata dall'autore sulla base delle *inscriptiones* di C.Th.11.30.46 e C.Th.11.36.30, emanate due giorni prima rispetto a quanto indicato nella *subscriptio* della presente costituzione. Queste due costituzioni, con tutta probabilità tratte da un unico testo, non sono riprese né dal *Breviarium*, né dal Codice giustiniano. Le due *inscriptiones* riportano l'una il nome di *Florentius*, l'altra di *Florentinus*.

SEECK, *Regesten*, 268 ritiene che il destinatario del provvedimento sia un certo *Florentinus*, in base alla considerazione che è attestata l'esistenza in Occidente, negli anni 385-386, di un *comes sacrarum largitionum* di tale nome (PLRE, *Florentinus* 2, I, 362).

Per quanto riguarda la datazione, mentre è pacifico che la legge sia del 385, si pone un problema con riferimento al giorno di emanazione del provvedimento dal momento che soltanto C.Th.1.10.3 risulta "DAT. V K. DEC.", mentre, sia C.Th.11.30.46, sia C.Th.11.36.30 risultano "DAT. VII KAL. DEC." Secondo SEECK, anche C.Th.1.10.3, conformemente all'indicazione contenuta nelle altre due *subscriptioes*, sarebbe stata emanata il 25 Novembre 385, anziché il 27 Novembre 385.

In realtà, la questione della data non pare rilevante, trattandosi, comunque, di una differenza di soli due giorni: viceversa, appare verosimile l'esistenza di collegamenti fra i contenuti normativi dei tre testi e, a questo punto, poco importa che si tratti di un solo provvedimento o di due o tre provvedimenti, dati in risposta a diversi quesiti dello stesso funzionario e nell'ambito di un coerente orientamento legislativo (nella fattispecie, accelerare i giudizi avanti al tribunale del *comes sacrarum largitionum*).

Per quanto riguarda il luogo di emanazione, SEECK ritiene che C.Th.1.10.3 sia stata emanata ad Aquileia come le altre due leggi.

HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379-395 A.D.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 9, non avanza alcuna ipotesi riguardo all'identità del

redattore materiale della costituzione in oggetto: l'autore si limita ad annoverarla tra le cinquantasei leggi che considera riconducibili a Valentiniano II di cui si ignora l'autore, costituzioni *datae* tra l'ottobre del 383 e il giugno del 387, quando il prestigio del giovane imperatore non era stato ancora compromesso dalla potente personalità del generale franco Arbogaste.

Sulla costituzione si veda anche: BECK, *Studien zum vulgarrechtlichen Gehalt der 'lex Romana curiensis'*, in *Itinera Iuris. Arbeiten zum römischen Recht und seinem Fortleben*, Bern, 1980, 470 nt. 23.

P.B.

## 18) C.Th.1.10.4

15 Apr. 391

C.Th.1.10.4 De officio comitis sacrarum largitionum

[IDEM] <VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS> AAA. SEVERINO COMITI SACRARUM LARGITIONUM. Comperimus inconsulto praefecto urbis ac penitus ignorante raptos ad supplicium mercatores corporalibus affectos iniuriis, gravis insuper multae acerbitate nudatos. Cum igitur omnia corporatorum genera, quae in Costantinopolitana urbe versantur, universos quoque cives atque populares praefecturae urbanae regi moderamine recognoscas, si cuiuspiam fortasse personam fisci flagitabit examen vel in aliquem horum similis posthac redundabit invidia, is non per officium palatinum, sed per apparitionem sedis urbanae cognoscendo negotio praeparatus ad eum cognitorem, cui urbs tota subiacet, deducetur, ut ab eo possit audiri aut, si necessitas suaserit, ad iudicium tuum te petente transmitti. DAT. XVII K. MAI. MEDIOLANO TATIANO ET SYMMACHO CONSUL.

C.1.28.4 De officio praefecti urbis

IMPPP. VALENTINIANUS THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. SEVERINO COMITI SACRARUM LARGITIONUM. Omnia corporatorum genera, quae in Costantinopolitana civitate versantur, universos quoque cives atque populares praefecturae urbanae regi moderamine recognoscas. D. XVII K. MAI. MEDIOLANI TATIANO ET SYMMACHO CONSS.

Come le leggi che la precedono nel titolo, questa costituzione è conservata nel manoscritto A, ma, a differenza di quelle, è stata, sia pure parzialmente, utilizzata dai compilatori giustinianeï, che comunque collocano il testo in altra sede.

Dalla costituzione si evince che i membri delle corporazioni (*corporati*) erano sottoposti alla giurisdizione del *praefectus urbi* e che, in ogni caso, spettava agli *apparitores sedis urbanae* di condurre l'istruttoria. In seconda istanza, i *corporati* erano sottoposti alla giurisdizione esclusiva del *comes sacrarum largitionum* (DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 355 nt. 91 e 267 nt. 55).

Non ci sono problemi di datazione: il provvedimento risulta emanato a Milano il 15 aprile 391. Teodosio, in quel periodo, si trovava a Milano (SEECK, *Regesten*, 278; PHARR, 22 nt. 8; HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 70 nt. 139). L'imperatore d'Oriente, giunto in Italia nel 388, vi rimase per almeno tre anni, governando l'Occidente da Milano. Nell'aprile del 391, avendo saputo che a Costantinopoli il figlio Arcadio e la moglie Galla erano in aperto contrasto, si mise in viaggio alla volta di Costantinopoli (WILLIAMS-FRIELL, 203).

L'esistenza di questa legge proverebbe che, almeno fino al 15 aprile, l'imperatore rimase a Milano. Il destinatario della nel 391 ricoprì la carica di *comes sacrarum largitionum* d'Oriente (PLRE, *Severinus* 3, I, 830). Siamo dunque in presenza di una legge *data* dalla cancelleria Occidentale ma destinata a produrre i suoi effetti nella parte orientale dell'impero, dal momento che riguarda l'amministrazione di Costantinopoli.

La nota redazionale 1 dell'*editio maior* di MOMMSEN, segnala che C.Th.9.27.7 è diretta a *Severinus*: si tratta di una legge datata al 4 giugno 390, sempre emanata a Milano, conservata dal manoscritto V ed utilizzata dai compilatori giustinianeî (C.9.27.4). HONORÉ, *Law in the Crisis*, 70, ritiene che questa costituzione, insieme ad altre sedici, *datae* nel periodo compreso tra il 24 febbraio 391 e il 17 settembre 391, sia stata materialmente redatta dal *quaestor* da lui denominato *E10* (forse da identificarsi con *Aurelianus*).

Secondo SEECK, la costituzione si riferirebbe alla riscossione della *lustralis collatio* che avveniva ogni cinque anni, in corrispondenza dei quinquennali dell'imperatore. Non pare, tuttavia, che vi siano indizi a sostegno di tale ipotesi.

I compilatori giustinianeî hanno estrapolato da C.Th.1.10.4 la proposizione centrale riportandola in C.1.28.4 sotto la rubrica *De officio praefecti urbis*, anziché sotto quella prevista dal Codice Teodosiano. Il frammento riportato nel *Codex* si differenzia da C.Th.1.10.4 soltanto per la parola *civitate* al posto di *urbe*.

Citano rapidamente la costituzione: SCHÖNBAUER, *Reichsrecht, Volksrecht und Provinzialrecht*, in *ZSS*, 57, 1937, 344; CERVENCA, '*Officium*' nella legislazione postclassico-giustiniana, in *Studi in onore di Grosso*, 3, Torino, 1970, 210 nt. 9 e 232 nt. 106, il quale osserva che nella costituzione in oggetto si distingue nettamente tra la figura del funzionario ed il suo *officium*; PUGLIESE, *Iudicium*, in *Scritti Giuridici Scelti di diritto Romano*, 1, Napoli, 1985, 338.

P.B.

## 19) C.Th.1.12.4

7 Oct. 393

C.Th.1.12.4 De officio proconsulis et legati  
IMPPP. [VALENTINIANUS] THEODOSIUS [ET] ARCADIUS <ET HONORIUS> AAA. FLACCIANO PROCONSULI AFRICAE. Officio, quod tuis meritis obsecundat, non curialem quemquam nec plebeia stirpe progenitum volumus adgregari: ac si qui erunt inter apparitores huiusmodi, restitui eos debitis muniis mox iubemus. Veteranorum filios militare permittimus, ut, licet diversa condicione, paternam tamen teneant sub cingulo viliore fortunam. DAT. NON. OCTOB. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO CONSUL.

C.12.55.1 De apparitoribus proconsulis et legati

IMPPP. [VALENTINIANUS] THEODOSIUS [ET] ARCADIUS <ET HONORIUS> AAA. AD FLACCIANUM PROCONSULEM AFRICAE. Officio, quod tuis meritis obsecundat, non curialem quemquam nec ex ceteris corporibus volumus adgregari: ac si qui erunt inter apparitores huiusmodi, restitui eos debitis muniis mox iubemus. D. NON. OCT. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO CONSS.

La costituzione, conservata nel solo manoscritto A del Teodosiano, è utilizzata parzialmente dai compilatori del Codice Giustiniano, che cambiano la sede del testo conservato, collocandola sotto il titolo *De apparitoribus proconsulis et legati*, anziché sotto il titolo *De officio proconsulis et legati*. Ciò sembra deporre nel senso che i compilatori del Giustiniano avrebbero dato rilievo soprattutto alla disposizione riferita agli apparitori, che non potevano essere tali se erano decurioni o provenivano da altre corporazioni.

Nonostante il manoscritto *Oxoniensis Bodleianus* 3361 (= O) del Codice Giustiniano riporti quale destinatario del provvedimento un certo Flaviano (tra le varianti testuali in nota c'è anche *Flactianus*) e il manoscritto A del Teodosiano riportino *Flactianus*, MOMMSEN e anche KRÜGER optano per Flacciano, di cui non si ha ragione di dubitare, dato che tale nome, nonché la sua carica di proconsole, sono attestate da Agostino (*Civ. Dei*, XVIII 23): in tale senso già Mommsen nell'indicazione bibliografica alla nota 1, nonché PLRE, *Flaccianus*, I, 341 e SEECK, *Regesten*, 282.

Non si dubita né della datazione della legge né del fatto che essa sia stata promulgata a Costantinopoli da Teodosio, che dal 391 era tornato in Oriente. Si tratta peraltro di una costituzione emanata nella *pars Orientis*, ma indirizzata al proconsole d'Africa e quindi ad un funzionario dell'altra *pars*. La circostanza sorprende, ma potrebbe essere forse spiegabile, congetturandosi che a noi sia pervenuta solo una delle copie esistenti dell'originario provvedimento, appunto quella indirizzata al proconsole d'Africa.

Nell'*inscriptio* è riportato anche il nome di Valentiniano II, che però era morto già nel maggio del 392. Ne deriva l'opportunità di correggere l'*inscriptio*, eliminando la menzione di Valentiniano e aggiungendo Onorio, che fu nominato Augusto proprio nel gennaio del 393.

Citano la costituzione SCHUBERT, *Die rechtliche Sonderstellung der Dekurionen (Kurialen) in der Kaisergesetzgebung des 4.- 6. Jahrhunderts*, in ZSS, 86, 1969, 303 nt. 68; CERVENCA, *Sull'uso del termine 'officium' nella legislazione postclassico-giustiniana*, in Studi in onore di Grosso, 3, Torino, 1970, 210 nt. 9, 217, 241; GRODZYSKI, *Pauvres et indigents, vils et plebeiens (Une etude terminologique sur le vocabulaire des petites gens dans le code Theodosien)*, in SDHI, 53, 1987, 201 e HONORÉ,

*Law in the Crisis of Empire (379-455 A.D.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors,*  
Oxford, 1998, 3 nt. 174 e 6 nt. 183.

I.F.



**20) C.Th.1.13.1  
+ C.Th.8.4.18  
+ C.Th.12.1.139 + C.Th.15.7.12**

1) 30 [Mai.?] <Mai.> 394

C.Th.1.13.1 De officio comitis Orientis  
IMPPP. THEODOSIUS, ARCADIUS ET  
HONORIUS AAA. RUFINO PRAEFECTO  
PRAETORIO ORIENTIS. In officio comitis  
Orientis non amplius quam DC apparitores ha-  
beantur, quos quidem publicis necessitatibus  
adeo novimus abunde suppetere, ut per eos pa-  
trimonialium per Orientem possessionum ma-  
turetur exactio. DAT. III K. [IAN.] <IUN.>  
HERACLEAE ARCADIO III ET HONORIO  
II AA. CONSUL.

C.12.56.1 De apparitoribus comitis Orientis  
IMPPP. THEODOSIUS ARCADIUS ET HO-  
NORIUS AAA. RUFINO PP. ORIENTIS. In  
officio comitis Orientis non amplius quam ses-  
centi apparitores habeantur, quos quidem publi-  
cis necessitatibus novimus abunde suppetere.  
D. III K. [IAN.] <IUN.> HERACLIAE AR-  
CADIO III ET HONORIO II AA. CONSS.

2) 30 Mai. 394

C.Th.8.4.18 De cohortalibus principibus corniculariis et primipilaribus  
IMPPP. THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS AAA. RUFINO PRAE-  
FECTO PRAETORIO. Ex his, qui de numero comitianorum vel ex apparitione  
culminis vestri consulari officio deputati sunt, nullus ambiendi et transfugiendi in  
alterius militiae ordinem habeat facultatem. DAT. III KAL. IUN. HERACLEAE  
ARCADIO III ET HONORIO II AA. CONSS.

3) 30 Mai. 394

C.Th.12.1.139 De decurionibus  
IDEM AAA. RUFINO PRAEFECTO PRAETORIO. Omnes ilico, qui curiis debi-  
ti militarint, patriis muneribus restitui oportet. In qua re sublimis auctoritas tua  
providebit, ut de singulorum nominibus ad sedem vestram singulae quaeque refe-  
rant civitates, ne quis dissimulatione suggerentium delitescat, ut cuncti sine fru-  
stratione aliqua restituti curiarum muniis cum omni posteritate deserviant. Quod  
ita fixum volumus intemeratumque servari, ut adversum hoc potestas nulla, nulla  
denique adnotatio audiatur. Quod si quis ex illis in officia externa transierit, omnis  
eius substantia iure curiae et possessione teneatur. DAT. III KAL. IUN. CONS-  
TANTINOPOLI ARCADIO III ET HONORIO II AA. CONSS.

4) 20 Mai. 386 (392-395)

C.Th.15.5.2 De spectaculis  
IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. RUFINO  
PRAEFECTUM PRAETORIO. Nullus omnino iudicum aut theatralibus ludis aut  
circensium certaminibus aut ferarum cursibus vacet nisi illis tantum diebus, qui-  
bus vel in lucem editi vel imperii sumus scepra sortiti, hisque ut ante meridiem  
tantum sollemnitati pareant, post epulas vero ad spectaculum redire desistant. 1. In

quo tamen omnes, sive iudices sive privati, nihil penitus auri praemio dandum esse cognoscent, quod solis licet consulibus, quibus erogandi moderationem vitae meritis permisimus. 2. Illud etiam praemonemus, ne quis in legem nostram, quam dudum tulimus, committat, nullum solis die populo spectaculum praebat, nec divinam venerationem confecta sollemnitate confundat. DAT. XIII KAL. IUN. HERACLEAE HONORIO NOB. P. ET EVODIO V. C. CONSS.

5) 29 Iun. 394

C.Th.15.7.12 De scaenicis

IDEM AAA. RUFINO PRAEFECTO PRAETORIO. Si qua in publicis porticibus vel in his civitatum locis, in quibus nostrae solent imagines consecrari, pictura pantomimum veste humili et rugosis sinibus agitorem aut vilem offerat histriorem, ilico revellatur, neque umquam posthac liceat in loco honesto inhonestas adnotare personas; in aditu vero circi vel in theatri proscaeniis ut conlocentur, non vetamus. 1 His illud adicimus, ut mimae et quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt publice habitu earum virginum, quae deo dicatae sunt, non utantur, et ut nulla femina nec puer thymelici consortio inbuantur, si Christianae religionis esse cognoscitur. DAT. III KAL. IUL. HERACLEAE ARCADIO A. III ET HONORIO A. II CONSS.

1) La costituzione, che introduce un limite massimo di apparitori a servizio del *comes Orientis*, è riportata anche nel Codice Giustiniano praticamente immutata, salvo la caduta di *adeo* e della frase finale *ut ... exactio*, caduta che peraltro nulla toglie al significato del provvedimento; CHIAZZESE, *Confronti testuali. (Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee)*, Cortona, 1931, 245 nt. 5 considera la legge come uno dei casi in cui nel Giustiniano sono state tralasciate parti valutate dai compilatori di scarsa o di nessuna utilità.

Destinatario della costituzione è *Flavius Rufinus*, che nel 394 fu prefetto del pretorio (lo fu dal 392 al 395, cfr. PLRE, *Flavius Rufinus* 18, I, 778), dato confermato da altre tre costituzioni, tutte indirizzate a lui, considerate *iungendae* da MOMMSEN nei suoi *Prolegomena*, p. CCLXXIV (C.Th.8.4.18, C.Th.12.1.139 e C.Th.15.7.2); anche SEECK, *Regesten*, 284 le ritiene *iungendae*, aggiungendo nel gruppo anche C.Th.15.5.2.

MOMMSEN data la legge 30 maggio 394, inserendo però un punto interrogativo al mese di maggio. Infatti la *subscriptio* riporta il mese di gennaio, anziché quello di giugno. Anche KRÜGER prospetta come verosimile la datazione nel mese di maggio e non nel mese di dicembre, come risulterebbe dalla *subscriptio*, ritenendo che siano *leges iungendae* a questa costituzione sia C.Th.8.4.18 sia C.Th.12.1.139, che riportano entrambe la datazione del 30 maggio 394. Pure SEECK, *Regesten*, 284 propende per maggio, ma per il 20 maggio, anziché per il 30, alla luce del fatto che C.Th.15.5.2 e C.Th.15.7.12, indirizzate allo stesso Rufino e aventi come luogo di emanazione Eraclea, avrebbero entrambe – a suo parere – la seguente *subscriptio*: DAT. XIII KAL. IVN. HERACLEAE ARCADIO III ET HONORIO II AA. CONSS. Ne deriverebbe che i provvedimenti sarebbero stati tutti emanati insieme da Teodosio il 20 maggio 394 (in realtà Mommsen per C.Th.15.5.2 rimane incerto sull'anno – 386 o nello spazio temporale tra il 392 e il 395 – e per C.Th.15.7.12 propone il 29 giugno del 394), poco prima che lo stesso partisse per l'Occidente al fine di vendicare la morte di Valentiniano II. PHARR, p. 24, menziona tutte e quattro le alternative di datazione per C.Th.1.13.1, ritenendo possibile sia il 30, sia il 20 maggio, sia il 30 dicembre, sia il 20 dicembre del 394.

Ora, spostare la data di una costituzione basandosi esclusivamente su analogie contenutistiche fra le diverse costituzioni e non ricevendo conferma da incertezze testuali nei manoscritti è un modo di procedere che va adottato con molta cautela, al fine di non creare le premesse che porterebbero a discutere qualsiasi datazione. Ma in effetti delle costituzioni, indirizzate a Rufino ed emanate ad Eraclia, che potrebbero considerarsi *iungendae* di C.Th.1.13.1 anche alla luce dei contenuti, sia C.Th.8.4.18 sia C.Th.12.1.139 risultano con certezza emanate il 30 maggio 394; potrebbe allora supporre che anche per C.Th.1.13.1 la datazione nel mese di maggio sia la più verosimile e che quindi l'indicazione di gennaio nella *subscriptio* sia da correggere in giugno.

Menziona il provvedimento come una delle costituzioni che attestano l'esistenza di fondi patrimoniali nel Basso Impero BURDEAU, *L'administration des fonds patrimoniaux et emphytéotiques au Bas-Empire romain*, in RIDA, 20, 1973, 287 nt. 11 e lo citano anche CERVENCA, *Sull'uso del termine 'officium' nella legislazione postclassico-giustiniana*, in Studi in onore di Grosso, 3, Torino, 1970, 241 e HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 A.D.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 3 nt. 74.

I.F.

## 21) C.Th.1.14.1

17 Febr. 386

C.Th.1.14.1 De officio praefecti Augustalis  
IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS  
ET ARCADIUS AAA. FLORENTIO PRAE-  
FECTO AUGUSTALI. Per Thebaidam atque  
Augustamniam provincias officium tuum et  
officia iudicum competentium omnia tributa  
exigere suscipere postremo compellere iube-  
mus, ita ut, si qui militares possessores in  
memoratis provinciis fuerint, hi in tantum per  
militare officium exigantur. Iam si qui de  
provincialibus nostris ad inferenda quae debent  
audaces extiterint, ad nostram clementiam referes,  
ut, ubi nos iusserimus, per castrenses milites  
exigantur. DAT. XIII K. MART. CONSTANTINOPOLI  
HONORIO N. P. ET EUODIO CONSUL.

C.1.37.1 De officio praefecti Augustalis  
IMPPP. VALENTINIANUS THEODOSIUS  
ET ARCADIUS AAA. FLORENTIO PRAE-  
FECTO AUGUSTALI. Omnia tributa per Aegyptiacam  
dioecesin cura et providentia claritatis tuae a  
moderatoribus provinciarum exigere iubemus.  
Si qui tamen ex possessoribus sive militaribus  
sive non militaribus ad inferenda quae debent  
audaces extiterint, eos per militare etiam  
auxilium, si opus exegerit, ad solutionem  
compelli censemus. D. XIII K. MART. CONSTANTINOPOLI  
HONORIO NP. ET EUODIO CONSS.

La costituzione, conservata solo nel manoscritto A e riportata nel Codice Giustiniano in termini diversi, ma senza variazione di significati e sotto il medesimo titolo, disciplina l'esazione dei tributi in Egitto, autorizzando persino l'intervento di soldati armati nei confronti degli insolventi. Si tratta di un provvedimento, della cui datazione non si ha motivo di dubitare, indirizzato al *praefectus Augustalis Florentius* (cfr. PLRE, *Florentius* 7, I, 364) e preso da Teodosio a Costantinopoli, viste le sempre crescenti spese che l'Impero si trovava ad affrontare soprattutto per costituire un esercito in grado di affrontare in Occidente l'usurpatore Massimo, anche se sarà proprio questa intransigente pressione fiscale a creare ampi malcontenti nelle città: proprio a Alessandria, ancora prima della grave rivolta di Antiochia del 387, sarà teatro di manifestazioni di piazza contro Teodosio.

Menziona la costituzione PUGLISI, *Servi, coloni, veterani e la terra in alcuni testi di Costantino*, in Labeo, 23, 1977, 307 nt. 2.

I.F.

## 22) C.Th.1.15.7

6 Ian. 377

C.Th.1.15.7 De officio vicarii

IMPPP. VALENS, GRATIANUS ET VALENTINIANUS AAA. ANTONIO PRAEFECTO PRAETORIO. In civilibus causis vicarios comitibus militum convenit anteferri, in militaribus comites vicariis anteponi: quotiensque societas in iudicando contigerit, priore loco vicarius ponderetur, comes adiunctus accedat; si quidem, cum praefecturae meritum ceteris dignitatibus antestet, vicaria dignitas ipso nomine eius se trahere indicet portionem et sacrae cognitionis habeat potestatem et iudicationis nostrae soleat repraesentare reverentiam. DAT. VIII ID. IAN. <TREVIRIS> GRATIANO A. III ET MEROBAUDE CONSUL.

C.1.38.1 De officio vicarii

IMPPP. VALENS GRATIANUS ET VALENTINIANUS AAA. ANTONIO PP. In civilibus causis vicarios comitibus militum convenit anteferri, in militaribus negotiis comites vicariis anteponi, quotiensque societas in iudicando contigerit, priore loco vicarius ponderetur, come s adiunctus accedat: si quidem cum praefecturae meritum ceteris dignitatibus antestet, vicaria dignitas ipso nomine eius se trahere indicet portinem et sacrae cognitionis habeat potestatem et iudicationis nostrae soleat repraesentare reverentiam. D. VIII ID. IAN. GRATIANO A. III ET MEROBAUDE CONSS.

Il testo della costituzione in oggetto è conservato solo nel manoscritto A.

La legge si occupa della competenza del *vicarius*, in particolare riguardo del delicato problema dei conflitti giurisdizionali tra autorità militare e funzionari civili: la norma dispone che, nelle cause civili, i *vicarii* siano anteposti ai *comites militum*, mentre nelle cause militari siano i *comites* ad avere la priorità.

Quando accade che le due cariche siano associate nel giudicare una causa, sarà il *vicarius* ad avere la preminenza e il *comes* lo accompagnerà come *adiunctus*.

La legge si pone tra le molte che hanno trattato, in quegli anni, l'annoso problema dell'invasione dei militari nella sfera di competenza civilistica (es. C.1.29.1 del 383; C.Th.1.7.2 = C.1.5.10 = C.1.26.4 del 393 e C.Th.1.21.1 = C.1.46.1 del 393): la frequenza delle disposizioni legislative in merito è chiaro segno dell'urgenza e della difficile risolvibilità del problema.

Nella seconda parte della costituzione, oggetto è l'ambito di competenza del *vicarius*, la cui giurisdizione «è vista in alternativa subordinata rispetto a quella del prefetto» (DE BONFILS, *Prassi giudiziaria e legislazione nel IV secolo*, Rel.33, in BIDR, 78, 1975, 292); il *vicarius* (DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 298; 310) giudicava *vice sacra*, in luogo dell'imperatore (*sacrae cognitionis habeat potestatem et iudicationis nostrae repraesentare reverentiam*), avendo giurisdizione in campo criminale e civile, con competenza concorrente con quella del *praefectus*.

La legge appare determinante per l'importanza dell'attribuzione delle competenze ai *vicarii* (tra l'altro si può notare come C.Th.1.15.7 e C.Th.1.15.8 furono gli unici provvedimenti della rubrica *De officio vicarii* ad essere introdotti dai compilatori giustiniani nel *Codex*).

La costituzione, che si trova quasi completamente identica nel Codice Giustiniano, fu emanata il 6 gennaio 377: non si scorgono problemi nell'attribuzione della datazione, per cui si può considerare attendibile la data riportata nel manoscritto.

Nonostante l'assenza dell'annotazione del luogo di emanazione nella *subscriptio*, si può affermare che la legge venne emanata in Occidente, dal momento che *Claudius* (o *Flavius*) *Antonius* (che vantava probabilmente legami di affinità con Teodosio, poiché sua sorella aveva sposato il fratello dell'imperatore *Honorius*) fu *praefectus praeto-*

*rio Galliarum* nel 376-377, prima di ricoprire la carica di *praefectus praetorio Italiae* nel 377-378 e, infine, il consolato nel 382 con *Syagrius*. Nel periodo in questione, Graziano si trovava a Treviri (*Prolegomena*, 254; *Amm. Marc.*, 31.7.1); a questo fatto si deve aggiungere che C.Th.9.35.3 del 4 gennaio 377 e C.Th.14.3.15 del 16 febbraio 377 furono emanate in tale città: possiamo quindi concludere, con una certa sicurezza, che anche la presente costituzione sia stata emanata in quel luogo.

Sul tema anche HONORÉ, *The Making of the Theodosian Code*, in *ZSS*, 103, 1986, 219; SORACI, *Rapporti tra potere civile e potere militare*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 11, Napoli, 1996, 226 ss.

P.B.

## 23) C.Th.1.15.8

21 Ian. 377

C.Th.1.15.8 De officio vicarii

[IDEM] <VALENS, GRATIANUS ET VALENTINIANUS> AAA. AD HESPERIUM PRAEFECTUM PRAETORIO. Relationes vicariorum, si quando usus attulerit, ad nostram mansuetudinem deferantur; nam etsi plura sunt, quibus etiam illustris censura tua inconsultis quoque nobis potest dare responsum, scimus tamen aliquanta esse, quae nisi auctoritas principalis oraculi solvere non potest. Et relationes iudicum libenter audimus, ne administratorum decrescere videatur auctoritas, si eorum consulta veluti profanorum preces a nostris adytis repellamus. DAT. XII K. FEB. GRATIANO A. IIII ET MEROBAUDE CONSUL.

C.1.38.2 De officio vicarii

IDEM AAA. AD HESPERIUM PP. Relationes vicariorum, si quando usus attulerit, ad nostram mansuetudinem referantur. Relationes enim iudicum libenter audimus, ne administratorum decrescere videatur auctoritas, si eorum consulta veluti profanorum preces a nostris adytis repellamus. D. XII K. FEBR. GRATIANO A. IIII ET MEROBAUDE CONSS.

La costituzione è conservata solo nel manoscritto A. Essa si occupa della *consultatio* all'Imperatore a proposito delle *relationes* che il *vicarius* e i *iudices*, quando si rivelava necessario, inviavano al prefetto del pretorio: il testo chiarisce che l'imperatore è pronto a ricevere tali *relationes* e a risolvere i problemi per i quali anche l'*illustris censura* del prefetto non può dare *responsum* e che solamente l'*auctoritas principali oraculi* può *solvere*.

E' marcata l'attenzione, come in C.Th.11.30.54 del 395 (ricordiamo che in C.Th.11.30 è trattato il tema della *consultatio*), a chiarire che il rivolgersi all'Imperatore per questioni che il solo suo *oraculum* può risolvere, non viola in alcun modo l'autorità degli amministratori (cfr. LITEWSKI, *Consultatio ante sententiam*, in ZSS, 86, 1969, 248 ss.).

DE BONFILS, *Prassi giudiziaria e legislazione nel IV secolo. Symmachus, rel. 33*, in BIDR, 78, 1975, 292, ritiene che, come nella C.Th.1.6.2 del 364 e nella C.Th.1.15.7 del 377, l'ambito della competenza giurisdizionale del *vicarius* sia subordinato a quello del prefetto e qui non si trovi traccia dei conflitti e della confusione che sorgeranno negli anni a venire.

La costituzione è destinata al prefetto del pretorio *Hesperius*, il quale era figlio del poeta Ausonio. Quest'ultimo era stato chiamato da Valentiniano I a svolgere a Treviri l'incarico di precettore in grammatica e retorica del giovane imperatore Graziano sin da quando questi aveva sei anni. L'influenza di Ausonio su Graziano fu molto forte soprattutto in questi anni, tra il 375 ed il 379; gli interessi del poeta non erano tanto politici o giuridici: curò soprattutto di assicurare una buona carriera a suo padre, a suo genero, a suo nipote e, appunto, a suo figlio *Hesperius* (HONORÉ, *The Making of the Theodosian Code*, in ZSS, 103, 1986, 205).

La datazione presenta una certa difficoltà: il manoscritto riporta la data del 21 gennaio 377 e anche KRÜGER considera attendibile l'indicazione della *subscriptio* che si riferisce al consolato di Graziano e *Merobaudes*.

Secondo SEECK, *Regesten*, 72, invece, la legge sarebbe stata emanata il 21 gennaio 378, nell'anno successivo al quarto consolato di Graziano e *Merobaudes*: infatti, nel 377, *Hesperius* sarebbe stato proconsole d'Africa e non ancora prefetto del pretorio, fatto che sarebbe provato da C.Th.1.32.2 dell'8 luglio 377. Nel gennaio del 378, poi, il figlio di Ausonio doveva essere divenuto prefetto del pretorio, infatti *Thalassius* l'aveva già sostituito nella carica di proconsole: ipotesi confermata dal fatto che quest'ultimo ricevette in quel mese C.Th.11.36.23, 25, 30, 37.

Secondo la PLRE, *Hesperius* 2, I, 427 s., *Decimus Hilarianus Hesperius*, fu *proconsul Africae* nel 376 - 377, poi *praefectus praetorio Galliarum* come collega di Ausonio e, infine, *praefectus praetorio Italiae et Galliarum* dall'agosto del 378 come successore di *Antonius*.

Si può, però, notare che C.Th.1.32.2 potrebbe recare l'indicazione della carica sbagliata, o, più probabilmente, potrebbe erroneamente riportare la nota relativa al *post consolatium*: la costituzione successiva nel titolo, C.Th.1.32.3, egualmente proveniente dal manoscritto T, infatti, risulta essere del 29 marzo 377 e quindi, stranamente, di data precedente a C.Th.1.32.2; per tale ragione, si potrebbe ipotizzare che C.Th.1.32.2 sia da ricondurre ad una data precedente a quella riportata dalla *subscriptio*. Per di più, oltre alla costituzione in esame, anche C.Th.8.5.34 del 377 e C.Th.16.5.4 addirittura del 376, contengono l'indicazione di *Hesperius* come prefetto del pretorio. Mommsen, evidentemente per questi motivi, nell'incertezza, propone accanto alle date dei manoscritti, dubitativamente, 379 per C.Th.1.15.8 e C.Th.8.5.34 e 378 per C.Th.16.5.4.

Di fronte alle due alternative, tuttavia, sembra più probabile che si trovi un errore nella *subscriptio* di C.Th.1.32.2, e, quindi, si può considerare corretta la data 377 riportata dal manoscritto.

Sul tema anche GAUDEMET, *L'Empereur, interprète du droit*, in *Festschrift für Ernst Rabel*, 2, Tübingen, 1954, 187; CERVENCA, *Officium nella legislazione postclassico-giustiniana*, in *Studi in onore di Grosso*, 3, Torino, 1970; DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 311.

P.B.



## 24) C.Th.1.15.9

1 [Iun.] <Ian.> 378

C.Th.1.15.9 De officio vicarii

IDEM AAA. AD ALYPIUM. Omnes largitionales titulos laudabilitatis tuae officium more pristino curabit implere speciali cura et periculo, ut utique post hanc praeceptionem culpam cum rationalis officio communicare non possit, a quo etiam curam alienam esse cognoscat. DAT. K. [IUN.] <IAN.> TREVIRIS. ACCEPTA NON. IUL. VALENTE VI ET VALENTINIANO II AA. CONSUL.

La presente costituzione è conservata solo nel manoscritto A.

La legge si occupa della distribuzione delle competenze giurisdizionali tra l'*officium* del *vicarius* (o del *comes sacrarum largitionum*, se si accoglie l'ipotesi di MOMMSEN e CERVENCA) e quello del *rationalis*: lo *staff* del destinatario della costituzione doveva raccogliere i *tituli largitionales* e tale compito era sotto la sua responsabilità, senza che fosse possibile considerare in alcun modo responsabile l'ufficio fiscale, sottoposto al *rationalis*.

Per SPAGNUOLO VIGORITA, *Aspetti e problemi del processo fiscale in età costantiniana*, in Atti Accademia Costantiniana, 11, Napoli, 1996, 149 ss., il *comes sacrarum largitionum* era preposto alle largizioni imperiali, le cui entrate provenivano appunto dai *tituli largitionales*, espressione utilizzata per la prima volta in questa costituzione, anche se *species largitionales* appare già in C.Th.8.5.13 del 362.

Tali *tituli largitionales*, costituiti da imposte in oro ed argento, dalla gleba senatoria, dalle contribuzioni destinate alla milizia se pagate in oro, da imposte doganali, tesori, bottini, multe, rendite di monopoli, erano, secondo l'Autore, «riscossi dai governatori o talora dai vicari, su ordine e sotto il controllo dei prefetti, non dunque del *comes sacrarum largitionum* né per il tramite dei suoi funzionari locali».

Interessante l'utilizzo del termine *periculum* che, in questo contesto, si riferisce ad un criterio di responsabilità particolarmente severo (*speciali cura et periculo*): l'*officium* ha un compito che deve espletare necessariamente, in caso contrario incorre in una sanzione (MAC CORMACK, *Further on periculum*, in BIDR, 82, 1979, 25 s.).

La costituzione è inviata a *Faltonius Probus Alypius*, *comes sacrarum largitionum* (PLRE, *Faltonius Probus Alypius* 13, I, 49) secondo la supposizione di MOMMSEN, che comunque, nelle tabelle dei destinatari, lo indica come magistrato non qualificato (*Prolegomena*, CCLV) e, più recentemente, di Cervenca (*Officium nella legislazione postclassica-giustiniana*, in Studi Grosso, 3, Torino, 1970, 218) ed, invece, *vicarius Africae* secondo SEECK (sulla scorta di Symm., *Ep.* 7,66) e PLRE, *Symmachus*, I, 863.

Per quanto concerne la datazione, MOMMSEN e KRÜGER sono concordi con i Manoscritti per il 1° giugno 378, SEECK, invece, propone di fissare la data al 1° gennaio dello stesso anno, poiché durante l'estate Graziano combatté contro i Goti e quindi, a giugno probabilmente già non si trovava più a Treviri. Considerato il dato storico, l'ipotesi di SEECK appare tuttora la più attendibile.

P.B.

## 25) C.Th.1.15.10

26 Aug. 379

C.Th.1.15.10 De officio vicarii

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD SYAGRIUM. Vicario Africae aditus provinciae proconsularis inhibendus est tantumque ei consilii gratia in Thevestinam civitatem accessus pateat. Canonis autem cogendo anno-nae praefectus immineat. Vestes largitionales sinceritatis tuae cogat officium, cui negotio etiam rationalis insistat, ita tamen, ut principe loco apparitores tuos maneat et coactionis instantia et deceptionis invidia. Vectigalia sane apud Karthaginem constituta vicariae praefecturae apparitio procuret. PP. KARTHAGINE. DAT. VII K. SEPT. AUXONIO ET OLYBRIO CONSUL.

La costituzione, conservata solo nel manoscritto A, detta norme specifiche per il territorio provinciale, autorizzando il vicario dell'Africa ad intervenire, con riguardo all'approvvigionamento, nell'amministrazione della provincia proconsolare, che di regola era sottratta al suo potere (cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1967, 273 nt. 92).

Il destinatario della costituzione, *Syagrius*, non è qualificato in alcun modo nell'*inscriptio* e la dottrina sul punto è divisa. Secondo PHARR, 26 nt. 28, *Syagrius* avrebbe ricoperto la carica di prefetto del pretorio, mentre MARTINDALE individua il destinatario della legge in *Flavius Afranius Syagrius*, il quale nel 379 avrebbe ricoperto la carica di proconsole d'Africa (PLRE, *Syagrius* 2, I, 862). Anche SEECK, *Regesten*, 252 ritiene che *Syagrius* sarebbe stato proconsole d'Africa sulla base dell'ipotesi che le parole *vicario Africae* appartengono all'*inscriptio* e quindi alla titolatura del destinatario. In effetti la provincia d'Africa, sottratta alla competenza del vicario, era governata dal proconsole (cfr. GAUDEMET, *Les constitutions au vicaire Dracontius*, in *Mélanges d'histoire ancienne offerts à Seston*, Paris, 1974, 198 nt. 4 bis), ma ciononostante l'ipotesi che *Syagrius* fosse proconsole d'Africa non pare sostenibile, poiché, se le parole *vicario Africae* appartenessero all'*inscriptio*, la costituzione rimarrebbe senza l'indicazione del funzionario a cui è inibito l'accesso alla provincia proconsolare. Sulla questione legata al personaggio *Syagrius*, più verosimilmente quindi un prefetto del pretorio, si veda CLAUSS, *Der Magister Officiorum in der Spätantike*, München, 1980, 192, 193; SEECK, *Syagrius*, in *PW* 4a.1, 1931, 997; DEMANDT, *Die Konsuln der Jahre 381 und 382 Namens Syagrius*, in *Bizantinische Zeitschrift*, 64, 1971, 38-45; PLRE, *Syagrius* 2, I, 862 e *Syagrius* 3, I, 863.

Per quanto riguarda la datazione non si discute che sia stata emanata da Graziano nel 379. Si discute però sul giorno e sul mese. SEECK, *Regesten*, 252, dubita della loro esattezza ma non avanza alcuna ipotesi alternativa. Non sembra, in ogni caso, che vi siano elementi per non ritenere corretta l'indicazione della *subscriptio*, nonostante l'anomala l'anticipazione del PP. al DAT., che si limita ad indicare il luogo di pubblicazione della costituzione, Cartagine tralasciando quello di emanazione del provvedimento. L'indicazione di Cartagine come luogo in cui la legge è stata *proposita* può fare immaginare che essa provenga da un archivio africano.

CERVENCA, *Sull'uso del termine officium nella legislazione postclassico-giustiniana*, in *Studi in onore di Grosso*, 3, Torino, 219, constata che in C.Th.1.15.10

vi è un divario tra il significato che il termine *officium* presenta nella rubrica della legge e quello che invece tale vocabolo assume nel testo del provvedimento: infatti, mentre il sostantivo *officium* inserito nella rubrica si riferisce all'insieme delle competenze, attribuzioni, e doveri inerenti ad una determinata carica (conformemente all'accezione che il vocabolo assume nei testi dei giuristi classici), esso è utilizzato nella legge nel senso di «bureau» ossia di insieme degli impiegati sottoposti ad un funzionario, conformemente al significato che il termine viene ad assumere nelle fonti giuridiche di età imperiale.

I.F. e P.B.

## 26) C.Th.1.15.11

4 Apr. 380

C.Th.1.15.11 De officio vicarii

<GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS> [AA.] <AAA.> IUSTIANO VICARIO PONTICAE. Cornicularios officii, quod meritis tuis paret, institutam antiquitus ordinationem militiae repetisse cognovimus, ut peracto corniculario agentium in rebus numero conectantur. Sed divalia statuta obsistunt, quibus comperimus virorum quoque illustrium praefectorum praetorio cornicularios, comitis quin etiam Orientis camelorum gregibus praecepto sic temporis praefici, quo vicariorum omnium corniculariis variae erogationis in urbe Constantinopolitana constat impositam functionem. DAT. II NON. APRIL. THESSALONICAE GRATIANO V ET THEODOSIO I AA. CONSS.

La costituzione, conservata solo nel manoscritto A, respinge la richiesta di alcuni *cornicularii* di essere ammessi, allo scadere del proprio mandato, tra le file degli *agentes in rebus*.

La datazione della legge non crea problemi: essa fu emanata a Tessalonica il 4 aprile 380. L'intervento legislativo è riconducibile a Teodosio, che durante la guerra del 379-382 contro i Barbari fece di Tessalonica il suo quartiere generale, rimanendovi dal gennaio del 379 fino alla metà di novembre del 380 (cfr. JONES, 1, 205; SEECK, *Regesten*, 255). Il destinatario del provvedimento è il vicario della diocesi pontica *Iustianus*, di cui, peraltro, non abbiamo alcuna notizia (cfr. PLRE, *Iustianus*, I, 488).

HONORÈ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 A.D.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 41 nt. 71 e 42, ritiene che della redazione materiale del provvedimento si sarebbe occupato il *Quaestor EI*. Secondo HONORÈ, inoltre, l'impostazione e il linguaggio accurato della legge rivelerebbero che il *Quaestor EI* era un avvocato. CERVENCA, *Sull'uso del termine officium nella legislazione postclassico-giustiniana*, in *Studi in onore di Grosso*, 3, Torino, 1970, 219, constata che anche in C.Th.1.15.11 come in C.Th.1.15.10 vi è un divario tra il significato che il termine *officium* presenta nella rubrica della legge e quello che invece tale vocabolo assume nel testo del provvedimento: infatti, mentre il sostantivo *officium* inserito nella rubrica si riferisce all'insieme delle competenze, attribuzioni, e doveri inerenti ad una determinata carica (conformemente all'accezione che il vocabolo assume nei testi dei giuristi classici), esso è utilizzato nella legge nel senso di «bureau», ossia di insieme degli impiegati sottoposti ad un funzionario, conformemente al significato che il termine viene ad assumere nelle fonti giuridiche di età imperiale. Menzionano rapidamente la costituzione BRUSCHI, *Les 'munera publica', l'état et la cité au début du bas empire*, in *Sodalitas Scritti in onore di Guarino*, 3, Napoli, 1985, 1327 nt. 88; DUPONT, *Constantin et les dioceses*, in *Studi in Memoria di Donatuti*, 1973, Parma, 322 nt. 97 e HONORÈ, *Law in the Crisis*, 137 nt. 179.

I.F.

## 27) C.Th.1.15.12

27 Oct. 386

C.Th.1.15.12 De officio vicarii

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. OMNIBUS VICARIIS. Singuli vicarii per dioeceses sibi creditas ter centenos tantum noverint militare debere, ita ut, quicumque maiorum nexu curiis debentur, municipum functionibus dentur et nemo privilegii alicuius praetextu aut annositatis se defendat obstaculo. DAT. VI K. NOV. HONORIO N. P. ET EVODIO V. C. CONSUL.

La costituzione, che ci è stata tramandata solo dal manoscritto A, si inserisce nel quadro di quella politica imperiale diretta ad evitare il depauperamento delle curie. Il provvedimento infatti non solo conferma che i membri ordinari dell'ufficio dei vicari devono essere trecento, numero stabilito da Valentiniano nel 365, come attestato da C.Th.1.15.5 IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD DRACONTIUM VICARIUM AFRICAE, ma afferma anche che chiunque appartenga per censo alle curie municipali non possa sottrarsi ai propri doveri civici, adducendo come esimenti l'esistenza di un privilegio o l'età avanzata.

Ora, confrontando i due provvedimenti legislativi, C.Th.1.15.12 e C.Th.1.15.5, si è sostenuto che nel 365 Valentiniano I abbia stabilito il numero dei funzionari dell'ufficio del vicario d'Africa in trecento e che 11 anni dopo Teodosio abbia esteso tale regola agli uffici di tutti vicari dell'Impero (in tale senso ENSSLIN, *Vicarius*, in PW, 8A, 1958, 2034). Tale opinione tuttavia è stata criticata da DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1967, 316 nt. 119, il quale ha correttamente rilevato che già la costituzione di Valentiniano contiene l'estensione del principio a tutti i vicari, visto che in essa si ritrova l'espressione *sicuti ceterorum vicariorum praecipimus*. L'autore ritiene persino possibile – senza peraltro approfondire il punto – che la limitazione a trecento componenti sia stata estesa all'Africa solo in un secondo momento.

La costituzione non presenta problemi di datazione: essa fu emanata il 27 ottobre 386 durante il consolato di Onorio e di Evodio. Degno di nota è invece il destinatario del provvedimento indicato nell'*inscriptio*, o meglio i destinatari: *omnibus vicariis*. A proposito di quelle *inscriptiones* del Codice Teodosiano che presentano un destinatario collettivo, SEECK, *Regesten*, 6 afferma che proprio tale destinatario collettivo fa presumere la derivazione della relativa costituzione dall'archivio imperiale centrale. Dunque anche la costituzione in esame deriverebbe dal «Zentralarchiv» e sarebbe stata inviata ad ogni singolo vicario perché ne diffondesse il contenuto nella propria provincia, sulla cui attività amministrativa esercitava il potere di vigilanza e controllo.

Nonostante manchi nella *subscriptio* l'indicazione del luogo di emanazione del provvedimento, non sembra potersi dubitare del fatto che essa sia da attribuire a Teodosio (cfr. in tale senso SEECK, *Regesten*, 271; DE MARTINO, *Storia*, 5, 316; HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 54 nt. 261). È significativo del resto segnalare che nello stesso giorno fu emanata anche un'altra costituzione, C.Th.12.6.20 IDEM <IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS> CYNEGIO PRAEFECTO PRAETORIO, diretta al prefetto del pretorio d'Oriente e *data* a Costantinopoli. Sebbene in letteratura non sia stata avanzata l'ipotesi che le due costituzioni siano fra loro *iungendae* (né la

diversità di contenuti autorizza a sostenerlo), sulla base della loro identica datazione è possibile congetturare che anche C.Th.1.15.12 sia stata emanata a Costantinopoli.

HONORÉ, *Law in the Crisis*, 54 nt. 261 ritiene che autore materiale dell'intervento legislativo di C.Th.1.15.12 fu il *Quaestor E6*. Cita rapidamente il provvedimento, come uno dei rari casi in cui nel testo di una legge vengono menzionati dei funzionari, nominati con una precisa qualifica, in questo caso appunto 'vicari', SCHUBERT, *Die rechtliche Sonderstellung der Dekurionem (Kurialen) in der Kaisergesetzgebung des 4-6 Jahrhunderts*, in ZSS 86, 1969, 303 nt. 64.

I.F.

## 28) C.Th.1.15.13 + C.Th.8.11.5

28 Apr. 389

1) C.Th.1.15.13 De officio vicarii

[IDEM] <IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS> AAA. HAVE TATIANE KARISSIME NOBIS. Officium dioeceseos Asianae, cuius octo provinciarum ambitus per spatia latiora tenduntur, ducentorum niti apparitione praecipimus. DAT. IIII K. MAI. MEDIOLANO TIMASIO ET PROMOTO CONSUL.

2) 28 Apr. 389

C.Th.8.11.5 Ne quid publicae laetitiae nuntii ex describtione vel ab invitis accipiant IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. HAVE, TATIANE, KARISSIME NOBIS. Legem nostram, qua nihil ab invitis provincialibus gratulationis nomine exigendum esse decrevimus, volumus custodiri. DAT. IIII KAL. MAI. MEDIOLANO TIMASIO ET PROMOTO CONSS.

INTERPRETATIO. Quando gaudia publica nuntiantur, nihil invitis provincialibus gratulationis nomine exigatur.

1) Attraverso questa costituzione, emanata a Milano il 28 aprile del 389 e pervenuta soltanto attraverso il manoscritto A, Teodosio (SEECK, *Regesten*, 275) ridusse a duecento il numero degli *apparitores*, ossia dei funzionari del vicario della diocesi d'Asia. Teodosio infatti, dopo aver sconfitto e giustiziato l'usurpatore Magno Massimo ad Aquileia il 27 agosto del 388, si recò a Milano, ove si stabilì dall'ottobre dello stesso anno sino al maggio del 389, per partire poi, nel successivo mese di giugno, alla volta di Roma, città in cui si fermerà sino a settembre, ritornando nuovamente a Milano nel mese di novembre, per restarvi infine sino al giugno del 390 (HONORÈ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 59).

C.Th.1.15.13, pur essendo *data* dalla cancelleria di Milano ed essendo quindi una legge occidentale, era destinata a produrre i suoi effetti nella parte orientale dell'impero, come si può evincere non solo dal fatto che essa è indirizzata al *praefectus praetorio Orientis Flavius Eutolmius Tatianus* (PLRE, *Fl. Eutolmius Tatianus* 5, I, 876 ss.), ma anche dal suo contenuto. Invero, come si è detto, con tale costituzione Teodosio ridusse a duecento il numero degli *apparitores* del vicario della diocesi d'Asia.

Già Valentiniano I, come emerge da C.Th.1.15.5 del 365, aveva limitato a trecento il numero dei membri ordinari dell'ufficio dei vicari, numero in un primo momento confermato da Teodosio nel 386 con C.Th.1.15.12, poi, attraverso C.Th.1.15.13, ridotto a duecento per i funzionari del vicario della diocesi d'Asia (DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 316, il quale peraltro riferisce erroneamente la disposizione della costituzione in esame all'ufficio del vicario dell'Africa; cfr. anche CERVENCA, *Sull'uso del termine 'officium' nella legislazione postclassico-giustiniana*, in *Studi in onore di Grosso*, 3, Torino, 1970, 218 s.).

PHARR, 27 nt. 38, sospetta che il testo di C.Th.1.15.13 sia stato corrotto, dal momento che sin dal 386 Teodosio (C.Th.1.15.12) aveva stabilito, o meglio confermato, in

trecento il numero degli *apparitores* di «an ordinary diocese», sicché ci si dovrebbe aspettare un numero maggiore di questo per la diocesi d'Asia.

Come si è accennato, destinatario della costituzione in esame è *Flavius Eutolmius Tatianus, praefectus praetorio Orientis* dal 388 al 392 (PLRE, *Fl. Eutolmius Tatianus* 5, I, 877), al quale risulta indirizzata, tra le altre, un'altra costituzione emanata il 28 aprile 389, C.Th.8.11.5, e *iungenda* a C.Th.1.15.13 (MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLXVIII; SEECK, *Regesten*, 275).

Nonostante C.Th.1.15.13 e C.Th.8.11.5 abbiano diversa tradizione manoscritta, essendo conservata la prima solamente dal manoscritto A, la seconda dal manoscritto R e dal *Breviarium*, entrambe tuttavia presentano, al di là dell'identità della *subscriptio*, la medesima *inscriptio*, recante l'inusuale formula *Have, Tatiane, karissime nobis*, la quale induce a ritenere che l'*inscriptio* delle due costituzioni abbia assorbito alcune delle parole iniziali del testo, nel caso di specie i saluti rivolti al funzionario provinciale destinatario dei provvedimenti imperiali. Sebbene manchino prove al riguardo, non si può tuttavia escludere che entrambe le costituzioni siano frammenti di un'unica legge, poi smembrata dai compilatori teodosiani.

HONORÈ, *Law in the Crisis, ibidem*, ritiene che questa costituzione, come quasi tutte le altre emanate tra il 10 ottobre del 388 ed il 4 giugno del 390, benché riconducibile a Teodosio, sia stata materialmente redatta dal *quaestor Virius Nichomachus Flavianus* (anche SEECK, *Regesten*, 3 s., non è in grado di stabilire se le costituzioni, che, come C.Th.1.15.13, recano una formula di saluto, siano state interamente redatte di proprio pugno dagli imperatori).

La costituzione è citata da HONORÈ, *The Making of the Theodosian Code*, in ZSS, 116, 1986, 221.

M.D.G.



## 29) C.Th.1.16.1

28 Iul. 377

C.Th.1.16.13 De officio rectoris provinciae

IMPPP. VALENS, GRATIANUS ET VALENTINIANUS AAA. AD ANTONIUM PRAEFECTUM PRAETORIO. Ne quis domum iudicis ordinarii postmeridiano tempore ex occasione secreti ingredi familiariter affectet eiusdem dumtaxat provinciae, sive notus iudici sive etiam ignotus, gesti tamen honoris auctoritatem praeferens. DAT. V KAL. AUG. MOGONTIACO GRATIANO A. IIII ET MEROBAUDE CONSS.

INTERPRETATIO. Ne quis notus aut ignotus, eius tamen provinciae homo meridianis horis aut secretis iudicem videat.

Questa costituzione, non riportata nel Codice Giustiniano ed aggiunta al Breviario alariciano, proviene dal manoscritto *Pithoeanus* del IX secolo, oggi perduto ed indicato da MOMMSEN con la lettera F, mentre l'*interpretatio* proviene dai manoscritti *Leidensis Vossianus 47* e *Fuldensis* (MOMMSEN, nota editoriale a C.Th.1.16.13 e *Prolegomena*, LXXIX, LXXXV, ove si legge «Quamquam interpretatio adest, has duas constitutiones (ossia C.Th.1.16.13 e C.Th.1.2.9) integras servatas in uno Pithoeano dubium non est a fuisse ab archetypo Alarici additas postea ex Theodosiano integro et interpretatas»).

C.Th.1.16.13, contenente un categorico divieto di recarsi nelle abitazioni dei giudici ordinari, ovvero dei *rectores provinciae*, nelle ore pomeridiane, divieto rivolto a tutti gli abitanti della medesima provincia, non importa se conosciuti o meno dal giudice, né tantomeno se gerenti un'alta carica, aveva come finalità quella di impedire, per quanto possibile, fenomeni di corruzione nei confronti dei magistrati provinciali. Fenomeni di tal fatta dovevano peraltro essere frequenti se, dopo più di un trentennio, il 3 febbraio del 408 Onorio procedette ad emanare la costituzione contenuta in C.Th.1.20.1, recante sostanzialmente il medesimo divieto imposto da Graziano nel 377 con C.Th.1.16.13.

Come si è accennato, autore della costituzione in esame è Graziano (GOTOFREDO, 54; SEECK, *Regesten*, 248; HONORÈ, *The Making of the Theodosian Code*, in ZSS, 116, 1986, 219), il quale, risiedendo abitualmente a Treviri, città sita nella Gallia Belgica e sede dei Cesari d'Occidente a partire da Costantino, è assai verosimile che si fosse recato a Magonza, nella vicina Germania, e che ivi si trovasse il 28 luglio del 377, rispettivamente luogo e data di emanazione di C.Th.1.16.13 (cfr. SEECK, *Gratianus 3*, in PW, 7.2, Stuttgart, 1912, 1835 s.). GOTOFREDO, 54 nt. e, sostiene che Graziano si trovasse a *Mogontiacum* o partendo per la spedizione militare contro gli Alemanni, che nello stesso 377 sconfisse presso *Argentuarina*, o tornando dalla stessa.

Destinatario della costituzione è il *praefectus praetorio Flavius Claudius Antonius*, il quale fu *praefectus praetorio Galliarum* dal 376 fino ad una data imprecisata del 377, presumibilmente il 30 novembre, quando venne trasferito in Italia e nominato *praefectus praetorio Italiae* (PLRE, *Fl. Claudius Antonius 5*, I, 77). È pertanto probabile che quando gli venne indirizzata la costituzione in parola, il 28 luglio del 377, *Antonius* gerisse ancora la carica di *praefectus praetorio Galliarum*, come parrebbe inoltre dimostrato dal contenuto di C.Th.1.16.13, attraverso la quale, come si è visto, Graziano intendeva porre freno ai verosimilmente frequenti casi di corruzione dei giudici, perpetrati sia da privati sia da funzionari imperiali in ambito provinciale.

Accenna al contenuto di C.Th.1.16.13 DE SALVO, *Giudici e giustizia ad Antiochia. La testimonianza di Libanio*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 11, Napoli, 1996, 490 nt. 23. Citano la costituzione P. KRÜGER, *Beiträge zum Codex Theodosianus*, in *ZSS*, 37, 1916, 101 e BALOGH, *Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano*, Pavia, 1935, 304 nt. 2.

M.D.G.

### 30) C.Th.1.21.1

12 Febr. 393

C.Th.1.21.1 De officio iudicum militarium  
IMPPP. THEODOSIUS, ARCADIVS ET  
HONORIVS AAA. COMITIBVS ET MA-  
GISTRIS VTRIVSQUE MILITIAE. Num-  
quam omnino negotiis privatorum vel tuitio  
militis vel executio tribuatur. DAT. PRID. ID.  
FEB. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO  
A. III ET ABVNDANTIO V. C. CONSS.

C.1.46.1 De officio iudicum militarium  
IMPPP. [VALENTINIANVS] THEODOSIVS  
[ET] ARCADIVS <ET HONORIVS> AAA.  
COMITIBVS ET MAGISTRATIS VTRIVS-  
QUE MILITIAE. Numquam omnino in nego-  
tiis privatorum vel tuitio militaris vel executio  
tribuatur. D. PRID. ID. FEBR. CONSTANTI-  
NOPOLI THEODOSIO A. III ET AVN-  
DANTIO CONSS.

INTERPRETATIO. Nulli penitus in civilibus  
causis militaris vel tuitio vel executio depute-  
tur.

Questa costituzione, tradita solo dal *Breviarium*, che reca il divieto, rivolto ai *comites* ed ai *magistri utriusque militiae*, di accordare protezione militare o di affidare la procedura esecutiva ai militari in cause di natura privata (SORACI, *Rapporti tra potere civile e potere militare*, in Atti Accademia Costantiniana, 11, Napoli, 1996, 227 ss.), è riprodotta quasi immutata anche nel Codice Giustiniano, sempre sotto la rubrica *De officio iudicum militarium*.

Al riguardo occorre rilevare come nell'*inscriptio* di C.1.46.1, a differenza che in quella di C.Th.1.21.1, compaia il nome di Valentiniano II, il quale, all'epoca in cui tale legge venne emanata, era già morto da tempo, mentre non viene fatta menzione alcuna di Onorio, il cui nome è invece presente, con maggiore aderenza alla realtà, nell'*inscriptio* di C.Th.1.21.1. Le rimanenti differenze formali riscontrabili tra le due versioni della costituzione in esame sono di così lieve entità, da non incidere assolutamente sul significato della stessa.

Ciò premesso, appare più accurata da un punto di vista lessicale la versione tramandata in C.1.46.1, in cui è utilizzata l'espressione *tuitio militaris*, al posto della locuzione *tuitio militis* di C.Th.1.21.1, per alludere alle varie forme di protezione che i militari erano disposti ad offrire anche nell'ambito della giurisdizione ordinaria civile, abusando in tal modo dei propri poteri. Invero la locuzione *tuitio militis* contenuta in C.Th.1.21.1 (GOTOFREDO, 60 nt. g, ritenendo che il sostantivo *militis* sia un errore presente nel manoscritto di Würzburg, lo sostituisce nel testo della costituzione con l'aggettivo *militaris*, accogliendo così la versione giustiniana) mal si attaglia a descrivere un fenomeno di malcostume di vasta portata, posto in essere prevalentemente da soggetti che ricoprivano alte cariche militari e non da semplici soldati. Queste circostanze sembrerebbero del resto confermate anche dal fatto che la costituzione in esame è genericamente indirizzata ai *comites* ed ai *magistri utriusque militiae*.

La dottrina è da sempre concorde nell'attribuire la paternità di C.Th.1.21.1 a Teodosio, il quale emanò la costituzione a Costantinopoli il 12 febbraio del 393 (i manoscritti del *Breviarium* riportano tale datazione, tranne i manoscritti B e G, i quali rispettivamente recano nella *subscriptio* della legge *III id. febr. e prid. kal. febr.*).

HONORÈ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 73 ss., basandosi su rilievi di carattere stilistico-letterario, ritiene che C.Th.1.21.1, come la quasi totalità delle altre costituzioni promul-

gate tra il 19 febbraio del 392 ed il 6 gennaio del 395, sia stata redatta dall'ultimo *quaestor* di Teodosio, indicato dall'autore con la sigla E11. Sebbene HONORÈ ipotizzi che costui possa essere stato un giurista, nonché un cristiano, da un lato per il largo uso di termini giuridici, dall'altro per i riferimenti al Cristianesimo riscontrabili in alcune costituzioni di cui sarebbe stato redattore, l'identità di questo funzionario imperiale rimane sconosciuta.

Sul contenuto di C.Th.1.21.1 si vedano CERVENCA, *Sull'uso del termine 'officium' nella legislazione postclassico-giustiniana*, in Studi in onore di Grosso, 3, Torino, 1970, 213 nt. 15 e 234 nt. 106; BONINI, *Comportamenti illegali del creditore e perdita dell'azione o del diritto nelle Novelle Giustiniane*, in SDHI, 40, 1974, 148.

C.1.46.1 è citata da RABELLO, *Sui rapporti fra Diocleziano e gli ebrei*, in Atti Accademia Costantiniana, 2, Perugia, 1976, 190 e da GIOMARO, *Il Codex repetitae praelectionis*, Roma, 2001, 342.

TAUBENSCHLAG, *Periods and Terms in Greco-Roman Egypt*, in Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto (Verona 27-28-29 IX 1948), 3, Milano, 1951, 358 nt. 37, ora in Opera minora, 2, Warszawa, 1959, 177 nt. 37, attribuisce data, il 313, e testo sbagliati a C.Th.1.21.1.

M.D.G.

## 31) C.Th.1.22.4

383

C.Th.1.22.4 De officio iudicum omnium

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. PARS ACTORUM HABITORUM IN CONSISTORIO GRATIANI A. GRATIANUS A. DIXIT. Det operam iudex, ut praetorium suum ipse componat. Ceterum neque comiti neque rectori provinciae plus aliquid praestabitur, quam nos concessimus in annonis seu cellariis. ET CETERA. ACTUM IN CONSISTORIO MEROBAUDE II ET SATURNINO VV. CC. CONSS.

INTERPRETATIO. Iudicem praetorium suum de proprio debere componere et nihil a provincialibus amplius petere, quam ei in annonis vel cellariis a principe fuerit deputatum.

La costituzione, presente in più manoscritti del *Breviarium*, ma non tramandata da quelli del Codice Teodosiano, riporta disposizioni di carattere ordinatorio relative alla composizione del *praetorium* dei singoli governatori provinciali, nonché alla prestazione dell'*annona* e dei *cellaria* agli stessi governatori provinciali e ai *comites*. Essa, come si desume dall'*inscriptio* (*pars actorum habitorum in consistorio Gratiani*), proviene da una raccolta ufficiale di provvedimenti imperiali dell'imperatore Graziano ed è conservata solo nel *Breviarium*. Si tratta in sostanza di una di quelle pronunce rese in *consistorio* probabilmente a decisione di una causa, espressione della cognizione imperiale diretta: oltre alla costituzione *de qua*, ci sono nel Codice Teodosiano altre due costituzioni che ricordano dichiarazioni degli imperatori rese in sedute del *consistorium* e cioè C.Th.11.39.5 (362, di Giuliano) e C.Th.11.39.8 (381, di Teodosio).

Più prudentemente SARGENTI, *Il Codice Teodosiano: tra mito e realtà*, in SDHI, 61, 1995, 390 ritiene che siano contenute nella costituzione sole semplici dichiarazioni dell'imperatore Graziano, che si può credere costituissero una decisione su un caso concreto, anche se non se ne ha la certezza. In particolare quest'ultimo autore evidenzia che qui, come anche per C.Th.11.39.5 e C.Th.11.39.8, i compilatori hanno reso *lex generalis* un testo che non rientra tra le *edictales generalesque constitutiones*, le sole invece da includere secondo la direttiva impartita ai compilatori del Codice.

Per quanto riguarda la datazione della costituzione, di essa si conosce solo che si tratta di un *actum in consistorio* durante il consolato di Merobaude II e di Saturnino e quindi durante il consolato del 383. SEECK, *Regesten*, 260 precisa che il provvedimento è da collocare all'inizio del 383, senza però indicare da quali elementi ciò sarebbe deducibile.

Che la *lex* riporti solo una parte del più ampio provvedimento, risulta evidente innanzitutto dalla formula *et cetera*, indicante la mancanza della parte finale del testo originario (cfr. VOLTERRA, *Intorno alla formazione del Codice Teodosiano*, in SDHI, 83, 1980, 133). E un'ulteriore conferma della frammentarietà del dispositivo riportato nel Teodosiano sembra potersi derivare dal confronto tra la seconda parte della costituzione e la seconda parte dell'*interpretatio* visigotica. Infatti se la costituzione fa riferimento, in particolare, al *comes* e al *rector provinciae* come soggetti che non possono pretendere, quale rifornimento alimentare, più di quanto venga loro concesso dal principe, l'*interpretatio* non menziona affatto tali soggetti, ma continua a fare riferimento al giu-

dice che, nel mantenere il suo *praetorium*, non può pretendere dai provinciali più di quanto venga a lui concesso dall'imperatore. A mio parere, pare allora prospettabile l'ipotesi che entrambi i principi – sia il riferimento al *comes* e al *rector provinciae* sia il limite nell'escutere i provinciali – facessero parte della pronuncia: il primo dei due sarebbe stato tralasciato nell'interpretazione visigotica, il secondo (e forse anche altro, di cui però non abbiamo notizia) sarebbe stato omissso dai compilatori, che, come è noto, avevano, nella stesura del Codice, la facoltà di apportare modifiche al testo originario e, in particolare, di omettere o di eliminare parole o intere frasi.

Cita la costituzione a proposito del termine *officium*, inteso qui nel senso di rispettive competenze dei più alti funzionari dell'amministrazione imperiale, cui sono imposti obblighi e divieti, CERVENCA, *Sull'uso del termine 'officium' nella legislazione postclassico-giustiniana*, in Studi in onore di Grosso, 3, Torino, 1970, 213 nt. 70. Si vedano anche VOLTERRA, *La tabula Banasitana. A proposito di una recente pubblicazione*, in BIDR, 77, 1974, 431 nt. 37 e IDEM, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto. La critica del testo, Firenze, 1971, ora in Scritti giuridici, 6, Napoli, 1994, 192, 204; VOCI, *Il diritto ereditario nell'età del tardo impero. 1. Il IV secolo. Seconda parte*, in Studi in onore di Sanfilippo, 2, Milano, 1982, 687 nt. 104; BIANCHINI, *L'imperatore Costantino e una certa Agrippina. Riflessioni su C.Th. 8.15.1*, in Sodalitas, 3, Napoli, 1984, 1191 nt. 1; DE MARINI AVONZO, *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, in Atti Accademia Costantiniana, 11, Napoli, 1996, 31 nt. 6. Cfr. anche DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 287 nt. 142.

I.F.

## 32) C.Th.1.28.3

29 Mai. 376

C.Th.1.28.3 De defensoribus senatus

IMPPP. VALENS, GRATIANUS ET VALENTINIANUS AAA. AD VINDAONIUM MAGNUM PRAEFECTUM URBI. Quotiens fiscalium functionum dispositio tractatur, absente senatus defensore nihil sibi praesumant vel curiales vel iudices ordinare, ne quid contra commodum coetus amplissimi iustitiae ratione despecta temerariae usurpationis decernat audacia, cum etiam hanc licentiam defensoribus dederimus, ut, si forte in contumeliam senatus divalis fuerit forma neglecta, referre festinent. DAT. III K. IUN. ANTIOCHIA VALENTE V ET VALENTINIANO AA. CONSS.

La costituzione è inserita nel titolo *De defensoribus civitatis*, titolo conservato nel solo Codice Torinese senza numero e la cui rubrica è incerta (nell'Indice Parisino era *De officio defensoris senatorum*: v. MOMMSEN, C.Th., p. 7 e *ad h. t.*). Lo stesso titolo manca completamente nel Codice Giustiniano e nessuna delle quattro costituzioni che lo compongono è conservata dai giustiniane; sostiene che tale assenza possa spiegarsi con lo scarso rilievo che l'argomento avrebbe avuto per i compilatori giustiniane GIOMARO, *Il Codex repetitae praelectionis*, Roma, 2001, 99.

Il provvedimento sottolinea l'importanza del ruolo del *defensor senatus* – istituito dall'imperatore Costanzo nel 361, come risulta da C.Th.1.28.1 (su cui CUNEO cur., *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano, 1997, 410), il cui contenuto è ripreso nella prima parte di C.Th.1.28.2 (su cui PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano, 1993, 14), con il compito di difendere gli interessi della classe senatoria contro gli abusi degli agenti fiscali (si veda GERAGIGLIO, *La tassazione dei senatori nel tardo impero romano*, Roma, 1984, 155 e, in particolare, nt. 109, dove è menzionata la costituzione *de qua*) – in particolare nei casi in cui si discutesse in senato di obblighi fiscali: non solo non si potevano prendere provvedimenti in assenza di tale *defensor*, ma lo stesso era tenuto a informare l'imperatore di ogni caso in cui le disposizioni imperiali fossero disattese. Proprio dal contenuto della legge sembra potersi arguire che si trattasse di una disposizione valida per tutto l'Impero e applicabile quindi anche ai senatori romani. In effetti una disparità di trattamento tra le due assemblee non sarebbe stata giustificabile, né sarebbe stata accolta positivamente dal Senato e dall'*ordo senatorius* italico (cfr. sul punto, a proposito di C.Th.1.28.1, CUNEO cur., *La legislazione di Costantino*, 410).

La legge, emanata ad Antiochia, dove si trovava Valente già dal 371 (cfr. JONES, 1, 199), è indirizzata ad un certo Vindaonio Magno, prefetto dell'Urbe, di cui però non si hanno altre notizie (cfr. PLRE, *Vindaonius Magnus*, I, 967).

Menzionano la costituzione anche LEVY, *Paulus und der Sentenzenverfasser*, in ZSS, 50, 1930, 292 nt. 3 e, a proposito del lemma *iustitia* qui con il significato di *aequitas*, DONATUTI, *Iustus, iuste, iustitia nel linguaggio dei giuristi classici*, in Studi di diritto romano, 1, Milano, 1976, 41 nt. 10 e IDEM, *Le praesumptiones iuris in diritto romano*, in Studi di diritto romano, 2, Milano, 1976, 488 nt. 10 in relazione al verbo *presumere* che qui equivarrebbe ad "arrogarsi".

I.F.

### 33) C.Th.1.29.6

25 Ian.387

C.Th.1.29.6 De defensoribus civitatum

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. EUSIGNIO PRAEFECTO PRAETORIO. Hi potissimum constituentur defensores, quos decretis elegerint civitates. Quod si quis ad locum defensionis ambitione pervenerit, confestim eum sinceritas tua reiectum quinque libras auri fisci utilitatibus cogat inferre. DAT. VIII KAL. FEB. P. C. HONORII N. P. ET EVODII V C.

INTERPRETATIO. Hi instituantur civitatum defensores, quos consensus civium et subscriptio universorum elegerint cognoscitur. Quod si qui defensorum ad hanc rem cupiditate propria, non interveniente decreto pervenisse probabitur, pro hac praesumptione quinque libras auri fisco inferre cogatur.

La costituzione è conservata nei manoscritti del *Breviarium*. Già GOTOFREDO sottolineava l'importanza di questa legge, che introduceva l'elezione dei *defensores civitatis* tramite *decreta*.

Problema rilevante è stato comprendere da chi fossero emessi tali *decreta*: CHÉNON, *Études historique sur le 'defensor civitatis'*, in NRD, 13, 1889, 321 ss., credeva che fosse tutta la cittadinanza ad eleggere il *defensor* e sosteneva la sua idea basandosi sulle parole dell'*Interpretatio: hi instituantur civitatum defensores, quos consensus civium et subscriptio universorum elegerint cognoscitur*.

La maggioranza degli autori successivi, però (CHÉNON, *Études*, 321 ss.; JONES, 2, 973; SEECK, *'Defensor civitatis'*, in PW 4-2, Stuttgart, 1901, coll. 2365 ss.; MANNINO, *Ricerche sul 'defensor civitatis'*, Milano, 1984, 81 ss.; DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 504), attribuendo scarsa importanza all'affermazione dell'*Interpretatio*, sono stati di differente parere, ritenendo che la scelta del *defensor civitatis* fosse stata data alle curie cittadine. Bisogna ricordare, peraltro, che, secondo MANNINO, *Ricerche*, 83, anche se la deliberazione fu affidata alle città, al prefetto del pretorio rimase un controllo che non consisteva in una semplice supervisione, ma in un vero e proprio atto formale.

C.Th.1.29.6 si porrebbe così come legge di passaggio riguardo alla carica di *defensor civitatis* da organo periferico dello Stato ad "organo misto", statale e cittadino, e inizierebbe una fase di allargamento delle competenze della carica, che riunirebbe in sé poteri amministrativi, di polizia e, probabilmente, in misura limitata, giudiziari.

Degno di nota il fatto, sottolineato, tra gli altri, da FRAKES, *Some Hidden 'Defensores Civitatum' in the 'Res Gestae' of Ammianus Marcellinus*, in ZSS, 109, 1992, 526 s., che, mentre il termine usato da Valentiniano I per l'istituzione della carica era *patronus*, dalla fine del IV secolo si utilizzò, in sua sostituzione, la parola *defensor* (C.Th.1.29.3; C.Th.1.29.6; C.Th.1.29.7; C.Th.1.29.8). Per MANNINO, *Ricerche*, 81 s., tale differente denominazione potrebbe forse indicare che esistevano già dei *defensores* in Occidente, prima del provvedimento di Valentiniano I (C.Th.1.29.1 del 368).

DONATUTI, *Le praesumptiones iuris*, in Studi di diritto romano, Milano, 1977, 488, osserva che, nel testo dell'*interpretatio*, il sostantivo *praesumptio* appare con il significato di usurpazione.



HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379 – 455 AD.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 180; 185, ritiene, desumendolo da criteri eminentemente stilistici, che la costituzione sia da attribuirsi ad un anonimo *quaestor sacri palatii* denominato dall'Autore W1, *quaestor* che sarebbe rimasto in carica dal 10 gennaio 383 al 18 agosto 383. HONORÉ non pare offrire altre prove sulla durata in carica di questo ignoto personaggio.

La costituzione, emanata nella parte occidentale dell'Impero da Valentiniano II, presenta qualche problema di datazione: dai manoscritti del *Breviarium* si desume, infatti, che essa risalga al 387, dal momento che viene esplicitamente indicato l'anno successivo al consolato di Onorio e *Evodius*, i quali ricoprirono la carica di *consules* nel 386.

Mentre la più parte degli autori, tra cui MOMMSEN, SEECK, *Regesten*, 279, e PLRE, *Flavius Eusignius*, I, 309 s., concorda con i manoscritti, KRÜGER avanza la possibilità di anticipare la datazione al 386. Sulla scorta dello studioso tedesco, PHARR considera la data di emanazione incerta. Anche se lo studio prosopografico non può venire in aiuto, dal momento che il destinatario, *Eusignius*, fu prefetto del pretorio d'Italia e dell'Illirico sia nel 386, sia nel 387, non si vedono ragioni per non datare la costituzione, seguendo i manoscritti, al 387 (così anche JONES, 2, 973).

Sulla costituzione anche GÜNTHER, *Der soziale Charakter des Defensorenamtes in der Spätantike unter besonderer Berücksichtigung des 'Defensores Civitatis' bzw. 'Plebis'*, in *Index*, 7, 1977, 201 ss.; RODA, *Magistrature senatorie minori nel tardo Impero Romano*, in *SDHI*, 43, 1977, 23 ss.; KÖHN, *Rec. Vincenzo Mannino, Ricerche sul 'Defensor Civitatis'*, in *ZSS*, 103, 1986, 641 ss.; GRODZYNSKI, *Pauvres et indigents, vils et plebeiens. (Une étude terminologique sur le vocabulaire des petites gens dans le Code Theodosien)*, in *SDHI*, 53, 1987, 140 ss.; FRAKES, *'Contra potentium iniuriam'. The 'defensor civitatis' and the Late Roman Justice*, München, 2000, 137 ss.

P.B.

## 34) C.Th.1.29.7

5 [Mar.] <Mai.> 392

C.Th.1.29.7 De defensoribus civitatum  
[IDEM] <VALENTINIANUS, THEODOSIUS  
ET ARCADIUS> AAA. POTAMIO PRAE-  
FECTO AUGUSTALI. Defensores nihil sibi  
insolenter, nihil indebitum vindicantes nominis  
sui tantum fungantur officio: nullas infligant  
multas, nullas exerceant quaestiones. Plebem  
tantum vel decuriones ab omni improborum in-  
solentia et temeritate tueantur, ut id tantum,  
quod esse dicuntur, esse non desinant. DAT. III  
NON. [MART.] <MAL.> CONSTANTINO-  
POLI ARCADIO A. II ET RUFINO V. C.  
CONSS.

C.1.55.5 De defensoribus civitatum  
IMPPP. VALENTINIANUS THEODOSIUS  
ET ARCADIUS AAA. POTAMIO PRAE-  
FECTO AUGUSTALI. Defensores nihil sibi  
insolenter, nihil indebitum vindicantes nominis  
sui tantum fungantur officio: nullas infligant  
multas, severiores non exerceant quaestiones,  
plebem vel decuriones ab omni improborum in-  
solentia et temeritate tueantur, ut id tantum,  
quod esse dicuntur, esse non desinant. D. III  
NON. MART. CONSTANTINOPOLI ARCA-  
DIO A. II ET RUFINO CONSS.

INTERPRETATIO Defensores secundum  
suum nomen curiam vel plebem sibi commis-  
sam cum omni iustitia et aequitate defendant;  
nullum de innocentibus aut condemnare aut  
verberare praesumant.

La costituzione, emanata a Costantinopoli, è conservata solo nel *Breviarium*. A proposito del contenuto della legge, REES, *The 'Defensor Civitatis' in Egypt*, in JJP, 6,1952,73, nota che la costituzione dimostra come gli effetti del cambiamento della procedura di scelta del *defensor* in Egitto siano stati così negativi da richiedere un intervento legislativo caratterizzato da un severo ammonimento ai *defensores* a non compiere atti di malversazione e a rispettare l'ambito delle loro competenze, non irrogando multe e non esercitando inchieste giudiziarie sotto tortura.

CHÉNON, *Étude historique sur le 'Defensor Civitatis'*, in NRD, 13,1889, 321 ss., ritiene che questa legge provi implicitamente, dato il riferimento a plebe e decurioni, l'avvenuta attribuzione all'intera cittadinanza della scelta del *defensor*: evidentemente tale provvedimento non avrebbe avuto un esito molto positivo in Egitto, così che gli imperatori si sarebbero visti obbligati a richiamare, con le parole di questa costituzione, i *defensores* egiziani.

CHÉNON, secondo MANNINO, *Ricerche sul 'defensor civitatis'*, Milano 1984, 82, non tiene conto del fatto che C.Th.1.29.6, la quale attribuiva l'elezione dei *defensores* alla cittadinanza, si riferiva all'Occidente, mentre C.Th.1.29.7, come si è visto, venne inviata in Egitto; inoltre, come visto, è improbabile che la stessa C.Th.1.29.6 abbia voluto affidare l'elezione all'intera cittadinanza, mentre è molto più attendibile la possibilità che tale scelta sia stata demandata alle curie cittadine.

MANNINO, *Ricerche*, 117 ss. espone anche la sua ipotesi sulle differenze tra il testo riportato dal Codice Teodosiano e quello presentato nel Codice Giustiniano: in particolare, egli nota come in C.1.55.5 si trovi l'espressione *severiores non exerceant quaestiones*, al posto di *nullas exerceant quaestiones* di C.Th.1.29.7. Secondo l'autore, nella costituzione C.Th.1.29.2 (= C.1.55.1), si riconosceva ai *defensores* la competenza a giudicare nelle cause minori, poteri che potrebbero, in seguito, essersi indebitamente estesi:

C.Th.1.29.7 può, perciò, avere avuto il compito di intervenire per chiarire il divieto di irrogare multe e procedere a vere e proprie *quaestiones*.

Tuttavia, con tutta probabilità, una limitata competenza giudiziaria sopravvisse ugualmente, così che i compilatori giustiniani, dato atto della situazione di fatto presente, mutarono il testo del Codice Teodosiano in *severiores non exerçant quaestiones*.

DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 508, fa notare come, nella costituzione, si faccia riferimento ad una difesa anche dei curiali, ma precisa che, a suo parere, il testo fu alterato, notando che il *tantum* non si adatta ai due termini (*plebem vel decuriones*): *vel decuriones*, secondo l'autore, sarebbe un'aggiunta compiuta da chi intendeva il *defensor* come protettore sia della plebe sia dei decurioni.

RODA, *Magistrature senatorie minori nel Tardo Impero Romano*, in SDHI, 43, 1977, 23 ss., sostiene che, con C.Th.1.29.7, in cui si ribadiscono i limiti di azione dei *defensores*, «viene implicitamente sottolineata l'autonomia e la distinzione di questi ultimi rispetto ai decurioni», i quali erano esclusi dall'accesso alla carica perché considerati personaggi troppo poco importanti per sostenere un ruolo così delicato.

Sulla stessa linea HÖPPFNER, *Un aspect de la lutte de Valentinien Ier contre le sénat. La création du 'defensor plebis'*, in RHE, 182, 1938, 225 ss.

A proposito del significato del verbo *praesumere* nell'*Interpretatio*, DONATUTI, *Le praesumptiones legis*, in Studi di diritto romano, Milano, 1977, 488, propone «osare». Sempre in merito all'*Interpretatio*, PRINGSHEIM, *Gesammelte Abhandlungen*, 1, Heidelberg, 1961, 239, nota che in C.Th.1.29.7, così come in C.Th.1.16.9 (364 d.C.) e C.Th.11.31.5 (373 d.C.), l'*aequitas* appare nel *Breviarium Alaricianum* e non nel testo del Codice Teodosiano e, inoltre, fa presente che le tre *interpretationes* citate sono le uniche in cui compare un accenno all'*aequitas*.

HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379 – 455 A.D.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 73, sostiene che la costituzione sia stata redatta dall'ultimo *quaestor sacri palatii* di Teodosio discernibile, anche se ignoto, denominato dall'Autore E11, in carica dal 19 febbraio 392 al 6 gennaio 395.

La costituzione è datata dai manoscritti del *Breviarium*, seguiti da MOMMSEN, 5 marzo 392, ma già GOTOFREDO proponeva di spostare la datazione al 5 maggio dello stesso anno, dal momento che, in marzo, il *praefectus augustalis* era *Hypatius* e *Potamius* non era ancora entrato in carica: a prova di ciò sta il fatto che *Hypatius* ricevette il 9 aprile C.Th.11.36.31 e il 12 aprile C.Th.13.5.20 (SEECK, *Regesten*, 102). KRÜGER si limita a riportare l'ipotesi del GOTOFREDO, mentre SEECK, *Regesten*, 281, e la PLRE, *Potamius*, I, 720, concordano con la datazione a maggio. Tale ipotesi è senz'altro condivisibile.

Anche HÜBNER, *Rec. Rees, The defensor*, in Iura, 4, 1953, 515 s.; GÜNTHER, *Der soziale Charakter des Defensorenamtes in der Spätantike unter besonderer Berücksichtigung des 'Defensores Civitatis' bzw. 'Plebis'*, in Index, 7, 1977, 201 ss.; GRODZYNSKI, *Pauvres et indigent, vils et plebeiens (Une étude terminologique sur le vocabulaire des petites gens dans le Code Theodosien)*, in SDHI, 53, 1987, 199 ss.; FRANKES, *Some Hidden Defensores Civitatum in the Res Gestae of Ammianus Marcellinus*, in ZSS, 109, 1992, 528; FRANKES, *'Contra potentium iniuriam'. The 'defensor civitatis' and the Late Roman Justice*, München, 2000, 137 ss.

P.B.

## 35) C.Th.1.29.8

9 Apr. 392

C.Th.1.29.8 De defensoribus civitatum  
[IDEM] <VALENTINIANUS, THEODOSIUS  
ET ARCADIUS> AAA. TATIANO PRAE-  
FECTO PRAETORIO. Per omnes regiones, in  
quibus fera et periculi sui nescia latronum fer-  
vet insania, probatissimi quique atque distric-  
tissimi defensores adsint disciplinae et cotidia-  
nis actibus praesint, qui non sinant crimina in-  
punitate coalescere. Removeantur patrocina,  
quae favorem reis et auxilium scelerosis inper-  
tendo maturari scelera fecerunt. DAT. V ID.  
APRIL. CONSTANTINOPOLI ARCADIO A.  
II ET RUFINO V. C. CONSS.

C.1.55.6 De defensoribus civitatum  
[IDEM] <VALENTINIANUS, THEODOSIUS  
ET ARCADIUS> AAA. TATIANO PP. Per  
omnes regiones, in quibus fera et periculi sui  
nescia latronum feruet insania, probatissimi  
quique et districtissimi defensores adsint disci-  
plinae et quotidianis actibus praesint, qui non  
sinant crimina impunita coalescere: removean-  
tur patrocina, quae feruorem reis et auxilium  
scelerosis impertendo maturari scelera fece-  
runt. D. V ID. APRIL. CONSTANTINOPOLI  
ARCADIO A. II ET RUFINO CONSS.

INTERPRETATIO. Per omnes provincias tales  
pro studio disciplinae iudices ordinentur, ut  
cum omni sollicitudine in reos et latrones re-  
motis potentum patrociniis distractionem debi-  
tam exercere non differant, ne per negligen-  
tiam suam aut venalitatem crimina, quae debent  
puniri, proficiant.

C.Th.1.29.8 è conservata solo nei manoscritti del *Breviarium*. La costituzione invita i *defensores civitatis* a contribuire alla repressione dell'attività dei *latrones*, aumentando la sorveglianza contro i fattori produttivi dei *patrocina*, la cui pratica, da parte dei *potentiores* diveniva vieppiù pericolosa per il potere centrale (GÜNTHER, *Der soziale Charakter des Defensorenamtes in der Spätantike unter besonderer Berücksichtigung des 'Defensores Civitatis' bzw. 'Plebis'*, in *Index*, 7, 1977, 202).

COLLOT, *La pratique e l'institution di suffragium au bas-empire*, in *RHD*, 43, 1965, 186, nota che il *patronatus* poteva avere come oggetto l'intervento presso un giudice e, come esempi di tale pratica, cita C.Th.1.29.8 e C.Th.11.30.16.

C.Th.1.29.8 contribuisce al notevole incremento dei compiti dei *defensores civitatis* orientali nell'ultimo scorcio del IV secolo, competenze che si esplicavano in attività di polizia e nel campo amministrativo, ma, in particolare, nella tradizionale protezione di tutti i cittadini e, soprattutto, della plebe (MANNINO, *Ricerche sul 'defensor civitatis'*, Milano, 1984, 117 s.).

HONORÉ, *The Law in the Crisis of Empire (379–455 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 73 s., ritiene che abbia redatto la legge l'anonomo *quaestor* dall'Autore denominato E11 (in carica, a suo parere, dal 19 febbraio 392 al 6 gennaio 395): in particolare l'Autore nota in E11 la caratteristica presenza di particolari forme stilistiche come allitterazioni e ripetizioni di parole (*scelerosis, scelera*).

C.Th.1.29.8 non presenta problemi relativi alla datazione; tuttavia si noti che, se si sposta la data di C.Th.1.29.7 a maggio, poiché a marzo *praefectus augustalis* era *Hypatius* e non ancora *Potamius*, questa costituzione diviene cronologicamente precedente, anche se solo di un mese, rispetto a C.Th.1.29.7.

La costituzione è destinata a *Tatianus*, prefetto del pretorio d'Oriente tra il 388 ed il 392: *Tatianus*, per PLRE, *Tatianus* 5, I, 876 s., dopo aver ricoperto qualche carica mi-

nore, visse apparentemente ritirato in Licia, sua terra natale, fino al 388, quando fu chiamato alla prefettura del pretorio d'Oriente, prestigioso ruolo precedentemente assunto da *Cynegius*.

Destinatario di numerosissime costituzioni, *Tatianus* fu anche *consul prior* nel 391, avendo come collega Simmaco e, come Simmaco, secondo la testimonianza di Libanio, anch'egli era pagano (Lib., *Ep.* 855 e 899; *Or.* XXX, 53 e LVI, 16). Durante il corso del 392, anno a cui risale la legge in oggetto, *Tatianus*, per gli intrighi di *Rufinus*, cadde in disgrazia e perse il potere: fu lo stesso *Rufinus*, che era console nel 392 e che aveva tramato contro di lui, a sostituirlo (Zos., IV, 52).

Sul tema anche LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, in *Studi e ricordi*, Napoli, 1983, 297 nt. 173; FRAKES, *Some Hidden 'Defensores civitatum' in the 'Res Gestae' of 'Ammianus Marcellinus'*, in *ZSS*, 109, 1992, 526 ss.; FRAKES, *'Contra potentium iniuriam'. The 'defensor civitatis' and the Late Roman Justice*, München, 2000, 137 ss.

P.B.

## 36) C.Th.1.32.2

8 Iul. [377] <376>

C.Th.1.32.2 De procuratoribus gynaecei et metallorum

IMPPP. VALENS, GRATIANUS ET VALENTINIANUS AAA. AD HESPERIUM PROCONSULEM AFRICAE. Officiis rerum salutisque volumus propositum esse discrimen, quod non ambigant per se domus nostrae compensanda esse dispendia, nisi eiusmodi fideiussoribus datis administratores admiserint, quorum sint idoneae facultates, ad quas facto recursum iacturam declinare possumus, si quid in detrimentum rei privatae nostrae administratorum fraus et avaritia commiserint. DAT. VIII ID. IUL. TREVIRIS [P.C.] [VALENTIS] <VALENTE> ET [VALENTINIANI] <VALENTINIANO> AA. <CONSS.>

La costituzione in oggetto, conservata solo nel manoscritto T, prevede l'onere per i funzionari imperiali di fornire un garante prima di intraprendere l'esercizio delle proprie mansioni. La rubrica del titolo, sotto il quale la costituzione è inserita, è incerta. Nel Codice Torinese il titolo è riportato senza numero ed in modo non completo: *de procurato...*; MOMMSEN, ipotizzando che in origine il titolo in oggetto fosse *De procuratoribus gynaecei et metallorum*, sintetizza in un'unica formula rispettivamente le rubriche 7 (*De metallariis et metallis et procuratoribus metallorum*) ed 8 (*De murilegulis et gynaeceiariis et procuratoribus gynaecei et de monetariis et bastagariis*) del libro 11 del *Codex* di Giustiniano. L'ipotesi ricostruttiva di MOMMSEN, basata sul fatto che vi sia corrispondenza nel contenuto tra due costituzioni del titolo 1.31 del Codice Teodosiano e due del libro 11.8 del Giustiniano, cioè tra C.Th.1.32.5 e C.11.8.9 e tra C.Th.1.32.1 e C.11.8.2, non è condivisa da KRÜGER, che non integra in alcun modo il testo conservato nel manoscritto del Teodosiano, limitandosi ad includere i provvedimenti in questione sotto il generico *De procuratoribus*.

Il destinatario del provvedimento è *Decimius Hilarianus Hesperius*, il quale era figlio del poeta Ausonio, il precettore in grammatica e retorica del giovane imperatore Graziano. E' probabile che nel IV secolo d.C. (cfr. RODA, *Simmaco nel gioco politico del suo tempo*, in SDHI, 39, 1973, 58 s.) fosse tutt'altro che infrequente che chi otteneva una carica di una certa importanza procurasse incarichi di responsabilità all'interno dell'amministrazione imperiale ad uno o più parenti o amici. Si consideri a conferma di ciò che, nel 376, Ausonio fu *comes* o *quaestor sacri palatii*, mentre il figlio *Hesperius* era proconsole d'Africa; nel 377 si ritrovano gli stessi personaggi: rispettivamente, Ausonio prefetto del pretorio per le Gallie e *Hesperius* prefetto del pretorio per l'Italia e l'Africa. Cfr. anche HONORÈ, il quale insinua che gli interessi del poeta Ausonio non fossero né politici né tanto meno giuridici, consistendo principalmente nel tentativo di assicurare una carriera politica ai suoi parenti e primariamente al figlio *Hesperius* (HONORÈ, *The Making of the Theodosian Code*, in ZSS, 103, 1986, 205). Secondo HONORÈ da alcuni indizi presenti in C.Th.1.32.2 si ricaverebbe che proprio il poeta Ausonio fu l'autore materiale del testo; in particolare costituirebbe l'elemento rivelatore il verbo *declinare*, utilizzato nel senso di coprire una perdita finanziaria.

La datazione della costituzione è discutibile. Nella *subscriptio* la formula *post consulatum* precede l'indicazione del consolato del 376, per cui la costituzione viene datata da MOMMSEN all'8 luglio 377. Di tale opinione è anche SEECK, mentre KRÜGER e PHARR, p. 34, retrodatano la costituzione al 376 in base alla considerazione che anche un'altra costituzione, C.Th.15.7.3, è indirizzata a *Hesperius* nella sua qualifica di pro-

console d'Africa ed è datata al 10 marzo del 376. Per prendere posizione su quale delle due datazioni sia la più verosimile, è possibile fare almeno due osservazioni. Innanzitutto risulta che il Codice Teodosiano contenga una serie di altre costituzioni indirizzate ad *Hesperius*, ma nella qualifica di prefetto del pretorio. Peraltro sono tutte successive al 376, e cioè del 377 C.Th.1.15.8 e C.Th.8.5.34, del 379 invece C.Th.7.18.2 e C.Th.13.1.11, C.Th.13.5.15, C.Th.8.18.6, C.Th.16.5.5, C.Th.6.30.4. Datata nel 376 è solo un'altra legge indirizzata a *Hesperius*, oltre a C.Th.1.32.2 e C.Th.15.7.3, C.Th.16.5.4, ma MOMMSEN appone un punto di domanda all'anno della datazione e nei *Prolegomena*, p. CCLIV, mantenendo l'anno 376, opta per la correzione della qualifica in *proconsul Africae*. Sulla base di questi dati sembra doversi ritenere che *Hesperius* fu prefetto del pretorio a partire dal 377 e che solo nel 376 fu *proconsul Africae*. La seconda osservazione riguarda il luogo in cui C.Th.1.32.2 è inserita nel Codice Teodosiano. Se si volesse mantenere la data di C.Th.1.32.2 all'8 luglio 377, non potrebbe evitarsi un'evidente incongruenza nella successione delle leggi nel Codice Teodosiano all'interno del titolo 1.32. Infatti la costituzione successiva a C.Th.1.32.2, C.Th.1.32.3, anch'essa conservata solo dal manoscritto T, risulta avere una data precedente all'8 luglio 377 e cioè il 29 marzo 377, circostanza che indubbiamente stride con il consueto ordine cronologico con cui le costituzioni sono state inserite all'interno dei singoli titoli dai compilatori teodosiani. Dunque, se con queste considerazioni si coglie nel vero, sembra potersi ritenere che la formula *P.C.* sia da espungere dalla *subscriptio* e che la legge di C.Th.1.32.2 risulti quindi da datare al 376.

La legge è emanata a Treviri, nonostante PHARR dubiti senza specifiche motivazioni del luogo di emanazione riportato nella *subscriptio*. Cita rapidamente la costituzione DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1967, 41 nt. 57.

I.F.

### 37) C.Th.1.32.3

29 Mart. 377

C.Th. 1.32.3 De procuratoribus gynaecei et metallorum

IDEM <VALENS, GRATIANUS ET VALENTINIANUS> AAA. AD EUCHERIUM COMITEM SACRARUM LARGITIONUM. Quicumque in largitionibus nostris quocumque nomine atque apparitiones procurans nactus fuerit administrationem rationum obnoxiam, primum maxime idoneis satisfactoribus datis adfectatum munus incipiat; deinde abiens intra triginta dies in his thesauris, qui negotii sunt minoris, intra quinquaginta autem in his, qui maiorum sunt, chartas et rationes cuncta restituat; plane conscriptum susceptoribus tradat, quid susceperit, quid erogaverit, quid in thesauris conditum maneat. Quamvis autem ilico tradi suscepta conveniat, tamen quoniam quibusdam casibus potest scribitur et pecuniam minorem intra triginta dies, cetera intra quattuor menses, quae in conditis esse oportet, successori, qui advenerit, adnumerari conveniet. Quod si tantulum aliquid reperietur etiam per eum, qui decedit, fuisse dilatum, specie honoris exactus exauctoratusque omni pristina dignitate verberum supplicia digna et pro moribus tormenta sustineat, eo usque deformia et pudenda passurus, donec omnis integritas largitionum nostrarum conditis inferatur. Quae condicio ad procuratores textrinarum et monetariorum et vectigalium praepositos pertinebit. DAT. IIII KAL. APRIL. TREVIRIS GRATIANO A. IIII ET MEROBAUDE CONSS.

La costituzione, conservata solo nel manoscritto T, prevede che siano puniti con la tortura i *procuratores* delle tesorerie imperiali, colpevoli di non aver consegnato, allo scadere del proprio mandato, tutte le somme dovute ai propri successori (cfr. anche HONORÈ, *The Making of the Theodosian Code*, in ZSS, 103, 1986, 149). Interessante la presenza in un testo della fine del IV sec. d.C. del riferimento ai *mores maiorum*: cfr. sul punto KASER, *Mores Maiorum und Gewohnheitsrecht*, in ZSS, 59, 1939, 78.

Il provvedimento non presenta problemi di datazione e risulta emanato il 29 marzo 377. Luogo di emanazione della legge è Treviri nelle Gallie, dove si trovava l'imperatore Graziano, ma la legge ha un contenuto generale ed è destinata ad un funzionario della corte centrale d'Occidente e cioè *Flavius Eucherius*, il *comes sacrarum largitionum* occidentale dal 377 al 379 (cfr. PLRE, *Flavius Eucherius*, I, 288). In effetti i *procuratores monetariorum*, che erano frequentemente schiavi, erano sottoposti al controllo disciplinare del *comes sacrarum largitionum*, il quale sovrintendeva alla coniazione delle monete e perciò sorvegliava il personale addetto (sul punto cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 41 nt. 57 e 228 nt. 50). SARGENTI, *Il Processo nel Tardo impero. Considerazioni conclusive*, in Atti Accademia Costantiniana, 9, Napoli, 1996, 692 s., rileva che la costituzione in esame, accennando ai *verberum supplicia digna et pro moribus tormenta*, cui avrebbero dovuto essere sottoposti i funzionari colpevoli di malversazione, lascerebbe intendere che l'uso dei mezzi di tortura nel processo penale romano fosse addirittura disciplinata dai *mores* e fosse in definitiva lasciata alla discrezionalità dei giudici. In effetti anche HONORÈ, *The Making*, 207, dubita che il testo in esame possa essere utilizzato per la ricostruzione della realtà processuale romana, con specifico riferimento all'uso della tortura quale mezzo di acquisizione della prova. Secondo l'autore, infatti, della redazione materiale del testo si sarebbe occupato il poeta Ausonio, animato non tanto dall'intento di descrivere la disciplina giuridica, quanto da quello di impressionare i destinatari, prospettando loro le possibili cruente conseguenze cui sarebbero stati e-



sposti in caso di malversazione. Di conseguenza il testo che, se preso alla lettera, porterebbe a conclusioni allarmanti, andrebbe letto soltanto come un esempio dello stile di Ausonio, capace di far interagire in modo mirabile arte poetica e diritto.

I.F.

## 38) C.Th.1.32.4

3 Mai. 379

C.Th.1.32.4 De procuratoribus gynaecei et metallorum

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD ARBORIUM COMITEM. Qui ex apparitione palatina tuae sinceritatis actibus obsecundant, in speculis esse curabunt, ubi quis eam administrationem, quae praede indiget, sortietur, nequaquam sponsorem decurionem offerens audiatur. DAT. V NON. MAI. AUXONIO ET OLYBRIO CONSS.

La costituzione, conservata solo nel manoscritto T, stabilisce che i funzionari dell'*apparitio palatina* non possano, al momento in cui assumono la carica, ottenere come *sponsor* un decurione. LEVY, *Zur Nachklassischen in integrum restitutio*, in ZSS, 68, 1951, 389 nt. 124, cita la legge quale testimonianza di una «Toleranz» nei confronti delle antiche forme di garanzia ormai desuete.

La datazione della legge da attribuire a Graziano (si veda SEECK, *Regesten*, 250) non presenta problemi: essa fu emanata, in un luogo che nella *subscriptio* non è indicato, il 3 maggio 379 durante il consolato del poeta Ausonio e di Olibrio. Destinatario della costituzione è il *comes Arborius*, nipote di Ausonio. Poiché quest'ultimo nel 379 ricoprì la carica di *comes sacrarum largitionum* (cfr. PLRE, *Arborius* 3, I, 97), si può supporre che il termine *comes*, che compare nella *inscriptio* senza ulteriori specificazioni, alluda proprio alla carica di *comes sacrarum largitionum* (in tal senso cfr. SEECK, *Regesten*, 250 e HONORÈ, *The Making of the Theodosian Code*, in ZSS, 103, 1986, 206 s.). PHARR, 35 nt. 19 invece sostiene che non ci è possibile conoscere la carica ufficiale di *Arborius*. Secondo HONORÈ, *The Making*, 205 Ausonio si sarebbe servito dei suoi contatti con la corte per favorire la carriera dei suoi parenti, che ricoprirono diverse cariche pubbliche: non solo suo nipote *Arborius* fu *comes*, ma, come risulta da C.Th.1.32.2 e da C.Th.15.7.3, il figlio *Hesperius* fu proconsole d'Africa e, come attestano C.Th.1.15.8, C.Th.8.5.34 e C.Th.16.5.4, lo stesso fu prefetto del pretorio per l'Italia e l'Africa. RODA, *Simmaco nel gioco politico del suo tempo*, in SDHI, 39, 1973, 58 e 59 più in generale rileva come la legge costituisca un esempio della prassi diffusa nel IV sec. d.C. per cui chi era titolare di una carica di una certa importanza riusciva ad 'infilare' parenti e amici nell'amministrazione imperiale (sul punto e su Ausonio cfr. già quanto detto a proposito di C.Th.1.32.2).

I.F.

### 39) C.Th.1.32.5

29 Iul. 386

C.Th.1.32.5 De procuratoribus gynaecei et metallorum

[IDEM] <IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS> AAA. AD EUSIGNIUM PRAEFECTUM PRAETORIO. Cum procuratores metallorum intra Macedoniam Daciam mediterraneam Moesiam seu Dardaniam soliti ex curialibus ordinari, per quos sollempnis profligetur exactio, simulato hostili metu huic se necessitati subtraxerint, ad implendum munus retrahantur ac nulli deinceps licentia laxetur prius indebitas expetere dignitates, quam subeundam procuracionem fideli sollertique exactione compleverint. DAT. IIII K. AUG. MEDIOLANO HONORIO N. P. ET EUODIO V. C. CONSS.

C.11.7.4 De metallariis et metallis et procuratoribus metallorum

[IDEM] <IMPPP. VALENTINIANUS THEODOSIUS ET ARCADIUS> AAA. EUSIGNIO PP. Cum procuratores metallorum intra Macedoniam Daciam mediterraneam Moesiam seu Dardaniam soliti ex curialibus ordinari, per quos sollempnis profligatur exactio, simulato hostili metu huic se necessitati subtraxerint, ad implendum munus retrahantur, et nulli deinceps licentia laxetur prius indebitas expetere dignitates, quam subeundam procuracionem fideli sollertique exactione compleverint. DAT. IIII K. AUG. MEDIOLANI HONORIO NP. ET EUODIO CONSS.

C.Th.1.32.5, tramandata dal manoscritto T e riportata anche nel Codice Giustiniano senza variazioni formali, ad eccezione della sostituzione della congiunzione *ac* con *et nulli deinceps* (annoverata da CHIAZZESE, *Confronti testuali*, Cortona, 1931, 311 tra le interpolazioni voluttuarie, consistenti in lievi modifiche di termini o frasi, dal movente non individuabile nè ricollegabili a varianti nei manoscritti), rappresenta un provvedimento imperiale di natura amministrativa, come si può facilmente desumere dal suo contenuto.

Essa infatti mostra il disappunto di Valentiniano II per la situazione che si era venuta a creare nelle province danubiane di Macedonia, Dacia mediterranea, Mesia e Dardania, nelle quali i *procuratores metallorum*, cui spettava il compito istituzionale di riscuotere i tributi, si erano dimessi dalla loro carica, adducendo quale giustificazione un *hostilis metus*, ritenuto peraltro mendace dall'imperatore, come è dimostrato dal fatto che quest'ultimo lo qualificò utilizzando l'aggettivo *simulatus*. Per ovviare a tale situazione, all'evidenza estremamente dannosa per le casse dello stato, Valentiniano II, rivolgendosi al *praefectus praetorio Illyrici et Italiae* negli anni 386 e 387 *Flavius Eusignius* (PLRE, *Flavius Eusignius*, I, 309 s.), ordina in primo luogo che i *procuratores metallorum* vengano costretti ad eseguire i compiti loro affidati; in secondo luogo che non venga concessa a nessuno la facoltà di chiedere *dignitates* prima che sia stato portato a termine l'incarico di riscuotere i tributi. È probabile che quest'ultima disposizione contenuta in C.Th.1.32.5 avesse come scopo quello di disincentivare i comportamenti poco prima censurati dei *procuratores metallorum*, che con facilità si dimettevano dal loro ufficio, confidando nei privilegi che derivavano loro dalle *indebitae dignitates* comunque ottenute.

C.Th.1.32.5 è stata emanata il 29 luglio 386 da Valentiniano II (cfr. SEECK, *Regesten*, 270; HONORÉ *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 185 nt. 90) a Milano, città in cui il giovane imperatore

si trovava già dal mese di giugno del 386 (cfr. MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLXIV) e dalla quale governava, sotto l'influenza della madre Giustina e del potente vescovo Ambrogio, l'Italia, l'Africa e le province occidentali dell'area danubiana, di cui facevano parte la Macedonia, la Dacia mediterranea, la Mesia e la Dardania, ossia le province menzionate nella costituzione in esame. Quest'ultima si colloca infatti nel torno di tempo in cui la rimanente parte occidentale dell'impero era sotto il dominio dell'usurpatore Magno Massimo, il quale, dopo aver ucciso il legittimo imperatore d'Occidente Graziano il 25 agosto del 383, aveva stabilito la sua capitale a Treviri, in Gallia (WILLIAMS-FRIELL, 54 ss.).

Alla luce di quanto sin qui argomentato risulta chiaramente erronea l'*inscriptio* di C.Th.1.32.5 e della sua corrispondente del Codice Giustiniano C.11.7.4. Infatti le costituzioni che rispettivamente le precedono e cui esse fanno riferimento attraverso l'*IDEM AAA*. sono degli imperatori Graziano, Valentiniano II e Teodosio, il primo dei quali era stato assassinato nel 383 proprio per mano di Magno Massimo. Pertanto, essendo Graziano morto da ben tre anni all'epoca dell'emanazione di C.Th.1.32.5, la relativa *inscriptio*, come anche quella di C.11.7.4, va emendata sostituendo il nome di quest'ultimo con quello di Arcadio.

Si limitano a citare la costituzione P. KRÜGER, *Beiträge zum Codex Theodosianus*, in ZSS, 38, 1917, 26; LONGO, *Sulla simulazione dei negozi giuridici*, in Studi in onore di Riccobono, 3, Aalen, 1974, 159 nt. 79; DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 374 nt. 1, il quale ritiene che il termine *dignitas* in C.Th.1.32.5 vada inteso nel senso di dignità, qualità della persona; DONATUTI, *Mandato incerto*, in Studi di diritto romano, 1, Milano, 1976, 166 nt. 7; DOVERE, *Il primato del vescovo di Roma*, in Labeo, 1995, 277; GIOMARO, *Il Codex repetitae praelectionis*, Roma, 2001, 99 nt. 11; 214 e 468.

M.D.G.

## 40) C.Th.1.32.6

31 Dec. 387

C.Th.1.32.6 De procuratoribus gynaecei et metallorum  
IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. CYNEGIO  
PRAEFECTO PRAETORIO. Procuratores nostri perfectissimus honore donati ab  
iniuriis vindicentur, ita ut his et introeundi secretarium ordinariorum iudicum pro sug-  
gestionum opportunitate facultas plena servetur. DAT. PRID. K. IAN. THESSALONI-  
CA VALENTINIANO A. III ET EUTROPIO CONSS.

La costituzione, tradita solamente dal manoscritto T, si impone innanzitutto per il suo singolare contenuto: con essa, indirizzata al *praefectus pretorio Orientis Maternus Cynegius* (PLRE: *Maternus Cynegius* 3, I, 235) viene infatti ribadita la posizione di privilegio goduta dai *procuratores*, investiti del titolo del *perfectissimus*, introdotto per la prima volta da Costantino. In particolare viene riaffermata in questa costituzione la facoltà loro riservata di entrare nel *secretarium* dei giudici ordinari per fare delle raccomandazioni, che ai privati non era invece concesso di fare, essendo a questi interdetto l'accesso al *secretarium*, e ciò proprio al fine di evitare possibili fenomeni di corruzione a danno dei giudici.

Non vi è concordia in dottrina sulla datazione di C.Th.1.32.6. KRÜGER ritiene che essa risalga al 388 e tale opinione pare sia condivisa da PHARR, 35, sebbene questi non escluda che la costituzione sia stata emanata nel 387. In realtà non vi è motivo per non concordare con MOMMSEN e SEECK, *Regesten*, 273 (ma anche con DE BONFILS, *Legislazione ed ebrei nel IV secolo. Il divieto dei matrimoni misti*, in BIDR, 90, 1987, 432 nt. 141; HONORÈ, *Theodosius I and Two Quaestors of his First Decade as Emperor (379 – 388 AD)*, in *Collatio iuris romani, Études dédiées a Hans Ankum*, Amsterdam, 1995, 147), i quali ritengono che C.Th.1.32.6 sia stata *data* il 31 dicembre del 387. A favore di questa tesi depone innanzitutto il fatto che il 387 è stato l'anno del consolato di Valentiniano II e di Eutropio (PLRE, *Eutropius* 2, I, 317), i cui nomi compaiono nella *subscriptio* di C.Th.1.32.6. Se invece essa fosse stata emanata nel 388, la *subscriptio* avrebbe dovuto recare i nomi dei consoli di quell'anno, ossia quelli di Teodosio I e di Cynegio. Un'ulteriore conferma della genuinità della data riportata nella *subscriptio* della costituzione proviene dal fatto che Teodosio, suo autore (SEECK, *Regesten*, 273; DE BONFILS, *Legislazione*, 433 nt. 143), sul finire del 387 si trovava effettivamente a Tessalonica, luogo di emanazione di C.Th.1.32.6, ove aveva da poco sposato in seconde nozze Galla, sorella di Valentiniano II, e si preparava a muovere guerra contro Magno Massimo (cfr. WILLIAMS-FRIELL, 101).

HONORÈ, pur considerando C.Th.1.32.6 di «doubtful allocation» quanto al suo redattore, ipotizza tuttavia che essa possa essere attribuita allo sconosciuto *quaestor* indicato dall'autore con la sigla E8 (HONORÈ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 40 nt. 65; 55 nt. 292; 56 nt. 313). Citano rapidamente C.Th.1.32.6 DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 216 nt. 156 e CERAMI, *Plena interpretatio*, in *Studi in onore di Sanfilippo*, 3, Milano, 1983, 114 nt. 12, la quale a causa probabilmente di un errore di stampa indica come anno di emanazione della costituzione il 397.

M.D.G.

## 41) C.Th.1.32.7

[388...] <31 Dec. 387 ? - PP inizi 388>

C.Th.1.32.7 De procuratoribus gynaecei et metallorum

[ID.] <IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS> AAA. CYNEGIO PRAEFECTO PRAETORIO. Nec consuetudinis putamus esse nec legis alicuius, ut procuratores domorum nostrarum vocentur ad instaurationem operum publicorum. <DAT. PRID. K. IAN. THESSALONICA VALENTINIANO A. III ET EUTROPIO CONSS.> PROPOSITA BERYTO THEODOSIO A. II ET CYNEGIO V C. CONSS.

Questa costituzione, conservata nel solo manoscritto T e tralasciata sia dai compilatori visigoti sia dai giustinianeï, in cui viene recisamente negata, in quanto non conforme né ad una consuetudine né ad una legge, la competenza dei *procuratores domorum nostrarum* per la riparazione delle opere pubbliche, è mutila nella *subscriptio*: in essa invero non compaiono né il luogo né la data completa di emanazione, lacuna quest'ultima che impedisce di darne una precisa collocazione temporale.

L'unica certezza che possediamo al riguardo è rappresentata dall'anno di pubblicazione della stessa, il 388 (cfr. MOMMSEN; SEECK, *Regesten*, 273; DE BONFILS, *Legislazione ed ebrei nel IV secolo. Il divieto dei matrimoni misti*, in BIDR, 90, 1987, 432 nt. 141), come è facilmente desumibile dall'indicazione nella *subscriptio* del secondo consolato di Teodosio, *consul prior* nel 388 insieme a *Maternus Cynegius* (PLRE, *Cynegius* 3, I, 236).

Di diverso parere è invece KRÜGER, il quale data C.Th.1.32.7 al 389, seguito in ciò, seppur con qualche incertezza, da PHARR, 35, che cautamente indica accanto al 389 anche il 388. L'orientamento di KRÜGER e di PHARR, peraltro non motivato, non è tuttavia condivisibile. Infatti, al di là del fatto che, come si è detto, nella *subscriptio* della costituzione viene indicato il consolato di Teodosio e di *Maternus Cynegius*, avutosi nel 388, occorre rilevare che quest'ultimo, destinatario di C.Th.1.32.7 in qualità di *praefectus praetorio Orientis* (PLRE, *Cynegius* 3, I, 235), al fine di sopprimere il paganesimo, compì durante la sua prefettura, durata dal 384 al 388, un lungo viaggio in Oriente ed in Egitto, tornando dal quale morì in un giorno imprecisato dei principi del 388, per essere poi sepolto nella Chiesa degli Apostoli di Costantinopoli il 19 marzo del 388 (DE BONFILS, *Legislazione*, 432 nt. 142 e 433 nt. 144). È quindi verosimile che *Cynegius* si trovasse a Berito, in Fenicia, nei primi mesi del 388 (cfr. PLRE, *Cynegius* 3, I, 236) e che qui abbia proceduto alla pubblicazione di C.Th.1.32.7, poco prima di morire di ritorno dall'Egitto.

Dato che C.Th.1.32.7 venne pubblicata a Berito agli inizi del 388, è verosimile che essa sia stata emanata sul finire del 387, forse il 31 dicembre: SEECK, *Regesten*, 273, infatti, rilevato che sia C.Th.1.32.7 sia C.Th.1.32.6, *data* il 31 dicembre del 387, riguardano i *procuratores*, ipotizza che le due costituzioni siano *iungendae*.

Autore di C.Th.1.32.7 è Teodosio (SEECK, *Regesten, ibidem*) e, se si accoglie l'indicazione di SEECK di congiungere la costituzione in esame con C.Th.1.32.6, visto anche che entrambe queste leggi sono indirizzate al *praefectus praetorio Orientis Maternus Cynegius*, si può ipotizzare che essa venne *data* il 31 dicembre del 387 a Tessalonica, città e giorno in cui Teodosio procedette ad emanare C.Th.1.32.6.

HONORÈ *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 56 nt. 304 e 312, il quale colloca C.Th.1.32.7 anteriormen-

te al 14 giugno del 388, ipotizza che essa, al pari di C.Th.1.32.6, sia stata redatta da un non meglio identificato *quaestor* di Teodosio, individuato attraverso la sigla E8, al quale l'autore attribuisce la stesura delle costituzioni emanate tra il 10 marzo ed il 22 settembre del 388.

Sulla costituzione si veda SCHMIEDEL, *Consuetudo im klassischen und nachklassischen römischen Recht*, Graz-Köln, 1966, 88.

Si limitano a citare C.Th.1.32.7 P. KRÜGER, *Beiträge zum Codex Theodosianus*, in ZSS, 38, 1917, 101; LABRUNA, *Il 'diritto volgare' e Costantino*, in Labeo, 15, 1969, 354, ora in *Adminicula*, Napoli, 1988, 271.

M.D.G.

## 42) C.Th.2.1.6

30 Apr. 385

C.Th.2.1.6 De iuris dictione et ubi quis conveniri debeat  
IMPPP. [GRATIANUS,] VALENTINIANUS [ET] THEODOSIUS <ET ARCADIUS>  
AAA. NEOTERIO PRAEFECTO PRAETORIO. Exceptis his, quibus extra ordinem  
subvenitur, omnes iacturam litis incurrant, qui non ante in proprio foro iurgaverint, si-  
quidem possint venire ad altioris iudicis notionem, cum iudicatum quod displicet appel-  
latione excluserint: ita ut, si quis litigator se vel fastidio vel gratia cognitoris aut non  
auditum aut dilatum docuerit, et eius litis quae protracta est aestimationem fisco nostro  
iudex praestet et in primores officii poena deportationis ilico deprometur. DAT. PRID.  
KAL. MAI. MEDIOLANO ARCADIO A. I ET BAUTONE CONSS.

INTERPRETATIO. Quicumque apud alium et non apud suum iudicem negotium quod  
habuerit in initio litis crediderit proponendum, exceptis aetate minoribus, quibus lege  
consultum est, litis ipsius de qua agitur actione damnetur: nisi forsitan contra senten-  
tiam, quae adversus eum dicta fuerit, crediderit appellandum, ut apud maioris dignitatis  
iudices audiatur. Sane si quis causam habens a iudice suo se vel per superbiam vel prop-  
ter amicitiam adversarii sui probaverit non auditum, iudicem tantum, quantum res de  
qua agitur valuerit, fisco nostro iubemus exsolvere: et qui consiliis suis adhaerent, exilii  
poenam pro districtione sustineant.

La costituzione, che è contenuta solo in diversi manoscritti del Breviario, disciplina il  
caso di adizione di un giudice diverso da quello competente, nonché alcuni casi di re-  
sponsabilità del giudice (se il *litigator* risulta *non auditus* o la sua causa viene arbitra-  
riamente posticipata per *fastidium* o *gratia* del giudice: solo la prima delle due ipotesi è  
ripresa nell'*interpretatio*).

Essa è indirizzata a *Flavius Neoterius*, prefetto del pretorio d'Italia (cfr. PLRE,  
*Flavius Neoterius*, I, 623) ed è emanata a Milano, per cui sarebbe stata emanata da Va-  
lentiniano II (così già SEECK, *Regesten*, 366). Peraltro nel 385 Graziano era già morto  
da più di un anno, per cui il suo nome è da espungere dall'*inscriptio* (in tale senso si ve-  
da già GOTOFREDO, nt. b), mentre è da aggiungere il nome di Arcadio, che era già stato  
nominato Augusto dal padre nel 383. Secondo GOTOFREDO la costituzione sarebbe da  
datare, anziché PRID. KAL. MAI, PRIDIE KAL. MART., come risulta dal manoscritto  
S. Non sembra però che la tradizione discordante di uno solo dei manoscritti del *Brevia-  
rium* possa persuadere – in assenza di altri argomenti – nel senso di un'anticipazione  
della data della legge al mese di febbraio.

DE MARINI AVONZO, *La giustizia nelle province agli inizi del Basso Impero*, in  
Synteleia Arangio-Ruiz 2, Napoli, 1964, 1050 nt. 54 cita la costituzione come uno dei  
casi in cui è attestato l'uso del lemma *notio*, che ha un'ampia accezione nel campo pro-  
cessuale, potendo indicare in modo generico l'indagine del magistrato o la sua sfera di  
competenza anche nel linguaggio degli imperatori del IV sec.; la menziona quale una  
delle leggi in cui il termine *gratia*, essendo qui associato a *fastidium*, è utilizzato con  
una connotazione peggiorativa rispetto al passato STEIN, '*Gratia*' in the *Digest*, in Syn-  
teleia Arangio-Ruiz 1, Napoli, 1964, 251. Anche WIEACKER, *Lateinische Commentare  
zum Codex Theodosianus. Untersuchungen zum Aufbau und Überlieferungswert der In-*



*terpretationen zum Codex Theodosianus*, in *Symbolae Friburgenses in honorem Lenel*, Leipzig, 1931, 355 nt. 4 accenna alla *lex*, specificando che in *Burg.* 33,1 confluiscono sia tale legge che la sua *interpretatio*; sulla legge cfr. anche FALCHI, *Il 'consistorium' imperiale e la codificazione del diritto romano nei secoli V e VI*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 10, Napoli, 1995, 196-197.

I.F.

## 43) C.Th.2.1.7 + C.Th.3.15.1

1) 10 Nov. 392

C.Th.2.1.7 De iuris dictione et ubi quis conveniri debeat IMPPP. [VALENTINIANUS] THEODOSIUS, [ET] ARCADIUS <ET HONORIUS> AAA. MARTINIANO COMITI ORIENTIS. Mulieres honore maritorum erigimus, genere nobilitamus. Iisdem forum ex eorum persona statuimus et domicilia mutamus. DAT. IIII ID. NOVEMBR. CONSTANTINOPOLI ARCADIO A. II ET RUFINO CONSS.

INTERPRETATIO. Feminas secundum honorem, quem viri earum meruerint, volumus appellari, ut, ad cuius domum nubta transierit, eius proficiat dignitate et pro negotiis suis in eodem foro, ubi est maritum secuta, respondeat.

C.10.40.9 De incolis et ubi quis domicilium habere videtur et de his qui studiorum causa in alia civitate degunt IDEM <IMPPP. THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS> AAA. MARTINIANO COMITI ORIENTIS. Mulieres honore maritorum erigimus et genere nobilitamus et forum ex eorum persona statuimus et domicilia mutamus. Sin autem minoris ordinis virum postea sortitae fuerint, priore dignitate privatae posterioris mariti sequantur condicionem. D. IIII ID. NOV. CONSTANTINOPOLI ARCADIO A. II ET RUFINO CONSS.

C.12.1.13 De dignitatibus IMPPP. [VALENTINIANUS] THEODOSIUS [ET] ARCADIUS <ET HONORIUS> AAA. MARCIANO COMITI ORIENTIS. Mulieres honore maritorum erigimus, genere nobilitamus et forum ex eorum persona statuimus et domicilia mutamus. Sin autem minoris ordinis virum postea sortitae sunt, priore dignitate privatae posterioris mariti sequantur condicionem. D. IIII ID. NOV. CONSTANTINOPOLI ARCADIO A. II ET RUFINO CONSS.

2) [11] <10> Nov. 392

C.Th.3.15.1 De fideiussoribus dotium

IMPPP. [VALENTINIANUS] THEODOSIUS, [ET] ARCADIUS <ET HONORIUS> AAA. MARTINIANO COMITI ORIENTIS. Omnium sponsorum vel fideiussorum deinceps in cavenda dotis sponsione promissiones absolvimus. DAT. [IIII] <IIII> ID. NOVEMB. CONSTANTINOPOLI ARCADIO A. II ET RUFINO CONSS.

INTERPRETATIO. Si quis inplendae dotis causa pro muliere fideiussor accesserit, pro hac fideiussione non teneatur obnoxius.

1) Il provvedimento, tramandatoci in più manoscritti del *Breviarium* e riportato due volte nel Codice Giustiniano in due titoli distinti, stabilisce che la posizione sociale della donna deve essere la medesima di quella del marito, così come è il foro competente del marito quello davanti al quale la donna deve essere convenuta. «Derrière ce laconisme» – come osserva CHASTAGNOL, *La législation du clarissimat féminin*, in Atti Accademia Costantiniana, 5, 1982, Napoli, 1983, 259 ss. – si comprende che le mogli dei senatori, che non sono di estrazione senatoriale, ottengono «le rang carissime». La seconda parte della legge fa riferimento invece al cambiamento di domicilio della moglie, che ottiene con il matrimonio il privilegio proprio dei senatori di avere la residenza ufficiale nella città di Roma o di Costantinopoli. Come l'*interpretatio* conferma, foro competente a giudicare su una controversia in cui la donna è implicata è il tribunale di Costantinopoli, CHASTAGNOL precisa «normalement par le préfet de la Ville». BISCARDI, *Spose, madri, nubili, vedove: echi patristici nella legislazione tardo-imperiale*, in Atti Accademia Co-

stantiniana, 8, Napoli, 1990, 327, descrivendo il contenuto della costituzione, pone in evidenza che questa regola la posizione della moglie nella famiglia non più agnaticia, ma naturale.

Il Codice Giustiniano, riportando due volte la legge in due titoli distinti, aggiunge entrambe le volte la medesima fattispecie particolare che manca nel Teodosiano (unica variazione formale nel testo della legge, oltre all'aggiunta del caso particolare, è la sostituzione di *iisdem* con *et* nelle due versioni coincidenti del Giustiniano). Il Giustiniano disciplina infatti anche il caso particolare, in cui la moglie del senatore passi a nuove nozze, sposando un non senatore: allora seguirà la condizione del suo secondo marito, perdendo il clarissimato. Secondo ALBERTARIO, *Saggi critici e studi vari*, in Studi di diritto romano, 6, Milano, 1953, 97 l'ultima parte del testo di C.10.40.9, proprio perché introdotta da *sin autem*, è stata aggiunta dai compilatori giustiniani. CHIAZZESE, *Confronti testuali*, Cortona, 1931, 192 e 230 nt. 2, analizzando questo caso di inserzione in più titoli del Giustiniano di una stessa legge del Teodosiano, lo ritiene un'ipotesi di geminazione intenzionale, dato che il testo si adatta ogni volta bene alle diverse rubriche, sotto le quale si trova inserito. Cita la costituzione a questo proposito anche RONDONI, *Studi sulle fonti del codice giustiniano*, in BIDR, 26, 1914, 175 ss. e in BIDR, 29, 1918, 104 ss., ora in Scritti giuridici, 1, Pavia, 1922, 187 nt. 1.

Il provvedimento è emanato a Costantinopoli da Teodosio (in tale senso si veda già SEECK, *Regesten*, 280). Peraltro il 10 novembre 392 Valentiniano II era già morto da alcuni mesi (per la precisione morì in circostanze misteriose il 15 maggio 392), per cui il suo nome sarebbe da espungere dall'*inscriptio* (così già GOTOFREDO, nt. b, nonché i *Prolegomena* di MOMMSEN, che evidenziano che nell'*inscriptio* è da aggiungere il nome di Onorio). L'ipotesi del GOTOFREDO, per cui la datazione sarebbe III Kal. Febr. (in tale senso anche KRÜGER nell'*editio maior* sia per C.10.40.9 sia per C.12.1.13), gli consente di salvare la correttezza dell'*inscriptio*, ma non sembra condivisibile in assenza di indizi probanti in tale senso.

Destinatario del provvedimento è il *comes Orientis Martinianus*, anche se MOMMSEN ritiene possibile che il suo nome possa essere *Marcianus*, *Martianus* o *Marinnianus*; KRÜGER nell'*editio maior* ritiene più verosimile il nome *Martianus* (cfr. sul punto anche PLRE, *Martinianus*, I, 564). Anche C.Th.3.15.1 è diretta allo stesso soggetto nel mese di novembre del 392, anche se il giorno di emanazione della legge risulta essere l'11 novembre, anziché il 10 novembre: secondo GOTOFREDO, nt. a si tratta di costituzioni *iungendae* (in tale senso sembra prendere posizione anche PLRE, I, 564). Tuttavia gli argomenti che le due costituzioni investono sono molto diversi.

Citano la costituzione anche KRÜGER, *Beiträge zum Codex Theodosianus* II, in ZSS, 38, 1913, 26; IDEM, *Beiträge* 1, in ZSS, 41, 1920, 8 nt. 2. Secondo LEVY, *Westöstliches Vulgarrecht und Justinian*, in ZSS, 76, 1953, 32 nt. 110, ora in *Gesammelte Schriften*, I, Köln-Graz, 1963, 285 nt. 110 i compilatori del Giustiniano hanno interpolato il testo e hanno seguito una via del tutto diversa da quella dell'*interpretatio*. Menzionano la *lex* a proposito della frase *mulieres honore maritorum erigimus* ARSAC, *La dignità sénatoriale au Bas-Empire*, in RHDE, 47, 1969, 221 nt. 123; LE GALL, *Un critère de différenciation sociale: la situation de la femme*, in *Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique*. Caen 25-26 Avril 1969, Paris, 1970, 281 e VINCENTI, *La partecipazione del senato all'amministrazione della giustizia nei secoli III-VI d.C. (Oriente e Occidente)*, Padova, 1992, 66 s., che utilizza il principio della legge, per cui anche le mogli dei senatori godono del *privilegium fori*, come argomento a favore della riferibilità del *privilegium fori* in generale agli aventi condizione senatoria, a prescindere dalla titolarità del seggio in senato. Si limita a citare C.12.1.13 FEENSTRA-DUYNSTEE, *Una quaestio disputata de Jean de la Ferté, professeur à Orléans au XIVe siècle*, in TR, 60, 1992, 357 nt. 53.

2) Attraverso questa costituzione, l'unica presente nel titolo *De fideiussoribus dotium* così come conservato nel Breviario, Teodosio ha provveduto a liberare dal vincolo obbligatorio gli *sponsores* ed i *fideiussores* garanti di una *dotis sponsio*. Più precisamente gli *sponsores* ed i *fideiussores* di cui si occupa C.Th.3.15.1 vanno identificati, come si evince peraltro dalla stessa *interpretatio*, in coloro che *dati sunt a parte mulieris pro dote promissa solvenda*.

GOTOFREDO, 351, giustifica l'assenza nel Codice Giustiniano della costituzione tramandata in C.Th.3.15.1 con il fatto che, distinguendosi in essa ancora nettamente gli *sponsores* dai *fideiussores*, Triboniano, avendo nel *Codex Iustinianus* eliminato le tracce di questa distinzione, «hanc legem ob hanc quoque causam a Codice suo idem abesse voluit». Al riguardo ARANGIO-RUIZ, *Ancora sulle res cottidianae. Studio di giurisprudenza postclassica*, in Studi in onore di Bonfante, Milano, 1930, 506 nt. 29, ora in Scritti di diritto romano, 2, Napoli, 1974, 230, rileva come il riferimento agli *sponsores* presente in C.Th.3.15.1 provi che all'epoca della compilazione del Codice Teodosiano l'istituto della *sponsio*, sebbene non fosse più vitale, non fosse stato tuttavia ancora formalmente ed esplicitamente soppresso.

GOTOFREDO, *ibidem*, rilevando poi che «non minus sponsio dotis recte dicatur de dotis reddendae sponsione, quam de dotis promissione» e che il verbo *cavere* utilizzato in C.Th.3.15.1 oltre ad essere sinonimo di *repromittere* può anche voler dire *rem in tuto locare*, ritiene che la costituzione in esame si riferisca, come già C.5.20.1, ai garanti *qui dati sunt a parte mariti pro dote servanda reddenda*. L'opinione di GOTOFREDO tuttavia, già isolata tra gli interpreti, è smentita da due ordini di considerazioni. Da un lato infatti gli *sponsores* ed i *fideiussores* di cui si occupa C.Th.3.15.1 non possono identificarsi con coloro che *dati sunt a parte mariti pro dote servanda reddenda*, per il fatto che questi ultimi erano stati già oggetto di una precedente costituzione del 381 di analogo contenuto, conservata nel solo Codice Giustiniano sotto il XX titolo del libro quinto, *ne fideiussores vel mandatores dotium dentur* (C.5.20.1). In secondo luogo la *iungenda* C.Th.2.1.7, verosimilmente un frammento di una costituzione più ampia di cui forse faceva parte anche C.Th.3.15.1 (cfr. MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLXXII), si occupa soltanto, come afferma lo stesso GOTOFREDO, *ibidem*, «de mulierum praerogativis», segnatamente dell'individuazione del foro competente a conoscere delle controversie di cui erano parte le donne sposate.

A suffragare l'ipotesi che C.Th.3.15.1 e C.Th.2.1.7 fossero originariamente brani di una medesima costituzione, inseriti poi nel Codice Teodosiano come costituzioni autonome (VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in Scritti Giuridici, 6, Napoli, 1994, 260), milita il fatto che le relative *inscriptiones* e *subscriptiones* risultano sostanzialmente coincidenti.

Invero entrambe le costituzioni risultano indirizzate al *comes Orientis Martinianus*, probabilmente lo stesso *Martinianus* che nel 396, sotto Arcadio, rivestirà la carica di *comes sacrarum largitionum* (GOTOFREDO, 350 nt. c; PLRE, *Martinianus* 6, I, 564). La carica di basso rango rivestita dal destinatario di C.Th.3.15.1 e C.Th.2.1.7, nonché la rilevanza della materia disciplinata, potrebbero inoltre indurre a supporre che i compilatori del Codice Teodosiano disponessero solamente di una copia del provvedimento originale, verosimilmente indirizzato ad un funzionario di grado più elevato. Entrambe le costituzioni presentano poi nell'*inscriptio* l'indicazione erronea del nome di Valentiniano II, il quale all'epoca della loro emanazione era morto già da diversi mesi, essendo stato assassinato il 15 maggio dello stesso anno, il 392. Relativamente alle *subscriptiones* delle costituzioni in parola è possibile rilevare una discrepanza nella data di emanazione in esse rispettivamente indicata, risultando C.Th.2.1.7 *data* il 10 novembre del 392, mentre C.Th.3.15.1 il giorno successivo. Questa lieve differenza di datazione po-

trebbe ascriversi ad un errore materiale dei compilatori, che, con riguardo a C.Th.3.15.1 ed a differenza di C.Th.2.1.7, potrebbero aver inavvertitamente trascritto *III ID. NOVEMB.*, anziché *III ID. NOVEMB.* Lo stesso SEECK, *Regesten*, 280, mostra di optare per il 10 novembre 392, quale data di emanazione di entrambe le costituzioni in parola (cfr. anche PHARR, 76, il quale, oltre all'11 novembre del 392, dubitativamente indica quale possibile giorno di emanazione di C.Th.3.15.1 anche il 10 novembre). Alla luce delle osservazioni che precedono si potrebbe quindi emendare la *subscriptio* di C.Th.3.15.1, anticipando di un giorno la data della sua emanazione.

HONORÈ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 73 nt. 174 e 75 nt. 192, identifica con la sigla E11, essendone ignota l'identità, il *quaestor* di Teodosio - redattore tra il 19 febbraio del 392 ed il 6 gennaio del 395 di ottantatre costituzioni - autore di C.Th.3.15.1, probabilmente un giurista, stante l'impiego in quest'ultima dei termini strettamente giuridici di *sponsores* e *fideiussores*, nonché di *dotis sponsio*.

Accennano a C.Th.3.15.1 LEVY, *Zur nachklassischen in integrum restitutio*, in ZSS, 68, 1951, 389 nt. 124; LABRUNA, *Il 'diritto volgare' e Costantino*, in Labeo, 15, 1969, 355, ora in *Adminicula*, Napoli, 1991, 298; ANDREOTTI, *Problemi del 'suffragium' nell'imperatore Giuliano*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 1, Perugia, 1975, 6 nt. 11.

I.F. e M.D.G.

## 44) C.Th.2.2.1

1 Dec. 376

C.Th.2.2.1 Ne in sua causa quis iudicet  
IMPPP. VALENS, GRATIANUS ET VALENTINIANUS AAA. AD GRACCHUM PRAEFECTUM URBI. Promiscua generalitate decernimus neminem sibi esse iudicem debere. Cum enim omnibus in re propria dicendi testimonii facultatem iura submoverint, iniquum ammodum est licentiam tribuere sententiae. LECTA KAL. DECEMB. VALENTE V ET VALENTINIANO AA. CONSS.

C.3.5.1 Ne quis in sua causa iudicet vel sibi ius dicat  
IMPPP. VALENS GRATIANUS ET VALENTINIANUS AAA. AD GRACCHUM PU. Generali lege decernimus neminem sibi esse iudicem vel ius sibi dicere debere. in re enim propria iniquum admodum est alicui licentiam tribuere sententiae. LECTA K. DEC. VALENTE V ET VALENTINIANO AA. CONSS.

C.4.20.10 De testibus  
IMPPP. VALENS GRATIANUS ET VALENTINIANUS AAA. AD GRACCHUM PU. Omnibus in re propria dicendi testimonia facultatem iura submoverunt. LECTA K. DEC. VALENTE V ET VALENTINIANO AA. CONSS.

INTERPRETATIO. Omnes praeceptio nostra constringat, ut nullus in sua causa iudex sit, quia, sicut testimonium unusquisque pro se dicere non potest, ita nec pro se poterit iudicare.

La costituzione, tramandataci in più manoscritti del *Breviarium* e presente anche nella *lex Romana Burgundiorum*, risulta smembrata in due parti nel Codice Giustiniano. In C.3.5.1 è riportato con qualche variazione formale il testo del Teodosiano, tranne la frase centrale che è stata inserita dai compilatori in C.4.20.1 nel titolo *De testibus*. Infatti se il provvedimento riguarda il divieto di giudicare in causa propria (citano la legge a proposito del divieto di giudicare «in eigener Sache» SCHINDLER, ‘*Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*’, in Labeo, 8, 1962, 55 nt. 221, ora in Mnemeion, Napoli, 1964, 311 nt. 221; DEMICHELI, *Su due processi dell’età di Cesare: i processi di Ligario e di Deiotaro*, in Studi in onore di De Marini Avonzo, Torino, 1999, 151 nt. 81), la frase centrale si riferisce al divieto di rendere testimonianza in causa propria, facendo rinvio ai *iura* per quanto attiene i requisiti della capacità di testimoniare (menziona la costituzione in relazione a questa *regula iuris* BOULVERT, *La preuve en materie fiscal*, in *Sodalitas*, 3, Napoli, 1984, 1144 nt. 102). Il fatto che il titolo del Teodosiano *Ne in sua causa quis iudicet*, certamente significativo anche per la posizione che occupa all’inizio del libro II, sia formato solo da questa costituzione, che rimane unica anche nel Codice Giustiniano, è singolare. Si potrebbe supporre che questo titolo, che non ha corrispondente nel Digesto, sia stato creato dai compilatori del Teodosiano, i quali in C.Th.2.2.1 avrebbero volutamente generalizzato un provvedimento forse contingente.

La legge è datata 1 dicembre 376, ma è *lecta* e non *data*, benché alcuni manoscritti del Giustiniano attestino *data*: cfr. anche KRÜGER nell’*editio maior*. Secondo GOTTFREDO sarebbe *lecta in senatu* o *apud acta*, secondo SEECK, *Regesten*, 8, *lecta* è da intendersi in senato: la lettura in senato veniva fatta in alcuni casi in seguito alla pubblicazione. Manca peraltro nella *subscriptio* l’indicazione della città, ma, alla luce del destinatario, è certo che la costituzione sia stata emanata in Occidente (così MOMMSEN nei *Prolegomena*, CCLIV; SEECK, *Regesten*, 248 e VINCENTI, ‘*Duo genera sunt testium*’.

*Contributo allo studio della prova testimoniale nel processo romano*, Padova, 1989, 154). Ammessosi che il carattere generale della statuizione potrebbe ascriversi ai compilatori, è difficile potere dire se la legge avesse efficacia normativa anche in Oriente; ritiene possibile che tale efficacia fosse limitata solo all'Occidente, VINCENTI, 'Duo genera', 154.

Destinatario della costituzione è un certo *Gracchus*, forse *Graccus* o *Grecus* prefetto dell'Urbe nel 376-377 (si veda PLRE, *Gracchus 1*, I, 399), sebbene alcuni manoscritti riportino come sua qualifica quella di prefetto del pretorio.

CHIAZZESE, *Confronti testuali. (Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane)*, Cortona, 1931, 142 nt. 1, 189 nt. 5, 191 nt. 1, 228 nt. 7 rileva opportunamente che le variazioni testuali presenti nel Giustiniano sono interpolazioni di adattamento compiute per riprodurre in forma autonoma brevi principi incontrati nel contesto originario, anzi in questo caso è possibile notare che il precetto giuridico viene scisso dalla sua motivazione: il divieto di essere testimoni in causa propria è, nell'originale, la *ratio* del divieto di essere giudici in causa propria. In effetti lo sdoppiamento della costituzione sembra dare una forma nuova alla sostanza. Pone in evidenza che C.Th.2.2.1 risulta sdoppiato in C.3.5.1 e C.4.20.10, ma in realtà quest'ultimo è un rifacimento libero, mentre solo C.3.5.1 è il corrispondente di C.Th.2.2.1 sia per contenuto sia per sede, ROTONDI, *Studi sulle fonti del Codice Giustiniano*, in *Scritti giuridici*, Pavia, 1922, 197; nello stesso senso anche HONORÉ, *The Making of the Theodosian Code*, in *ZSS*, 103, 1982, 219. Secondo ALBERTARIO, *Da Diocleziano a Giustiniano*, in *Studi di diritto romano. Storia, metodologia, esegesi*, 5, Milano, 1937, 335 nt. 1 l'espressione *vel ius sibi dicere debere* costituirebbe un'aggiunta dei compilatori giustiniane. Si limitano a menzionare rapidamente la costituzione CONRAT, *Römisches Recht im frühesten Mittelalter. Fragment einer zweiten Ausgabe der 'Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im früheren Mittelalter'*, in *ZSS*, 34, 1913, 60 nt. 3; E. LEVY, *West-östliches Vulgarrecht und Justinian*, in *ZSS*, 76, 1953, 32 nt. 110, ora in *Gesammelte Schriften I*, Köln-Graz, 1963, 285 nt. 110; STEINWENTER, *Die Briefe des Qu. Aur. Simmachus als Rechtsquelle*, in *ZSS*, 74, 1954, 7 nt. 33 e 12; GERBENZON, *Aantekenigen over de jurisprudentia frisica*, in *TR*, 57, 1989, 366; WACKE, *Zur iurisdictio voluntaria*, in *ZSS*, 106, 1996, 195 nt. 63. A proposito del lemma *sententia*, nel senso di atto formale riferentesi alla *iurisdictio*, che con qualsiasi contenuto ed in qualsivoglia momento del processo emani dalle numerose magistrature ordinarie e speciali in cui si frantuma l'unità della funzione giurisdizionale dello stato, BIONDI, *Appunti intorno alla sentenza nel processo civile romano*, in *Studi in onore di Bonfante*, 4, Milano, 1930, 48 nt. 78; cfr. anche EVJEN, *Rome on the Rouge: Roman Law and Justice Blume of Wjoming*, in *ZSS*, 97, 1980, 227.

I.F.

## 45) C.Th.2.4.4

18 Iun. 385

C.Th.2.4.4 De denuntiatione vel editione rescripti

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. AD ROMULUM CONSULAREM AEMILIAE ET LIGURIAE. Post celebratam denuntiationem seu edicto seu editione rescripti, quod tamen iure sit impetratum, lis exordium auspicatur inter iustas videlicet legitimasque personas. Et si qui perennitatis nostrae pendentibus temporibus responsa protulerit, non modo tempora, quorum erunt curricula, non dilatentur, sed et quidquid elicuit erit, frivolum iudicetur. DAT. XIII KAL. IUL. MEDIOLANO ARCADIO A. I ET BAUTONE CONSS.

INTERPRETATIO. Posteaquam per scripturam lis fuerit contestata et per publicam conventionem, quisquis ille est qui pulsatur agnoverit, tunc lis incoata dicatur, si tamen litigantium perfectae probantur aetates. Nam si quis principis beneficio contra rationem legis causae suae tempora speraverit prolongari, quidquid pro hac re meruerit, non valebit.

La costituzione, conservata solo nel *Breviarium*, precisa da che momento la lite si intende instaurata, ovvero dalla presentazione della *litisdenuntiatio* o, nel processo per rescritto, dal momento dell'*editio rescripti* e impone altresì di evitare la «Fristverlängerung» e cioè che venga superato il termine dei quattro mesi (che decorrono dall'iniziativa processuale) entro il quale le parti devono comparire davanti al giudice (cfr. KASER-HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München, 1996, 635 nt. 25). Nel testo la citazione privata, benché ufficialmente autorizzata, della *litis denuntiatio* del processo instaurato con *litisdenuntiatio* (*post celebratam denuntiationem*) si contrappone all'iniziativa processuale nel processo per rescritto, in cui l'attore, una volta ottenuto il rescritto dell'imperatore, si rivolge non al convenuto, ma direttamente al tribunale tramite un *executor* (*edicto seu editione rescripti*): sul punto cfr. FERNANDEZ BARREIRO, *La previa informacion del adversario en el proceso privado romano*, Pamplona, 1969, 355 s. e PALAZZOLO, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III d.C.)*, in *Iura*, 28, 1977, 92 nt. 180.

In realtà, nell'*interpretatio* non c'è più menzione della *litisdenuntiatio* e da ciò, secondo MARGETIC, *La 'litisdenuntiatio' del primo periodo postclassico*, in *AG*, 212, 1992, 494 s., sarebbe da arguire che, proprio nella seconda metà del V sec., la *litisdenuntiatio*, quale atto privato d'iniziativa processuale, viene meno per lasciare spazio alla *litis contestatio*, ovvero all'accertamento ufficiale della richiesta. Infatti l'*interpretatio* precisa che la vertenza ha inizio dopo che *per scripturam lis fuerit contestata et per publicam conventionem ... qui pulsatur agnoverit* e quindi dopo la *litiscontestatio*, istituto che ovviamente non ha più niente a che fare con la *litiscontestatio* del processo formulare o di quella giustiniana.

La legge è emanata a Milano da Valentiniano II (si veda anche SEECK, *Regesten*, 266) ed è indirizzata a *Flavius Pisidius Romulus*, nel 385 proconsole dell'Emilia e della Liguria (cfr. PLRE, *Flavius Pisidius Romulus* 5, I, 771: e, in particolare, sul titolo di *Flavius* RODA, *Simmaco nel gioco politico del suo tempo*, in *SDHI*, 39, 1973, 57 nt. 6). Non sembra potersi dubitare della datazione del provvedimento, nonostante GOTOFREDO, p. 315, alla luce di una diversa tradizione di alcuni manoscritti del *Breviarium*, proponga di posticiparlo di un giorno.



Menzionano il provvedimento BONFANTE, *Il concetto unitario della solidarietà*, in Scritti giuridici varii, II. Obbligazioni, comunione e possesso, Torino, 1926, 229 nt. 1 a proposito del termine *conventio* in uso nei testi del Basso Impero nel senso di chiamata in giudizio o simili; BALOGH, *Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians*, in Atti del Congresso Internazionale di diritto romano (Bologna e Roma XVII-XXVII Aprile MCMXXXIII), 2, Pavia, 1935, 289 nt. 2; STEINWENTER, *Die Litiskontestation im Libellprozess*, in ZSS, 50, 1930, 196 e BISCARDI, *Le papyrus de la 'Prokatarxis'*, in SDHI, 33, 1967, 335 nt. 62.

I.F.

## 46) C.Th.2.4.5

2 Mai. 389

C.Th.2.4.5 De denuntiatione vel editione rescripti

[IDEM] <IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS> AAA. AD CLAUDIUM CONSULAREM TUSCIAE. Universa quidem negotia, quae ex rescriptorum auctoritate sortiuntur exordium, ad cursum temporum pertinere decretum est: ante omnia vero procurandum est, ne pervasionibus improborum protelandae cognitionis praebeatur occasio. Idcirco si quis possessione deiectus auxilium nostri poscat oraculi, nullis eum temporum, quae ex rescriptorum editione defluunt, moris esse cludendum hac lege decernimus, ne iuris suffragium, quod in celeri reformatione consistit, beneficiorum imperialis decreta suspendant. DAT. VI NON. MAI. MEDIOLANO TIMASIO ET PROMOTO CONSS.

INTERPRETATIO. Licet in negotiis, quae per actionem elicitam incoari videntur, legitimus ad respondendum temporum semper cursus observandus sit, specialiter eos qui aliqua pervaserint non patimur per quamcumque occasionem differre negotium. Ideoque cum ille, qui fuerit de possessione deiectus, audientiam impetraverit iuxta iuris ordinem intra annum, ad recipienda quae perdidit nullatenus differatur. Nec aliqua pervasori dilatio concedatur, etiamsi pro hac re differenda beneficium principis potuerit obtinere.

La costituzione, priva di corrispondenti nel *Codex Iustinianus*, è conservata solamente nei manoscritti del *Breviarium*.

Il provvedimento, in particolare, tratta della necessità di una celere tutela da concedersi a chi è stato violentemente spogliato del possesso, di modo da evitare eccessive dilazioni temporali.

In C.Th.2.4.5, l'imperatore esprime la sua volontà di evitare eccessivi ritardi nei processi che *ex rescriptorum auctoritate sortiuntur exordium*.

In molte leggi, Teodosio aveva preso posizione per porre un freno alla lentezza della giustizia; nel caso in oggetto, però, invece che fare riferimento a prescrizioni vaghe, egli tentò di realizzare un miglioramento concreto della situazione (DE MALAFOSSE, *L'interdit 'momentariae possessionis'*. *Contribution a l'histoire de la protection possessoire en droit*, Roma, 1967, 174).

KIPP, *Die Litisdenuntiation als Prozesseinleitungsform in römischen Civilprozess*, Leipzig, 1887, 224, sostiene che, dai testi delle costituzioni C.Th.2.45 del 389 e C.Th.2.4.6 del 406, in cui si parla dell'esonero dei termini procedurali (e quindi anche, secondo l'autore, del termine unito alla *litisdenuntiatio*), appare chiaro che tali termini dovevano essere abbastanza lunghi: forse il termine normale era di quattro mesi.

D'accordo con tale termine quadrimestrale, è KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*, München, 1966, 458; di opinione contraria MARGETIC, *La 'litisdenuntiatio' nel primo periodo postclassico*, in AG, 102, 1992, 498.

LEVY, *Possessory Remedies in Roman Vulgar Law*, in Scritti in onore di Ferrini, 3, Milano, 1948, 115, fa notare come l'abolizione dell'*exceptio vitiosae possessionis*, abbia avuto diverse implicazioni: «...Actions *unde vi* (C.Th.2.4.5 del 389) and *utrubi* (C.Th.4.23.1 del 400) and ultimately *ad interdicta* (C.Th.2.4.6 del 406) were exempted from *litisdenuntiatio* and statutory rules on the observance of time limits (*cursus temporum*)».

Per quanto concerne il termine *reformare*, secondo ARCHI, *Scritti di diritto romano. Studi di diritto postclassico e giustiniano*, 3, Milano, 1981, 1996, esso entra nella cancelleria dell'epoca postclassica con il significato di «ristabilire la situazione possessoria»; le costituzioni del Codice Teodosiano in cui appare sono: C.Th.4.22.1 del 326, C.Th.11.37.1 del 386, C.Th.2.45 del 389, C.Th.4.23.1 del 400, C.Th.15.1.4 del 409 e C.Th.2.23.1 del 423; il termine non viene più utilizzato (tranne in un caso) nei testi del *Corpus* giustiniano, nell'eccezione di ripristino di una situazione di fatto possessoria, «forse per il maggior rigore sostanziale e terminologico che con Giustiniano si ebbe in tema di proprietà e di possesso» (ARCHI, *Scritti*, 1996).

La legge fu emanata da Teodosio a Milano il 2 maggio 389 (SEECK, *Regesten*, 275) ed è indirizzata a *Claudius, consularis Tusciae*, il quale è, per PLRE, *Lachanius*, I, 491, forse da identificarsi con *Lachanius*, padre di *Rutilius Claudius Numatianus*. Quest'ultimo descrisse la carriera del genitore in *De red. suo*, I, 579-80: *Namque pater quondam Tyrhenis praefuit arvis fascibus et senis credita iura dedit*.

Il *nomen* di *Lachanius* era appunto *Claudius* ed è probabile che sia lo stesso personaggio cui è inviata la nostra costituzione.

Anche SCHWERIN, *Die Epitome Guelferbytana zum Breviarium Alaricianum*, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano*, 3, Bologna, 1934, 184; DE DOMINICIS, *Il rescritto di Costantino agli Umbri*, in *Scritti romanistici*, Padova, 1970, 26.

P.B.

## 47) C.Th.2.8.18 (gem. C.Th.8.8.3 e C.Th.11.7.13)

3 Nov. 386

C.Th.2.8.18 De feriis

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD PRINCIPIUM PRAEFECTUM PRAETORIO. Solis die, quem dominicum rite dixere maiores, omnium omnino litium, negotiorum, conventionum quiescat intentio; debitum publicum privatumque nullus efflagitet; nec apud ipsos quidem arbitros vel iudiciis flagitatos vel sponte delectos ulla sit agnitio iurgiorum. Et non modo notabilis, verum etiam sacrilegus iudicetur, qui a sanctae religionis instinctu rituve deflexerit. PROPOSITA III NON. NOV. AQUILEIAE, ACCEPTA VIII K. DEC. ROMAE HONORIO N. P. ET EVODIO CONSS.

C.Th.8.8.3 De exactionibus

[IDEM] <IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS> AAA. AD PRINCIPIUM PRAEFECTUM PRAETORIO Solis die, quem dominicum rite dixere maiores, omnium omnino litium negotiorum conventionum quiescat intentio; debitum publicum privatumque nullus efflagitet; ne apud ipsos quidem arbitros vel in iudiciis flagitatos vel sponte delectos ulla sit agnitio iurgiorum. Et non modo notabilis, verum etiam sacrilegus iudicetur, qui a sanctae religionis instctu rituve deflexerit. DAT. III. NON. NOV. AQUILEIAE, ACC. VIII. KAL. DEC. ROMAE HONORIO NOBILISSIMO PUERO ET EVODIO V. C. CONSS.

INTERPRETATIO. Die solis, qui dominicus merito dicitur, omnium hominum actio conquiescat, ita ut nec privatum nec publicum debitum requiratur, nulla iudicia neque publica neque privata fiant. Quod qui non observaverit, reus sacrilegii teneatur.

C.Th.11.7.13 De exactionibus

[IDEM] <IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS> AAA. AD PRINCIPIUM PRAEFECTUM PRAETORIO. Solis die, quem dominicum rite dixere maiores, omnium omnino litium et negotiorum quiescat intentio; debitum publicum privatumque nullus efflagitet; ne aput ipsos quidem arbitros vel e iudiciis flagitatos vel sponte delectos ulla sit agnitio iurgiorum. Et non modo notabilis, verum etiam sacrilegus iudicetur, qui a sanctae religionis instinctu rituve deflexerit. PROPOSITA III NON. NOV. AQUILEIAE HONORIO N. P. ET EVODIO CONSS.

Le costituzioni C.Th.2.8.18 (conservata solo nel manoscritto T), C.Th.8.8.3 (conservata nei manoscritti del *Breviarium*) e C.Th.11.7.13 (conservata nei manoscritti T e V), date tutte 3 novembre 386 e tutte indirizzate a *Principius*, prefetto del pretorio d'Occidente, sono *leges trigeminae*: esse presentano differenze minime tra loro e solamente di carattere formale. Le *subscriptiones* recano, ad esempio qualche differenza: quella di C.Th.2.8.18 riporta che la costituzione è stata *proposita* ad Aquileia il 3 novembre e *accepta* il 24 a Roma; quella di C.Th.11.7.13 reca solo la data in cui la legge fu *proposita* ad Aquileia; quella, infine, di C.Th.8.8.3 indica che la costituzione fu *data* ad Aquileia il 3 novembre e, il 24 dello stesso mese, *accepta* a Roma.

A tal proposito, DE DOMINICIS, *Satura critica delle fonti postclassiche*, in Studi in onore di Volterra, 1, Milano, 1971, 511, afferma: «Resta pur sempre un vero enigma il fatto che alcune costituzioni differiscano tra loro soltanto nel dettaglio, pur riportando la medesima norma ed avendo identici la datazione ed il destinatario».

Secondo GAUDEMET, *Un problème de la codification théodosienne: les constitutions geminée*, in RIDA, 4, 1957, 262, invece, la presenza di costituzioni geminate in diversi titoli del Codice Teodosiano è dovuta ad esigenze sistematiche di completezza, poiché era possibile che una medesima legge riguardasse al contempo più materie trattate in diversi titoli: da qui era sorta nei compilatori l'esigenza di inserirle nei diversi contesti.

La legge regola la sospensione di ogni attività di contenzioso forense, la negazione della possibilità di richiesta di adempimento di un credito e l'inefficacia *ipso iure* o *ope exceptionis* della *sententia* di un *arbiter* durante la giornata di domenica (TALAMANCA, *Rec. Ziegler*, in Labeo, 20, 1974, 84 ss.).

E' stata oggetto di particolare interesse da parte di numerosi autori la conservazione dell'espressione *dies solis* riferito alla domenica.

Secondo BIANCHINI, *Cadenze liturgiche e calendario civile*, in Atti Accademia Costantiniana, 6, Napoli, 1986, 253: «A Teodosio si deve pure il definitivo riconoscimento della domenica come giorno del Signore, anche se non la consacrazione ufficiale della terminologia *dies dominicus*: la legislazione teodosiana segna piuttosto il momento di passaggio dalla locuzione legata all'elioteismo, *dies solis*, a quella di decisa impronta cristiana». Per SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino*, in Atti Accademia Costantiniana, 1, Perugia, 1975, 274, la designazione del giorno domenicale come *dies solis*, è un'abitudine della cancelleria imperiale fino al V secolo. BISCARDI, *Costantinopoli nova Roma*, in Atti Accademia Costantiniana, 2, Perugia, 1976, 33, vede l'origine di tale espressione terminologica nella costituzione C.Th.2.8.1, emanata da Costantino nel 321 d.C. Cfr. anche BONETTI, *Dies solis e dies dominicus nella legislazione imperiale romano-cristiana*, in Bollettino della Scuola di Perfezionamento e specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale dell'Università di Trieste, 9, 1963, 13 ss. e HONORÉ, *Ulpian's Method and the 'Lex Irnitana'*, in Estudios en homenaje al Profesor Juan Iglesias, 3, Madrid, 1988, 143 ss.

P.B.

## 48) C.Th.2.8.19

7 Aug. 389

C.Th.2.8.19 De feriis

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. ALBINO PRAEFECTO URBI. Omnes dies iubemus esse iuridicos. Illos tantum manere feriarum dies fas erit, quos geminis mensibus ad requiem laboris indulgentior annus accepit, aestivis fervoribus mitigandis et autumnis fetibus decerpendis. 1 Kalendarum quoque Ianuariarum consuetos dies otio mancipamus. 2 His adicimus natalicios dies urbium maximarum Romae atque Constantinopolis, quibus debent iura differri, quia et ab ipsis nata sunt. 3 Sacros quoque paschae dies, qui septeno vel praecedunt numero vel sequuntur, in eadem observatione numeramus, nec non et dies solis qui repetito in se calculo revolvuntur. 4 Parem necesse est habere reverentiam nostris etiam diebus, qui vel lucis auspicia vel ortus imperii protulerunt. DAT. VII ID. AUG. ROMAE TIMASIO ET PROMOTO CONSS.

C.3.12.6 De feriis

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. ALBINO P.U. Omnes dies iubemus esse iuridicos. 1 Illos tantum manere feriarum dies fas erit, quos geminis mensibus ad requiem laboris indulgentior annus accepit aestivis fervoribus mitigandis et autumnis fetibus decerpendis. 2 Kalendarum quoque Ianuariarum consuetos dies otio mancipamus. 3 His adicimus natalicios dies urbium maximarum Romae atque Constantinopolis, quibus debent iura differri, qui et ab ipsis nata sunt, sacros quoque paschae dies, qui septeno vel praecedunt numero vel sequuntur, dies etiam natalis atque epiphaniarum Christi et quo tempore commemoratio apostolicae passionis totius Christianitatis magistrae a cunctis iure celebratur: in quibus etiam praedictis sanctissimis diebus neque spectaculorum copiam reseramus. 4 In eadem observatione numeramus et dies solis, quos dominicos rite dixere maiores, qui repetito in se calculo revolvuntur. 5 Parem necesse est habere reverentiam, ut ne apud ipsos arbitros vel a iudicibus flagitatos vel sponte delectos ulla sit agnitio iurgiorum, nostris etiam diebus, qui vel lucis auspicia vel ortus imperii protulerunt. 6 In quindecim autem paschalibus diebus compulsio et annonariae functionis et omnium publicorum privatorumque debitorum differatur exactio. D. VII ID. AUG. ROMAE TIMASIO ET PROMOTO CONSS.

La costituzione è conservata nel codice T e nei manoscritti del *Breviarium* e ha come corrispondente nel Codice Giustiniano 3.12.6. Si segnala, inoltre, la sua presenza con notevoli modificazioni testuali, in *Lex Romana Burgundionum* 11.5.

C.Th.2.8.19 concerne la regolamentazione statale dei *dies feriales*: il calendario giudiziario non è più quello della Roma pagana, dal momento che il rispetto delle festività cristiane sostituì e, secondo KLEIN, *Distruzione di templi nella tarda antichità*, in Atti Accademia Costantiniana, 10, Napoli, 1995, 148, impedì la celebrazione di quelle pagane, mettendo un termine alla politica di tolleranza degli imperatori precedenti.

Tra le ferie, viene elencato anche il *dies Natalis* di Costantinopoli, accanto alla celebrazione del tradizionale giorno della fondazione di Roma, il 21 aprile. Tale disposizione risale a Costantino e permane nel tempo.

Secondo DE DOMINICIS, *Satura sulle fonti postclassiche*, in Studi in onore di Volterra, 1, Milano, 1971, 506, è interpolata la frase: *his adicimus natalicios dies urbium maximarum Romae atque Constantinopolis, quibus debent iura differri, quia et ab ipsis*

*nata sunt*; tuttavia l'autore afferma che «la perequazione di Costantinopoli a Roma circa la data delle ferie giudiziarie è conforme ad una tendenza generale dei teodosiani, accertata anche in un altro punto del Codice Teodosiano (C.Th.14.9.1 del 370)».

Sempre DE DOMINICIS, *Satura*, 506, ipotizza che la precisazione a proposito dei giorni di inizio e fine delle *feriae* estive che si trova nell'*interpretatio*, probabilmente si poteva leggere anche nel testo originale della costituzione. La legge, emanata a Roma nel 389, è indirizzata ad *Albinus*, il quale, dal 17 giugno di quell'anno al 24 febbraio del 391, fu *praefectus urbi* a Roma. Inoltre, dal giugno all'agosto del 389, bisogna segnalare che Teodosio dimorò proprio a Roma (PLRE, *Ceionius Rufius Albinus 15*, I, 37).

*Ceionius Rufius Albinus*, figlio di Rutilio Numaziano, era un pagano di profonda cultura, autore di diverse opere letterarie e personaggio citato da Macrobio: la prefettura urbana è l'unica carica da lui rivestita di cui noi abbiamo traccia (CHASTAGNOL, *Les fastes de la préfecture de Rome*, Paris, 1962, 233 ss.).

GAUDEMET, *Le partage législatif dans la II moitié du IV<sup>ème</sup> siècle*, in Studi in onore di De Francisci, 2, Milano, 1956, 350 ss., fa presente che C.Th. 2.8.19 fa parte di un gruppo di costituzioni in cui Teodosio legifera per l'Occidente. In particolare, nell'estate del 389, molte leggi furono inviate ad *Albinus* da Roma (C.Th.9.30.49; C.Th.9.16.11; C.Th.12.16.1; C.Th.14.4.5; C.Th.14.4.6; C.Th.15.2.5; C.Th.16.5.18) ed altre gli furono poi indirizzate da Milano.

ALBERTARIO, *Da Diocleziano a Giustiniano*, in Conferenze per il XIV centenario delle Pandette, Milano, 1931, 337; WIEACKER, *Lateinische Kommentare zum Codex Theodosianus*, in Symbolae Friburgenses in honorem Ottonis Lenel, Leipzig, 1931, 300 ss.; ANDRESEN, *Die Kirchen der alten Christenheit*, Stuttgart, 1971, 361 ss.; BISCARDI, *Constantinopolis nova Roma*, in Atti Accademia Costantiniana, 2, Perugia, 1976, 7 ss.; BIANCHINI, *Cadenze liturgiche e calendario civile fra IV e V secolo. Alcune considerazioni*, in Atti Accademia Costantiniana, 6, Napoli, 1986, 241 ss.

P.B.

## 49) C.Th.2.8.20

17 Apr. 392

C.Th.2.8.20 De feriis

IMPPP. [VALENTINIANUS,] THEODOSIUS, [ET] ARCADIUS <ET HONORIUS> AAA. PROCULO PRAEFECTO URBI. Festis solis diebus circensium sunt inhienda certamina, quo Christianae legis veneranda mysteria nullus spectaculorum concursus avertat, praeter clementiae nostrae natalicios dies. DAT. XV K. MAI. CONSTANTINOPOLI ARCADIO A. II ET RUFINO CONSS.

La costituzione è conservata solamente nel manoscritto T. Il provvedimento proibisce le gare nel circo nel giorno di domenica, tranne che nei *dies natalicii* dell'imperatore, cioè, come Teodosio spiega in C.Th.2.8.19 del 389, il giorno della nascita e quello dell'inizio del regno dell'imperatore.

Il divieto ha come scopo impedire che il popolo, distratto dai *circensium certamina*, sia indotto a non frequentare i riti liturgici cristiani domenicali (BIANCHINI, *Cadenze liturgiche e calendario civile*, in Atti Accademia Costantiniana, 6, Napoli, 1986, 255).

La legge, così come C.Th.2.8.18 del 386 e C.Th.2.8.19 del 389, si riferisce alla domenica come *dies solis (festis solis diebus)*, un'abitudine propria della cancelleria imperiale e radicata fino all'epoca teodosiana. L'espressione fu poi definitivamente sostituita da *dies dominicus*, durante il regno degli immediati successori di Teodosio (Cfr. CAIMI, *Arcadio, Giovanni Crisostomo e la festa di Maiuma*, in Annali della facoltà di giurisprudenza di Genova, Milano, 1985, 71 ss.; EVANGHELOS, *Monde Byzantin*, in RHE, 64, 1986, 477).

La costituzione, emanata a Costantinopoli (città in cui Teodosio rimase per tutto l'anno), il 17 aprile del 392 d.C., è diretta al *praefectus urbi* della stessa città, *Proculus*, il quale ricoprì tale carica per un lungo periodo, dal 388 al 392 d.C.

PLRE, *Proculus* 6, I, 746, afferma che *Proculus* era figlio di *Flavius Eutolmius Tatianus* e che cadde in disgrazia insieme al padre proprio nel 392 a causa degli intrighi di *Rufinus*. Quest'ultimo, in seguito, convinse subdolamente *Tatianus* a spingere il figlio al ritorno alla vita politica, con lo scopo occulto di far giustiziare *Proculus* (come effettivamente avvenne nel dicembre del 393).

P.B.



## 50) C.Th.2.8.21

27 Mai. 392

C.Th.2.8.21 De feriis

IMPPP. [VALENTINIANUS,] THEODOSIUS [ET] ARCADIUS <ET HONORIUS> AAA. TATIANO PRAEFECTO PRAETORIO. Actus omnes seu publici seu privati diebus quindecim paschalibus sequestrentur. DAT. VI K. IUN. CONSTANTINOPOLI ARCADIO A. II ET RUFINO CONSS.

C.3.12.7 De feriis

IMPPP. [VALENTINIANUS], THEODOSIUS [ET] ARCADIUS <ET HONORIUS> AAA. TATIANO PP. Actus omnes seu publici seu privati diebus quindecim paschalibus conquiescant. in his tamen emancipandi et manumittendi cuncti licentiam habeant, et super his acta non prohibeantur. D. VI K. IUN. CONSTANTINOPOLI ARCADIO A. II ET RUFINO CONSS.

La costituzione, conservata unicamente nel manoscritto T, prevede che tutti gli *actus* pubblici e privati siano sospesi nei quindici giorni pasquali. C.3.12.7, riprendendo il dettato costantiniano del 321, esclude da tale riposo pasquale emancipazioni e manomissioni, che vengono permesse.

ALBERTARIO, *Da Diocleziano a Giustiniano*, in Conferenze per il XIV centenario delle Pandette, Milano, 1931, 337, ora in Studi di diritto romano. Saggi critici e studi vari, 5, Milano, 1937, 200, considera che «nella grande maggioranza dei casi, le costituzioni che i compilatori fusero in una si trovavano già in un medesimo titolo» e, tra gli esempi, pone anche la fusione tra C.Th.2.8.1 e C.Th.2.8.21 in C.3.12.7: questo avvenne, sempre per ALBERTARIO, *Da Diocleziano*, 201, perché «i compilatori... trovano molto spesso conveniente fondere in un dettato unico più norme emanate in tempi diversi sullo stesso argomento, e dai compilatori teodosiani già collocate nello stesso titolo». Cfr. IMPALLOMENI, *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova, 1996, 200.

Il provvedimento, emanato a Costantinopoli da Teodosio nel 392, è ripreso dal Codice giustiniano, che presenta però poi come parte finale una frase tratta da C.Th.2.8.1 (dell'anno 321).

C.Th.2.8.21 è indirizzata a *Flavius Eutolmius Tatianus*, prefetto del pretorio della parte orientale dell'impero fino al 392, anno in cui cadde in disgrazia per gli intrighi di *Rufinus*, il quale ambiva a sostituire *Tatianus* (PLRE, *Fl. Eutolmius Tatianus* 5, I, 876).

P.B.

## 51) C.Th.2.9.2

3 Iun. 381

C.Th.2.9.2 De pactis et transactionibus  
IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS  
ET THEODOSIUS AAA. EUTROPIO PRAE-  
FECTO PRAETORIO. Ubi pactum conscrip-  
tum est atque Aquiliana stipulationis vinculis  
firmitas iuris innexa, aut gestis secundum le-  
gem adcommoandus est consensus aut poena  
una cum his, quae data probabuntur, ante co-  
gnitionem causae inferenda est. DAT. III  
NON. IUN. CONSTANTINOPOLI EU-  
CHERIO ET SYAGRIO CONSS.

C.2.4.40 De transactionibus  
IMPPP. GRATIANUS VALENTINIANUS  
ET THEODOSIUS AAA. EUTROPIO PP.  
Ubi pactum vel transactio scripta est atque  
Aquiliana stipulationis et acceptilationis  
vinculis firmitas iuris innexa est, aut subse-  
cutis secundum leges accommodandus est  
consensus aut poena una cum his quae data  
probantur ante cognitionem causae, si et ad-  
versarius hoc maluerit, inferenda est. D. III  
NON. IUN. CONSTANTINOPOLI EU-  
CHERIO ET SYAGRIO CONSS.

La costituzione, tramandata dal solo manoscritto T, è presente, con alcune diversità testuali, che tuttavia non toccano né l'*inscriptio* né la *subscriptio*, anche nel Codice Giustiniano. La differenza di maggior rilievo è rappresentata dall'espressa menzione da parte dei compilatori giustiniani della transazione (*vel transactio scripta* sta al posto di *conscriptum*) e dell'*acceptilatio*. KNÜTEL, *Stipulatio poenae. Studien zur römischen Vertragstrafe*, Köln-Wien, 1976, 298, in proposito avanza l'ipotesi che la versione tramandata dal Codice Teodosiano sia probabilmente più vicina all'originale rispetto al testo giustiniano. In particolare WLASSAK, *Die Aquilianische Stipulation*, in ZSS, 42, 1921, 423 e LIEBS, *Contrarius Actus. Zur Entstehung des römischen Erlaßvertrags*, in Symptica Franz Wieacker, Göttingen, 1970, 140 nt. 126, considerano interpolato - in particolare la menzione dell'*acceptilatio* - il testo della costituzione riportato nel Codice Giustiniano. Occorre in proposito rilevare che i compilatori giustiniani nell'interpolare il testo della costituzione, non vi hanno tuttavia apportato delle modifiche di carattere sostanziale, limitandosi ad esplicitare concetti impliciti nella versione teodosiana. Ed invero, come rileva KNÜTEL, *Stipulatio poenae, ibidem*, il motivo per cui nel rescritto originario non si parlava né di *transactio* né di *acceptilatio* può forse risiedere nel fatto che, come il *pactum* del testo teodosiano può alludere anche ad una transazione, così la *stipulatio Aquiliana* implica l'*acceptilatio*.

Benché si tratti di un rescritto (così KNÜTEL, *Stipulatio poenae*, 297) redatto dalla cancelleria orientale, C.Th.2.9.2 è indirizzata ad un funzionario preposto ad una prefettura occidentale, il *praefectus praetorio Illyrici Eutropius* (PLRE, *Eutropius* 2, I, 317; MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLVIII, indica invece *Eutropius* quale *praefectus praetorio Orientis*), il quale si era rivolto alla cancelleria imperiale, sottoponendo un quesito di natura squisitamente giuridica. Egli in particolare era incerto circa la sorte che sarebbe toccata ad un *pactum* (o ad una *transactio*, secondo la versione di C.2.4.40), redatto per iscritto e rafforzato da una *stipulatio Aquiliana* e da una *stipulatio poenae*, nel caso in cui le circostanze presenti al momento della sua conclusione fossero cambiate (*gestis* in C.Th.2.9.2, *subsecutis* in C.2.4.40). Il parere imperiale prevede un'alternativa: o le parti adattano l'accordo, nei limiti delle disposizioni legali, alle circostanze sopravvenute, oppure, anteriormente alla *cognitio causae*, la parte che ha violato il patto deve corrispondere all'altra la pena convenzionale e restituire le prestazioni ricevute in esecuzione dell'accordo (cfr. STURM, *La condictio ob transactionem*, in Studi in onore di Sanfilippo, 3, Milano, 1983, 657 s.; KNÜTEL, *Stipulatio poenae*, 297 s., il quale tuttavia, al pari

di altri studiosi, ritiene che la *poena* di cui parla C.2.4.40 non derivi da un'autonoma *stipulatio poenae*, bensì direttamente dalla *stipulatio Aquiliana*, che in età postclassica si sarebbe trasformata sino ad identificarsi con la *stipulatio poenae*, sebbene, come rileva STURM, *Vertragsstrafe und Vertragsanpassung beim Vergleich. Gedanken zu C.2.4.40 (381)*, in *Essays in Honor of Ben Beinart*, 3, Cape Town-Wetton-Johannesburg, 1979, 103 s., non esistano fonti che attestino un simile mutamento della *stipulatio Aquiliana*).

La costituzione, emanata a Costantinopoli il 3 giugno 381, è attribuibile a Teodosio (SEECK, *Regesten*, 255; *contra* WLASSAK, *Die Aquilianische Stipulation*, che attribuisce C.Th.2.9.2 a Graziano), il quale, dopo aver convocato, nel maggio del 381, un Concilio ecumenico a Costantinopoli, con l'obiettivo di porre fine, sulla base dell'ortodossia nicena, all'annoso scisma dottrinale tra Oriente ed Occidente (cfr. WILLIAMS-FRIELL, 86), vi rimase sino al 19 luglio (C.Th.16.5.8), per poi recarsi ad Eraclea, ove soggiornò dal 21 luglio (cfr. C.Th.10.24.2 e C.Th.12.1.85-86) al 30 luglio 381 (cfr. C.Th.12.1.87 e C.Th.16.1.3) (MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLVIII).

HONORÈ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 43 nt. 94; 45 e nt. 136, dopo aver rilevato che C.Th.2.9.2 rappresenta, insieme a C.Th.2.33.3, C.Th.3.5.8, C.Th.3.13.4 e C.Th.4.19.12, una delle sole cinque costituzioni contenute nel codice Teodosiano in cui compare la *stipulatio* e mostrato di aderire alla tesi che vede nella *stipulatio Aquiliana* del periodo postclassico una semplice *stipulatio poenae*, indica quale autore della stessa il non meglio identificato *quaestor* E2, rimasto in carica dal 10 gennaio 381 al 30 dicembre 382.

Sulla costituzione, relativamente alla versione, molto discussa in dottrina, tramandata da C.2.4.40, oltre agli autori già citati, si vedano anche STURM, *Stipulatio Aquiliana. Textgestalt und Tragweite der Aquilianischen Ausgleichsquittung im Klassischen Römischen Recht*, München, 1972, 43, 230 ss., 328; VISKY, *Appunti su alcune norme di diritto privato del IV secolo conseguenti alla precedente crisi economica*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 3, Perugia, 1979, 434 s.

Dedicano qualche cenno a C.Th.2.9.2, o alla versione presente in C.2.4.40, LEVY, *West-östliches Vulgarrecht und Justinian*, in *ZSS*, 76, 1959, 10, ora in *Gesammelte Schriften*, 1, Köln-Graz, 1963, 270, il quale si pone nella schiera di coloro che assimilano la *stipulatio Aquiliana* postclassica alla *stipulatio poenae* e BECK, *Überlegungen zum klassischen Vergleichsrecht*, in *Itinera iuris*, Bern, 1980, 157 nt. 17.

Citano solamente C.Th.2.9.2 o C.2.4.40, RICCOBONO, *Stipulatio ed instrumentum nel Diritto giustiniano*, in *ZSS*, 35, 1914, 220; P. KRÜGER, *Über wirkliche und scheinbare Überlieferung vorjustinianischen Wortlauts im Kommentar des Thalelaeus zum Codex Justinianus*, in *ZSS*, 36, 1915, 86 nt. 1; CHIAZZESE, *Confronti testuali*, Cortona, 1931, 151 nt. 1, il quale annovera la frase *si et adversarius hoc maluerit* presente in C.2.4.40 tra le interpolazioni esplicative; STEINWENTER, *Zum Problem der Kontinuität zwischen antiken und mittelalterlichen Rechtsordnungen*, in *Iura*, 2, 1951, 29; SEGRÈ *Obligatio, obligare, obligari nei testi della giurisprudenza classica e del tempo di Diocleziano*, in *Scritti vari di diritto romano*, Torino, 1952, 322; BERGER, *Studi sui Basilici. IV. La legislazione di Giustiniano ed i Basilici*, in *Iura*, 5, 1954, 120; BERGER, *Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden. Ein Beitrag zum gräko-ägyptischen Obligationenrecht*, Aalen, 1965, 80 nt. 3; SIMON, *Aus dem Kodexunterricht des Thalelaios*, in *ZSS*, 86, 1969, 373; VOGLI, *La responsabilità del debitore da 'stipulatio poenae'*, in *Studi in onore di Volterra*, 3, Milano, 1971, 323 nt. 14; VISKY, *La pena convenzionale all'inizio del principato*, in *Studi in onore di Volterra*, 1, Milano, 1971, 635 nt. 99; KASER, *Stipulatio Aquiliana*, in *ZSS*, 90, 1973, 348 nt. 8; ALBANESE, *Papiniano e la definizione di 'obligatio' in J. 3, 13 pr.*, in *SDHI*, 50, 1984, 177 nt. 31, ora in *Scritti giuridici*, 2, Palermo, 1991, *ibidem*, con riferimento alle costituzioni in cui si parla di *vinculum stipula-*

*tionis*; STOLTE, *Legal Practice in Justinian's Time: the Scolia on the Basilica*, in Règle et pratique du droit dans les Réalités juridiques de l'antiquité (Atti della 51<sup>a</sup> sessione della SHIDA, Crotone-Messina 16-20 settembre 1997), Soveria Mannelli, 1999, 532.

M.D.G.

## 52) C.Th.2.12.3

4 Apr. 382

C.Th.2.12.3 De cognitoribus et procuratoribus

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. PANCRATIO PRAEFECTO URBI. In principio quaestionis persona debet inquiri et utrum ad agendum negotium mandato utatur accepto. Quibus rite et sollemniter constitutis potest esse sententia, praeteritis autem his nec dici controversiae solent nec potest esse iudicium. ET CETERA. DAT. PRID. NON. APRIL. CONSTANTINOPOLI ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.

C.2.12.24 De procuratoribus

IMPPP. GRATIANUS VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. PANCRATIO PU. Licet in principio quaestionis persona debet inquiri procuratoris, an ad agendum negotium mandatum a domino litis habeat, tamen si falsus procurator inveniatur, nec dici controversiae solent nec potest esse iudicium. D. PRID. NON. APRIL. CONSTANTINOPOLI ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.

INTERPRETATIO. Cum primum ad iudicem causa fuerit intromissa, personarum firmitas requiratur, ut is, qui causam alterius prosequitur, mandatum eius, cuius causam agendam susceperat, proferre procuret.

C.Th.2.12.3, tradita dal *Breviarium*, è riportata, con alcune modifiche testuali in C.2.12.24, in termini di sostanziale identità in Cons.3.13. Nella *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* sono infatti riprodotte, talvolta solo parzialmente, alcune costituzioni indicate come provenienti dal Codice Teodosiano (VOLTERRA, *Intorno alla formazione del Codice Teodosiano*, in BIDR, 83, 1980, 140). SCHINDLER, *'Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti'*, in Labeo, 8, 1962, 17, ora in Mnemeion Solazzi, Napoli, 1964, 273, rileva che le fonti del *Codex Theodosianus* riportate nella *Consultatio* si trovano anche nel *Breviarium* e che la maggior parte di esse, tra cui Cons.3.13 = C.Th.2.12.3 = Brev. 2.12.3, concordano alla lettera con il testo dei manoscritti del Breviario. Ed invero Cons.3.13 corrisponde esattamente, eccetto l'indicazione della carica ricoperta dal destinatario della costituzione, a C.Th.2.12.3, compresa la chiusa *et cetera*.

La formula finale *et cetera* indica, come è noto, che manca la parte finale della costituzione, ossia che il testo è solo una parte di quello originariamente disposto dall'imperatore o dalla sua cancelleria. Secondo VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in Scritti giuridici, 6, Napoli, 1994, 202 s., l'elevato numero di costituzioni, nelle quali gli stessi compilatori del codice Teodosiano hanno espressamente indicato che esse rappresentano soltanto una parte del testo originario, documenterebbe «l'opera di riduzione, adattamento e trasformazione effettuata dai giuristi, dai pratici, probabilmente dalla stessa cancelleria imperiale, e infine dagli ordinatori e compilatori delle collezioni e dei Codici». È certo quindi che C.Th.2.12.3, nella quale i compilatori del Codice Teodosiano hanno isolato un principio giuridico di portata generale, sia stata estrapolata da un provvedimento originariamente più ampio, di cui forse faceva parte anche la costituzione, recante la medesima *inscriptio* e *subscriptio* di C.Th.2.12.3 ed una vicinanza di contenuto, riportata in C.8.4.6, che non compare nella parti conservate del *Codex Theodosianus* e che MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLIX; SEECK, *Regesten*, 259 e PHARR, 47 nt. 8, indicano, senza ulteriori specificazioni, come

*iungenda* a C.Th.2.12.3. Nella sua edizione dei primi otto libri del Codice Teodosiano KRÜGER considera *iungendum* il solo *principium* di C.8.4.6, dal momento che il primo paragrafo di quest'ultima è stato tratto da una legge di Graziano, riportata in C.Th.4.22.2.

VOLTERRA, *Il problema*, 203, sottolinea poi come tutte le costituzioni che nel Codice Teodosiano recano formule quali *post alia* ed *et cetera* (come C.Th.2.12.3), le quali indicano che i redattori del Codice hanno riportato frasi e disposizioni che nel testo originario della costituzione erano rispettivamente precedute o seguite da altre, sono riprodotte nel Codice Giustiniano senza alcuna indicazione, «documentando ancora una volta la tendenza dei compilatori giustiniani (...) di dare a frammenti di provvedimenti imperiali l'aspetto formale di costituzioni complete».

Inserita nel titolo *De cognitoribus et procuratoribus*, C.Th.2.12.3 sancisce il principio generale in base al quale la legittimazione del *procurator* e degli altri rappresentanti processuali era un presupposto processuale da verificare *in principio quaestionis*, ossia prima di procedere alla trattazione del merito della causa. In particolar modo attraverso la costituzione in esame venne introdotto l'obbligo per il giudice di verificare *in principio quaestionis* la *persona* del sostituto processuale, nonché la sua legittimazione, sussistente solo ove quest'ultimo avesse dimostrato di essere mandatario, esibendo tra gli atti del processo il mandato conferitogli dal *dominus litis* (un'allusione al documento attestante il conferimento del mandato da parte del *dominus litis* è riscontrabile nelle parole *mandatum (...) proferre procuret* contenute nell'*interpretatio* di C.Th.2.12.3. Sul punto cfr. BARREIRO, *La previa informacion del adversario en el proceso privado romano*, Pamplona, 1969, 427).

Nel diritto classico invece la procura era indifferente rispetto al mandato. Il pretore ammetteva ad agire ogni *procurator*, senza alcuna specificazione o restrizione, quindi anche quello sprovvisto di mandato: per l'editto del pretore dunque *qui, cui non sit mandatum*, era un *procurator ad litem*, sebbene potesse essere respinto mediante l'*exceptio procuratoria*, la quale, essendo volta a far valere il difetto di poteri del rappresentante, sparì, una volta introdotto il regime di C.Th.2.12.3 (SOLAZZI, *Il 'procurator ad litem'*, in *Scritti di diritto romano*, 5, Napoli, 1972, 129). Dal momento che la legittimazione dei sostituti processuali in età post-classica si fondava ormai sul mandato, non stupisce che C.Th.2.12.3 abbia imposto il dovere di verificare che l'attività di questi soggetti corrispondesse alla volontà del rappresentato. Ove tale verifica fosse stata compiuta *rite et sollemniter*, il processo poteva proseguire ed essere portato a conclusione; ove invece l'adempimento di tale dovere d'ufficio fosse stato omesso, conclude C.Th.2.12.3, non si poteva entrare nel merito della causa (*nec dici controversiae solent*), né poteva essere emanata la sentenza (*nec potest esse iudicium*) (MECKE, *Die Entwicklung des 'procurator ad litem'*, in *SDHI*, 28, 1962, 119 s.; ROZWADOWSKI, *Studi sul trasferimento dei crediti in diritto romano*, in *BIDR*, 76, 1973, 163 s.; SIMON, *Untersuchungen zum justinianischen Zivilprozeß*, München, 1969, 73 s.). SIMON, *Untersuchungen*, 74, rileva come in C.Th.2.12.3 con il termine *iudicium* non si faccia riferimento al processo, bensì alla sentenza, dovendosi quindi intendere *nec potest esse iudicium* come il proseguimento cronologico, «als chronologische Weiterführung», di *nec dici controversiae solent*.

L'obbligo di verificare la legittimazione dei rappresentanti processuali nella fase iniziale del processo, esistente probabilmente già anteriormente all'emanazione di C.Th.2.12.3, ossia anteriormente al 382 (ARANGIO-RUIZ, *Il mandato in diritto romano*, Napoli, 1991, 83 nt. 4; MECKE, *Die Entwicklung*, 120), venne mantenuto da Giustiniano, il quale, nel recepire la costituzione in esame in C.2.12.24, vi apportò delle modificazioni testuali di rilievo. Ed invero, ponendo a confronto il testo della costituzione nella versione tramandataci dal Codice Teodosiano con quello tramandatoci dal Codice

Giustiniano, è possibile innanzitutto notare come in quest'ultimo, stante l'inserimento della precisazione *procuratoris*, l'ambito di applicazione della legge risulti limitato al solo *procurator*, restandone escluse le altre figure di rappresentanti processuali, cui invece si indirizzava C.Th.2.12.3. In secondo luogo attraverso la sostituzione di *et utrum*, presente nel testo di C.Th.2.12.3, con *an*, nella versione giustiniana della costituzione il *persona inquiri* si ridusse alla sola verifica del mandato (SIMON, *Untersuchungen*, 78), conformemente alla disciplina giustiniana dell'istituto del *procurator*, ormai definitivamente basato sul contratto di mandato (ROZWADOWSKI, *Studi sul trasferimento dei crediti*, 166).

Riconducibile ai compilatori giustiniani è anche la distinzione terminologica tra *verus procurator* e *falsus procurator*, nel senso rispettivamente di procuratore mandatario e non mandatario. Pertanto, nel menzionare il *falsus procurator*, C.2.12.24 fa riferimento a colui che, non avendo ricevuto il mandato *a domino litis*, non possiede la qualità di *procurator* (cfr. DONATUTI, *Studi sul procurator*, in *Studi di diritto romano*, 1, Milano, 1976, 137 e 149; MECKE, *Die Entwicklung*, 123).

Dalle divergenze testuali riscontrabili in C.2.12.24 rispetto a C.Th.2.12.3 discendono ulteriori conseguenze. Attraverso la disposizione contenuta in C.Th.2.12.3 Teodosio impose la formale verifica d'ufficio della legittimazione dei rappresentanti processuali *in principio quaestionis*, quale presupposto processuale, la cui omissione era causa di improcedibilità del processo. Introdotta tale disciplina, la *cautio rem ratam dominum habiturum* divenne presto obsoleta, dal momento che, se si giungeva ad una valida sentenza, il *dominus litis* perdeva naturalmente la *potestas agendi*. Alla stregua di C.2.12.24, invece, la contrapposizione tra la proposizione introdotta da *licet* e quella che segue *tamen* mostra come nel diritto giustiniano il *procurator* potesse ancora agire senza mandato (*falsus procurator*). Si assistette pertanto alla reviviscenza da un lato dell'*exceptio procuratoria*, dall'altro, potendo l'attività del *falsus procurator* essere oggetto di *ratihabitio*, ossia di ratifica successiva da parte del *dominus litis*, della *cautio de rato* (cfr. per tutti ROZWADOWSKI, *Studi sul trasferimento dei crediti*, 158 s.).

Destinatario della costituzione in esame, che riveste la forma di un'*epistula* (VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. Il IV secolo*, in *Studi in onore di Sanfilippo*, 2, Milano, 1982, 684 nt. 100, rileva come C.Th.2.12.3 vada annoverata tra le *epistulae generales*, ossia tra le costituzioni recanti massime generali, non innovative) è il *praefectus urbi Constantinopolis Pancratius*, il quale ricoprì tale carica dal 381 (la prima costituzione che lo attesta è C.Th.9.17.6 del 30 luglio 381) al 382 (l'unica costituzione con datazione certa che vede *Pancratius* in tale veste è proprio C.Th.2.12.3), dopo essere stato *comes rerum privatarum* in Oriente negli anni 379-80 (cfr. PLRE, *Pancratius* 4, I, 664; GOTOFREDO, 168 nt. b e MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLIX). Occorre peraltro rilevare che alcuni manoscritti del *Breviarium*, al pari di altri manoscritti ed antiche edizioni del *Codex Iustinianus* utilizzati da KRÜGER nell'*editio maior* di quest'ultimo, nonché Cons.3.13, anziché indicare *Pancratius* quale PU, lo qualificano erroneamente come *praefectus praetorio*.

Non crea problemi la datazione di C.Th.2.12.3, la quale risulta *data* a Costantinopoli da Teodosio il 4 aprile del 382 (così già GOTOFREDO, 168; SEECK, *Regesten*, 259); solamente nell'*editio maior* del *Codex Iustinianus* KRÜGER riporta *II. Kal. April.*, anziché *prid. Non. April.*, data quest'ultima che egli stesso accoglierà successivamente nell'*editio minor*. Ed invero, come rileva MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLIX, Teodosio risiedette per tutto il 382 a Costantinopoli, mentre Graziano, che già dal 381 risiedeva abbastanza regolarmente a Milano (JONES, 1, 212), il 4 aprile del 382 si trovava appunto a *Mediolanum*, città in cui il giorno prima aveva proceduto ad emanare C.Th.8.4.13 (cfr. MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLIX).

Sebbene si tratti di una legge orientale, SIMON, *Untersuchungen*, 76, dopo aver rilevato che la verifica d'ufficio della legittimazione dei rappresentanti processuali è posta nella fase iniziale del processo anche nell'*interpretatio visigotica*, ipotizza che in tale settore lo stato del diritto fosse uniforme in entrambe le parti dell'impero.

Quanto al redattore di C.Th.2.12.3 HONORÈ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 45 nt. 136, ritiene che questi possa essere identificato con l'anonimo *quaestor* di Teodosio indicato con la sigla E2, ritenuto autore di cinquantotto costituzioni riportate nel Codice Teodosiano, emanate tra il 10 gennaio 381 (C.Th.16.5.6) ed il 30 dicembre 382 (C.Th.8.5.42).

Qualche cenno a C.Th.2.12.3 dedicano STEINWENTER, *Zur Gliederung des Verfahrens im Libellprozeß*, in *Festschrift für Leopold Wenger*, 1, München, 1944, 186 s.; STEINWENTER, *Rhetorik und römischer Zivilprozeß*, in *ZSS*, 65, 1947, 103; MEYER, *Die Quaestionen der Rhetorik und die Anfänge juristischer Methodenlehre*, in *ZSS*, 68, 1951, 41 (il quale erroneamente ascrive C.Th.2.12.3 al 392, anziché al 382); KOLITSCH, *Außerhalb des Formulaverfahrens*, in *ZSS*, 76, 1959, 298 nt. 156 e 299 nt. 160; BONINI, *Note sulla remissione della cautio de rato ai tutori e ai curatori*, in *BIDR*, 71, 1968, 186 nt. 31; BEHREND, *Die Prokuratur des klassischen römischen Zivilrechts*, in *ZSS*, 88, 1971, 269 nt. 217; KASER, *Stellvertretung und notwendige Entgeltlichkeit*, in *ZSS*, 91, 1974, 189 nt. 156; TOMULESCU, *Julien l'Apostat et le code de Justinien*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 3, Perugia, 1979, 418 nt. 27; PUGLIESE, *Actio-contestatio litis*, in *Atti del Colloquio romanistico-canonistico (febbraio 1978)*, Roma, 1979, 358 = *L'actio e la litis contestatio nella storia del processo romano*, in *Scritti giuridici scelti*, 1, Napoli, 1985, 446; EISELE, *Cognitur und Procuratur*, in *Antiqua*, 5, Napoli, 1994, 39 s..

Si limitano a citare la costituzione WEIß, *Recitatio und Responsum im römischen Provinzialprozeß, ein Beitrag zum Gerichtsgebrauch*, in *ZSS*, 33, 1912, 222 nt. 2; STEINWENTER, *Die Litiskontestation im Libellprozeß*, in *ZSS*, 50, 1930, 196; BIONDI, *Appunti intorno alla sentenza nel processo civile romano*, in *Studi in onore di Bonfante*, 4, Milano, 1930, 48 nt. 78; ALBERTARIO, *Procurator unius rei*, in *Studi di diritto romano*, 3, Milano, 1936, 516 nt. 5; SEGRÈ, *Mutuo e stipulazione nel diritto classico e nel diritto giustiniano*, in *Scritti vari di diritto romano*, Torino, 1952, 181 nt. 93, in cui cita solamente C.2.12.24; BONIFACIO, *Cognitor, procurator e rapporto processuale*, in *Studi in onore di De Francisci*, 4, Milano, 1956, 543 nt. 4; LEVY, *West-östliches Vulgarrecht und Justinian*, in *ZSS*, 76, 1959, 32 nt. 110, ora in *Gesammelte Schriften*, Köln-Graz, 1963, 285 nt. 10; VOLTERRA, *Le sette costituzioni di Valentiniano e Valente contenute nella Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, in *BIDR*, 85, 1982, 179 nt. 20; KASER, *'Controversiam movere'*, in *Studi in onore di Sanfilippo*, 2, Milano, 1982, 246 nt. 140.

M.D.G.



## 53) C.Th.2.12.4 + C.Th.8.13.5

1) 27 Iun. 393

C.Th.2.12.4 De cognitoribus et procuratoribus C.2.12.21 De procuratoribus

IMPPP. THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS AAA. VICTORIO PROCONSULI ASIAE. Procurator, licet maritus sit, id solum exequi debet, quod procuratio emissa praescripserit. DAT. V KAL. IUL. <CONSTANTINOPOLI> THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO CONSS.

IMPPP. CONSTANTINUS A. AD CONCILIUM PROVINCIAE AFRICAE. Maritus citra mandatum in rebus uxoris cum sollemni satisfactione et alia observatione intercedendi habeat liberam facultatem, ne feminae persequendae litis obtentu in contumeliam matronalis pudoris irreverenter inruant nec conventibus virorum vel iudicis interesse cogantur. 1. Sin autem mandatum susceperit, licet maritus sit, id solum exsequi debet, quod procuratio emissa praescripserit. PP. IIII ID. MART. HADRUMETO CONSTANTINO A. IIII ET LICINIO IIII CONSS.

INTERPRETATIO. Qui uxoris suae negotium fuerit prosecutus, quamvis maritus sit, nihil aliud agat, nisi quod ei agendum per mandatum illa commiserit.

2) 27 Iun. 393

C.Th.8.13.5 De revocandis donationibus

IMPPP. THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS AAA. VICTORIO PROCONSULI ASIAE. Maritus donationes, quas instabiles esse testatur, formata legibus repetat actione. DAT. V KAL. IUL. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO CONSS.

1) C.Th.2.12.4, tramandataci soltanto dai manoscritti del *Breviarium*, è riportata pressochè identica, anche in Cons.8.2. Nella *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* sono infatti riprodotte, talvolta solo parzialmente, alcune costituzioni indicate come provenienti dal Codice Teodosiano (*ex corpore Theodosiani*) (VOLTERRA, *Intorno alla formazione del Codice Teodosiano*, in BIDR, 83, 1980, 140). SCHINDLER, *'Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti'*, in Labeo, 8, 1962, 17, ora in Mnemeion Solazzi, Napoli, 1964, 273, rileva che le fonti del *Codex Theodosianus* riportate nella *Consultatio* si trovano anche nel *Breviarium* e che la maggior parte di esse, tra cui Cons.8.2 = C.Th.2.12.4 = Brev.2.12.4, concordano alla lettera con il testo dei manoscritti del *Breviarium*.

Nel Codice Giustiniano C.Th.2.12.4 è incorporata nel § 1 di C.2.12.21, una costituzione del 315 di Costantino (che, come rileva GAUDEMET, *Les constitutions constantiniennes du Code Théodosien*, in Atti Accademia Costantiniana, 5, Città di Castello, 1983, 155, non ha peraltro corrispondenti nel Codice Teodosiano), al quale viene così attribuita dai compilatori giustinianeî una disposizione legislativa, che sarebbe stata emanata diversi decenni più tardi. Ed invero, avendo lo scopo legislativo della Compilazione spesso comportato la fusione in un unico contesto di intere leggi o di parti di esse

o di precetti di analogo contenuto disseminati in diverse costituzioni, nel Codice Giustiniano è possibile riscontrare l'esistenza di molte costituzioni risultanti dalla fusione di norme attinte da leggi postclassiche già riportate nel Codice Teodosiano, sicchè molte costituzioni inserite nel Codice Giustiniano non appartengono all'imperatore od agli imperatori cui i compilatori le attribuiscono, ma a quelli il cui nome compare nella versione tramandataci dal Codice Teodosiano (ALBERTARIO, *Da Diocleziano a Giustiniano*, in Conferenze per il XIV centenario delle Pandette, 15 dicembre 530 – 15 dicembre 1930, Milano, 1931, 335 ss., ora in Studi di diritto romano, 5, Milano, 1937, 219 ss.; CHIAZZESE, *Confronti testuali*, Cortona, 1931, 176 ss.). ROTONDI, *Studi sulle fonti del Codice giustiniano*, in Scritti giuridici, 1, Pavia, 1922, 200 s. ipotizza che le costituzioni, come C.2.12.21, emanate in tempi diversi da differenti imperatori sullo stesso argomento e fuse dai compilatori giustiniani in un unico provvedimento legislativo, già nel Codice Teodosiano fossero collocate nel medesimo titolo.

CHIAZZESE, *Confronti testuali*, 134 ss. annovera la locuzione *sin autem*, con la quale viene introdotto C.2.12.21.1, tra le *adiectioes*, ossia tra le interpolazioni di adattamento, consistenti in minuti ritocchi formali volti ad adattare al nuovo contesto legislativo i frammenti delle costituzioni postclassiche scissi dalla loro connessione originaria (anche ALBERTARIO, *Contributi alla critica del Digesto*, in Studi di diritto romano, 6, Milano, 1953, 97 rileva come molte interpolazioni riscontrabili nei testi del Codice Giustiniano, anche in quello di C.2.12.21, siano introdotte proprio con la locuzione *sin autem*). C.Th.2.12.4, in cui Teodosio sancisce che ogni *procurator*, quindi anche il marito *procurator* della moglie, deve attenersi a quanto *procuratio emissa praescripserit*, con ogni probabilità è stata estrapolata da un provvedimento legislativo più ampio, di cui faceva parte anche C.Th.8.13.5 (cfr. GOTOFREDO, 149; le due costituzioni sono considerate *iungendae* anche da KRÜGER, MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLXXIII, SEECK, *Regesten*, 282 e PHARR, 48 nt. 12). Secondo GOTOFREDO, *ibidem*, l'originaria costituzione di Teodosio, da cui sono state enucleate C.Th.2.12.4 e C.Th.8.13.5, avrebbe avuto ad oggetto le *mutuas petitiones inter maritum et uxorem soluto matrimonio*: infatti, partendo dalla considerazione che C.Th.8.13.5 attiene alle *retentiones ob donationem*, GOTOFREDO ritiene che C.Th.2.12.4 nella sua collocazione primitiva avesse ad oggetto le *retentiones ob utiles impensas*, sostenute dal marito in relazione alla dote. Pertanto quello che nel Codice Teodosiano appare come un principio di carattere generale, nel contesto in cui originariamente era inserito avrebbe avuto una portata più ristretta, attenendo al diritto matrimoniale (così SEECK, *Regesten, ibidem*). GOTOFREDO in particolare ritiene che nel contesto originario C.Th.2.12.4 sancisse che il marito, una volta sciolto il vincolo matrimoniale, non potesse beneficiare delle *retentiones ob utiles impensas in res dotales factas*, a meno che non le avesse effettuate in virtù del mandato conferitogli dalla moglie. Il fatto poi che sia l'*interpretatio* visigotica sia i compilatori giustiniani sostituiscano al termine *procurator* rispettivamente la locuzione *nisi quod ei agendum per mandatum illa commiserit* e *sin autem mandatum susceperit*, proverebbe che tra il 393, anno di emanazione della costituzione di Teodosio riportata in C.Th.2.12.4, ed il 530-534, periodo della compilazione giustiniana, si fosse già affermata tanto in Oriente quanto in Occidente la distinzione tra *verus procurator* e *falsus procurator*, ossia tra procuratore mandatario e non mandatario (ALBERTARIO, *Da Diocleziano a Giustiniano*, 336 s.).

Sebbene la *subscriptio* di C.Th.2.12.4 non indichi la città in cui la costituzione venne emanata, è tuttavia certo che quest'ultima fu *data* da Teodosio a Costantinopoli il 27 giugno del 393 (cfr. SEECK, *Regesten, ibidem*; MOMMSEN, *Prolegomena, ibidem*), come del resto è possibile inferire anche dalla *subscriptio* della *iungenda* C.Th.8.13.5, dalla quale risulta che quest'ultima venne emanata a Costantinopoli nello stesso giorno di C.Th.2.12.4. L'opinione di GOTOFREDO, che, basandosi probabilmente sui manoscritti

ti NMGE del *Breviarium*, anticipa di dieci giorni la data di emanazione di C.Th.2.12.4, che risulterebbe così *data XV Kal. Iul.*, non è pertanto condivisibile.

Secondo HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 73 ss., C.Th.1.1.3, al pari delle altre costituzioni promulgate tra il 19 febbraio del 392 ed il 6 gennaio del 395, in ragione dello stile semplice, «lawyerly», volto ad evitare termini inusuali, e di altri elementi di ordine stilistico-letterario, è stata redatta da un *quaestor* di Teodosio, individuato attraverso la sigla E11. Pur definendolo come un collaboratore intimo di Teodosio, probabilmente un giurista, «whose career hitherto had been in one of the imperial bureaux», HONORÉ non è tuttavia in grado di identificarlo con precisione, sicché l'identità di questo funzionario imperiale rimane sconosciuta.

Destinatario di C.Th.1.1.4 è *Victorius*, proconsole d'Asia negli anni 392-394, al quale risultano indirizzate anche altre costituzioni di quegli anni (PLRE, *Victorius* 2, I, 965). Secondo PLRE costui potrebbe identificarsi con il *Victorius* proconsole d'Africa nel 398, un senatore occidentale trasferitosi in Oriente con Teodosio forse nel 391, ritornato successivamente con lo stesso Teodosio in Occidente e rimastovi sotto Onorio (PLRE, *Victorius* 3, I, *ibidem*).

Si soffermano brevemente sulla costituzione WIEACKER, *Lateinische Kommentare zum Codex Theodosianus*, in *Symbolae Friburgenses in honorem Ottonis Lenel*, Leipzig, 1931, 328; LEVY, *West-östliches Vulgarrecht und Iustinian*, in *ZSS*, 76, 1959, 32, ora in *Gesammelte Schriften*, 1, Köln-Graz, 1963, 285; MECKE, *Die Entwicklung des 'procurator ad litem'*, in *SDHI*, 28, 1962, 117 s.; FRESE, *Das Mandat in seiner Beziehung zur Prokuratur*, in *Studi in onore di Riccobono*, 4, Aalen, 1974, 431 nt. 133.

Citano solamente C.Th.2.12.4 LEVY, *Westen und Osten in der nachklassischen Entwicklung des römischen Rechts*, in *ZSS*, 49, 1929, 242 nt. 1, ora in *Gesammelte Schriften*, 1, Köln-Graz, 1963, 171 nt. 55; MALCUS, *Senato e ordine senatorio nel tardo Impero*, in *Index*, 2, 1971, 230 nt. 65; DONATUTI, *Mandato incerto*, in *Studi in di diritto romano*, 1, Milano, 1976, 182; VOLTERRA, *Le sette costituzioni di Valentiniano e Valente contenute nella Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, in *BIDR*, 85, 1982, 179 nt. 20.

Relativamente alla sola C.2.12.21 si veda anche RICCOBONO, *Traditio ficta*, in *ZSS*, 34, 1913, 178 nt. 5; LARRONA-TABERA, *El derecho justiniano en España*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano (Bologna e Roma XVII-XXVII Aprile MCMXXXIII)*, 2, Pavia, 1935, 103 nt. 68; LUZZATTO, *Ricerche sull'applicazione delle costituzioni imperiali nelle province*, in *Scritti di diritto romano in onore di Ferrini*, Milano, 1946, 268 nt. 1 e 282 nt. 1; NICOLINI, *Il trattato 'De alimentis' di Martino da Fano*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano e di storia del diritto (Verona 27-28-29-IX-1948)*, 1, Milano, 1953, 360; DE DOMINICIS, *Il rescritto di Costantino agli umbri*, in *Scritti romanistici*, Padova, 1970, 44 nt. 84; DE DOMINICIS, *Il 'concilium provinciae' nell'organizzazione amministrativa del Basso Impero*, in *Scritti romanistici*, Padova, 1970, 270 nt. 44; BEHREND, *Die Prokuratur des klassischen römischen Zivilrechts*, in *ZSS*, 88, 1971, 251 nt. 141; SOLAZZI, *Sulle costituzioni del II libro del Codex Iustinianus*, in *Scritti di diritto romano*, 6, Napoli, 1972, 30; SCAPINI, *Appunti per la storia del mandatum incertum*, in *Studi in memoria di Donatuti*, 3, Milano, 1973, 1209 ss.; DUPONT, *Traits caractéristiques*, in *RIDA*, 21, 1974, 208 nt. 115; DONATUTI, *Studi sul procurator*, in *Studi di diritto romano*, 1, Milano, 1976, 128; GAUDEMET, *La personne. Droit et morale au Bas-Empire*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 8, Perugia, 1990, 76 nt. 39.

M.D.G.

**54) C.Th.2.12.5  
+ C.Th.4.3.1 + C.Th.4.8.9  
+ C.Th.11.30.52**

1) 28 Sept. 393

C.Th.2.12.5 De cognitoribus et procuratoribus

[IDEM] <THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS> AAA. RUFINO PRAEFECTO PRAETORIO. Nullo pacto feminae aut amplius, quam sibi competit, agere aut pro aliis possunt intervenire personis. DAT. IIII KAL. OCTOB. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO V. C. CONSS.

INTERPRETATIO. Nulla ratione feminae amplius quam suas causas agendi habeant potestatem: nec alicuius causam a se noverint prosequendam.

2) 28 Sept. 393

C.Th.4.3.1 De Carboniano edicto

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. RUFINO PRAEFECTO PRAETORIO. Carbonianum edictum sub personis legitimis indubitato matrimonio, custodito partu et probata legitima successione defertur, scilicet ut in possessione novus heres locatus usque ad pubertatis annos sine inquietudine rebus utatur interdum alienis. DAT. IIII KAL. OCTOB. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO CONSS.

C.6.17.2 De Carboniano edicto

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. AD RUFINUM PP. Carbonianum edictum sub personis legitimis indubitato matrimonio, custodito partu et probata legitima successione defertur, scilicet ut in possessione novus heres constitutus usque ad pubertatis annos sine inquietudine rebus utatur interdum alienis. D. IIII K. OCT. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO CONSS.

INTERPRETATIO. Si quis moriens ex legitimo matrimonio praegnantem reliquerit uxorem, iubet lex mulierem a propinquis, quousque ad partum veniat, custodiri: quae cum legitimo tempore ediderit, is qui natus fuerit pro sua portione in patris hereditate succedat et usque ad quintum decimum aetatis suae annum, quae a patre derelicta sunt, sine ullius repetitione possideat: futurum, ut suas postmodum per curatorem aut excipiat aut exerat actiones.

3) [25] <28> Sept. 393

C.Th.4.8.9 De liberali causa

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. RUFINO PRAEFECTO PRAETORIO. Si cui super statu suo quaestio moveatur, qui diuturno tempore, hoc est per viginti annorum spatia, in libertatis possessione duravit, vel quem asserant suffragia munerum et privilegia meritorum, quive his praesentibus, qui dominos se esse contendunt, in hominum erit celebritate versatus, nulla ei dandi assertoris necessitas in-

ponatur, sed liber adsistat et statum suum ipse tueatur, calumniantem repellat, redarguat persequentem, ne fluctuet dubius, si de alieno necesse habebit pendere fastidio. De aliis vero, quos nec honor aliquis nec super scriptione praedicti temporis privilegium militare defendit, antiqui iuris forma servetur. DAT. [VII] <IIII> KAL. OCTOBR. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO CONSS.

INTERPRETATIO. Qui viginti annos non occulte, sed publice in libertate duraverint et aliquid officii vel militiae praesente et tacente petitore gesserint, assertorem quaerendi eos necessitas non manebit, sed ipsi per se, si voluerint, adversum petitem, quod libertati eorum competit, exequentur. Circa alios vero, qui nescientibus dominis latuerunt, prioris legis ordo servabitur.

4) 28 Sept. 393

C.Th.11.30.52 De appellationibus et poenis earum et consultationibus  
IDEM AAA. HAVE, RUFINE KARISSIME NOBIS. Nihil sub sacri iudicii examine de ea parte negotii debet definiri, de qua nihil in exordio aput praesidem aut institutum fuerit ac probatum. DAT. III KAL. OCTOB. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO CONSS.

Le quattro costituzioni, C.Th.2.12.5, C.Th.4.3.1, C.Th.4.8.9 e C.Th.11.30.52, risultano tutte emanate il 28 settembre 393 e indirizzate al medesimo funzionario imperiale, *praefectus praetorio Orientis* dal 392 al 395 *Flavius Rufinus* (PLRE, *Flavius Rufinus* 18, I, 778). Secondo MOMMSEN, *Prolegomeni*, CCLXXIII e GOTOFREDO, 374 nt. a esse sono da considerarsi *iungendae*; secondo SEECK, *Regesten*, 282 sono *iungendae* solo C.Th.2.12.5, C.Th.4.3.1 e C.Th.4.8.9, che disciplinano tutte in tema di diritto di famiglia, ma non C.Th.11.30.53 che si occupa di tutt'altro argomento. HONORÈ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 A.D.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 73 ss. considera redattore di questa serie di costituzioni emanate lo stesso giorno lo sconosciuto *quaestor* E11, probabilmente un giurista, come parrebbe potersi arguire – a parere dell'autore – dalla ricorrenza di termini giuridici nelle costituzioni a lui riferibili.

1) La legge di C.Th.2.12.5, pervenutaci attraverso i manoscritti del *Breviarium* ed assente nel Codice Giustiniano, è inserita nel titolo *De cognitoribus et procuratoribus* e stabilisce il generale divieto per le donne di assumere la veste di rappresentanti processuali di altri soggetti. La donna, quindi, poteva agire *pro se*, ma non era invece legittimata né ad *agere* né ad *intervenire pro aliis personis*.

Il testo di C.Th.2.12.5 dà l'impressione di essere stato estrapolato da un contesto più ampio (così VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero*, in Iura, 29, 1978, 94 s.): in origine forse non avrebbe avuto la portata generale che sembra avere assunto solo con il suo inserimento nel Codice Teodosiano.

2) La costituzione di C.Th.4.3.1, presente in più manoscritti del *Breviarium*, ma non tramandata dai manoscritti del Codice Teodosiano, è l'unica contenuta sotto il titolo *De Carboniano edicto* e sottopone al regime stabilito dall'editto Carboniano – sembra, senza particolari innovazioni rispetto al passato (cfr. VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo Impero*, in Iura, 29, 1978, 95) – le controversie sullo stato personale dell'impubere: all'impubere era concessa provvisoriamente la *bonorum possessio* sui beni paterni, in attesa di un reale accertamento del suo stato di libero o schiavo al momento del raggiungimento dell'età pubere (sull'argomento cfr. MEINHART, *Die senatusconsulta Tertullianum und Orfitianum in ihrer Bedeutung für das klassische römische Erbrecht*, Graz-Wien-Köln, 1967, 202; STIEGLER, *Statusstreit und Kindererbrecht. Probleme des edictum Carbonianum*, Graz, 1972, 176). Sotto il medesimo titolo *De Carbo-*

niano *edicto* la legge è riportata nel Codice Giustiniano con un'unica variazione testuale di poco rilievo e cioè la sostituzione del participio passato *locatus* con *constitutus*.

La datazione della legge al 28 settembre 393 sembra la preferibile (cfr., oltre a MOMMSEN, anche GOTOFREDO, 374 nt. i e SEECK, *Regesten*, 282), anche se l'*editio maior* di KRÜGER – ma non più l'*editio minor* – anticipa la data di un giorno, proponendo per quei manoscritti che attestano nella *subscriptio* III KAL. OCTOB., anziché III KAL. OCTOB. Non può negarsi una vicinanza di contenuti tra C.Th.2.12.5 e 4.3.1, ma non sembra dimostrabile che i due provvedimenti costituissero un'unica legge. Pare piuttosto più verosimile che siano state emanate contestualmente senza necessariamente fare parte di un unico testo legislativo.

Citano la legge anche H. KRÜGER, *Das summatim conoscere und das klassische Recht*, in ZSS, 25, 1925, 50 nt. 2; NIEDERMEYER, *Studien zum edictum Carbonianum*, in ZSS, 50, 1930, 84, 133; DE FRANCISCI, *Per la storia dell'editto perpetuo nel periodo postclassico*, in RIDA, 3, 1959, 340; CHALMERS, *The Concurrence of Criminal and Civil Actions in Mediaeval Law*, in SDHI, 39, 1973, 392; METRO, 'De inspiciendo ventre custodiendoque partu', in Synteleia Arangio Ruiz, Napoli, 1964, 949 nt. 29.

3) La legge di C.Th.4.8.9, tradita anch'essa solo dal *Breviarium* e collocata dai compilatori del Teodosiano sotto il titolo *De liberali causa*, non è conservata nel Codice Giustiniano. Essa statuisce che chi avesse goduto di fatto dello stato di libertà per almeno venti anni e chi avesse ricoperto cariche pubbliche poteva difendere da sé la propria libertà, senza necessità di *adsertor* (sul contenuto cfr. PETERLONGO, *Il possesso di stato nelle fonti del diritto romano*, in Studi in memoria di Albertoni, 2, Padova, 1935, 211; G. FRANCIOSI, *Il processo di libertà in diritto romano*, Napoli, 1961, 140 s. e 178 s.; AMELOTTI, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano, 1958, 123 nt. 50, 126 nt. 59, 224 nt. 32).

E' dubbio se la data di emanazione di questa legge sia il 28 settembre 393, ovvero il giorno in cui furono emanate quelle che sono considerate ad essa *iungendae*. MOMMSEN data la costituzione al 25 settembre 393. In effetti alcuni manoscritti del Breviario riportano nella *subscriptio* VII KAL. OCTOB., un manoscritto VI, uno V e uno (H) – sembrerebbe (MOMMSEN appone un punto di domanda) – III. Alla luce della scarsità dei dati è difficile prendere posizione. Secondo SEECK, *Regesten*, 282, la *subscriptio* va intesa come sembrerebbe suggerire il manoscritto H, che indica quale data della sua emanazione III KAL. OCTOB., ossia il 28 settembre. Se si volesse ammettere questa ipotesi, C.Th.4.8.9 risulterebbe emanata nella medesima data delle altre due costituzioni citate.

Menzionano la legge anche CANNATA, *Dalla nozione di 'animo possidere' all'animus possidendi' come elemento del possesso*, in SDHI, 27, 1961, 74 nt. 66; DE DOMINICIS, *Indice delle glosse, interpolazioni ed omissioni nelle costituzioni del Codice Teodosiano*, in Iura, 15, 1964, 119; VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo Impero*, in Iura, 29, 1978, 94 nt. 220; KASER, 'Controversiam movere', in Studi in onore di Sanfilippo, 2, Milano, 1982, 247 nt. 149; LAURIA, 'Calumnia', in cur. D'Ippolito, *Studii e ricordi*, Napoli, 1983, 272 nt. 185; DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1990, 180 nt. 26; LAMBERTI, 'Nominatim imponenda servitus', in *La-beo*, 42, 1996, 80 nt. 166.

I.F.

## 55) C.Th.2.19.5

28 Mai. 383

C.Th.2.19.5 De inofficioso testamento

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. HYPATIO PRAEFECTO PRAETORIO. Intra quinquennium, quod inofficiosis actionibus constitutum est, liberis quoque parentum iudicia inofficiosa causantibus eadem temporis curricula praestituta sunt. DAT. V KAL. IUN. PATAVI MEROBAUDE II ET SATURNINO CONSS.

INTERPRETATIO. Intra quinque annos a die mortis defuncti quicumque inofficiosum dicere voluerit testamentum, incoandae actionis licentiam se noverit habiturum. Quod temporis spatium etiam filii sibi, si contra parentum testamenta vel voluntates agere voluerint, agnoscant esse concessum. Quo transacto si repetitio incoata non fuerit, omnium personarum de inofficioso intentio conquiescat. Ceterum intra quinquennium incoata usque ad tricennium obtineat actionem.

Attraverso C.Th.2.19.5, tradita dai manoscritti del Breviario e non inserita nel Codice Giustiniano, viene sancito che la prescrizione quinquennale della *querela inofficiosi testamenti* opera anche per i figli del *de cuius* (VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero*, in Iura, 29, 1978, 91 s., il quale inoltre ritiene che i compilatori del Codice Teodosiano abbiano estratto il principio contenuto nella costituzione da un testo più articolato).

KRÜGER, nella sua edizione dei primi otto libri del Codice Teodosiano, propone di *iungere* alla costituzione in esame C.Th.16.7.3, di cui, secondo GOTOFREDO, 206, C.Th.2.19.5 avrebbe originariamente fatto parte. Sebbene sia possibile riscontrare un collegamento di carattere contenutistico tra le due costituzioni (C.Th.16.7.3 infatti sembra precisare quanto disposto in C.Th.2.19.5), tuttavia né MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLXI, né SEECK, *Regesten*, 262, ritengono *iungendae* le due leggi, risultando C.Th.16.7.3 emanata il 21 maggio del 383, quindi ben una settimana prima della costituzione in esame.

C.Th.2.19.5 venne emanata da Graziano (SEECK, *Regesten*, 262 e MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLX; GOTOFREDO, *ibidem*, la attribuisce invece a Valentiniano II) a Padova, ove egli si trovava almeno dal 21 maggio (cfr. C.Th.16.7.3), in data 28 maggio 383, poco prima che egli si recasse a Verona, dalla cui cancelleria il 16 giugno sarebbe stata *data* C.Th.1.3.1, per poi muovere verso la Rezia al fine di respingere gli Alemanni (SEECK, *Gratianus* 3, in PW, 7.2, 1839).

Destinatario di C.Th.2.19.5 è il *praefectus praetorio Italiae Flavius Hypatius* (PLRE, *Flavius Hypatius* 4, I, 448 s.; MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLXI; HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 68 nt. 109 afferma che *Hypatius* ricopri tale carica dal 9 dicembre del 382, come mostrerebbe l'*inscriptio* di C.Th.11.16.15, sino al 28 maggio del 383, giorno di emanazione di C.Th.2.19.5).

Relativamente alla datazione della legge in esame MOMMSEN in nota evidenzia che, mentre i manoscritti B e G la indicano come *data V Kal. Iun.*, i manoscritti NO-EPMS invece ne anticipano erroneamente la data di emanazione a gennaio (*V Kal. Ian.*). *VI Kal. Ian.* compare nel solo manoscritto E.

Si limitano a citare C.Th.2.19.5 P. KRÜGER, *Beiträge zum Codex Theodosianus*, in ZSS, 37, 1916, 101 a proposito della sua emanazione a Padova; WIEACKER, *Lateinische Kommentare zum Codex Theodosianus*, in *Symbolae Friburgenses in honorem Ottonis Lenel*, Leipzig, 1931, 301; STEINWENTER, *Die Briefe des Qu. Aur. Symmachus als Rechtsquelle*, in ZSS, 74, 1957, 23; VOGLI, *Diritto ereditario del tardo impero*, in *Studi in onore di Sanfilippo*, 2, Milano, 1982, 677 nt. 81.

M.D.G.



## 56) C.Th.2.26.4

26 Iul. 385

C.Th.2.26.4 De finium regundorum

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. NEOTERIO PRAEFECTO PRAETORIO. Quinque pedum praescriptione summota finalis iurgii vel locorum libera peragatur intentio. sola sit igitur huiusmodi litibus una praescriptio, quae improbi petitoris refrenare possit invidiam, si veteribus signis limes inclusus finem congruum erudita arte praestiterit. nec vero prolixioris temporis in huiusmodi iurgiis locum habebit ulla praescriptio, cum diuturno otio alienum rus quis se asserat diligentius coluisse, quando omne huiusmodi iurgium solo praecipimus iure discingi, quo artis huius peritis omnem commisimus sub fideli arbitrio notionem. DAT. VII K. AUG. ARCADIO A. I ET BAUTONE CONSS.

C.3.39.5 Finium regundorum

IMPPP. VALENTINIANUS THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. NEOTERIO PP. Quinque pedum praescriptione submota finalis iurgii vel locorum libera peragatur intentio. PP. ALEXANDRIAE VII K. AUG. ARCADIO A. ET BAUTONE CONSS.

La costituzione è conservata solo nel *corpus Gromaticorum (Prolegomena, LXII)*; i Compilatori giustiniani hanno accolto nel Codice di Giustiniano soltanto la prima proposizione (BROGGINI, *Regolamento di confini (Diritto Romano)*, in NNDI, 15, Torino, 1968, 255).

La legge, la cui difficile interpretazione è già stata notata da GOTOFREDO, appare palesemente in contrasto con la costituzione seguente nel titolo, C.Th.2.26.5, di soli sette anni posteriore, costituendo l'esempio più rilevante delle «oscillazioni del Codice Teodosiano circa la disciplina del regolamento dei confini», come sostiene VINCI, '*Fines regere*'. *Il regolamento di confini dall'età arcaica a Giustiniano*, Milano, 2004, 471, in polemica con KARLOWA, *Beiträge zur Geschichte des römischen Civilprozesses*, Bonn, 1865, 156, il quale riportava le contraddizioni alla superficialità della cancelleria imperiale.

C.Th.2.26.4 costituirebbe un esempio dello scontro tra la conservazione delle norme tradizionali (che si fondava, in particolare sulla distinzione, qui eliminata, tra *iurgia finalia* e *loca*) e la tensione verso il cambiamento del Tardoantico. Afferma VINCI, '*Fines*', 473: «..il ricordo dell'antico divieto di usucapione relativo al *confinium* è sì ancora menzionato, ma per escluderne la vigenza: la *quinque pedum praescriptio* è *summota* e la domanda dell'attore non potrà più essere paralizzata in ragione di quella eccezione» e, sostiene, poi l'Autore, '*Fines*', 482, riguardo alla comprensione dei differenti usi del termine *praescriptio*, la cui interpretazione è assai ardua: «La *praescriptio quinque pedum* dovrebbe pertanto essere posta in rapporto – per ciò che riguarda il suo ambito di applicazione temporale – alla *praescriptio longi temporis* perché nella frase finale della costituzione si esclude esplicitamente qualsiasi altro tipo di *praescriptio* il cui *tempus* possa oltrepassare quell previsto dalla *longi temporis*». In merito all'affidamento esclusivo della risoluzione della controversia ai *periti*, VINCI congetture che esso potesse avvenire solo in merito ai *iurgia finalia*.

Il destinatario del provvedimento è il prefetto del pretorio *Flavius Neoterius*, di cui sappiamo che era originario di Roma e che, dopo aver ricoperto la carica di prefetto del pretorio d'Oriente dal 380 al 381, nel 385 fu nominato prefetto del pretorio per l'Italia da Teodosio, che lo considerava un uomo di grande esperienza e autorevolezza (PLRE, *Fl. Neoterius*, I, 623).

La legge è databile al 26 luglio del 385: sul punto non sorgono questioni, dal momento che le *subscriptiones* rispettivamente di C.Th.2.26.4 e di C.3.39.5, indicano la medesima data. Non sappiamo invece dove la legge fu rispettivamente emanata e pubblicata, posto che la versione teodosiana presenta la legge come *data* il 26 luglio 385, senza menzionare né il luogo della sua emanazione né quello della pubblicazione, mentre la versione giustiniana indica che la costituzione fu *proposita* ad Alessandria il 26 luglio 385 senza menzionare però dove fu *data*.

Secondo GAUDEMET, *Études de droit romain*, Napoli, 1979, 327, ci troveremmo di fronte ad uno dei rari casi di ritrasmissione di una legge da una parte all'altra dell'impero: la costituzione, infatti, pubblicata nella parte orientale dell'impero, risulterebbe destinata a dispiegare i suoi effetti anche nella parte occidentale dell'impero. SE-ECK, *Regesten*, 266, attribuisce la legge all'Occidente in ragione del destinatario e ne attribuisce la paternità a Massimo.

La dottrina dominante riconduce, invece, la legge a Valentiniano II (così GOTO-FREDO, 237; HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379-395 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 180 nt. 7).

HONORÉ, *Law in the Crisis*, 181, ricollega C.Th.2.26.4 al gruppo delle cinquantasei leggi emanate da Valentiniano II nel periodo compreso tra il 383 e il 387, quando il suo prestigio non era ancora indebolito e osserva che, in generale, dal loro contenuto si intuisce che gli interessi del giovane imperatore erano legati prevalentemente all'amministrazione civile e giudiziaria, come emerge anche dalla legge in esame. L'autore, peraltro, dubita che tutte queste leggi siano state opera di una sola mano, ma non avanza alcuna ipotesi circa l'identità dei loro presunti redattori materiali: si limita ad escludere che l'autore di alcune di esse possa essere stato *Cynegius*, il *quaestor* del 383 dell'imperatore Graziano, dal momento che esse, a differenza di quelle riconducibili a *Cynegius*, non contengono frasi molto lunghe e presentano il ritmo tipico della separazione di una parola tra l'aggettivo e il sostantivo (*libera peragatur intentio*).

Citano il testo: H. KRÜGER, '*Querela non numeratae pecuniae*', in ZSS, 58, 1938, 14; KOLLISCH, '*Praescriptio*' und '*exceptio*', in ZSS, 76, 1956, 299 nt. 159; DE MARINI AVONZO, *La giustizia nelle province agli inizi del Basso Impero*, in *Syntelesia*, 2, Napoli, 1964, 1050 nt. 54; KASER, *Adiudicare bei der actio finium regundorum und bei den Vindikationem*, in *Symbolae iuridicae et historicae*, 1, Leiden, 1968, 100 nt. 7; BONFANTE, *Corso di diritto romano*, 2, Milano, 1968, 306 nt. 1; DIAZ BIALLET, '*De finium regundorum*', in *Studi in onore di Grosso*, Torino, 1968, 545 s.; SIMON, *Untersuchungen zum justinianischen Zivilprozess*, München, 1969, 89; TELLEGEN – COUPERUS, *Some Remarks concerning the Legal Consequences of the 'querela inofficiosae donationis'*, in *RIDA*, 26, 1979, 405.

P.B.

## 57) C.Th.2.26.5

4 Nov. 392

C.Th.2.26.5 De finium regundorum

IMPPP. [VALENTINIANUS,] THEODOSIUS, [ET] ARCADIUS <ET HONORIUS> AAA. RUFINO PRAEFECTO PRAETORIO. Cunctis molitionibus et machinis amputatis finalibus iurgiis ordinem modumque praescripsimus ac de eo tantum spatio, hoc est pedum quinque qui veteri iure praescripti sunt, sine observatione temporis arbitros iussimus iudicare. Quod si loca in controversiam veniant, sollemniter de his iudices recognoscent; et seu civilis seu criminalis actio competet, tribuetur ita, ut causa cognita et redhibitioni obnoxius decernatur nec poenam convictus aufugiat. DAT. PRID. NON. NOVEMB. CONSTANTINOPOLI ARCADIO A. II ET RUFINO CONSS.

C.3.39.6 Finium regundorum

IMPPP. THEODOSIUS ARCADIUS ET HONORIUS AAA. RUFINO PP. Cunctis molitionibus et machinis amputatis decernimus in finali quaestione non longi temporis, sed triginta tantummodo annorum praescriptionem locum habere. D. PRID. NON. NOV. CONSTANTINOPOLI ARCADIO A. II ET RUFINO CONSS.

La costituzione è conservata solo nel *corpus Gromaticorum (Prolegomena, LXII)*. La legge, dopo una frase introduttiva in cui si palesa l'intenzione di affrontare la questione del regime degli *iurgia finalia*, «ribadisce la validità, stabilita *veteri iure* per cui gli *arbitri* degli *iurgia finalia* dovevano giudicare *sine observatione temporis*, senza cioè, tener conto degli effetti della prescrizione (acquisitiva) in relazione allo *spatium quinque pedum* » (VINCI, 'Fines regere'. *Il regolamento di confini dall'età arcaica a Giustiniano*, Milano, 2004, 488). Il provvedimento, pertanto, corregge la soluzione accolta in C.Th.2.26.4 (al contrario KARLOWA, *Beiträge zur Geschichte des römischen Civilprozesses*, Bonn, 1865, 156, le contraddizioni alla superficialità della cancelleria imperiale), sette anni prima, riproponendo la distinzione tradizionale tra *loca* e *iurgia finalia*. La competenza per le liti *de fine* è devoluta ad arbitri, mentre quella concernente le controversie aventi ad oggetto una parte del fondo è devoluta a giudici, chiamati a decidere *solemniter* («secondo le regole stabilite dalla legge» per BROGGINI, *Regolamento di confini (Diritto Romano)*, in NNDI, 15, Torino, 1968, 255). E' ammessa, inoltre, la possibilità di agire con l'*actio criminalis*, oltre che con quella civile, imponendo al soccombente di restituire ciò che aveva ingiustamente occupato (VINCI, 'Fines', 491; DIAZ BIALET, *De Finium Regundorum*, in Studi in onore di Grosso, 2, Torino, 1968, 545 ss.). La costituzione viene accolta nel Codice di Giustiniano mutila e interpolata: essa infatti, a differenza della costituzione originaria inserita nel Codice Teodosiano, ammette la *praescriptio triginta annorum* dello spazio dei cinque piedi.

LAURIA, *Iurisdictio*, in Studi in onore di Bonfante, 2, Milano, 1930, 532 s. e nt. 311, osserva che l'espressione *criminalis actio* contenuta nel testo, compare soltanto in altre tre costituzioni del Codice Teodosiano. Secondo l'autore, inoltre, nella costituzione in esame si rivela la tendenza del Tardo Impero a trasformare l'illecito civile in illecito penale (LAURIA, 'Calumnia', in Studi e Ricordi, Napoli, 1983, 375).

Secondo l'opinione dominante, la paternità del provvedimento è riconducibile a Teodosio (così GOTOFREDO, 242; SEECK, *Regesten*, 280; HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 73

nt. 174). Non vi è ragione di discostarsi da tale orientamento: basti pensare al luogo di emanazione della legge nonché alla qualifica del destinatario di essa.

Secondo HONORÉ, *Law in the Crisis*, 73 nt. 176, l'uso dell'allitterazione (*iussimus iudicare*) contenuta in C.Th.2.26.5, rivela la mano del *Quaestor* E11, responsabile, a suo avviso, della redazione di ottantatré leggi emanate dal 392 fino al 395, su incarico di Teodosio.

La costituzione, emanata a Costantinopoli il 4 novembre 392 è indirizzata al prefetto del pretorio *Flavius Rufinus* che in quell'anno ricopriva le cariche rispettivamente di console insieme ad Arcadio, di *magister officiorum* e di prefetto del pretorio d'Oriente (PLRE, *Fl. Rufinus* 18, I, 778). Poiché soltanto nel 393 Teodosio elevò al rango di Augusto il figlio minore Onorio, occorre espungere la menzione di quest'ultimo sia dalla *inscriptio* di C.Th.2.26.5 e sia da quella di C.3.39.6.

Citano la costituzione: GRADENWITZ, *Interpolationem im 'Theodosianus'?*, in ZSS, 34, 1914, 291; DE MARINI AVONZO, *La giustizia nelle province agli inizi del Basso Impero*, in *Syntelesia*, 2, Napoli, 1964, 1050 nt. 54; DE DOMINICIS, *Indice delle glosse, interpolazioni ed omissioni nelle costituzioni del Codice Teodosiano*, in Iura, 25, 1974, 119, per il fatto che in essa compare l'inciso esplicativo *hoc est*; DONATUTI, '*Antiquitatis reverentia*', in Studi di Diritto Romano, Milano, 1976, 840 nt. 90, per il fatto che in essa si esprime la *reverentia antiquitatis*; KASER, '*Controversiam movere*', in Studi in onore di Sanfilippo, 2, Milano, 1982, 247.

P.B.

## 58) C.Th.2.29.2

4 Mart. 394

C.Th.2.29.2 Si certum petatur de suffragis  
IMPPP. THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS AAA. RUFINO PRAEFECTO PRAETORIO. Si qui desideria sua explicare cupientes ferri sibi a quoquam suffragium postularint et ob referendam vicem se sponsione constrinxerint, promissa restituant, cum ea quae optaverint consequantur: si artibus moras nectent, ad solutionem debiti coartandi sunt. Sed si quid eo nomine in auro vel argento vel in ceteris mobilibus datum fuerit, traditio sola sufficiat et contractus habebit perpetem firmitatem, quoniam conlatio rei mobilis inita integra fide hac ratione cumulatur. Quod si praedia rustica vel urbana placitum continebit, scriptura, quae ea in alium transferat, emittatur, sequatur traditio corporalis et rem fuisse completam gesta testentur; aliter enim ad novum dominum transire non possunt neque de veteri iure discedere. Quod si quis, dum solo commonitorio de suffragio nititur, bona duxerit occupanda, reus temeritatis ac violentiae retinebitur atque in statum pristinum possessio reducetur, eo a petitione excluso, qui non dubitavit invadere, quod petere debuisset. DAT. IIII NON. MART. CONSTANTINOPLI ARCADIO III ET HONORIO II AA. CONSS.

INTERPRETATIO. Si quis, dum necessitates suas expedire desiderat, aliquid commodi se daturum esse promiserit, perceptis quae voluit constrictus hoc sine ulla dilatione implere cogatur. Quos si aliquid in auro vel argento vel in ceteris rebus mobilibus obtulerit, firmum sine scriptura permaneat, quia res mobiles in suffragiis scripturam penitus non requirunt, sed sola traditione firmantur. Quod si loca urbana vel rustica dare placuerit, scriptura sequatur atque traditio, et de completis omnibus vel re tradita gesta confecta proferantur, nam aliter possessio ad alterum dominum transire non poterit. Sane si quis sine tali scriptura possessionem alterius crediderit occupandam, reus violentiae teneatur et integrum quod invaserit reddat omni sua repetitione damnata.

C.4.3.1 De suffragio  
IMPPP. THEODOSIUS ARCADIUS ET HONORIUS AAA. RUFINO PP. Si qui desideria sua explicare cupientes ferri sibi a quoquam suffragium postulaverint et ob referendam vicem se sponsione constrinxerint, promissa restituant, cum ea quae optaverint consequantur: si artibus moras nectent, ad solutionem debiti coartandi sunt. Sed si quid eo nomine in auro vel argento vel ceteris mobilibus datum fuerit, traditio sola sufficiat et contractus habebit perpetuam firmitatem, quoniam collatio rei mobilis inita integra fide hac ratione cumulatur. Quod si praedia rustica vel urbana placitum continebit, scriptura, quae ea in alium transferat, emittatur, sequatur traditio corporalis et rem fuisse completam gesta testentur: aliter enim ad novum dominium transire non possunt neque de veteri iure discedere. Quod si quis, dum solo commonitorio suffragio nititur, bona duxerit occupanda, reus temeritatis ac violentiae retinebitur atque in statum pristinum possessio reducetur, eo a petitione excluso, qui non dubitavit invadere, quod petere debuisset. D. [IIII] <IIII> NON. MART. CONSTANTINOPOLI ARCADIO III ET HONORIO II AA. CONSS.

La costituzione, contenuta solo *Breviarium*, in più manoscritti, è inserita nel Codice Teodosiano sotto la rubrica *Si certum petatur de suffragiis* e disciplina il contratto di *suf-*

*fragium*, stabilendo che per il perfezionarsi del contratto è sufficiente la semplice *sponsio* o *datio rei*, qualora oggetto del contratto siano *res mobiles*, mentre nel caso in cui siano promesse *res immobiles* occorrono la *traditio*, la *scriptura* e l'*insinuatio apud gesta*.

Il provvedimento è emanato a Costantinopoli nel marzo del 394 da Teodosio, che in quell'anno rimase nella capitale d'Oriente fino a maggio (cfr. GOTOFREDO, 256; SEECK, *Regesten*, 283; HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 A.D.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 73 nt. 174; DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, 5, Napoli, 1975, 339 nt. 35; DAUBE, 'Suffrage' and 'Precedent'. 'Mercy' and 'Grace', in *Collected Studies in Roman Law*, Frankfurt am Main, 1991, 1359) ed è indirizzato al prefetto del pretorio di Oriente *Rufinus*, che ricoprì tale carica dal 392 al 395. Esso è riportato integralmente nel Codice di Giustiniano, dove peraltro costituisce l'unico testo di legge inserito sotto il titolo *De suffragio*. Dal punto di vista sostanziale, i due testi coincidono. Non così, invece, con riguardo al giorno in cui sarebbe stato emesso il provvedimento, dal momento che la *subscriptio* del Codice Giustiniano posticipa di un giorno la data di emanazione della legge, ascrivendola al terzo giorno prima delle none di marzo, anziché al quarto giorno prima delle none di marzo. Peraltro KRÜGER nell'*editio maior* riporta per C.4.3.1 la stessa datazione del Teodosiano e cioè 4 marzo 394.

Secondo HONORÉ, *Law in the Crisis*, 73 nt. 174, la terminologia giuridica impiegata nel testo in esame (*solutio debiti/traditio sola/ contractus / firmitas/ res mobilis/ praedia rustica vel urbana/ traditio corporalis*) costituirebbe l'indice rivelatore dello stile del *Quaestor E11*, che sarebbe responsabile della stesura di ben 83 costituzioni nell'arco di tempo ricompreso tra il 392 e il 395. Citano la costituzione: BISCARDI, *Il problema storico del Diritto Giustiniano*, in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano e di Storia del Diritto Romano Verona 27-28-29-IX-1948*, 2, Milano, 1951, 239, il quale constata che in C.Th.2.29.2 viene menzionata la *traditio corporalis* nel senso vero e proprio di atto di trasferimento del diritto di proprietà sulla cosa; LEVY, *Essai sur les promesses de donation en droit romain*, in *RIDA*, 11, 1949, 109 nt. 66; IDEM, *West-östliches Vulgarrecht und Justinian*, in *ZSS*, 76, 1959, 3 ss., ora in *Gesammelte Schriften*, 1, Köln-Graz, 1963, 194 ss.; COLLOT, *La pratique et l'institution du suffragium au Bas-Empire*, in *RHDE*, 43, 1965, 186 nt. 2; GAUDEMET, *A propos du 'droit vulgaire'*, in *Studi in onore di Biondi*, 1, Milano, 1965, 298 nt. 105; IDEM, *La législation sur le divorce dans le droit impérial des IV et V siècles*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 7, Napoli, 1988, 85; ARCHI, 'Civiliter vel criminaliter agere' in tema di falso documentale, in *Scritti di diritto romano*, 3, Milano, 1981, 1639 nt. 88 con riguardo al valore della *scriptura* quale elemento *ad substantiam* e *ad probationem* nella legislazione del IV e V secolo; IDEM, *Indirizzi e problemi del sistema contrattuale nella legislazione da Costantino a Giustiniano*, in *Scritti di diritto romano in onore di Ferrini*, Milano, 1946, 685 ss.; IDEM, *La prova nel diritto del Basso Impero*, in *Iura*, 1, 1961, 18 s., ora in *Scritti di diritto romano*, 3, Milano, 1981, 1837; ANDREOTTI, *Profili del 'suffragium' nell'imperatore Giuliano*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 1, Perugia, 1975, 4 ss.; DAUBE, 'Suffrage' and 'Precedent', 'Mercy' and 'Grace', in *Collected Studies in Roman Law*, Frankfurt am Main, 1991, 1359 nt. 13; FREZZA, *Istituti ellenistici nei testi del Corpus iuris civilis*, in *Studi in onore di Arangio-Ruiz*, 4, Napoli 1953, 212 ss., ora in *Scritti*, 2, Roma, 2000, 90 ss.; IDEM, *Proprietà e possesso nell'indagine positiva*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 9, Napoli, 1993, 114; VOCI, *Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano*, in *Iura*, 38, 1987, 121, 130, 133, 135; GIGLIO, *Patrocinio e diritto privato nel tardo Impero Romano*, Perugia, 1995, 65 ss.; HAYASHI, *Il suffragium dell'imperatore Giuliano e di Teodosio I*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 10, Napoli, 1995, 464 ss.

I.F.

## **59) C.Th.2.33.2 + C.Th.5.14.30 + C.Th.5.17.2**

1) 25 Oct. 386

C.Th.2.33.2 De usuris

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. CYNEGIO PRAEFECTO PRAETORIO. Quicumque ultra centesimam iure permissam aliquid sub occasione necessitatis eruerit, quadrupli poenae obligatione constrictus sine cessatione, sine requie protinus ablata redhibebit. Hi vero, qui antea pari furore grassati uspiam deteguntur, in duplum extorta restituant. DAT. VIII KAL. NOVEMB. CONSTANTINOPOLI, HONORIO NB. P. ET EVODIO V.C. CONSS.

INTERPRETATIO. Si quis plus quam legitima centesima continet, hoc est tres siliquas in anno per solidum, amplius a debitore sub occasione necessitatis accipere vel auferre praesumpserit, post datam legem sine ulla dilatione ea, quae amplius accepit, constrictus quadrupli poena restituat. Ea vero, quae ante legem tali ratione data sunt, in duplum volumus reformari.

2) 25 Oct. 386

C.Th.5.14.30 De diversis praediis urbanis et rusticis et de omni reddito civili

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. CYNEGIO PRAEFECTO PRAETORIO. Quicumque defectum fundum patrimoniale exercuerit instruxerit fertilem idoneumque praestiterit, salvo patrimoniali canone perpetuo ac privato iure defendat velut domesticum et avita successione quaesitum sibi habeat, suis relinquat, neque eum aut promulgatione rescripti aut reverentia sacrae adnotationis quisquam a fructu inpensi operis excludat. 1. Ceterum eos, qui opimas ac fertiles retinent terras aut etiam nunc sibi aestimant eligendas, pro defecta scilicet portione summam debiti praesentis iubemus implere: eos etiam, qui emphyteuticario nomine nec ad plenum idoneas nec omnimodis vacuas detinent, sic ex illis quoque, quae praesidio indigent, iustam ac debitam quantitatem debere suscipere, ut indulto temporis spatio post biennium decretum canonem solvendum esse meminerint. Hi autem, qui proprio voluntatis ad sensu nunc quod diximus elegissent neque sibi nunc opimum aliquid et conducibile vindicarent, sed tantum nuda et relicta susceperunt, trienni immunitate permessa debitum canonem inferant. 2. Nemo tamen qualibet meriti et potestatis obiectione submoveatur, quominus ad diacatochiae vicem defectas possessiones pa-

C.11.59.7 De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur

IDEM AAA. ET ARCADIUS A. CYNEGIO PP. Quicumque defectum fundum patrimoniale exercuerit, fertilem idoneumque praestiterit, salvo patrimoniali canone perpetuo ac privato iure defendat velut domesticum et avita successione quaesitum, sibi habeat, suis relinquat, neque eum aut promulgatione rescripti aut reverentia sacrae adnotationis quisquam a fructu inpensi operis excludat. 1. Ceterum eos, qui opimas ac fertiles possident terras aut etiam nunc sibi aestimant eligendas, pro defecta scilicet portione summam debiti praesentis iubemus implere: illos etiam, qui emphyteuticario nomine nec ad plenum idoneas nec omnibus modis vacuas detinent, sic ex illis quoque quae praesidio indigent iustam ac debitam quantitatem debere suscipere, ut indulto temporis spatio post biennium decretum canonem solvendum esse meminerint. 2. Nemo tamen qualibet meriti et potestatis obiectione submoveatur, quominus ad diacatochiae vicem defectas possessiones patrimonialis iuris accipiat, earum tributa et canonem solviturus: illud speciali observatione procurans, ut primum vicinas et in eodem territorio sortiatur, dehinc si neque finitimas neque in isdem locis reppererit constitutas, tunc demum etiam longius positas, sed in quantum fieri valet pro interiecto spatio

trimonialis iuris accipiat, earum tributa et canonem soluturus: illud speciali observantia procurans, ut primum vicinas et in eodem territorio sortiatur, dehinc si neque finitimas neque in isdem locis reppererit constitutas, tunc demum etiam longius positas, sed in quantum fieri valet pro interiecto spatio sibimet cohaerentes pro modo et aequitate suscipiat, ut id consensu omnium fiat, quod omnibus profuturum est. D. VIII K. NOV. CONSTANTINOPOLI HONORIO NP. ET EUODIO CONSS.

sibimet cohaerentes, pro modo et aequitate suscipiat, ut id consensu omnium fiat quod omnibus profuturum est. DAT. VIII KAL. NOV. CONSTANTINOPOLI HONORIO NP. ET EVODIO CONSS.

### 3) 25 Oct. 386

C.Th.5.17.2 De fugitivis colonis, inquilinis et servis  
IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. CYNEGIO PRAEFECTO PRAETORIO. Quisquis colonum iuris alieni aut sollicitatione susceperit aut occultatione celaverit, pro eo, qui privatus erit, sex auri uncias, pro eo, qui patrimonialis, libram auri cogatur inferre. DAT. VIII. KAL. NOVEMB. CONSTANTINOPOLI, HONORIO N. P. ET EVODIO CONSS.

C.11.64.2 De fugitivis colonis patrimonialibus et emphyteuticis et saltuensibus  
IDEM AAA. AD CYNEGIIUM PP. Quisquis colonum patrimoniale aut sollicitatione susceperit aut occultatione celaverit, non solum ipsum restituere, sed etiam libram auri poenae nomine cogatur inferre. D. VIII K. NOV. CONSTANTINOPOLI HONORIO NP. ET EUODIO CONSS.

INTERPRETATIO. Si quis colonum alienum aut sollicitaverit aut occultaverit, si privati hominem sua sollicitatione susceperit, sex auri uncias domino reddat; si fiscalem sollicitatum tenuit, libram auri cogatur implere.

1) La costituzione, conservata in più manoscritti del *Breviarium*, è inserita sotto la rubrica *De usuris* e stabilisce che chiunque, approfittando dell'altrui stato di necessità, pretenda interessi usurari superiori alla *centesima*, sia condannato alla restituzione del soprappiù e rispettivamente alla pena del quadruplo o del doppio, a seconda che abbia posto in essere la condotta antigiuridica successivamente all'entrata in vigore della legge o nel periodo precedente. Secondo GOTOFREDO, 27, la *ratio* dell'inasprimento della pena prevista per l'attività feneratizia va ravvisata nell'intento di Teodosio di frenare la fuga dalle province dei coloni logorati dai debiti. GARBARINO, *Senatores in annis minoribus constituti e usurae. Contributo all'esegesi di C.Th. 2,33,3*, in BIDR, 91, 1988, 345, ritiene, invece, che nella scelta legislativa di Teodosio traspaia l'influenza delle energiche prese di posizione di condanna dell'usura da parte dei Padri della Chiesa. Sulle tracce cristiane individuabili nel testo di questa legge e sull'ipotesi che il Cristianesimo abbia ispirato l'emissione della stessa per favorire coloro che, a causa delle precarie condizioni economiche, si vedevano estorcere interessi elevatissimi, cfr. E. BIANCHI, *In tema d'usura. Canoni conciliari e legislazione imperiale nel IV secolo*, in Atheneum, 62, 1984, 146 ss.

La legge, *iungenda* secondo i *Prolegomeni*, CCLXVI di MOMMSEN con C.Th.5.14.30 e con C.Th.5.17.2, sembra riconducibile a Teodosio (cfr. GOTOFREDO, 27; SEECK, *Regesten*, 271; HONORÈ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 A.D.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 54 nt. 261); non pare sussistano elementi per porre in discussione la data del provvedimento: esso risulta emanato a Costan-



tinopoli il 25 ottobre 386. Destinatario ne è il prefetto del pretorio di Oriente, *Maternus Cynegius*, che ricoprì tale carica dal 384 al 388.

HONORÈ, *Law in the Crisis*, 59 nt. 6, osserva che C.Th.2.33.2 attribuisce la redazione materiale della legge al *Quaestor E6*, ravvisando in essa alcuni elementi tipici del suo stile quali ad esempio: la previsione per la medesima fattispecie di due trattamenti sanzionatori diversi applicabili rispettivamente ai casi verificatisi prima dell'emanazione della legge e a quelli avvenuti dopo l'entrata in vigore di essa; e ancora, l'uso di fronzoli letterari capaci di conferire eleganza al testo nonché l'uso di asindeti (*sine cessatione, sine requie protinus ablata redhibebit*).

Citano la costituzione LEVY, *Zum Wesen des weströmischen Vulgarrechts*, in *Gesammelte Schriften*, 1, Köln-Graz, 1963, 49; SOLAZZI, *Ancora glossemi e interpolazioni nel CTH*, in *Scritti di diritto romano*, 5, Napoli, 1972, 50; PARADISI, *Critica e mito dell'editto Teodoriciano*, in *BIDR*, 68, 1965, 38; TROJE, *'Peccatum Triboniani': zur Dialektik der 'interpretatio duplex' bei Francois Baudouin*, in *SDHI*, 36, 1970, 352 nt. 40; CERVENCA, *Sul divieto delle cd. 'usurae duplae'*, in *Index*, 2, 1971, 308 nt. 35; GIACCHERO, *Concili e usura dal IV al IX secolo*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 4, Napoli, 1981, 330 nt. 40; E. BIANCHI, *In tema d'usura. Canoni conciliari e legislazione imperiale nel IV secolo*, in *Atheneum*, 62, 1984, 146 ss.; DE BONFILS, *Legislazione ed ebrei nel IV secolo. Il divieto dei matrimoni misti*, in *BIDR*, 90, 1987, 432; CANNATA, *Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano. Manuale per un corso di diritto romano*, Catania, 1996, 206 nt. 276.

I.F.

## 60) C.Th.3.1.4

2 Mai. 383

C.Th.3.1.4 De contrahenda emptione  
IMPPP. GRATIANUS VALENTINIANUS ET  
THEODOSIUS AAA. AD HYPATIUM  
PRAEFECTUM PRAETORIO. Quisquis  
maior aetate atque administrandis familiarum  
suarum curis idoneus conprobatus praedia  
etiam procul posita distraxerit, etiamsi praedii  
forte totius quolibet casu minime facta distractio  
est, repetitionis in reliquum pretii nomine  
vilioris copiam minime consequatur. Neque  
inanibus immorari sinatur obiectis, ut vires  
sibimet locorum causetur incognitas, qui familia-  
ris rei scire vires vel merita atque emolumenta  
debuerit. DAT. VI NON. MAI MEDIOLANO  
MEROBAUDE II ET SATURNINO CONSS.

C.4.44.15 De rescindenda venditione  
IMPPP. GRATIANUS VALENTINIANUS ET  
THEODOSIUS AAA. AD HYPATIUM PP.  
Quisquis maior aetate praedia etiam procul po-  
sita distraxerit, paulo vilioris pretii nomine re-  
petitionis rei venditae copiam minime conse-  
quatur. neque inanibus immorari sinatur obiectis,  
ut vires sibimet locorum causetur incognitas,  
qui familiaris rei scire vires vel merita at-  
que emolumenta debuerat. D. VI NON. MAI.  
MEDIOLANI MEROBAUDE II ET SATURNINO CONSS.

INTERPRETATIO. Quaecumque persona iam  
perfecta aetate domum suam regere potest, si  
villam, domum vel quodlibet aliud habita pretii  
definitione vendiderit et forsitan postea oppo-  
nere velit, quod minus pretii acceperit, quam  
res valebat, quia forte agrum, quem vendidit,  
longe positus ignorasse se dicat, non ideo ven-  
ditio poterit revocari, quia aetas perfecta potuit  
scire quid venderet aut quo pretio res vendenda  
valere potuisset.

Il testo della costituzione, tramandataci solo da più manoscritti del *Breviarium*, esamina il problema di un bene venduto ad un individuo maggiore di età e stabilisce che il venditore non poteva né riacquistare la proprietà di quanto alienato, nell'ipotesi in cui il prezzo di vendita fosse un poco inferiore rispetto all'effettivo valore del bene (*pretii nomine vilioris*), né domandare la rescissione del contratto.

La legge è riportata anche nel *Codex Iustinianus*, dove sembrano mancare alcune parti forse stilisticamente o giuridicamente meno essenziali, come l'inciso esplicativo *atque administrandis familiarum suarum curis idoneus conprobatus*, che esclude i casi della pazzia e della interdizione per prodigalità. Non viene riprodotta dai compilatori del Giustiniano neppure l'espressione *etiamsi praedii forte totius quolibet casu minime facta distractio est*, nella quale nel Teodosiano si dichiarava irrilevante la circostanza che il fondo non fosse stato venduto nella sua totalità; in conseguenza, alla *repetitio in reliquum* del Teodosiano si sostituisce nel Giustiniano la *repetitio rei venditae*. E' rimasto intatto il finale della costituzione che chiarisce come sia inutile che il venditore si arrovesse intorno ad un progetto inattuabile, cercando di fare valere la mancata conoscenza del fondo, mentre sarebbe spettato a lui conoscerne il valore e le prerogative. I compilatori giustineiani hanno poi modificato il testo che nel Teodosiano prevedeva che la vendita non potesse essere rescissa *pretii nomine vilioris*, correggendo l'espressione con *paulo vilioris pretii nomine* e ammettendo così la rescissione per lesione, quando la differenza tra il prezzo giusto e quello effettivamente pagato fosse molta. Quindi, mentre la

costituzione del Teodosiano è collocata sotto il titolo *De contrahenda emptione*, dedicata alla compravendita, la costituzione del Codice di Giustiniano non si trova nel corrispondente nel titolo C.4.38, *De contrahenda empitone*, bensì nel *De rescindenda venditione*, che manca nel Teodosiano. Proprio l'intervenuta modifica del testo teodosiano e la diversa collocazione della legge fanno pensare che sia stata proprio la commissione legislativa di Giustiniano a introdurre l'istituto della rescissione di una vendita immobiliare, quando indipendentemente da ogni dolo o violenza l'immobile fosse stato pagato meno della metà del giusto prezzo (sul testo si vedano MEYNIAL, *Des conditions requises au Moyen-Age pour l'application de la rescision de la vente pour lésion d'outre-moitié*, in *Mélanges Girard*, 2, Paris, 1912, 201 ss.; ARANGIO-RUIZ, *La compilazione giustiniana e i suoi commentatori bizantini*, in *Scritti di diritto romano in onore di Ferrini*, Milano, 1946, 99; IDEM, *Le contrat de vente en droit romain*, in *Scritti di diritto romano*, 3, Napoli, 1977, 226 s.; IDEM, *La compravendita in diritto romano*, 1, Napoli, 1987, 144 ss.; SOLAZZI, *L'origine storica della rescissione per lesione enorme*, in *Scritti di diritto romano*, 2, Napoli, 1957, 356; VISKY, *Appunti sulla origine della lesione enorme*, in *Iura*, 12, 1961, 46; MURGIA, *La 'aestimatio litis' y el 'pretium rei'*, in *Sodalitas*, *Scritti in onore di Guarino*, 6, Napoli, 1984, 2623 s.; KLAMI, *'Laesio enormis' in Roman Law?*, in *Labeo*, 33, 1987, 48 ss.).

Destinatario della costituzione in esame è *Hypatius*, prefetto del pretorio. In effetti è certo che un *Flavius Hypatius* fu *praefectus* del pretorio d'Italia nel 382-383, dopo aver ricoperto la carica di console nel 359 (PLRE, *Hypatius*, I, 448 s.).

Sebbene un solo manoscritto del *Breviarium*, il manoscritto O, riporti nella *subscriptio* il terzo giorno prima delle none di maggio, un altro solo manoscritto, N, riferisca marzo, anziché maggio, e un manoscritto del Giustiniano menzioni le calende, anziché le none di maggio, la maggior parte dei manoscritti del Breviario attesta che la costituzione fu emanata il sesto giorno prima delle none di maggio e cioè il 2 maggio 383, a Milano. Il provvedimento fu verosimilmente emanato da Graziano, visto che dal 381 tale imperatore risiedette abbastanza regolarmente a Milano (JONES, *Il tardo impero romano*, 1, Milano, 1973, 212), anche se, alla luce della rilevanza del tema privatistico in esso affrontato, non è da escludersi che la legge fosse da intendersi efficace anche in Oriente.

Sull'espressione *pretii definitio*, utilizzata nell'*interpretatio* di C.Th.3.1.4, cfr. ALBANESE, *Definitio periculosa: un singolare caso di duplex interpretatio*, in *Scritti Giuridici*, 1, Palermo, 1991, 311 s., il quale evidenzia come il verbo *definio* ed il suo derivato *definitio*, dal significato originale di indicazione del materiale confine di un terreno a seguito dell'apposizione dei relativi termini, passò ad indicare l'operazione di determinazione quantitativa di ogni bene, sia di entità corporale che di entità non corporale.

I.F.

## 61) C.Th.3.1.5

22 Sept. 384

C.Th.3.1.5 De contrahenda emptione

[IDEM] <VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS> AAA. CYNEGIO PRAEFECTO PRAETORIO. Ne quis omnino Iudaeorum Christianum conparet servum neve ex Christiano Iudaicis sacramentis admittat. Quod si factum publica indago conpererit, et servi abstrahi debent et tales domini congruae atque aptae facinori poenae subiaceant, addito eo, ut, si qui apud Iudaeos vel adhuc Christiani servi vel ex Christianis Iudaei repperiti fuerint, soluto per Christianos competenti pretio ab indigna servitute redimantur. ACCEPTA X KAL. OCTOB. REGIO RICHOMERE ET CLEARCHO CONSS.

INTERPRETATIO. Convenit ante omnia observari, ut nulli Iudaeo servum Christianum habere liceat, certe nullatenus audeat, ut Christianum si habuerit, ad suam legem transferre praesumat. Quod si fecerit, noverit se sublatis servis poenam dignam tanto crimine subiturum: Nam ante legem datam id fuerat statutum, ut pro Christiano servo, si inquinatus fuisset pollutione Iudaica, sciret sibi pretium quod dederat a Christianis esse reddendum, ut servus in Christiana lege maneret.

Questa costituzione è conservata solo nei manoscritti del *Breviarium*. Il provvedimento tratta il problema relativo all'acquisto di schiavi cristiani da parte di ebrei. In essa è sancito il divieto, per gli appartenenti alla religione ebraica, di acquistare schiavi cristiani. La costituzione qui esaminata segue C.Th.16.9.2, emanata da Costanzo II a Costantinopoli, nel 339 d.C., che proibiva agli ebrei di acquistare qualsiasi schiavo, non solo cristiano, come sancito in C.Th.3.1.5, ma anche non appartenente alla religione ebraica, con conseguente rivendica del fisco nel caso in cui non fosse stato osservato tale divieto e applicazione della pena di morte a carico del padrone che circoncideva lo schiavo.

Il fatto che si sia addivenuti ad un nuovo provvedimento, lascia supporre che, a causa della rigidità della disciplina in essa contenuta, il divieto di acquisto di schiavi da parte di ebrei, contenuto in C.Th.16.9.2, venisse sostanzialmente disapplicato, come dimostrerebbe quanto sancito in C.Th.3.1.5, in cui emerge come gli ebrei continuassero ad acquistare schiavi non appartenenti alla loro religione (DE BONFILS, *C.Th.3.1.5 e la politica ebraica di Teodosio I*, in BIDR, 92-93, 1989-1990, 50 s.; IDEM, *Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto*, Bari, 1993, 55 s.). Che la costituzione in oggetto trovi collocazione nel titolo *De contrahenda emptione* del *Codex Theodosianus*, anziché in quella che appare la sede più appropriata, ossia il titolo relativo al divieto per gli ebrei di *Christianum mancipium habere*, può spiegarsi con la circostanza che, nel caso in cui una pubblica inchiesta (*publica indago*) avesse portato a scoprire presso ebrei schiavi cristiani o che in precedenza erano stati cristiani, derivava un obbligo a carico degli ebrei di vendere ai cristiani questi schiavi ad un prezzo adeguato (*competens pretium*) onde redimerli dalla schiavitù.

L'obbligo di vendita trovava applicazione solo nei riguardi degli ebrei, mentre per i cristiani era prevista la facoltà di riscattare schiavi della loro stessa fede religiosa acquistati da ebrei, come può desumersi dall'espressione *ab indigna servitute redimantur*.

Taluni autori sottolineano come, pur dopo l'emanazione di C.Th.3.1.5, sia risultato molto improbabile che i cristiani esercitassero la facoltà di acquistare gli appartenenti alla loro fede che erano stati in precedenza comperati dagli ebrei in qualità di schiavi, dato che, per riacquistare i servi, bisognava corrispondere un prezzo pari a quello pagato per l'acquisto, e i prezzi degli schiavi, nel IV-V secolo, erano molto elevati (DE BONFILS, *L'obbligo di vendere lo schiavo cristiano*, in Atti Accademia Costantiniana, 10, Napoli, 1995, 509 ss.; IDEM, *C. Th. 3.1.5 e la politica ebraica*, 52; IDEM, *Gli schiavi degli ebrei*, 58 ss.).

La costituzione è indirizzata al prefetto del pretorio per l'Oriente, *Cynegius*, ma risulta *accepta* a *Regio*, in Occidente; si tratta, quindi, di una costituzione indirizzata alla *pars* orientale dell'impero, ma pervenuta anche nella cancelleria della parte occidentale.

Il fatto che la costituzione indirizzata al prefetto del pretorio d'Oriente sia stata ricevuta a *Regio*, nella *pars* occidentale dell'impero, ove regnava il giovane Valentiniano II, appena dodicenne, unico imperatore d'Occidente dopo il decesso di Graziano, nell'agosto del 383, potrebbe spiegarsi, a giudizio di taluni autori, con l'influenza politica e la superiorità di Teodosio nei confronti del suo collega d'occidente (GAUDEMET, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IVème siècle*, in Studi in onore di De Francisci, 2, Milano, 1956, 349; GARBARINO, *Appunti sulla conferma imperiale di senatoconsulti*, in AG, 204, 1984, 523 s., 523 nt. 33). Vi sono, comunque, varie circostanze che possono spiegare il fatto che detta costituzione sia stata accolta anche in Occidente: una di esse potrebbe essere individuata nel breve viaggio di Teodosio in Italia, nel 384, anno in cui si colloca l'emanazione di C.Th.3.1.5; si ricava questo dato da un'altra costituzione del *Codex Theodosianus*, datata da Verona il 31 agosto 384. Il soggiorno di Teodosio in Italia sarebbe stato comunque assai rapido, risultando egli a Eraclea il 25 luglio e a Verona il 31, quindi nuovamente nella *pars* orientale dell'impero, il 16 settembre.

Altra possibile giustificazione per spiegare il fatto che questa costituzione sia stata *accepta* in Occidente, è che essa possa considerarsi una mera ripresa, da parte della cancelleria dell'imperatore d'Occidente, di un testo elaborato per l'Oriente, senza che si fosse provveduto nel contempo a cambiare il nome del destinatario originario (GAUDEMET, *Le partage législatif au bas-empire d'après un ouvrage récent*, in SDHI, 21, 1955, 327 s.).

Taluni autori ritengono, invece, più probabile che sia stato l'imperatore della *pars* occidentale, Valentiniano II, a lasciare penetrare in questa parte dell'impero le costituzioni emanate nell'altra parte (CASTELLO, *L'umanesimo cristiano di Stilicone*, in Atti Accademia Costantiniana, 4, Napoli, 1981, 79).

Tuttavia, il dato di fatto costituisce una prova della ricezione di una costituzione emanata per un funzionario orientale ed *accepta* in Occidente.

Si distacca dall'opinione prevalente in dottrina circa l'identificazione di *Regio*, JUSTER, a giudizio del quale detta città è da individuare in una località vicina a Costantinopoli, e quindi nella parte orientale dell'impero: effettivamente ad ovest di Costantinopoli vi era una città con questo nome, ove, secondo l'autore, Teodosio avrebbe potuto soggiornare proprio il 22 settembre del 384, giorno in cui risulta *accepta* la costituzione di C.Th.3.1.5 (JUSTER, *La condition légale des juifs sous les rois visigotis*, in Études d'histoire juridique offertes a Paul Frédéric Girard, 2, Paris, 1913, 73).

Destinatario della costituzione è *Cynegius*, prefetto del pretorio d'Oriente, nella cui veste ricevette numerose leggi. Egli può essere identificato con *Maternus Cynegius*, di origini spagnole, che ricoprì tutti i suoi uffici sotto Teodosio I e di cui fu intimo amico. Dopo l'incarico di *vicarius* nel 381, e di *comes sacrarum largitionum* nel 383, dal 384 al 388 fu prefetto del pretorio d'Oriente, e console nel 388, insieme all'imperatore Teodosio. Si fa risalire al 384, anno in cui, in qualità di prefetto del pretorio d'Oriente,

ricevette la costituzione in esame, un viaggio in Egitto, dove tornò nel 388, anno della sua morte (PLRE, *Maternus Cynegius* 3, I, 235; DE BONFILS, *Il divieto dei matrimoni misti*, in BIDR, 90, 1987, 431 s.; HONORÉ, *Theodosius I and two Quaestors of his First Decade as Emperor*, in *Collatio Iuris Romani*, 1, Amsterdam, 1995, 154 ss.). Taluni ritengono che egli ricoprì l'incarico di *magister scrinii* prima di diventare prefetto del pretorio (JONES, 2, 210).

Citano rapidamente la costituzione anche GAUDEMET, *La première mesure législative de Valentinien III*, in *Iura*, 20, 1969, 138 nt. 48; DE BONFILS, *'Honores' e 'munera' per gli ebrei di età severiana*, in *Labeo*, 44, 1998, 219 nt. 70, che colloca il testo in esame tra quelle norme tardo imperiali emanate a difesa della religione cristiana nei confronti del pericolo di una sua contaminazione con la religione ebraica; LUCREZI, *C. Th. 16.9.2: Diritto romano cristiano e antisemitismo*, in *Labeo*, 40, 1994, 233 nt. 50 e nt. 51, secondo cui gli ebrei che contravvenivano a quanto stabilito in C.Th.3.1.5 non erano soggetti a pena capitale, dovendo essi solamente subire un riscatto *competenti pretio* da parte dei cristiani; MANFREDINI, *Sugli schiavi ordinati 'invito domino'*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 10, Napoli, 1995, 533 nt. 18.

P.B.

## 62) C.Th.3.3.1

11 Mart. 391

C.Th.3.3.1 De patribus, qui filios distraxerunt

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. TATIANO PRAEFECTO PRAETORIO. Omnes, quos parentum miseranda fortuna in servitium, dum victum requirit, addixit, ingenuitati pristinae reformentur. Nec sane remunerationem pretii debet exposcere, cui non minimi temporis spatio servitium satisfecit ingenui. DAT. V ID. MART. MEDIOLANO TATIANO ET SYMMACHO CONSS.

INTERPRETATIO. Si quemcumque ingenuum pater faciente egestate vendiderit, non poterit in perpetua servitute durare, sed ad ingenuitatem suam, si servitio suo satisfecerit, non reddito etiam pretio revertatur.

C.Th.3.3.1 è conservata solo nei manoscritti del *Breviarium*. Questa costituzione, unica nel titolo *De patribus, qui filios distraxerunt*, si occupa della tematica relativa alla vendita dei figli da parte dei padri, a causa delle misere condizioni economiche di questi ultimi: si affronta in particolare il problema relativo alla condizione in cui venivano a trovarsi i figli venduti, e alla possibilità per i padri di fare riacquistare loro lo *status* di individui nati liberi (SOLAZZI, *Glossemi e interpolazioni nel Codice Teodosiano*, in Scritti di diritto romano, 4, Napoli, 1963, 488 nt. 48). A tal proposito, con questo provvedimento, si volle mettere in evidenza il fatto che, essendo il figlio *ingenuus*, non gli si poteva negare la liberazione e il conseguente riacquisto dello stato originario nel caso in cui, con il suo *servitium* a favore del padrone, avesse corrisposto la somma per la quale era stato consegnato (SOLAZZI, *Per la data della 'Collatio Mosaicarum et Romanarum legum'*, in Scritti di diritto romano, 3, Napoli, 1960, 493 s.; VOCI, *Storia della 'patria potestas' da Costantino a Giustiniano*, in SDHI, 51, 1985, 28; DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 176).

Taluni autori sottolineano come appaia dubbia la condizione nella quale veniva a trovarsi il figlio venduto, non potendo attribuirsi al suo acquirente un vero diritto di proprietà, visto che al padre era concesso riscattare i figli venduti e, in tal modo, si configurava una potestà *sui generis*, assimilata all'antico potere sulle persone *in causa mancipii* (CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei 'iura praediorum' nell'età repubblicana*, 1, Milano, 1969, 229 s. nt. 142). Questa costituzione, emanata a Milano, testimonierebbe come si fosse mantenuto intatto fino a Giustiniano il principio che il padre, malgrado la vendita, conservasse, comunque, il diritto di rivendicare il figlio nei confronti di colui al quale lo aveva precedentemente venduto, senza neppure l'obbligo di dare in cambio uno schiavo o di risarcirne il valore o di restituire al compratore il prezzo da quest'ultimo versato per l'acquisto. L'opera prestata dal figlio valeva quindi il prezzo pagato dall'acquirente, e il figlio riscattato dal *pater* diventava libero da ogni rapporto di soggezione verso il suo ex padrone. Quest'ultimo perdeva quindi il servo, ma non il prezzo pagato per acquistarlo; la compravendita non si risolveva quindi totalmente a danno del compratore (BONFANTE, *Il 'ius vendendi' del 'paterfamilias'*, in Corso di diritto romano. Famiglia e successione, 1, Torino, 1926, 66; VOCI, *Storia della 'patria potestas'*, 30; PUGLIESE, *Note sulla 'expositio' in diritto romano*, in Studi in onore di Sanfilippo, 6, Milano, 1985, 644 s. nt. 23; WALDSTEIN, *Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II*, in Atti Accademia Costantiniana,

8, Napoli, 1990, 136; VOLTERRA, *L'efficacia delle costituzioni imperiali emanate per le province e l'istituto della 'expositio'*, in *Scritti giuridici*, 4, Napoli, 1992, 475 ss.; HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 71).

La legge esaminata si trova in contraddizione con quanto sancito nella costituzione del 329 attribuita a Costantino e contenuta in C.Th.5.10.1, nella quale i neonati venduti dal loro *pater* passavano in proprietà del compratore, nei cui confronti divenivano schiavi: secondo il provvedimento, si poteva riottenere la loro libertà solo con la restituzione del prezzo al compratore o dando a quest'ultimo in cambio uno schiavo (BONFANTE, *Il 'ius vendendi'*, 66; VOLTERRA, *Intorno ad alcune costituzioni di Costantino*, in *Scritti giuridici*, 5, Napoli, 1993, 29). Il provvedimento contenuto in C.Th.3.3.1 venne quindi emanato proprio in opposizione a quanto statuito da Costantino nella costituzione del 329, anche se da taluni autori si fa notare come C.Th.3.3.1 si occupi della vendita di adulti, e non di neonati, dato che si parla di servi resi al padrone, il che lascerebbe supporre trattarsi appunto di adulti (VOCI, *Storia della 'patria potestas'*, 28; BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Vendita ed esposizione degli infanti*, in *SDHI*, 49, 1983, 203). Taluni ritengono che la costituzione in esame abbia, comunque, lasciato sussistere la disposizione di Costantino riportata in C.Th.5.10.1 relativa ai neonati, e questo a causa del silenzio del testo sul punto trattato, il che starebbe a significare che Teodosio non intese modificare la disposizione a lui antecedente (BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Vendita ed esposizione degli infanti*, 203 s.).

Un'opinione difforme è quella che considera la costituzione in esame come facente riferimento alla vendita degli infanti, che si voleva vietare con questa disposizione (GAUDEMET, *Les transformations de la vie familiale au bas-empire et l'influence du christianisme*, in *Études de droit romain*, 3, Napoli, 1979, 299).

Il provvedimento è dalla maggioranza degli autori espressamente attribuito a Teodosio (PASCHOUD, *Sources littéraires et propriété*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 9, Napoli, 1993, 54 s.; GAUDEMET, *Des 'droits de l'homme' ont ils été reconnus dans l'Empire romain?*, in *Labeo*, 33, 1987, 15 nt. 38; VOCI, *Storia della 'patria potestas'*, 28; WALDSTEIN, *Schiavitù e cristianesimo*, 136; BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Vendita ed esposizione degli infanti*, 203). Non sussistono dubbi relativamente alla datazione della costituzione ed all'individuazione del suo destinatario: essa risulta essere stata emanata l'11 marzo del 391 a Milano ed è indirizzata a *Tatianus*, prefetto del pretorio d'Oriente (SEECK, *Regesten*, 278; MOMMSEN, *Prolegomena*, CLXX). La spiegazione del fatto che la costituzione proviene da Milano, deriva dalla presenza di Teodosio in Italia, e più precisamente, a Milano fino al 391.

Il destinatario della costituzione è *Tatianus*, identificabile con *Eutolmius Tatianus*, pagano nativo della Licia. Egli ebbe molti incarichi, tra cui quello di *praefectus augustalis* nel periodo 367-370, *consularis Syriae et comes Orientis* dal 370 al 374, e sembra che ricoprì queste due cariche contemporaneamente; poi fu prefetto del pretorio d'Oriente dal 388 al 392, quale successore di *Maternus Cynegius*, alla cui morte venne per l'appunto nominato prefetto da Teodosio, e nella cui veste ricevette numerose leggi. Nel 391 rivestì la carica anche di console, insieme a Simmaco (PLRE, *Fl. Eutolmius Tatianus* 5, I, 876 ss.).

P.B.



## 63) C.Th.3.4.1

29 Iun. 386

C.Th.3.4.1 De aediliciis actionibus  
IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS  
ET ARCADIUS AAA. NEBRIDIO PRAE-  
FECTO URBI. Habito semel bonae fidei  
contractu mancipioque suscepto et pretio dis-  
soluta ita demum repetendi pretii potestas est ei  
qui mancipium comparaverit largienda, si illud  
quod dixerit fugitivum potuerit exhibere. Hoc  
enim non solum in barbaris, sed etiam in pro-  
vincialibus servis iure praescriptum est. DAT.  
III KAL. IUL. CONSTANTINOPOLI HONO-  
RIO N. P. ET EVODIO V. C. CONSS.

C.4.58.5 De aediliciis actionibus  
IMPPP. [GRATIANUS] VALENTINIANUS,  
[ET] THEODOSIUS <ET ARCADIUS> AAA.  
NEBRIDIO PU. Habito semel bonae fidei  
contractu mancipioque suscepto et pretio soluto  
ita demum repetendi pretii potestas est ei qui  
mancipium comparaverit largienda, si illud  
quod dixerit fugitivum poterit exhibere. hoc  
enim non solum in barbaris, sed etiam in pro-  
vincialibus servis iure praescriptum est. D. III  
K. IUL. CONSTANTINOPOLI HONORIO ET  
EVODIO CONSS.

INTERPRETATIO. Cum inter emptorem ac  
venditorem de mancipii pretio convenerit et  
fuerit conscripta venditio, nullatenus poterit re-  
vocari, nisi forte ille qui emit mancipium pro-  
baverit fugitivum, et tunc habebit licentiam  
pretium recipere, si mancipium reddiderit ven-  
ditori.

La costituzione in esame è conservata nei manoscritti del *Breviarium*. E' presente anche nel Codice Giustiniano (C.4.58.5) sotto il corrispondente titolo *De aediliciis actionibus*. Il testo del Giustiniano è il medesimo del Teodosiano, non presentando differenze rispetto a C.Th.3.4.1, tranne che per l'*inscriptio*, in quanto, mentre nel Teodosiano sono riportati i nomi di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, nel *Codex* si trovano, invece, i nomi di Graziano, Valentiniano e Teodosio. Appare, invece, corretta l'*inscriptio* del Teodosiano, in quanto Graziano, imperatore d'occidente, morì nel 383, e la costituzione risulta essere stata emanata nel 386, anno in cui Arcadio, insieme a Valentiniano, era imperatore d'Occidente.

La legge, unica nel titolo *De aediliciis actionibus*, richiama l'*actio redhibitoria*, azione che, una volta accertata la fondatezza della domanda del compratore-attore da parte del giudice, consentiva al compratore di un servo affetto da vizi non denunciati dal venditore al momento della compravendita, di ottenere la restituzione del prezzo pagato, a condizione però che il compratore potesse esibire al venditore lo schiavo di cui lamentava i vizi. Corrispondentemente, l'*actio redhibitoria* permetteva la restituzione del bene dal compratore al venditore. Se l'attore non adempiva per primo, non poteva pretendere dal convenuto l'adempimento della prestazione, proprio come accade nella costituzione analizzata, ove l'*emptor* non aveva la possibilità di restituire lo schiavo in quanto fuggito, e non poteva conseguentemente pretendere dal venditore la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del servo.

La fuga, infatti, era uno degli elementi (insieme alla morte, alla manomissione e al pignoramento del servo) che impedivano la restituzione dello schiavo e, quindi, l'operare dell'*actio redhibitoria*.

Aspetto degno di nota è il fatto che il venditore, nel caso di specie, risultava essere in buona fede, non essendo a conoscenza della fuga del servo al momento della sua

vendita, come è desumibile dal testo, ove si parla espressamente di contratto concluso in buona fede (BIONDI, *Studi sulle 'actiones arbitrariae' e l'arbitrium iudicis'*, Roma, 1970, 124; LEDERLE, *'Mortuus redhibetur'. Die Rückabwicklung nach Wandlung im römischen Recht*, Berlin, 1983, 87 ss.; DE SENARCLENS, *La 'duplex condemnatio' de l'action rédhibitoire*, in *Studi in onore di Bonfante*, 3, Milano, 1930, 113).

Non sussistono dubbi relativamente alla datazione della costituzione, emanata il 29 giugno del 386, sotto il consolato di Onorio ed *Evodius*, a Costantinopoli, e proveniente, quindi, dalla *pars* orientale dell'impero.

Destinatario di essa è *Nebridius*, *praefectus urbi Constantinopolitanae*, nativo dell'Etruria (PLRE, *Nebridius* 2, I, 620). Egli ricoprì diversi incarichi, tra cui quello di *comes Orientis* dal 354 al 358, *quaestor sacri palatii* nel 360, prefetto del pretorio delle Gallie nel 360-361, prefetto del pretorio d'Oriente nel 365, ed infine *praefectus urbi Constantinopolitanae* nel 386 (come risulta anche da C.Th.14.12.1 del 30 gennaio 386). Tuttavia ci si può chiedere se il personaggio, di cui la PLRE traccia la carriera, sia realmente il medesimo, considerata la distanza temporale (ben trentadue anni) tra la carica di *comes Orientis* e quella di *praefectus urbi*.

P.B.

**64) C.Th.3.5.10**  
**+ C.Th.3.5.11 + C.Th.3.6.1 + C.Th.4.19.1**  
**+ C.Th.6.10.1 + C.Th.9.27.2 + C.Th.9.42.8**  
**+ C.Th.9.42.9 + C.6.23.16**

1) <17 Iun. 380> [380/1...]

C.Th.3.5.10 De sponsalibus et ante nuptias donationibus  
 IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD <EUTROPIUM PRAEFECTUM PRAETORIO> ... <D. XV K. IUL. THESSALONICAE GRATIANO V ET THEODOSIO AA. CONSS.>

C.5.1.3 De sponsalibus et arris sponsaliciis et proxeneticis  
 IMPPP. GRATIANUS VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. EUTROPIO PP. Arris sponsaliorum nomine datis, si interea sponsus vel sponsa decesserit, quae data sunt iubemus restitui, nisi causam, ut nuptiae non celebrentur, defuncta persona iam praebuit. D. XV K. IUL. THESSALONICAE GRATIANO V ET THEODOSIO AA. CONSS.

2) 17 Iun. 380

C.Th.3.5.11 De sponsalibus et ante nuptias donationibus  
 IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. EUTROPIO PRAEFECTO PRAETORIO. Patri matri tutori vel cuicumque ante decimum puellae annum datis sponsalibus quadrupli poenam remittimus, etsi nuptiae non sequantur; et si interea puella decesserit, sponsalia iubemus sponso restitui. Quod si decimo anno vel ultra pater quisve alius, ad quem puellae ratio pertinet, ante duodecim annos, id est usque in undecimi metas, suscepta crediderit pignera esse retinenda, deinceps adventante tempore nubtiarum a fide absistens quadrupli fiat obnoxius. Viduae autem ratio diversa est, cui auxilium non suffragatur aetatis, scilicet ut ea matrimonium non implens ad quadruplum ex vetere constitutione teneatur. Duodecimo autem anno inpleto quisquis de nubtiis paciscitur, si quidem pater, semetipsum obliget sive mater curatorve aut alii parentes, puella fiat obnoxia. Cui quidem contra matrem tutorem curatorem eumve parentem actio ex bono et aequo integra reservetur eorum pignerum, quae ex propriis iuxta poenam iuris reddiderit facultatibus, si ad consensum accipiendarum arrarum ab his se ostenderit fuisse compulsam. DAT. XV KAL. IUL. THESSALONICA GRATIANO A. V ET THEODOSIO A. I CONSS.

INTERPRETATIO. Pater vel mater puellae aut, si pater defuerit, tutor, curator vel alius ex propinquis si, antequam decimum annum puella contingat, de nubtiis pacti fuerint et sponsalia susceperint, si postea mutata voluntate rennuere voluerint quem prius susceperant, non addicantur ad quadruplum, sed ea tantum quae sunt suscepta restituant: nam et si puella mortua fuerit, hoc tantum quod acceperant reddant. Sin vero iam puella decimum agens annum usque ad undecimum plenum susceptas arras vel ipsa vel parentes tutores curatoresve tenuerint, id observandum est, ut si fidem placiti mutare voluerint et illum rennuant, cuius sponsalia suscepit, ad quadrupli poenam sine dubio teneatur persona, quaecumque de puellae nubtiis placitum fecit. Quod si antequam annus undecimus compleatur, pignera suscepta reddiderit, nullam de susceptis arris calumniam pertimescat. Nam si vidua fuerit, nihil per aetatem poterit excusare, si animum alibi dever-

terit et priorem sponsum rennuere voluerit. Tunc quaecumque suscepit sponsaliorum titulo, in quadruplum reddat. Puella vero post duodecimum aetatis suae annum, si pater de nubtiis illius aliud facere voluerit quam promisit, ad quadrupli poenam et ipse tenendus est. Si pater mortuus est et de nubtiis puellae mater tutor aut curator aut propinquus aliquis definierit et puella alteri nubere maluerit, ipsa sponso priori de propriis facultatibus quadruplum satisfaciat, quod accepit: hac tamen condicione servata, ut postmodum contra praedictas personas agere possit, si illius arras, quem rennuit, illis cogentibus invita suscepit.

3) 17 Iun. 380

C.Th.3.6.1 Si provinciae rector vel ad eum pertinentes sponsalia dederint

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. EUTROPIO PRAEFECTO PRAETORIO. POST ALIA: Si quis in potestate publica positus atque honore administrandarum provinciarum, qui parentibus aut tutoribus aut curatoribus aut ipsis, quae matrimonium contracturae sunt, potest esse terribilis, sponsalia dedit, iubemus, ut deinceps, sive parentes sive eadem mutaverint voluntatem, non modo iuris laqueis liberentur poenaeque expertes sint, quae quadruplum statuit, sed extrinsecus data pignora lucrativa habeant, si ea non putent esse reddenda. Quod ita late patere volumus, ut non solum circa administrantes, sed et circa administrantium filios nepotes propinquos participes domesticosque censeamus, quibus tamen administrator operam dedit. Impleri autem id postea matrimonium non vetamus, quod tempore potestatis ob eas personas, de quibus locuti sumus, arris fuerat obligatum, si sponsarum consensus accedat. DAT. XV KAL. IUL. THESSALONICA DD. NN. GRATIANO A. V ET THEODOSIO A. I CONSS.

C.5.2.1 Si rector provinciae vel ad eum pertinentes sponsalia dederint

IMPPP. GRATIANUS VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. EUTROPIO PP. Si quis in potestate publica positus atque honore administrandarum provinciarum, qui parentibus aut tutoribus aut curatoribus aut ipsis quae matrimonium contracturae sunt potest esse terribilis, arras sponcalicias dedit, iubemus, ut deinceps, sive parentes sive eadem mutaverint voluntatem, non modo iuris laqueis liberentur poenaeque statutae expertes sint, sed extrinsecus data pignora lucrativa habeant, si ea non putent esse reddenda. Quod ita late patere volumus, ut non solum circa administrantes, sed et circa administrantium filios nepotes ac propinquos, participes (id est consiliarios) domesticosque locum habeat, quibus tamen administrator operam dedit. Impleri autem id postea matrimonium non vetamus, quod tempore potestatis ob eas personas, de quibus locuti sumus, arris fuerat obligatum, si sponsarum consensus accedat. D. XV K. IUL. THESSALONICAE GRATIANO V ET THEODOSIO AA. CONSS.

INTERPRETATIO. Iudex provinciae cuiuslibet vel quicumque in administratione constitutus si habeant aliqui adultos secum filios in praedicto honore positi aut propinquos vel qui ipsis in consortio administrationis videntur adiuncti, si per potestatem aut comminando parentibus aut terrendo forte tutores sive curatores vel ipsas quoque puellas sponsaliorum nomine aut arrarum ad obligandam cuiuslibet domum aliqua dederint, si contra hanc voluntatem aut parentes aut ipsae puellae resultare voluerint, habeant liberam facultatem rennuere, quod ita suscepisse videntur. Nec poenam sibi noverint quadrupli exigendam, sed etiam ea, quae sub terrore visae sunt accepisse, in lucrum suum, si voluerint, retinebunt, nec constringi possunt, nisi forte ex suo arbitrio reddere voluerint. Nam si post administrationem aut

parentum aut puellarum circa eos, qui sponsalia dederint, voluntas nubendi permanserit, sequatur electa coniunctio.

4) 17 <Mai.??> [Iun.] 380

C.Th.4.19.1 De usuris rei iudicatae

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. EUTROPIO PRAEFECTO PRAETORIO. Qui post iudicii finem, exceptis duobus mensibus, quibus per leges solutionum nonnumquam est concessa dilatio, moram adferent solutioni, a die patrati iudicii, quo obnoxii redditi sunt, in duplicium centesimarum convenientur usuras, extrinsecus scilicet medietatem debiti, de quo litigatum est, sicut prius constitutum est, inferentes, usque in id tempus, quo debitum solutione diluerint. Quod a nobis exemplo aequabili ex iuris prisca est formulis introductum, ut, quia malae fidei possessores in fructus duplos convenientur, aequae malae fidei debitores simile damni periculum persequatur. Sed tamen creditor ternis interiectis mensibus post sententiam contestari moram debet adhibitae tarditatis, ut ei centesimarum duplicium fructus possit adquiri. Cavendum quippe ex diverso est etiam contra illam malitiam creditorum, ne iudicatis ad solutionem cunctantibus incipiant spe dupli fenoris imminere; quamquam iudicatum, si hanc poenam a se remove festinet, contractam pecuniam vel apud iudices obsignatam locare vel iudicio conveniat offerre, ut periculum duplicium usurarum incurrere ex ea die, qua obnoxius esse coeperit, desistat. Distinguendum vero hoc quoque arbitrati sumus, ut, si contractus debiti ex stipulatione descendit, et casu usurae per annorum curricula summam capitis inpleverint, scilicet ut quantitas sortis quantitati fenoris adaequetur, post sententiam usurae duplices non utriusque debiti currant, sed capitis quidem duplae, usurarum vero simplae. DAT. XV KAL. [IUL.] <IUN.??> THESSALONICA GRATIANO V ET THEODOSIO I AA. CONSS.

INTERPRETATIO. Debitor, qui post emissum iudicium, a quo victus fuerit, debiti summam implere neglexerit, transactis duobus mensibus duplam centesimam debiti ipsius usque in diem solutionis se noverit redditurum, ita tamen, ut medietatem rei iudicatae mox cogatur inferre, quia non inmerito sicut malae fidei possessor duplos fructus, ita et qui post iudicium tardior ad reddendum fuerit, duplam centesimam reddat. Sed tamen et hoc contra creditorum malitiam, quibus debitores addicti fuerint, ordinamus, ut non velint pro spe duplicandae centesimae suo vitio tardius exequi quod fuerit iudicatum: unde debet creditor ternis interiectis mensibus post datum iudicium contestari, ut sic duplam centesimam possit exigere. Nam si collectam pecuniam habuerit debitor et oblatam ille qui vicit noluerit pro lucro duplandarum centesimarum accipere, signatam eam debitor apud idoneas faciat sequestrari personas, ut damnum usurarum postea non possit incurrere. Hoc quoque praecipimus observari, ut, si debitoris cautio cum omni firmitate proferatur, et usurae per annos plures cum capitali debito se aequaverint, a debitore amplius non petatur. Sane post iudicium duplam centesimam, quam reddi iussimus, taliter solvat, ut de capitali debito tantum duplae usurae reddantur, de illo vero, quod in usuris ante iudicium crevit, simpla tantum centesima detur.

5) 16 Iun. 380

C.Th.6.10.1 De primicerio et notariis

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. EUTROPIO PRAEFECTO PRAETORIO. Praecipua est nostrae pietatis intentio circa notariorum nomen, atque ideo, si umquam huius ordinis viri laborem quiete mutaverint vel senectute posuerint seu cum alia dignitate post hanc qualibet usi sunt, non omittant prioris

vocabulum militiae, sed compendium sequentis honoris adsumant. Et si quis ex officio vel praecipue sublimitatis tuae temerarius ad census discussiones peraequationes, aliam denique ullam rem inquietator extiterit, officium suum norit vel levis culpae offensione detecta gravis multae discrimine fatigandum et numerariorum corpus extincto iniuriae auctore minuendum. DAT. XVII KAL. IUL. THESSALONICA GRATIANO V ET THEODOSIO I AA. CONSS.

6) 17 Iun. 380

C.Th.9.27.2 Ad legem Iuliam repetundarum

IDEM AAA. EUTROPIO PRAEFECTO PRAETORIO. Ii, qui in re publica versati sinisterius sunt, perpetuo sibi omnes dignitates vel legitimas vel honorarias sciant esse praecclusas. quocirca iubemus, ut inlustri magnificentia tua nullum omnino, qui superiore tempore male usae administrationis crimen excepit, ad provincias patiaturs accedere, sed de his ad nos referat. DAT. XV KAL. IUL. THESSALONICA GRATIANO V ET THEODOSIO I AA. CONSS.

7) 17 Iun. 380

C.Th.9.42.8 De bonis proscriptorum seu damnatorum

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. EUTROPIO PRAEFECTO PRAETORIO. Deportato si erunt liberi nepotesve sui seu emancipati, nepotes quoque ex filia, semissem tantum bonorum fiscus usurpet, semissis ipsi ac liberis hac distributione servetur, ut sextantem ipse ad fortunam ab extrema inopia vindicandam suae habeat potestatis, trientem liberi nepotesve, scilicet indifferenter sive ii ex filio sive filia erunt. Quod si idem et emancipatos et suae potestatis filios nepotesve habuerit, beneficium tantum ad eos, qui in potestate sunt, transferatur, si emancipati ea, quae consecuti erant emancipationis tempore, damnose existimant conferenda. sin autem confusionem bonorum et donationis elegerint, omnia ea, quae fiscus concedit, aequae divisionis partibus sortiantur. Quae regula etiam in dote filiae vel neptis ex filio conferenda custodienda erit. Et si filius quidem erit aut filii, ex filio autem alio filiisve aut filia nepotes, triens hic in stirpes, non in capita dividatur. Quod si deportatus sine liberis vel nepotibus patrem habebit ac matrem vel etiam utrumque, non semissis a fisco, sed bessis patrimonii vindicetur, triens residuus in duos sextantes redactus inter parentes ac deportatum aequaliter dividatur, ita ut unciam mater, si ius liberorum habuerit, usurpet; sin fecunditatis privilegium non habebit, patri unciam iam habenti mater semunciam ex uncia sua cedat. Idem servabitur, si deportato ex duobus parentibus unus supererit, ut sextantem sine aliqua malignitatis interpretatione praesumat tunc quidem mater, etiamsi ius non habuerit liberorum, quam superstes vir, ut sanximus, semper excludet. Quod si deportato nec liberi fuerint nec parentes, dextantem fiscus accipiat, sextans ei ad vitae adflictae adminicula reservetur. Exceptis his, qui crimine fuerint maiestatis adflicti; nam in eo casu solum sextantem iubemus filiis ac nepotibus reservari, his regulis, quibus supra est constitutum, dextantem fisco usurpante: ipsum vero in tam atroci facinore convictum non solum deportatione, sed egestate puniri conveniet. DAT. XV KAL. IUL. THESSALONICAE GRATIANO V ET THEODOSIO I AA. CONSS.

8) 17 Iun. 380

C.Th.9.42.9 De bonis proscriptorum seu damnatorum

IDEM AAA. EUTROPIO PRAEFECTO PRAETORIO. Si aliquis supplicio fuerit adflicti, filiis quidem omnium facultatum deferatur prima successio. Nepotes vero ex filia gradus secundus admittat, si tamen nullus suorum fuerit inventus, qui eos antecedit, hereditate in stirpes, non in capita dividenda. Quod aequae observabitur, si erit filius ac

nepotes, qui ab intestato successuri defuncto vel ex duodecim tabulis vel per rescissionem capitis praetorio vocabuntur edicto, emancipatis et filia necessitate conlationis adstrictis. Progredietur tamen beneficium etiam ad tertii gradus liberos, si modo ex virili stirpe descendunt, ita dumtaxat, ut sub hoc casu ipsi semissem, semissem fiscus usurpet, ea distributione partium, quam ius civile disponit. Quod si supplicio huius modi afflictus comprehensorum graduum liberos non habebit, tum capite secundo pater ac mater in trientem dumtaxat vocetur, besse ad aerarium publicum transferendo, atque ita, si matri ius fuerit liberorum, partes inter utrumque parentem sextantibus impleantur, sin deerit, quadrantem pater, unciam mater accipiat. Quod si interfectus patrem tantum reliquerit, nihilo setius vindicatione trientis utatur, item si matrem, dummodo ea ius habeat liberorum. Sin autem sola supererit mater, Papias tamen legis privilegiis destituta neque trino partu fecunditati publicae gratiosa, sextante contenta sit fisco dextantem usurpante. Tertii capitis haec erit regula, ut secundi quoque gradus parentes, avum scilicet atque aviam paris beneficii foveat sanctio. Paternus tamen hoc casu, non etiam maternus, avus et avia quaerentur, ut quadrantem ex defuncti accipiant bonis ea divisionis lege, quae circa patrem ac matrem diversis est casibus explicata. Iungimus tamen capite tertio avo aviaeque fratrem perempti ac sororem, ita ut in capita dividi quadrantem isdem existentibus sanciamus. Ac si cui perempto cum fratre ac sorore manserit consanguinitatis agnatio, sit duodecim tabulis locus ac ius civile praevaleat, ut avus atque avia, cognatorum gradu invitati, vinci se a legitimis adquiescant. Quo quidem casu tres unciae inter sororem ac fratrem aequaliter dividuntur. uterinus autem frater ac soror eodem gradu, quo avus et avia, vocabuntur. Sin omnes hae deerint punito necessitudines, fisco omnia vindicentur. DAT. XV KAL. IUL. THESSALONICAE GRATIANO V ET THEODOSIO I AA. CONSS.

9) 17 Iun. 380

C.6.23.16 De testamentis: quemadmodum testamenta ordinantur  
 IMPPP. GRATIANUS VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. EUTROPIO PP.  
 Non dubium nec incertum est, sicut imperatoribus, ita qualibet dignitate vel potestate decoratis viris tam hereditatem quam legatum seu fideicommissum relinqui posse. Illud adiciendum est, ut, qui ex testamento vel ab intestato heres extiterit, etsi voluntas defuncti circa legata seu fideicommissa seu libertates legibus non sit subnixa, tamen, si sua sponte agnoverit, implendi eam necessitatem habeat. S. D. K. IUL. THESSALONICAE GRATIANO V ET THEODOSIO AA. CONSS.

Si tratta di una lunga serie di costituzioni tutte indirizzate ad *Eutropius* ed emanate il 17 giugno 380; sono ritenute *iungendae* sia dai *Prolegomena*, CCLVII di MOMMSEN, che da PLRE, *Eutropius* 2, I, 317, che tralascia però C.Th.6.10.1. *Eutropius* era nativo di Bordeaux e fu prefetto del pretorio dell'Ilirico dal 380 al 381, dopo essere stato proconsole d'Asia dal 371 al 372. Fu uno dei principali collaboratori di Teodosio nei primi anni del regno. Le leggi in questione indicano come luogo di emanazione Tessalonica, metropoli della Macedonia. Ora, è noto che la Macedonia, la VI diocesi, formasse, insieme alla Dacia, l'Ilirico orientale e che proprio l'Ilirico orientale, nel gennaio del 379 al momento della cooptazione di Teodosio I al trono, fosse passato alla sovranità orientale per ragioni di sicurezza militare (per un quadro di sintesi su questo complesso problema della storia amministrativa tardoantica si rinvia, anche per la letteratura, a VERA, *La carriera di Virius Nicomachus Flavianus e la prefettura dell'Ilirico orientale nel IV secolo d.C. II. L'Ilirico dopo la battaglia di Adrianopoli: Tra Oriente e Occidente*, in *Atheneum*, 61, 1983, 390 ss.). Questo trasferimento all'Oriente, di cui non si conosce neanche la forma amministrativa, ebbe comunque presto termine con il rientro delle due

diocesi nella *pars Occidentis* in seguito alla risistemazione delle zone di sovranità delle tre corti imperiali al momento esistenti, per cui ognuna ebbe sotto di sé una prefettura: a Teodosio l'Oriente, a Valentiniano II la prefettura centrale e a Massimo le Gallie. E' discusso se il trasferimento dell'Illirico orientale sia durato uno o due anni al massimo o invece fino al 384, oltre quindi la morte di Graziano (in tale senso VERA, *La carriera*, 393 ss. e IDEM, *Teodosio I tra religione e politica: i riflessi della crisi gotica dopo Adrianopoli*, in Atti Accademia Costantiniana, 6, Napoli, 1986, 230 s.). Si deve ad ogni modo ritenere che il 17 giugno 380 Tessalonica facesse parte dell'Impero d'Oriente e sembra quindi verosimile che questa serie di leggi sia da intendersi emanata nella *pars Orientis* dell'Impero.

1) e 2) L'unico manoscritto del Teodosiano (il torinese), che ci dà notizia di C.Th.3.5.10, ne tramanda solo l'*inscriptio*, peraltro non completa, senza neppure il nome del destinatario. L'ipotesi su quale fosse il contenuto del testo ivi contenuto può farsi sulla base di C.5.1.3, collocata nel Codice Giustiniano sotto la rubrica corrispondente *De sponsalibus et arris sponsaliciis et proxeneticiis* e avente nella *inscriptio* quali imperatori concedenti i medesimi di C.5.1.3, Graziano, Valentiniano e Teodosio. Si può poi arrivare a congetturare che C.Th.3.5.10 fosse una parte ulteriore della costituzione con cui Teodosio dispose in materia di arre e cioè la costituzione tramandata in C.Th.3.5.11 (sul punto cfr. VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero*, in Iura, 29, 1978, 102). In effetti il fatto che C.Th.3.5.11 abbia la stessa *inscriptio* di C.5.1.3, ripresa da MOMMSEN e da KRÜGER per integrare C.Th.3.5.10, farebbe pensare che quanto statuito nelle due costituzioni potesse formare in origine un unico testo legislativo, emanato il 17 giugno 380. Nel senso che C.Th.3.5.11 e C.Th.3.6.1 potessero formare un'unica legge, probabilmente smembrata dai compilatori dei Codici Teodosiano e Giustiniano, si vedano GIGLIO, *Patrocinio e matrimonio nel Codice Teodosiano*, in Atti Accademia Costantiniana, 7, Napoli, 1988, 274; ASTOLFI, *Il fidanzamento nel diritto romano*, Padova, 1989, 149 e SOLAZZI, *Le nozze della minorenni*, in Scritti di diritto romano, 2, Napoli, 1957, 158.

La costituzione, contenuta nel Codice Giustiniano in C.5.1.3, statuisce in materia di *arrae sponsaliciae*; il modo in cui si esprime il legislatore è tale per cui è possibile ritenere quanto sancito nel testo applicabile ad entrambi i fidanzati, indipendentemente da chi dei due avesse inteso rafforzare la promessa di matrimonio al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo assunto con il fidanzamento (ASTOLFI, *Il fidanzamento*, 149; si vedano anche DONATUTI, *Studi di diritto romano*, 2, Milano, 1977, 768 s.; CARUSI, *Sull'arra della vendita in diritto giustiniano*, in Studi in onore di Bonfante, 4, Milano, 1930, 514; VOLTERRA, *Studio sull'arra sponsalicia*, in Scritti giuridici, 1, Napoli, 1991, 88 nt. 1). Per quanto riguarda specificamente C.Th.3.5.11, il testo si occupa solo dei problemi legati alla fidanzata, per cui era necessario stabilire se la pena per il recesso dal fidanzamento dovesse essere pagata in questo caso dalla donna o da chi l'avesse fidanzata (ASTOLFI, *Il fidanzamento*, 150). Si può anche notare come nel testo si adoperino tre termini diversi, *sponsalia*, *pignora*, *arrae*, per indicare le arre *sponsaliciae* (VOLTERRA, *Studio sull'arra*, 67; IDEM, *Lezioni di diritto romano-Il matrimonio*, Roma, 1961, 376 ss.). Cita il passo anche KNÜTEL, *Stipulatio poenae*, Köln 1976, 42 nt. 45.

3) La costituzione di C.Th.3.6.1, conservata solo in più manoscritti del Breviario, risulta collocata sotto il diverso titolo *Si provinciae rector vel ad eum pertinentes sponsalia dederint*, in quanto, più che descrivere le conseguenze relative alla *datio* delle arre conseguenti al recesso ingiustificato dal fidanzamento, mette in evidenza come la fidanzata di un funzionario, oltre a poter rifiutare il matrimonio, non solo non fosse tenuta al pa-



gamento del quadruplo delle arre nel caso in cui lei avesse risolto il fidanzamento, ma potesse rifiutare anche la restituzione delle arre a favore del fidanzato (si vedano ASTOLFI, *Il fidanzamento*, 59 ss.; GIGLIO, *Patrocinio e matrimonio*, 275 ss.; BRUNO SIO-LA, 'Viduae' e 'coetus viduarum' nella chiesa primitiva, in *Atti Accademia Costantiniana*, 8, Napoli, 1990, 407 nt. 131; DUPONT, *Peine et relations pécuniaires entre fiancés et conjoints*, in *RIDA*, 23, 1976, 122 ss.; GAUDEMET, *Justum matrimonium*, in *Études de droit romain*, 3, Napoli, 1979, 349 nt. 144). Nel Codice Giustiniano la costituzione è collocata sotto il medesimo titolo del Teodosiano e cioè *Si rector provinciae vel ad eum pertinentes sponsalia dederint*, ma, mentre nel Teodosiano la pena per la rottura ingiustificata del fidanzamento era del quadruplo di quanto la donna avesse ricevuto come *arrha*, ai tempi di Giustiniano la pena è ridotta al doppio, ragione per cui l'imperatore, nel riprodurre nel suo Codice C.Th.3.6.1, l'avrebbe modificata in questo punto, lasciandola intatta per il resto (a parte qualche variante di ordine formale, come la sostituzione dell'espressione *sponsalia dederit*, utilizzata nel Teodosiano, con *arrhas sponsalicias dederit*) (cfr. ASTOLFI, *Il fidanzamento*, 59 ss.; VOLTERRA, *Studio sull'arrha sponsalicia*, 67). Secondo ALBERTARIO, *Da Diocleziano a Giustiniano*, in *Studi di diritto romano*, 5, Milano, 1937, 247 s. nt. 4, nell'espressione *propinquos participes, id est consiliarios*, l'esplicazione *id est* non sembra essere stata redatta dai compilatori giustiniane, trattandosi invece probabilmente di un glossema pregiustiniano. La C.Th.3.6.1 esordisce con un *post alia*, il che lascia intendere come i compilatori del Teodosiano abbiano riportato solo una parte dell'originario testo della costituzione.

Alla luce del fatto che la datazione della legge al 17 giugno 380 non pone problemi, nonché alla luce del suo contenuto, è verosimile che C.Th.3.6.1 sia *iungenda* di C.Th.3.5.10 e di C.Th.3.5.11. Luogo di emanazione di quella che può quindi essere considerata un'unica legge è Tessalonica: la presenza di Teodosio a Tessalonica è accertata a partire da gennaio a novembre del 380 (HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire. (379-455 A.D.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 41).

Su questi testi si vedano anche GAUDEMET, *La transmission des constitutions au bas-empire*, in *RIDA*, 7, 1960, 433; MATRINGE, *La puissance paternelle et le mariage des fils de famille*, in *Studi in onore di Volterra*, 5, Milano, 1971, 213 nt. 101; VOCI, *Il diritto ereditario romano*, 102; IDEM, *Storia della 'patria potestas' da Costantino a Giustiniano*, in *SDHI*, 51, 1985, 4 ss.; DE BONFILS, *C. Th. 3.1.5 e la politica ebraica di Teodosio I*, in *BIDR*, 92-93, 1989-1990, 71 nt. 69.

4) La costituzione di C.Th.4.19.1, tramandataci solo da più manoscritti del *Breviarium*, ha per oggetto un argomento del tutto diverso rispetto a C.Th.3.5.10, a C.Th.3.5.11 e a C.Th.3.6.1, introducendo in via generale l'obbligo di pagare gli interessi a carico di colui che non abbia ottemperato ad una sentenza di condanna al pagamento di un debito e prescrivendo il tasso del 24% che decorrerà, trascorsi due mesi, dal giorno della sentenza (sulla portata della legge e sui vari aspetti del suo disposto si vedano BILLETER, *Geschichte des Zinsfusses im griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian*, Leipzig, 1898, 286; DE FRANCISCI, *Appunti esegetici intorno alle usurae rei iudicatae*, in *Saggi romanistica*, I, Pavia, 1913, 61 ss.; CERVENCA, *Contributo sullo studio delle 'usurae' cd. legali nel diritto romano*, Milano, 1969, 185 ss., IDEM, *Sul divieto delle cd. 'usurae duplae'*, in *Index*, 2, 1971, 292 ss.; SOLIDORO, *'Ultra sortis summam usurae non exiguntur'*, in *Labeo*, 28, 1982, 169 nt. 32; E. BIANCHI, *In tema d'usura. Canoni conciliari e legislazione imperiale del IV secolo*, 2, in *Atheneum*, 62, 1984, 143 ss.). Si tratta dell'unica legge inserita nel titolo *De usuris rei iudicatae* del Codice Teodosiano, titolo che si ritrova nel Codice Giustiniano (C.7.54), ma in cui manca la costituzione corrispondente a C.Th.4.19.1. Come pone in evidenza GOTOFREDO, 442 nt. a e 444, l'assenza è da spiegarsi con il fatto che Giustiniano abrogò tutte le *priscae leges* sul te-

ma (cfr. C.7.53.2 del 529 e C.7.53.3 del 531) e stabilì un nuovo regime di *usurae rei iudicatae*.

Secondo SEECK, *Regesten*, 255 la datazione della legge non è da porre in discussione. Peraltro diversi manoscritti del Breviario riportano nella *subscriptio* giugno, anziché luglio, per cui, se così fosse, il provvedimento risulterebbe emanato il 17 maggio 380 e non già il 17 giugno; un unico manoscritto indica addirittura il mese di gennaio. Ci si domanda allora se sia condivisibile l'ipotesi che C.Th.4.19.1 sia *iungenda* con le menzionate costituzioni del libro terzo. Nel senso che tutti i provvedimenti inviati ad *Eutropius* il 17 giugno 380 costituissero un'unica legge che intendeva predisporre una più precisa normativa in relazione al problema della corretta amministrazione delle province e dei corretti rapporti tra pubblica autorità e privati, si esprime GIGLIO, *Patrocinio e matrimonio*, 274. In realtà contro questa ipotesi gioca non solo la diversità totale di contenuto di C.Th.4.19.1 rispetto alle menzionate costituzioni del libro terzo, ma anche il dubbio che sorge sull'effettivo tenore della *subscriptio* e quindi sul fatto che la legge riportata in C.Th.4.19.1 sia stata effettivamente emanata nel medesimo giorno delle altre e cioè il 17 giugno 380.

Citano la costituzione anche BIONDI, *Appunti intorno alla sentenza nel processo civile romano*, in Studi in onore di Bonfante, 4, 48 nt. 78; DONATUTI, *Due questioni relative al computo del tempo*, in Studi di diritto romano, Milano, 1957, 953 nt. 1; J.L. MURGA, *Donaciones y testamentos 'in bonum animae' en el derecho romano tardio*, Pamplona 1968, 242; KASER, *Das Römische Privatrecht<sup>2</sup>. 2. Die nachklassischen Entwicklungen*, München 1975, 293 nt. 11 e 359 nt. 21; BECK, *Studien zum Vulgarrechtlichen Gehalt der lex Romana Curiensis*, in *Itinera Iuris. Alexander Beck. Arbeiten zum Römischen Recht und seinem Fortleben*, Bern, 1980, 389 nt. 3, 391 nt. 38; HONORÉ, *Theodosius I and two Quaestors of his First Decade as Emperor (379-388 AD)*, in *Collatio Iuris Romani. Études dédiées à Ankum*, 1, Amsterdam, 1995, 142 nt. 17, 143 nt. 23, 148 nt. 81, 150 nt. 113 e IDEM, *Law in the Crisis*, 34 nt. 10, 35 nt. 16, 41 nt. 71, 43 nt. 93; SARGENTI, *Il Codice Teodosiano: tra mito e realtà*, in SDHI, 61, 1995, 376.

I.F.

## 65) C.Th.3.7.2 (gem. C.Th.9.7.5)

14 Mart. 388

C.Th.3.7.2 De nubtiis

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. CYNEGIO PRAEFECTO PRAETORIO. Ne quis Christianam mulierem in matrimonio Iudaeus accipiat, neque Iudaeae Christianus coniugium sortiatur. Nam si quis aliquid huiusmodi admiserit, adulterii vicem commissi huius crimen obtinebit, libertate in accusandum publicis quoque vocibus relaxata. DAT. PRID. ID. MART. THESSALONICA THEODOSIO A. II ET CYNEGIO V. C. CONSS.

C.1.9.6 De Iudaeis et Caelicolis

IMPPP. VALENTINIANUS THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. CYNEGIO PP. Ne quis Christianam mulierem in matrimonium Iudaeus accipiat neque Iudaeae Christianus coniugium sortiatur. nam si quis aliquid huiusmodi admiserit, adulterii vicem commissi huius crimen obtinebit, libertate in accusandum publicis quoque vocibus relaxata. D. PRID. ID. MART. THESSALONICA THEODOSIO A. II ET CYNEGIO CONSS.

INTERPRETATIO. Legis huius severitate prohibetur, ut nec Iudaeus Christianae matrimonio utatur, nec Christianus homo Iudaeam uxorem accipiat. Quod si aliqui contra vetitum se tali coniunctione miscuerint, noverint se ea poena, qua adulteri damnantur, persequendos, et accusationem huius criminis non solum propinquis, sed etiam ad persequendum omnibus esse permissam.

14 Mart. 388

C.Th.9.7.5 Ad legem Iuliam de adulteriis

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. CYNEGIO PRAEFECTO PRAETORIO. Ne quis Christianam mulierem in matrimonio Iudaeus accipiat, neque Iudaeae Christianus coniugium sortiatur. Nam si quis aliquid huiusmodi admiserit, adulterii vicem commissi huius crimen obtinebit, libertate in accusandum publicis quoque vocibus relaxata. DAT. PRID. ID. MART. THESSALONICA THEODOSIO A. II ET CYNEGIO V. C. CONSS.

INTERPRETATIO. Nec Iudaeus Christianam nec Christianus Iudaeam ducat uxorem. Quod si fecerit, cuiuslibet accusatione velut in adulteros vindicetur.

La costituzione, tramandata solo da più manoscritti del *Breviarum*, è gemina di C.Th.9.7.5, tramandata a sua volta da più manoscritti del *Breviarium* e dalla *Lex Burgundionum*, ma anche da uno dei manoscritti del Codice Teodosiano, quello vaticano. Essa vieta al cristiano di unirsi in matrimonio con una ebrea ed all'ebreo con una cristiana, sancendo che la sanzione delle unioni *contra legem* è addirittura la pena capitale, quella stessa applicabile agli adulteri. Peraltro nell'esercizio dell'azione la legge stabilisce la piena libertà di accusa, inserendo una importante differenza rispetto al regime dell'adulterio, in cui l'accusa era rigidamente riservata ai parenti. Sul contenuto della

legge cfr. VOLTERRA, *In tema di accusatio adulterii. I. L'adulterium della sponsa. 2. L'adulterium dell'uxor in captivitate*, in Studi in onore di Bonfante, 2, Milano, 1930, 120 nt. 14; LAURIA, *Calumnia*, in Studi in memoria di Ratti, Milano, 1934, 101 nt. 1; ROBLEDA, *El matrimonio en derecho romano*, Roma, 1970, 213; DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 550; DE BONFILS, *Legislazione ed ebrei nel IV sec. Il divieto dei matrimoni misti*, in BIDR, 90, 1987, 433 s. e IDEM, *C. Th. 3.1.5 e la politica ebraica di Teodosio I*, in BIDR, 92-93, 1989-1990, 61 ss.; RABELLO, *Il problema dei matrimoni misti tra ebrei e cristiani nella legislazione imperiale e in quella della chiesa nel IV-V secolo*, in Atti Accademia Costantiniana, 7, Napoli, 1988, 218; BIANCHINI, *Ancora in tema di unioni fra Barbari e Romani*, in Atti Accademia Costantiniana, 7, Napoli, 1988, 227 nt. 11; FALCHI, *Matrimoni misti tra cristiani ed ebrei nel IV secolo*, in Atti Accademia Costantiniana, 7, Perugia, 1988, 207 ss.; GUARINO, *Pagine di diritto romano*, Napoli, 1995, 224. Del resto il divieto dei matrimoni misti tra cristiani ed ebrei avesse avuto un precedente, anch'esso punito con la pena di morte, solo limitatamente all'ipotesi di nozze tra un ebreo con una cristiana, al tempo di Costanzo II, nel 339, con la costituzione contenuta in C.Th.16.8.6, cui in C.Th.3.7.2 non si fa alcun cenno (DE BONFILS, *Legislazione ed ebrei nel IV sec.*, 434; CASTELLO, *Nota su I. 1.9, I. 1.10, D. 23.2.1*, in Diritto e società nel mondo romano. Atti di un incontro di studio. Pavia, 21-4-1988, Como, 1988, 174 nt. 36; E. FRANCIOSI, *Il regime delle nozze incestuose nelle Novelle Giustiniane*, in Estudios en homenaje al profesor Iglesias, 2, Madrid, 1988, 732 nt. 23; SOLAZZI, *Le unioni di cristiani ed ebrei nelle leggi del basso impero*, in Scritti di diritto romano, 4, Napoli, 1996, 49).

La presenza di C.Th.3.7.2 in due titoli diversi del Codice Teodosiano sembra testimoniare la rilevanza ed il valore generale attribuiti a questa legge di Teodosio (DE BONFILS, *Legislazione ed ebrei nel IV sec.*, 429). Nel testo del Codice Giustiniano il provvedimento, riportato fedelmente, è collocato sotto il titolo *De Iudaeis et Caelicolis*: i compilatori giustiniani hanno letto la legge in chiave antiebraica (DE BONFILS, *C. Th. 3.1.5 e la politica ebraica*, 71 nt. 70; SOLAZZI, *Le unioni di cristiani ed ebrei*, 49).

La costituzione in esame, emanata da Teodosio (DE BONFILS, *C. Th. 3.1.5 e la politica ebraica*, 61; BIANCHINI, *Ancora in tema di unioni fra Barbari e Romani*, in Atti Accademia Costantiniana, 7, Napoli, 1988, 227 nt. 11; FALCHI, *Matrimoni misti tra cristiani ed ebrei nel IV secolo*, in Atti Accademia Costantiniana, 7, Napoli, 1988, 211) ha come destinatario *Cynegius*, prefetto del pretorio d'Oriente, nella cui veste ricevette numerose leggi. *Cynegius* può essere identificato con *Maternus Cynegius*, di origini spagnole, che ricoprì tutti i suoi uffici sotto Teodosio I e che, dopo l'incarico di *vicarius* nel 381 e di *comes sacrarum largitionum* nel 383, dal 384 al 388 fu prefetto del pretorio d'Oriente e poi console nel 388, insieme all'imperatore Teodosio. Si fa risalire al 384, in qualità di prefetto del pretorio d'Oriente, un suo viaggio in Egitto, dove tornò nel 388, anno della sua morte, che avvenne proprio al ritorno da questo viaggio o appena giunto a Costantinopoli, dove venne sepolto (PLRE, I, *Maternus Cynegius*, 235; DE BONFILS, *Il divieto dei matrimoni misti*, 431 s.; HONORÉ, *Theodosius I and two Quaestors of his First Decade as Emperor*, in *Collatio Iuris Romani*, 1, Amsterdam, 1995, 154 ss.). Nonostante alcuni manoscritti del *Breviarium* che tramandano C.Th.9.7.5, attestino nella *subscriptio* III, anziché PRID., la datazione al 14 marzo 388, presente in tutti i manoscritti di C.Th.3.7.2, è senz'altro la preferibile.

I.F.

## 66) C.Th.3.8.1

30 Mai. 381

C.Th.3.8.1 De secundis nuptiis

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. EUTROPIO PRAEFECTO PRAETORIO. Si qua ex feminis perditto marito intra anni spatium alteri festinarit innubere — parvum enim temporis post decem menses servandum adicimus, tametsi id ipsum exiguum putemus — probrosis inusta notis honestioris nobilisque personae et decore et iure privetur atque omnia, quae de prioris mariti bonis vel iure sponsaliorum vel iudicio defuncti coniugis consecuta fuerat, amittat et sciat nec de nostro beneficio vel adnotatione sperandum sibi esse subsidium. DAT. III KAL. IUN. CONSTANTINOPOLI EUCHERIO ET SYAGRIO CONSS.

C.5.9.2 De secundis nuptiis

IDEM AAA. EUTROPIO PP. Si qua ex feminis perditto marito intra anni spatium alteri festinavit innubere (parvum enim temporis post decem menses servandum adicimus, tametsi id ipsum exiguum putemus), probrosis inusta notis honestioris nobilisque personae et decore et iure privetur atque omnia, quae de prioris mariti bonis vel iure sponsalium vel iudicio defuncti coniugis consecuta fuerat, amittat. D. III K. IUN. CONSTANTINOPOLI EUCHERIO ET SYAGRIO CONSS.

INTERPRETATIO. Mulier, quae post mortem mariti intra annum alteri viro nubserit, sciat se infamiae subiacere et notabilem usque adeo reddi, ut quaecumque sponsalicia largitate percepit, vel si per testamentum ipsi aliquid prior maritus donavit, amittat, et totum illius filiis cedat: si filii non fuerint, illis profutura personis, qui priori marito gradu proximioribus iunguntur et hoc sibi per successionem poterunt vindicare.

La costituzione, conservata solo in più manoscritti del *Breviarium*, nonché nella *lex Romana Burgundiorum*, punisce la vedova, che si risposava prima di un anno dalla morte del primo marito, con l'infamia e con la sanzione della perdita di tutti i beni che le provenivano dal primo marito. Quindi, al fine di evitare la *turbatio sanguinis*, viene fissato un *tempus legendi* di un anno, pur emergendo dal testo la convinzione che si trattava di un periodo di tempo inferiore a quello che avrebbe dovuto essere: *parvum enim temporis post decem menses servandum adicimus, tametsi id ipsum exiguum putemus*. Il divieto di matrimonio, prima che fosse trascorso un anno dalla morte del primo marito, non inficiava però gli effetti del secondo matrimonio, che manteneva la sua validità: sul punto cfr. VOLTERRA, *Un'osservazione in tema di impedimenti matrimoniali*, in Studi in memoria di Albertoni, 1, Padova, 1935, 416 ss. e, nel senso che non si tratterebbe di un divieto avente carattere penale, GAUDEMET, *'Justum matrimonium'*, in RIDA, 3, 1950, 358, ora in *Études de droit romani*, 3, Napoli, 1979, 154 nt. 160.

La parte finale della legge prevede, aumentando così il rigore della decisione imperiale, l'impossibilità per la vedova di ottenere un'esonazione per grazia imperiale. Tranne che per questa frase finale, il contenuto del provvedimento è ripreso in modo identico dai compilatori del Codice Giustiniano. I compilatori del Giustiniano ammettono quindi implicitamente la possibilità di dispensa dall'osservanza del periodo di lutto

e, secondo CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane*, Cortona, 1931, 463 nt. 3, essi avrebbero modificato il testo proprio per mantenere l'eszensione imperiale. Si rileva che anche l'*interpretatio* elimina il riferimento al provvedimento di clemenza imperiale.

E' da ritenersi che la legge fu emanata da Teodosio. A conferma di ciò si pone il fatto che *Eutropius* (cfr. PLRE, *Eutropius* 2, I, 317) fu prefetto del pretorio sotto Teodosio (sul punto GOTOFREDO, 323, nt. b e 324; si veda anche SEECK, *Regesten*, 257). In letteratura sembra essere dominante l'opinione per cui il provvedimento sarebbe stato emanato il 30 maggio 381: in tale senso MOMMSEN, GOTOFREDO (323 nt. i) e SEECK, *Regesten*, 257. Tuttavia il punto è controverso, in quanto i manoscritti del *Breviarium* non sono univoci al riguardo: mentre il manoscritto S riporta nella *subscriptio* IIII Kal., anziché III Kal., i manoscritti N e B attestano Iul., anziché Iun., là dove i manoscritti P e M hanno Ian. L'indicazione di Costantinopoli come luogo di emanazione della legge non conferma, né smentisce nessuna ipotesi, giacché Teodosio aveva stabilito la sua residenza in tale città già a partire dal novembre del 380, per cui l'imperatore avrebbe potuto emanare il provvedimento sia in dicembre che in maggio che in aprile.

Un indizio che sembra supportare l'interpretazione dominante in letteratura – che la costituzione sia *data* il 30 maggio 381 – è che il *principium* di un'altra costituzione riportata nel Giustiniano, C.6.56.4 del 380, *proposita* XV Kal. Ian. e indirizzata a *Eutropius*, regola la condizione della vedova senza figli, che si risposa, prevedendo la pena dell'infamia, ma accordando alla donna la possibilità di rivolgersi all'imperatore. Essa parrebbe allora rappresentare il precedente legislativo della legge in esame. Infatti in quest'ultima è dichiarato inammissibile l'intervento imperiale e si aggiungono all'infamia le sanzioni pecuniarie. Ora, nel maggio del 381 si tenne l'importantissimo concilio di Costantinopoli (si veda WILLIAMS-FRIELL, 86): sarebbe stato allora tale concilio a influenzare l'imperatore a rendere più rigide le disposizioni in tema di secondo matrimonio della vedova, aumentando la durata del divieto da dieci mesi ad un anno, aggiungendo le sanzioni pecuniarie ed infine eliminando l'ammissibilità della dispensa imperiale. Il provvedimento *de quo* sarebbe quindi stato ispirato dall'ostilità della Chiesa nei confronti dei secondi matrimoni (sul punto si veda HUMBERT, *Le remariage à Rome. Étude d'histoire juridique et sociale*, Milano, 1972, 379). Si spiegherebbe così l'intervento di due costituzioni sullo stesso problema a breve distanza di tempo l'una dall'altra: l'una del dicembre 380 e l'altra del maggio 381.

Per una rapida menzione della costituzione si vedano anche: GRADENWITZ, *Interpolationen im Theodosianus?*, in ZSS, 34, 1913, 290; WIEACKER, *Lateinische Kommentare zum Codex Theodosianus*, in *Symbolae Friburgenses in honorem Ottonis Lenel*, Leipzig, 1931, 343 s.; LEVY, *Von den römischen Anklägeregehen*, in ZSS, 53, 1933, 158 nt. 3, ora in *Gesammelte Schriften*, 2, Köln-Graz, 1963, 383 nt. 39 a proposito dell'uso nel testo del lemma *infamia*; LAURIA, *Calumnia*, in *Studi in memoria di Ratti*, Milano, 1934, 107 nt. 4; LARRAONA-TABERA, *El derecho justiniano en España*, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano (Bologna-Roma, XVII-XXVII aprile MCMXXXIII)*, 2, Pavia, 1935, 103 nt. 68; KASER, *Infamia und ignominia in der römischen Rechtsquellen*, in ZSS, 73, 1956, 275 nt. 270; MAYER-MALY, *Das Notverkaufsrecht des Hausvaters*, in ZSS, 75, 1958, 139 nt. 112; DUPONT, *Peine et relations pécuniaires entre fiancés et conjoints dans les consutations rendues de 312 à 565 après Jésus-Christ*, in RIDA, 23, 1976, nt. 40, 130 nt. 42; GARCIA SANCHEZ, *Algunas consideraciones sobre el tempus lugendi*, in RIDA, 23, 1976, 146 nt. 33, 151 nt. 53; VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero*, in *Iura*, 29, 1978, 103 precisa che la sanzione stabilita era la perdita dei vantaggi connessi alla qualità di *honestior persona* e IDEM, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. II, Il IV secolo. Seconda parte*, in *Studi in onore di Sanfilippo*, Milano, 1982, 689 specifica che la legge costitui-

sce un'*epistula* diretta al prefetto del pretorio; VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione imperiale del IV-V sec. in tema di divorzio*, in SDHI, 48, 1982, 302 nt. 28; DE BONFILS, *Legislazione ed ebrei nel IV secolo. Il divieto dei matrimoni misti*, in BIDR, 90, 1987, 427 nt. 128; IDEM, *C. Th. 3,1,5 e la politica ebraica di Teodosio I*, in BIDR, 92-93, 1989-1990, 71 nt. 69; IDEM, *La 'terminologia matrimoniale' di Costanzo II. Uso della lingua e adattamento politico*, in Labeo, 42, 1996, 256 nt. 10, 265 nt. 37; TURPIN, *Adnotatio and Imperial Rescript in Roman Legal Procedure*, in RIDA, 35, 1988, 288 nt. 9; RILINGER, *Zeugenbeweis und Sozialstruktur in der römischen Kaiserzeit*, in Atti Accademia Costantiniana, 11, Napoli, 1996, 311 nt. 63 a proposito dell'uso nel testo del comparativo di *honestus*; HONORÉ, *Theodosius I and two Quaestors of his First Decade as Emperor (379-388 A.D.)*, in Collatio Iuris Romani. Études dédiées à Ankum à l'occasion de son 65<sup>e</sup> anniversaire, Amsterdam, 1995, 145 nt. 56 e 151 nt. 136; IDEM, *Law in the Crisis of Empire. (379-455 A.D.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 38 nt. 5, 45 nt. 136.

I.F.

## 67) C.Th.3.8.2

[17 Dec. 382] <17? Dec.? 382>

### C.Th.3.8.2

IDEM <GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS> AAA. FLORO PRAEFECTO PRAETORIO. Feminae, quae susceptis ex priore matrimonio filiis ad secundas transierint nuptias, quidquid ex facultatibus priorum maritorum sponsaliorum iure, quidquid etiam nuptiarum sollemnitate perceperint, quidquid aut mortis causa donationibus factis aut testamenti iure directo aut fideicommissi vel legati titulo vel cuiuslibet munificae liberalitatis praemio ex bonis maritorum fuerint adsecutae, id totum ita ut perceperint integrum ad filios, quos ex praecedente coniugio habuerint, transmittant vel ad quemlibet ex filiis, dummodo ex his tantum, quos tali successione dignissimos iudicamus, in quem contemplatione meritorum liberalitatis suae iudicium mater crediderit dirigendum. Nec quidquam eadem feminae ex isdem facultatibus abalienandi in quamlibet extraneam personam vel successionem ex alterius matrimonii coniunctione susceptam praesumant atque habeant potestatem: possidendi tantum in diem vitae, non etiam abalienandi facultate concessa. Nam si quid ex isdem rebus per fraudem scaevioris animi in alium quemlibet fuerit a possidente translatum, maternas redintegrabitur compensationibus facultatum, quo inlibata ad hos quos statuimus heredes bona et incorrupta perveniant. 1. Illud etiam addimus legi, ut, si aliquis ex isdem filiis, quos ex priore matrimonio susceptos esse constabit, forte decesserit, qui sorores vel sororem, non etiam fratrem relinquens senatus consulti beneficio matri simul ac sororibus successionis locum fecisse videatur, seu etiam filia, quae nullo existente fratre et superstibus matre ac sororibus tantum, adeundae hereditatis locum matri pro dimidia portione servabit, quod successionis beneficio mater videbitur consecuta, in diem vitae pro sibi debita portione sola tantum possessione delata, omne his qui supererunt ex priore suscepti matrimonio filiis relinquat nec super istiusmodi facultatibus testandi in quamlibet aliam extraneam personam vel quidquam abalienandi habeat potestatem. 2. Quod si nullam ex priore matrimonio habuerit successionem vel natus native deces-

### C.5.9.3

IDEM <GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS> AAA. FLORO PP. Feminae, quae susceptis ex priore matrimonio filiis ad secundas post tempus luctui statutum transierint nuptias, quidquid ex facultatibus priorum maritorum sponsalium iure, quidquid etiam nuptiarum sollemnitate perceperint, aut quidquid mortis causa donationibus factis aut testamenti iure directo aut fideicommissi vel legati titulo vel cuiuslibet munificae liberalitatis praemio ex bonis, ut dictum est, priorum maritorum fuerint adsecutae, id totum, ita ut perceperint, integrum ad filios, quos ex praecedente coniugio habuerint, transmittant vel ad quemlibet ex filiis (dummodo ex his tantum, quos tali successione dignissimos iudicamus), in quem contemplatione meritorum liberalitatis suae iudicium mater crediderit dirigendum. 1. Nec quicquam eadem feminae ex isdem facultatibus abalienandi in quamlibet extraneam personam vel successionem ex alterius matrimonii coniunctione susceptam praesumant atque habeant potestatem: possidendi tantum ac fruendi in diem vitae, non etiam abalienandi facultate concessa. nam si quid ex isdem rebus in alium quemlibet fuerit ab ea translatum, ex maternis redintegrabitur facultatibus, quo illibata ad hos quos statuimus liberos bona et incorrupta perveniant. 1a. Illud etiam addimus legi, ut, si aliquis ex isdem filiis, quos ex priore matrimonio susceptos esse constabit, forte decesserit, matre iam secundis nuptiis funestata, aliis etiam ex eodem matrimonio progenitis liberis superstibus, id, quod per eandem successionem ab intestato vel ex testamento suae posteritatis mater videbitur consecuta, in diem vitae pro sibi debita portione sola tantum possessione delata, omne his qui supererunt ex priore susceptis matrimonio filiis relinquat nec super istiusmodi facultatibus testandi in quamlibet aliam extraneam personam vel quicquam alienandi habeat potestatem. 2. Quod si nullam ex priore matrimonio habuerit successionem vel natus native decesserint, omne, quod quoquo modo perceperit, pleni proprietate iuris obtineat atque ex his nanciscendi domini et testandi circa quem voluerit liberam



serint, omne, quod quoquomodo perceperit, pleni proprietate iuris obtineat, atque ex his nanciscendi dominii et testandi, circa quem voluerit, liberam habeat potestatem. 3. Simili etiam admoneri maritos volumus et pietatis et legis exemplo, quos, etsi vinculo non adstringimus, velut inpositae severius sanctionis, religionis tamen iure cohibemus, ut sciant id a se promptius sperari contemplatione iustitiae, quod necessitate propositae observationis matribus imperatur: ne, si ita necessitas suaserit, et circa eorum personam subsidio sanctionis exigi ab his oporteat, quod optari interim sperarique condeceat. DAT. XVI <?> KAL. IAN. <?> CONSTANTINOPOLI ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.

INTERPRETATIO. Mulieres, quae amissis maritis ad alias postea nubtias legitimo tempore, id est expleto anno, venerint, si ex priore marito filios habuerint, quidquid per sponsaliciam largitatem vel nubtiarum tempore consecutae sunt, totum filiis conservabunt, nec in alias vel extraneas personas noverint transferendum. Quidquid vero prior maritus per testamentum seu fideicommissum seu legati titulo vel mortis causa uxori donaverit, de his rebus, quas tali mulier donatione percepit, seu omnibus filiis seu in unum pro merito servitii si conferre voluerit, habebit liberam facultatem, ita ut ei de bonis prioris mariti a filiis ipsius quidquam alienare non liceat. Quod si praesumpserit, de propriis facultatibus noverit compensandum. Hoc specialius huic legi credit inserendum, ut mulieri, cum ad alias nubtias venerit, si de filiis, quos ex matrimonio priore susceperat, masculus moriatur, eo casu, ut matrem et sorores aut certe sororem supersitem dimittat et fratrem non dimittat, qui matrem possit excludere, tunc beneficio legis mater cum filiabus vel filia aequali sorte succedat. Si vero filia moriatur et matrem et sorores tantum dimittat, dimidiam defunctae filiae hereditatem mater acquirat et media sororibus, seu una seu plures sint, proficiat: ea tamen ratione, ut, dum advixerit mater, adquisitam ex hac filii aut filiae medietatem tantummodo in usufructu possideat et reliquis, si supererunt ex priore matrimonio, filiis post obitum derelinquat, ad alias personas in transferendo nec per testamentum nec per donationem habitura licentiam. Cui mulieri si de priore marito filii non supersint, tunc quaecumque sub hac occasione percepit, sibi velut propriam vindicet facultatem et in quemcumque voluerit, iure transmittat. In hac etiam lege similem et patres mortuis

uxoribus condicionem, si ad alias nubtias venerint, voluit observari, ut, si de priore uxore filii aut filiae fuerint, ex quibus aliqui moriantur et in suam portionem locum patri faciant, post illius obitum fratribus sororibusve, qui supererunt de ipso coniugio, portio relicta proficiat, nec poterit per patriam potestatem ad alias transire personas.

La lunga costituzione, la cd. *Lex Feminae*, tramandataci dal *Breviarium*, dal Codice Giustiniano e anche, liberamente riassunta, dalla *Lex Burgundiorum Germanica*, disciplina dettagliatamente le conseguenze delle seconde nozze della vedova, quando veniva rispettato l'anno di lutto e quindi il destino dei beni patrimoniali pervenuti alla vedova: la donna perdeva a favore dei figli quanto avesse ricevuto a titolo di doni di fidanzamento, di donazione nuziale, di disposizione *mortis causa*, ma aveva il *ius eligendi*, potendo disporre a favore del figlio che preferiva. La legge ha attirato l'attenzione degli studiosi in particolare per il diritto che la madre conserverebbe sui beni, che sarebbe, secondo alcuni (VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I. Il IV secolo. Prima parte*, in Iura, 29, 1978, 103 s.), un diritto di usufrutto e, secondo altri, un diritto *sui generis*, di contenuto molto più ampio dell'usufrutto e vicino alla proprietà: in tale senso si vedano SOLAZZI, *Dall'usufrutto della sponsalicia largitas all'usufructus di Gai. 2,7*, in SDHI, 17, 1951, 253; BRETONE, *La nozione romana di usufrutto. II. Da Diocleziano a Giustiniano*, Napoli, 1967, 46 ss., HUMBERT, *Le mariages à Rome. Études d'histoire juridique et sociale*, Milano, 1972, 418 ss.; DUPONT, *Les jura in re aliena dans le Code Théodosien*, in RIDA, 24, 1977, 247 s.

La costituzione, emanata da Teodosio a Costantinopoli, è indirizzata a *Florus*, prefetto del pretorio d'Oriente dal 381 al 383 (cfr. PLRE, *Florus 1*, I, 368). Invero l'edizione di KRÜGER del Giustiniano posticipa la datazione di un giorno, XV Kal. Ian. ed aumenta la confusione del quadro il fatto che nell'*editio maior* KRÜGER colloca temporalmente la costituzione nel mese di giugno, con XV Kal. Iun. In effetti i manoscritti del Giustiniano sono tra loro discordi e tramandano la *subscriptio* con i mesi di giugno, agosto o marzo. Parimenti i manoscritti del Teodosiano variano nei giorni tra XVII, XI e VI (quest'ultima sostenuta da GOTOFREDO, p. 324) Kal. Ian. Peraltro la scelta di MOMMSEN – XVI Kal. Ian. – è condivisa anche da SEECK e da PLRE, *Florus 1*, I, 368. In realtà, né il destinatario, né la città di emanazione, né il contenuto della legge forniscono elementi per potere optare per una sola di queste soluzioni: forse la scelta più prudente rimane quella di apporre due punti di domanda alla data della *subscriptio* XVI Kal. Ian., uno al giorno e uno al mese.

Menzionano il noto provvedimento: GAUDEMET, *Droit romain et principes canoniques en matière de mariage au Bas-Empire*, in Studi in memoria di Albertario, Milano, 1950, 186, ora in *Études de droit romain*, 1, Napoli, 1979, 178; IDEM, *Le statut de la femme dans l'Empire romain*, in La 'femme'. Recueils de la Société J. Bodin 11, Bruxelles, 1959, ora in *Études de droit romain*, 1, Napoli, 1979, 147 nt. 2; IDEM, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IVème siècle*, in Studi in onore di de Francisci, 2, Milano, 1956, 335 nt. 3; STURM, *Abalienatio. Essai d'explication de la définition des topiques (Cic., Top. 5,28)*, Milano, 1957, 132; ASTOLFI, *Costituzione di dote in fraudem legis Papiae durante l'età postclassica*, in Studi in onore di Grosso, 1, Torino, 1968, 139; DONATUTI, *Antiquitatis reverentia*, in Studi Parmensi, 3, 1953, ora in Studi di diritto romano, 2, Milano, 1977, 832 nt. 19; SIRKS, *From the Theodosian to the Justinian Code*, in Atti Accademia Costantiniana, 6, Napoli, 1986, 281 nt. 51; WESENER, *Sondervermögen und Sondererbfolge im nachklassischen römischen Recht*, in Iuris Pro-

fessio. Festgabe für Kaser, Wien-Köln-Graz, 1986, 339; BARONE ADESI, *Favor liberorum e veterum legum moderamen*, in Atti Accademia Costantiniana, 7, Napoli, 1988, 444 nt. 19; BRUNO SIOLA, *Proprietà secolare e proprietà ecclesiale nel pensiero di S. Ambrogio*, in Atti Accademia Costantiniana, 9, Napoli, 1993, 175 nt. 183; SCARCELLA, *Il regime patrizio dei lucri vedovili nel diritto giustiniano*, in Labeo, 39, 1993, 368 nt. 10, 391 nt. 103; GORIA, *Azioni reali per la restituzione della dote in età giustiniana: profili processuali e sostanziali*, in Diritto e processo nella esperienza romana. Atti del seminario torinese (4 dicembre 1991) in memoria di Provera, Napoli, 1994, 265 nt. 110; HONORÉ, *Theodosius I and two Quaestors of his First Decade as Emperor (379-388 A.D.)*, in Collatio Iuris Romani. Études dédiées à Ankum à l'occasion de son 65<sup>e</sup> anniversaire, Amsterdam, 1995, 145 nt. 48, 147, 152 nt. 142; BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore si dà il tempo di riflettere. Brevi osservazioni su CTH 9,40,13*, in Atti Accademia Costantiniana, 10, Napoli, 1995, 546 nt. 19; SCHERILLO, *Studi sulla donazione nuziale. II. Intorno alla donazione nuziale nel diritto romano e nel diritto bizantino*, in Scritti giuridici, 2.1, Milano, 1995, 54 nt. 22; DE BONFILS, *La 'terminologia matrimoniale' di Costanzo II, uso della lingua e adattamento politico*, in Labeo, 42, 1996, 265 nt. 37; NICOSIA, *Propter usum fructum possidere? Osservazioni su Cic. Pro Caec. 32.94*, in Studi Zingale, 3, 1965, ora in Silloge. Scritti 1956-1996, 2, Catania, 1998, 163 nt. 4; HONORÉ, *Law in The Crisis of Empire. (379-455 A.D.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 36 nt. 37, 37 nt. 42, 45 nt. 32 e 136, 46 nt. 148, 47 nt. 166.

I.F.

## 68) C.Th.3.11.1

17 Iun. 380

C.Th.3.11.1 Si quacumque praeditus potestate nubtias petat invitae

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. NEOTERIO PRAEFECTO PRAETORIO. Si quis ordinaria vel qualibet praeditus potestate circa nubtias invitae ipsis vel parentibus contrahendas, sive pupillae sive apud patres virgines sive viduae erunt sive iuris sui viduae, denique cuiuscumque sortis, occasione potestatis utatur et minacem favorem suum invitae is, quorum utilitas agitur, exhibere aut exhibuisse detegitur, hunc et multae librarum auri decem obnoxium statuimus et, cum honore abierit, peractam dignitatem usurpare prohibemus: tali scilicet poena, ut, si circa honorem eum, quo male usus est, vindicandum statuti nostri sanctioni parere noluerit, semper eam provinciam, in qua sibi hoc usurpaverit, habitare per iuge biennium non sinatur. Quia tamen contra latentem malitiam praeterea quasdam domos vel quosdam parentes intellegimus muniendos, iubemus, ut, quicumque his et quaecumque erit latentibus per iudicem promissis minisve temptata, ad id matrimonium, cui aspernatur praestare consensum, confestim contestatione proposita cum sua suorumque domo ad iurisdictionem eius desinat pertinere: curaturis hoc uniuscuiusque civitatis vindicibus et eiusdem iudicis apparitoribus. Et quidem si haec pravitas ordinarii iudicis erit, universa eius domus ratio atque omnia vel civilia vel criminalia negotia, quamdiu idem in administratione fuerit, vicario competant; sin autem vicarius vel similis potestatis vim in huiusmodi contrahendo matrimonio molietur, vicissim ordinarius iudex intercessor existat; sin erunt uterque suspecti, ad inlustrem praefecturam specialiter talium domorum, quamdiu idem administraverit, tutela pertineat. DAT. XV KALEND. IUL. THESSALONICA GRATIANO A. V ET THEODOSIO A. I CONSS.

INTERPRETATIO. Si aliquis de his iudicibus, qui provincias administrant, vel etiam his, quibus civitates vel loca commissa sunt, per potentiam invitae parentibus virgines aut etiam viduas, si sui iuris sint, per potestatem ad nubtias suas addixerint, aut si pupillae sint, et ea-

C.5.7.1 Si quacumque praeditus potestate vel ad eum pertinentes ad suppositarum iurisdictioni suae adspirare temptaverint nuptias

IMPPP. GRATIANUS VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. NEOTERIO PP. Si quis ordinaria vel qualibet praeditus potestate circa nuptias invitae ipsis vel parentibus contrahendas, sive pupillae sive apud patres virgines sive viduae erunt, sive et iuris sui viduae, denique cuiuscumque sortis, occasione potestatis utatur et minacem favorem suum invitae his, quorum utilitas agitur, exhibere aut exhibuisse detegitur, hunc, licet prohibitas nuptias non peregerit, attamen pro tali conamine multae librarum auri decem obnoxium statuimus et, cum honore abierit, peractam dignitatem usurpare prohibemus, tali scilicet poena, ut, si circa honorem cum, quo male usus est, vindicandum statutis nostris parere noluerit, eam provinciam, in qua sibi usurpaverit, habitare per iuge biennium non sinatur. Illo videlicet adiciendo, ut et in potestate adhuc constituto liceat personae, quam huiusmodi ambitu circumire temptaverit, confestim contestatione proposita cum sua suorumque domo iurisdictionem eius evitare, curaturis hoc uniuscuiusque civitatis defensoribus et eiusdem iudicis apparitoribus. Et quidem si haec pravitas ordinarii iudicis erit, universa eius domus ratio atque omnia vel civilia vel criminalia negotia, quamdiu idem in administratione fuerit, vicario competant. Sin autem vicarius vel similis potestatis vim in huiusmodi contrahendo matrimonio molietur, vicissim ordinarius iudex intercessor existat. Sin erunt uterque suspecti, ad illustrem praefecturam specialiter talium domorum, quamdiu idem administraverit, tutela pertineat. D. XV K. IUL. THESSALONICAE GRATIANO V ET THEODOSIO AA. CONSS.

rum utilitatibus obviantes per terrorem aut per quorumcumque conludium addicantur, ut his personis, de quibus loquitur, invitae iungantur: quicumque hoc praesumpserint, decem pondo auri se noverint condemnandos, et in ea provincia, in qua iudex fuerit, dignitate amissa biennio prohibeatur accedere. Beneficium tamen lex ista adversus eiusmodi homines parentibus vel ipsis mulieribus, quae in suo iure sunt, vel qui minorum aetates tuentur, indulget, ut contestationes ad alios iudices vel civitates proximas daferant et eorum patrocinii defendantur: ut, si in eadem provincia sit alia potestas, ut puta si sint duo iudices, unus privata et alius dominica iura gubernans, si ab altero sub hac condicione quaecumque persona preatur, alterius tutela debeat defensari, aut certe ad magnificam potestatem, quae principis aurius hoc possit intimare, recurrat.

La costituzione, conservata solo nei manoscritti del *Breviarium*, si occupa del matrimonio di una donna (una pupilla, una vergine sotto la *potestas* del pater, o una *vidua sui iuris*) con un governatore provinciale, o altra pubblica autorità, che avesse voluto imporre il matrimonio alla donna *sui* o *alieni iuris* contro la volontà di lei o di colui che avesse avuto la *potestas* nei suoi confronti.

Il provvedimento dispone che il funzionario venga per questo condannato ad una pena pecuniaria e all'eventuale allontanamento per due anni dalla provincia in cui ricopre il suo ufficio (GIGLIO, *Patrocinio e matrimonio nel Codice Teodosiano*, in Atti Accademia Costantiniana, 7, Napoli, 1988, 280 ss.); si è notato come analoghi episodi si fossero verificati in Occidente, ove tuttavia sarebbero rimasti impuniti, a causa della mancanza di una specifica normativa in materia (GIGLIO, *Patrocinio e matrimonio*, 282).

Il provvedimento è presente anche nel Codice Giustiniano, e si possono notare, rispetto al testo del Teodosiano, alcuni rimaneggiamenti, che non toccano comunque la sostanza dello stesso. Innanzitutto, il titolo del Giustiniano è più ampio di quello del Teodosiano, pur riguardando entrambi il medesimo argomento. Si notano poi, nel Codice Giustiniano, alcune espressioni aggiunte rispetto al Teodosiano, come *licet prohibitas nuptias non peregerit, attamen pro tali conamine*, o il cambiamento di taluni periodi, come *quia tamen contra latentem malitiam praeterea quasdam domos vel quosdam parentes intellegimus muniendos, iubemus, ut, quicumque his et quaecumque erit latentibus per iudicem promissis minisve temptata, ad id matrimonium, cui aspernatur praestare consensum*, presente nel Teodosiano, sostituito da *illo videlicet adiciendo, ut et in potestate adhuc constituto liceat personae, quam huiusmodi ambitu circumire temptaverit*; la sostituzione della parola *vindicibus*, utilizzata nel Teodosiano, con *defensoribus* nel Giustiniano, od, ancora, l'uso di *tutela* in C.Th.3.11.1 e di *tuitio* in C.5.7.1.

Interessante l'opinione di taluni autori, che rilevano come, mentre nel Teodosiano si parla di nullità del matrimonio contratto tra un funzionario della provincia e una donna contro la sua volontà o contro quella di chi esercitava su di lei la *potestas*, nel testo del Giustiniano l'espressione *licet prohibitas nuptias non peregerit* farebbe piuttosto pensare all'inefficacia del matrimonio, e non alla sua nullità (in particolare, GAUDEMET, *Études de droit romain*, 3, Napoli, 1979, 144 s.).

La disposizione contenuta in C.Th.3.11.1, fu emanata a Tessalonica, e il suo destinatario è il prefetto del pretorio d'Oriente. La costituzione è, infatti, indirizzata a *Flavius Neoterius*, probabilmente nativo di Roma e *notarius* nel 365. *Neoterius* divenne prefetto del pretorio d'Oriente nel 380 e mantenne tale carica fino all'anno successivo. Successivamente, nel 385, fu prefetto del pretorio d'Italia e, nel 390, delle Gallie. Dopo tale data, divenne console insieme a Valentiniano II (PLRE, *Fl. Neoterius*, I, 623).

Non sussistono dubbi in ordine alla data e al luogo di emanazione della costituzione, Tessalonica, ove si trovava in quel tempo Teodosio, che ivi soggiornò da gennaio a metà novembre del 380 (HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.) The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1988, 41 s.). HONORÉ ritiene che un solo questore abbia elaborato le costituzioni emanate dal gennaio alla metà di novembre del 380, anche se la sua identità rimane sconosciuta, e sostiene che questo gruppo di costituzioni possono considerarsi come un mini-codice, trattandosi in esse di diritto pubblico e privato, e occupandosi dei vari problemi affrontati in un'ottica sistematica (HONORÉ, *Law*, 41 s.).

Taluni autori mettono in relazione la costituzione quivi esaminata con un'altra, la C.Th.3.6.1, facendo notare come entrambe, riguardanti il patrocinio in materia di matrimonio, fossero state emanate il 17 giugno del 380 e indirizzate rispettivamente a *Eutropius*, prefetto del pretorio dell'Illirico, e a *Neoterius*, prefetto del pretorio d'Oriente. Si ritiene quindi possibile che i due testi potessero far parte di un'unica costituzione, inviata ad ambedue le prefetture della *pars Orientis*, ed avente per questo carattere di *lex generalis* (GIGLIO, *Patrocinio e matrimonio*, 274). A tal proposito, confrontando C.Th.3.11.1 con la C.Th.3.6.1, si può notare come esse presentino la medesima *subscriptio* (*dat. XV Kal. Iul. Thessalonica Gratiano A. V et Theodosio A. I Conss.*), ma siano indirizzate a destinatari differenti, l'una a *Eutropius* e l'altra a *Neoterius*, entrambi prefetti del pretorio. Si nota, inoltre, come ambedue siano conservate nei manoscritti del *Breviarium*. Analogo discorso si può fare mettendo in relazione C.Th.3.11.1 con C.Th.3.5.11, avente anch'essa identica *subscriptio*, ed indirizzata, come C.Th.3.6.1, ad Eutropio. In relazione a C.Th.3.5.11, è degno di nota mettere in evidenza come essa provenga, oltre che dal *Breviarium*, anche dagli *Scolia Sinaitica* e dalla *lex Romana Burgundionum*. Nel Codice Teodosiano le costituzioni sopra richiamate, e quindi C.Th.3.6.1, C.Th.3.5.11, C.Th.3.11.1, sono poste sotto titoli diversi, ma tutti attinenti alla tematica matrimoniale.

P.B.

## 69) C.Th.3.17.3

27 Dec. 389

C.Th.3.17.3 De tutoribus et curatoribus creandis

IMPPP.VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. PROCULO PRAEFECTO URBI. Inlustris praefectus urbi adhibitis decem viris e numero senatus amplissimi et praetore clarissimo viro, qui tutelaribus cognitionibus praesidet, tutores curatoresve ex quolibet ordine idoneos faciat retentari. Et sane id libero iudicio expertesque damni constituent iudicantes, et si regendis pupillaribus censibus singuli creandorum pares esse non possunt, plures ad hoc secundum leges veteres conveniet advocari, ut, quem coetus ille administrandis negotiis pupillorum dignissimum iudicavit, sola sententia obtineat praefecturae. Itaque hoc modo remoti a metu qui consilio adfuerint permanebunt et parvulis adultisque iusta defensio sub hac prudentium deliberatione proveniet. 1 Quod tamen circa eorum personas censuisse nos palam est, quibus neque testamentarii defensores neque legitimi vita aetate facultatibus subpetunt. Nam ubi forte huiuscemodi homines offeruntur, si nihil ad defensionem sui privilegiis comparabunt, ut teneri possint iure praescribimus. 2 Ceterum alia, quae incausis minorum antiquis legibus cauta sunt, manere intemerata decernimus. DAT.VI KAL. IANUAR. MEDIOLANO TIMASIO ET PROMOTO CONSS.

INTERPRETATIO. Quotiens de pupillorum tutela tractatur, debent primi patriae cum iudice secundum aetates minorum aut tutorem aut curatorem eligere, ut ille, qui susceperit tutelam, tali electione possit esse securos. Quae tamen electio circa eas personas observabitur, quae nec testamento decretae sunt nec propinquitate ad id officium adducuntur. De aliis sane minorum commodis legum priorum statuta praecipit observari.

C.5.33.1 De tutoribus et curatoribus illustrium vel clarissimarum personarum

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. PROCULO P.U. Illustris praefectus urbis adhibitis decem viris e numero senatus amplissimi et praetore clarissimo viro, qui tutelaribus cognitionibus praesidet, tutores curatoresve ex quolibet ordine idoneos faciat retentari. et sane id libero iudicio expertesque damni constituent iudicantes. 1 Et si regendis pupillaribus substantiis singuli creandorum pares esse non possunt, plures ad hoc secundum leges veteres conveniet advocari, ut, quem coetus ille administrandis negotiis pupillorum dignissimum iudicabit, sola sententia obtineat praefecturae, super cuius nomine, sollemnitate servata, postea per praetorem interponatur decretum. 2 Itaque hoc modo remoti a metu qui consilio adfuerint permanebunt et parvulis adultisque clarissimis iusta defensio sub hac prudentium deliberatione perveniet. 3 Quod tamen circa eorum personas censuisse nos palam est, quibus neque testamentarii defensores neque legitimi vita aetate facultatibus subpetunt. Nam ubi forte huiuscemodi homines offeruntur, si nihil ad defensionem suis privilegiis comparabunt, ut teneri possint, iure praescribimus. 4 Ceterum alia, quae in causis minorum antiquis legibus cauta sunt, manere intemerata decernimus. 5 In provinciis autem curiales in nominandis tutoribus et curatoribus clarissimarum personarum exhibeant debitam cautionem, et discriminis sui memores cognoscant indemnitati minorum obnoxias etiam suas deinceps esse facultates. D. III K. IAN. MEDIOLANI TIMASIO ET PROMOTO CONSS.

La costituzione, conservata solo nei manoscritti del *Breviarium*, ha la sua corrispondente nel Codice Giustiniano in C.5.33.1: le due sono contenute l'una nella rubrica *De tutoribus et curatoribus creandis*, l'altra in *De tutoribus et curatoribus illustrium vel clarissimarum personarum*. Il testo di C.5.33.1, in particolare, si differenzia da quello con-

servato nel *Breviarium Alaricianum* perché vi si trova una parte finale riguardante la competenza in ambito di *datio tutoris* e *curatoris*, dei *curiales* delle provincie.

C.Th.3.17.3 riforma il sistema di assegnazione dei tutori e curatori dei minori, rendendone responsabile, in primo luogo, il prefetto urbano, con l'assistenza di un gruppo di senatori e del pretore che si occupava delle *cognitiones* tutelari (HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 A.D.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 62).

DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 371, nota come la costituzione sia anche la prova dell'esistenza, nell'ultima parte del IV secolo, di un *praetor qui tutelaribus cognitionibus praesidet*.

KUNKEL, *Consilium und consistorium unter dem Dominat*, in *Kleine Schriften*, Weimar, 1974, 428, evidenzia come il *praefectus urbi* si avvallesse di un *consilium* composto, appunto, dal *praetor* sopra citato e da dieci senatori, confermando che tali *Konsilien* erano presenti e rilevanti anche nel tardoantico.

A proposito del termine *sententia*, BIONDI, *Appunti intorno alla sentenza nel processo civile romano*, in *Scritti giuridici*, 2, Milano, 1965, 454 ss., rileva il «carattere tutto tecnico e formale» che tale espressione assume già nel IV secolo: analizzando numerose costituzioni di questo periodo, l'autore giunge alla conclusione che *sententia* sia «l'atto formale riferentesi alla *iurisdictio*, che con qualsiasi contenuto ed in qualsiasi momento del processo emani dalle numerose magistrature ordinarie e speciali in cui si frantuma l'unità della funzione giurisdizionale dello Stato».

Il SOLAZZI, *Istituti tutelari*, Milano, 1929, 81 ss., ha messo in evidenza la rilevanza della portata innovativa del provvedimento teodosiano nell'attribuire al *praefectus urbi* la competenza nella *datio tutoris*, ma ha considerato la parte mancante in C.Th.3.17.3 come un'integrazione dei compilatori giustinianeî. L'autore ha, inoltre, notato come il termine *clarissimis (parvulis adultisque clarissimis)* sia stato manifestamente interpolato.

Di diverso parere il GRELLE, *Datio tutoris e organi cittadini nel Basso Impero*, in *Labeo*, 6, 1960, 217 ss., il quale, pur trovandosi d'accordo sulla dovuta espunzione di *clarissimis* dal testo originario di Teodosio, contesta a SOLAZZI la genuinità del paragrafo finale che, secondo l'autore, s'inquadra perfettamente nel contesto di trasformazione degli organi locali e di attribuzione alla *curia* di funzioni tradizionalmente proprie delle magistrature cittadine.

Il *Breviarium*, secondo GRELLE, *Datio*, 217 ss., avrebbe ommesso il paragrafo in questione, forse poiché «considerato inutile ripetizione di principi ben noti» dai compilatori visigoti. E' anche possibile, invece, che il testo non fosse considerato più adeguato alla situazione vigente, magari anche in riferimento all'ancora controverso significato dell'espressione *exhibere cautionem*.

L'*interpretatio* visigotica precisa che la *datio tutoris* era allora attribuita ai *primi patriae cum iudice*. CHIAZZESE, *Confronti testuali*, Cortona, 1931, 229, in implicito accordo con la teoria di SOLAZZI, considera il paragrafo in oggetto aggiunta dei giustinianeî.

La costituzione in oggetto fu emanata il 27 dicembre 389 da Teodosio, il quale, dopo il viaggio compiuto a Roma tra giugno e settembre, in autunno era ritornato a *Mediolanum*, città in cui soggiornava dal 388 dopo aver sconfitto *Magnus Maximus*.

Tutti gli autori sono concordi con la datazione dei Manoscritti e non vi è ragione alcuna per dubitarne. Il destinatario è il figlio di *Tatianus*, *Proculus*, il quale dal 388 al 392 fu *praefectus urbi* di Costantinopoli (PLRE, *Proculus* 6, I, 746). Il 26 luglio dello stesso 389, *Proculus* aveva già ricevuto come *praefectus urbi* C.Th.14.17.9, che riguardava l'annona civile.

Il luogo d'azione della legge era, dunque, (GOTOFREDO, 361; CHIAZZESE, *Confronti*, 229) la parte orientale dell'impero, nonostante l'emanazione a Milano.



HONORÉ, *Law*, 59, identifica il *quaestor* redattore della legge con il pagano *Virius Nicomachus Flavianus*: secondo l'autore, *Flavianus* cominciò a collaborare in questa veste con Teodosio nell'autunno del 388 e continuò nella sua opera fino all'estate del 390.

Citano la costituzione anche H. KRÜGER, *Beiträge zum Codex Theodosianus*, in ZSS, 41, 1920, 9; De DOMINICIS, *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra Oriente ed Occidente*, in RIL, 87, 1954, 387; BABAKOS, *Vormundschaft im alt-thessalischen Recht*, in ZSS, 79, 1962, 319.

P.B.

## 70) C.Th.3.17.4

21 Ian. 390

C.Th.3.17.4 De tutoribus et curatoribus creandis

IDEM AAA. TATIANO PRAEFECTO PRAETORIO. Matres, quae amissis viris tutelam administrandorum negotiorum in liberos postulant, priusquam confirmatio officii talis in eas iure veniat, fateantur actis ad alias se nuptias non venire. 1 Sane in optione huiusmodi nulla cogitur, sed libera in condiciones quas praestituimus voluntate descendat; nam si malunt alia optare matrimonia, tutelas filiorum administrare non debent. 2 Sed ne sit facilis in eas post tutelam iure susceptam inruptio, bona eius primitus, qui tutelam gerentis affectaverit nuptias, in obligationem venire et teneri obnoxia rationibus parvulorum praecipimus, ne quid incuria, ne quid fraude depereat. 3 His illud adiungimus ut mulier, si aetate maior est, tum demum petendae tutelae ius habeat, cum tutor legitimus defuerit vel privilegio a tutela excusetur vel suspecti genere submoveatur vel ne suis quidem per animi aut corporis valetudinem administrandis facultatibus idoneus inveniatur. 4 Quod si feminae tutelas refugerint et praeoptaverint nuptias neque quisquam legitimus ad pares possit causas vocari, tunc demum vir illustris praefectus urbi adscito praetore, qui impertiendis tutoribus praesidet, sive iudices, qui in provinciis iura restituunt, de alio ordine per inquisitionem dari minoribus defensores iuebunt. DAT. XII KAL. FEBR. MEDIOLANO VALENTINIANO A IV ET NEOTERIO CONSS.

C.5.35.2 Quando mulier tutelae officio fungi potest

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. TATIANO P. P. Matres, quae amissis viris tutelam administrandorum negotiorum in liberos postulant, priusquam confirmatio officii talis in eas iure veniat, fateantur actis sacramento praestito ad alias se nuptias non venire. 1 Sane in optione huiusmodi nulla cogitur, sed libera in condiciones quas praestituimus voluntate descendat; nam si malunt alia optare matrimonia, tutelas filiorum administrare non debent. 2 Sed ne sit facilis in eas post tutelam iure susceptam inruptio, bona eius primitus, qui tutelam gerentis affectaverit nuptias, in obligationem venire et teneri obnoxia rationibus parvulorum praecipimus, ne quid incuria, ne quid fraude depereat. 3 His illud adiungimus, ut mulier, si aetate maior est, tunc demum petendae tutelae ius habeat, cum tutor testamentarius vel legitimus defuerit vel privilegio a tutela excusetur vel suspecti genere submoveatur vel ne suis quidem per animi aut corporis valetudinem administrandis facultatibus idoneus inveniatur. 4 Quod si feminae tutelas refugerint et praeoptaverint nuptias, tunc demum vir illustris praefectus urbis adscito praetore, qui impertiendis tutoribus praesidet, sive iudices, qui in provinciis iura restituunt, de alio ordine per inquisitionem dari minoribus defensores iuebunt. D. XII K. FEBR. MEDIOLANO VALENTINIANO A. IIII ET NEOTERIO CONSS.

INTERPRETATIO. Mulieres mortuis maritis, si ipsae voluerint tutelam suscipere filiorum, priusquam hoc adsumant, actis profiteantur se non esse nubturas. Sed hoc ipsum non extorquendum est, sed si maluerint, hoc voluntate propria fateantur: nam si ad alias nubtias migrare voluerint, tutelam filiorum administrare non possunt. Sciunt hoc etiam viri, qui sibi iungendas matres postulant parvulorum, quod, si mulieres tutelam administrare coeperint filiorum et postea nubserint, ille, qui in consortium recipitur maritale, bona sua noverit obligata et se ad rationem reddendam minoribus obnoxium esse futurum. Additur etiam illud, quod mulier, nisi maior aetate fuerit, tutelam suscipere prohibetur. De his vero, qui cum lege veniunt ad tutelam, si quis ex his videbitur aut deceptus facultatibus aut moribus vilis, admitti non poterit ne minorum bona depereant: sed illi accedant in tutelam, qui integritate mentis et certa propinquitate iunguntur. Nam si defuerint personae quas diximus et mater tutelam suscipere noluerit, tunc, sicut prius constitutum est, electio iudicis vel provincialium tutores minoribus deputabunt.

La costituzione è conservata solo nei manoscritti del *Breviarium* e ha la sua corrispondente nel Codice Giustiniano in C.5.35.2 (*De tutoribus et curatoribus*) e nella *Lex Romana Burgundionum* in 36.1. La dottrina tradizionale ravvisava in essa la prima legge ad aver introdotto il regime della tutela materna: si sosteneva, infatti, che, solo grazie ad essa, fosse stato possibile, per le madri rimaste vedove, ottenere, a certe condizioni, la tutela dei loro figli minori.

Negli anni '60, tale opinione è stata confutata da CRIFÒ, *Sul problema della donna tutrice in diritto romano classico*, in BIDR, 67, 1964, 87 ss., il quale propose la sua teoria secondo cui, già in epoca classica, la madre poteva assumere la tutela dei figli in certe specifiche situazioni. La ricerca di CRIFÒ riposava su basi sociologiche e testuali (DI LELLA - PAPA, *Il Centro Studi Arancio Ruiz*, in Labeo, 11, 1965, 403); sembrerebbe, secondo l'Autore, che il procedimento della *confirmatio* fosse già esistente ed avesse come scopo l'accertamento dell'inesistenza di altri aventi diritto alla tutela. Per quanto riguarda la clausola di non contrarre ulteriore matrimonio, essa sarebbe citata anche in C.5.49.1 e in Nov.22; C.Th.3.17.4 (CRIFÒ, *Sul problema*, 87) «non rappresentava una novità, - vale a dire, la concessione alla madre della capacità di assumere la tutela dei propri figli - ma regola e organizza in modo completo quel fatto; in modo così completo che Giustiniano l'accoglie *sic et simpliciter*».

LEVY, *The First Reception of Roman Law in Germanic States*, in *Gesammelte Schriften*, 1, Köln - Graz, 1963, 204, sostiene, invece, che la tutela materna era un costume tradizionalmente proprio del diritto ellenistico, estraneo perciò ai giuristi classici e che fu introdotto proprio dalla costituzione in oggetto. Della medesima opinione era

stato SOLAZZI, *Infirmis aetatis e infirmis sexus*, in *Scritti di diritto romano*, 3, Napoli, 1960, 375, che sosteneva che, già da due secoli prima dell'emanazione di C.Th.3.17.4, nella *pars Orientis Imperii*, si ammettesse o tollerasse la tutela materna.

In ogni caso, il provvedimento può essere letto (BARONE ADESI, *Favor liberorum e veterum legum moderamen*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 7, Napoli, 1988, 436) come volto a salvaguardare il più possibile gli interessi economici dei minori rimasti orfani di padre. Interessante, inoltre, lo sviluppo della dottrina giustiniana ravvisabile in Nov.22, 40, in cui vengono disposte severe sanzioni nel caso in cui la vedova fosse passata a seconde nozze, contravvenendo al giuramento.

I manoscritti recano, per questa costituzione, la data 21 gennaio 390, datazione mai messa in discussione dagli autori (GOTOFREDO, 362; SEECK, 277 e 428, HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379 – 455 A.D.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 59).

Il destinatario è *Tatianus*, il quale dal 388 al 392 fu *praefectus praetorio Orientis*, dopo che questa carica era stata ricoperta da *Maternus Cynegius* (PLRE, *Fl. Eutolmius Tatianus* 5, I, 876). Secondo HONORÉ, *Law*, 59, il *quaestor* di quel periodo cui si può ricollegare la legge è *Virius Nicomachus Flavianus*, il quale, dal 10 ottobre 388 al 4 giugno 390, curò la redazione di trentotto costituzioni. In quel periodo di tempo, Teodosio si trovava in Italia, dall'ottobre 388 al maggio 389 a Milano, da giugno a settembre 389 a Roma e da settembre 389 a giugno 390 di nuovo a Milano: C.Th.3.17.4 fu, dunque, emanata a *Mediolanum* e inviata in Oriente come C.Th.3.17.3.

Sull'argomento anche: ROTONDI, *Studi sulle fonti del codice giustiniano*, in *Scritti giuridici*, 1, Pavia, 1922, 163 nt. 1; CHIAZZESE, *Confronti testuali*, Cortona, 1931, 224; SOLAZZI, *Glosse a Gaio*, in *Studi in onore di Riccobono*, 1, Palermo, 1936, 84 ss.; ALBERTARIO, *Glossemi e interpolazioni giustiniane*, in *Studi di diritto romano*, 5, Milano, 1937, 396; WEIß, *Zum römischen Recht in Ägypten nach dem Ergehen der 'Constitutio Antoniniana'*, in *ZSS*, 70, 1953, 396; DEBBACH, *'Excusatio tutoris'*, in *Varia, études de droit romain*, 2, Paris, 1956, 100; SOLAZZI, *Sul senatusconsulto di Gaio I.182*, in *Scritti di diritto romano*, 2, Napoli, 1957; PRINGSHEIM, *Nov.22.40. Die archaistische Tendenz Justinians*, in *Gesammelte Abhandlungen*, 2, Heidelberg, 1961, 28; CRIFÒ, *Ancora sulla donna tutrice in diritto romano classico*, in *BIDR*, 68, 1965, 337 ss.; NÖRR, *Rec. Crifò, Rapporti tutelari nelle novelle giustiniane*, in *Iura*, 17, 1966, 302; SIMON, *Aus dem Kodexunterricht del Thalelaios*, in *ZSS*, 86, 1969, 375; BELLOMO, *Glosse contrariae di Cino da Pistoia*, TR, 38, 1970, 433 ss.; SAMPER, *'De bonis libertorum'*, in *AHDE*, 41, 1971, 149 ss.; GAUDEMET, *Rec. Humbert, Le remariage a Rome*, in *Iura*, 23, 1972, 253 ss.; HORAK, *Rec. Greiner, 'Opera Neratii'*, in *ZSS*, 92, 1975, 321; HONORÉ, *A Study of 'Neratius' and a Reflection on Method*, in *TR*, 43, 1975, 223 ss.; BEAUCAMP, *Le vocabulaire de la faiblesse feminine dans les textes juridiques romains du III au VI siècle*, in *RHE*, 54, 1976, 485 ss.; DUPONT, *Les 'Iura in re aliena' dans le Code Theodosien*, in *RIDA*, 24, 1977, 233 ss.; CRIFÒ, *La donna e la tutela*, in *Labeo*, 28, 1982, 52 ss.; DIXON, *'Infirmis Sexus': Womanly Weakness in Roman Law*, in *TR*, 52, 1984, 343 ss.; HONORÉ, *The Making of the Theodosian Code*, in *ZSS*, 103, 1986, 221; LOVATO, *Diritto e società nel mondo romano*, Como, 1988, 120 ss.; BRUNO SIOLA, *'Viduae' e 'coetus viduarum' nella Chiesa primitiva*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 8, Napoli, 1990, 389 ss.; VOCI, *'Diligentia, custodia, culpa'. I dati fondamentali*, in *SDHI*, 56, 1990, 29 ss.; LÉVY, *L'insinuation 'apud acta' des actes privés dans le droit de la preuve au Bas-Empire*, in *Mélanges Franz Sturm*, Liège, 1999, 312.

P.B.

## 71) C.Th.4.4.2

23 Ian. 389

C.Th.4.4.2 De testamentis et codicillis C.9.22.24 Ad legem Corneliam de falsis IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS IMPPP. VALENTINIANUS THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. PROCULO PRAE- ET ARCADIUS AAA. PROCULO PU. Praefecto URBI. Quae codicillis aut epistulis nobis licentiam, ut civiliter sive criminaliter, bis necessitudinibusve nostris relinquuntur, non ut actor elegerit, super prolatis codicillis vel admittimus; sit ille usus inter privatos ratus. Et aliis instrumentis requiratur et incumbat probasane hoc loco praebemus licentiam, ut civiliter sive criminaliter, ut actor elegerit, super prolata obtulerit, deinde ei, qui stricta instantia falsum epistula requiratur et incumbat probatio ei priarguere paratus est. D. MEDIOLANI X K. mitus, qui scripturam obtulerit. Ceterum quod FEBR. TIMASIO ET PROMOTO CONSS. ad nos nostrosque adinet, codicillos et epistulas adeo refutamus, ut ex illis, etiamsi veras eas esse quaestionum series adprobarit, quidquid nobis relictum nostrisve constiterit, ad liberos defuncti vel, si hi non sint, ad proximum quemque iudicii nostri humanitate pertineat. 1. Testamenti vero scripturam legitimam vel nuncupationem, quae in nomem nostrum forte processerit, iure capiemus, nec in ea re distare ius nostrum a privatis heredibus profitemur. DAT. X KAL. FEBR. MEDIOLANO TIMASIO ET PROMOTO CONSS.

INTERPRETATIO. Si quis moriens principi vel propinquis vel amicis eius aliquid per codicillum aut per epistulam crediderit reliquendum, pietatis intuitu id praecipit non valere: sed si quid tali modo privatis fuerit derelictum et de talibus chartulis orta fuerit fortasse contentio, in iudicis discussione consistat, utrum possit scriptura prolata iure subsistere. Ceterum principi vel eius proximis quidquid testamento aut nuncupatione dimittitur, hoc sibi legibus valere permittit.

La costituzione, presente solo in più manoscritti del *Breviarium* e non pervenutaci tramite manoscritti del Codice Teodosiano, impone un rigoroso formalismo in base al quale non si potevano accettare le liberalità contenute in un semplice codicillo o in una lettera e inoltre disciplina il caso in cui, nel corso di un processo, sorgesse incidentalmente una controversia circa l'efficacia probatoria di un documento. Colui che intendesse discutere il valore del documento aveva a disposizione due vie da seguire: agire *civiliter* o *criminaliter*, in entrambi i casi con un procedimento indipendente da quello principale e con un onere della prova che incombeva su di lui (sul punto cfr. ARCHI, *La prova nel diritto del Basso-Impero*, in Iura, 12, 1961, 13; IDEM, 'Civiliter vel criminaliter agitur' in tema di falso documentale. Contributo storico-domatico al problema della efficacia della scriptura, in Scritti in onore di Ferrini pubblicati in occasione della sua beati-

ficazione, 1, Milano, 1947, 46, ora in Scritti di diritto romano. 3. Studi di diritto penale. Studi di diritto postclassico e giustiniano, Milano 1981, 1654 e LEVY, *'Exceptio non numeratae pecuniae'*. *La loi de 215: une révolution dans le droit de la preuve?*, in Iura, 36, 1985, 113 nt. 21). Solo questa regola della possibilità di agire *civiliter* o *criminaliter* per chi voglia accertare il falso è ripresa dal Codice Giustiniano, che rende una disposizione dettata per un caso particolare un principio generale con la modificazione del dettato originale (significativa è la trasformazione dell'espressione *super prolata epistula* in *super prolatis codicillis vel aliis instrumentis*). Sul rapporto tra il testo del Teodosiano e quello del Giustiniano, si veda P. KRÜGER, *Beiträge zum Codex Theodosianus*, in ZSS, 38, 1917, 27 s.

La costituzione è emanata a Milano, ma è indirizzata ad un funzionario orientale, *Proculus*, che fu *praefectus urbi* di Costantinopoli dal 388 al 392 (cfr. MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLXVIII e PLRE, *Proculus* 6, I, 746). Simmaco ne loda i contenuti in una lettera al fratello e da ciò può desumersi che essa fosse probabilmente efficace anche in Occidente (in tale senso cfr. anche VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I. Il IV secolo. Prima parte*, in Iura 29, 1978, 92 s.; IDEM, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I. Il IV secolo. Seconda parte*, in Studi in onore di Sanfilippo, 2, Milano, 1982, 732; sulla conoscenza che Simmaco aveva di questa legge si veda STEINWENTER, *Die Briefe des Qu. Aur. Symmachus als Rechtsquelle*, in ZSS, 74, 1957, 11). Non si hanno ragioni per dubitare della datazione della legge, emanata il 23 gennaio 389. In realtà, alcuni manoscritti del Breviario attestano una *subscriptio*, anziché con DATA, con PROPOSITA, ma il fatto che anche il Codice Giustiniano riporti DATA induce a preferire questa ipotesi all'altra (così GOTOFREDO, 378 nt. p).

Secondo ALBERTARIO, *Civiliter. Nota esegetica*, in Studi di diritto romano. Saggi critici e studi vari, Milano, 1953, 197 nt. 3; ARCHI, *'Testamentum civile, testamentum praetorium'*, in Studi in memoria di Paoli, Firenze, 1956, 28 il provvedimento attesterebbe l'antitesi tra testamento scritto e orale come due forme distinte di testamento ancora nella legislazione postclassica; in tale senso si vedano anche VOCI, *Diritto ereditario romano. Parte speciale 2*, Milano 1963, 78 nt. 60 e BAUER-GERLAND, *Das Erbrecht der Lex Romana Burgundiorum*, Berlin, 1995, 103; secondo HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire. (379-455 A.D.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 59 nt. 4, 60 nt. 12, 66 nt. 90 autore della legge sarebbe il *quaestor*, da lui denominato E9, che sarebbe in realtà il noto *Virius Nicomachus Flavianus* (dal 389 al 390 fu appunto *quaestor sacri palatii*, poi dal 390 al 392 e dal 393 al 394 prefetto del pretorio: cfr. PLRE, *Virius Nicomachus Flavianus* 15, I, 348), uno dei protagonisti, insieme ad Eugenio, della rivolta pagana contro Teodosio, conclusasi con la leggendaria vittoria dell'imperatore nei pressi del fiume Frigido. Sulla legge cfr. anche SCHERILLO, *Teodosiano, Gregoriano, Ermogeniano*, in Studi in memoria di Ratti, Milano, 1934, 266 nt. 80; SCARLATA FAZIO, *La successione codicillare*, Milano, 1939, 16 nt. 1; GAUDEMET, *'Testamenta ingrata et pietas Augusti'*. *Contribution à l'étude du sentiment impérial*, in Studi in onore di Arangio-Ruiz, 3, Napoli, 1953, 125; IDEM, *La transmission de constitutions relatives au droit successoral au Bas-Empire et dans les royaumes barbares*, in RIDA, 7, 1960, 431, ora in *Études de droit romain*, 3, Napoli, 1979, 347; STEINWENTER, *Die Briefe des Qu. Aur. Symmachus als Rechtsquelle*, in ZSS, 74, 1957, 11; BIONDI, *Humanitas nelle leggi degli imperatori*, in Scritti giuridici, 1, Milano, 1965, 605 nt. 5; JOHNSTON, *The Roman Law of Trusts*, Oxford, 1988, 73 nt. 73, 149 nt. 74; GALLO, *Per il riesame di una tesi fortunata sulla 'solutio legibus'*, in Sodalitas. Scritti Guarino, 2, Napoli, 1984, 673, ora in *Opuscula selecta*, Padova, 1991, 343.

I.F.

## 72) C.Th.4.13.8 + C.Th.4.13.9

1) 6 Iul. 381

C.Th.4.13.8 De vectigalibus et commissis  
IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS  
ET THEODOSIUS AAA. PALLADIO COMI-  
TI SACRARUM LARGITIONUM. A legatis  
gentium devotarum ex his tantum speciebus,  
quas de locis propriis, unde conveniunt, huc  
deportant, octavari vectigal accipiant; quas ve-  
ro ex Romano solo, quae sunt tamen lege  
concessae, ad propria deferunt, has habeant a  
praestatione immunes ac liberas. DAT. PRID.  
NON. IUL. CONSTANTINOPOLI, ACCEP-  
TA XII K. AUG. SYAGRIO ET EUCHERIO  
CONSS.

C.4.61.8 De vectigalibus et commissis  
IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS  
ET THEODOSIUS AAA. PALLADIO CO-  
MITI SACRARUM LARGITIONUM. A lega-  
tis gentium devotarum ex his tantum spe-  
ciebus, quas de locis propriis, unde conveniunt,  
huc deportant, octavarii vectigal accipiant:  
quas vero ex Romano solo, quae sunt tamen  
lege concessae, ad propria deferunt, has ha-  
beant a praestatione immunes ac liberas. D.  
PRID. NON. IUL. CONSTANTINOPOLI.  
ACC. XII K. AUG. SYAGRIO ET EUCHE-  
RIO CONSS.

2) [381-386] <6 Iul. 381>

C.Th.4.13.9 De vectigalibus et commissis  
IDEM <IMPPP. GRATIANUS, VALENTI-  
NIANUS ET THEODOSIUS> AAA. PAL-  
LADIO COMITI SACRARUM LARGITIO-  
NUM. Ad virum clarissimum Aegypti comi-  
tem litteras dedimus committentes, ut sciant  
usurpationem totius licentiae submo ... <DAT.  
PRID. NON IUL. CONSTANTINOPOLI  
SYAGRIO ET EUCHERIO CONSS.>

C.4.61.9 De vectigalibus et commissis  
IDEM <IMPPP. GRATIANUS, VALENTI-  
NIANUS ET THEODOSIUS> AAA. PAL-  
LADIO COMITI SACRARUM LARGI-  
TIONUM. Usurpationem totius licentiae sub-  
movemue circa vectigal alabarchiae per Ae-  
gyptum atque Augustannicam constitutum,  
nihilque super transductione animalium, quae  
sine praebitione solita minime permittenda est,  
temeritate per licentiam vindicari concedimus.  
<DAT. PRID. NON IUL. CONSTANTINO-  
POLI SYAGRIO ET EUCHERIO CONSS.>

1) La costituzione di C.Th.4.13.8, tramandataci dal manoscritto Torinese, si occupa dei dazi di transito (su cui cfr. ANDREOTTI, *Su alcuni problemi del rapporto fra politica di sicurezza e controllo del commercio dell'impero romano*, in RIDA, 16, 1969, 238 s.) ed è riportata esattamente negli stessi termini nel Codice Giustiniano, nonché collocata sotto l'omonimo titolo.

Sulla sua datazione al 6 luglio 381 non sorgono dubbi. Nella *subscriptio* è indicata anche la data in cui la legge fu *accepta*, ovvero XII KAL. AUG., il 21 luglio 381. Il destinatario del provvedimento è *Palladius*, che fu maestro di retorica a Roma e che, dopo avere conquistato il favore di Teodosio, divenne nel 381 *comes sacrarum largitionum* nell'Impero d'Oriente (cfr. PLRE, *Palladius* 12, I, 660).

2) La costituzione di C.Th.4.13.9, che detta norme sul sistema doganale interno in Egitto, è collocata dai compilatori del Codice Teodosiano immediatamente dopo C.Th.4.13.8 ed è anch'essa conservata nel manoscritto Torinese, ma, a differenza della legge precedente, è monca e mancante di *subscriptio*. Il testo sembra però completabile grazie a C.4.61.9 – inserita sotto la rubrica giustiniana corrispondente a C.Th.4.13 e

contrassegnata dalla medesima *inscriptio* – che inizia con le esatte parole con cui la legge del Teodosiano termina (collega le due costituzioni, oltre a MOMMSEN, anche SEECK, *Regesten*, 125). Tuttavia anche la legge del Codice Giustiniano manca di *subscriptio*, motivo per cui essa non può essere di aiuto per la datazione di C.Th.4.13.9.

Determinante è il destinatario della costituzione, infatti essa è indirizzata, esattamente come C.Th.4.13.8, a *Palladius* (cfr. ancora PLRE, *Palladius 12*, I, 660 che pone in evidenza la mancanza in C.Th.4.13.9 della datazione). Data l'identità del destinatario, nonché l'omogeneità dei contenuti delle due leggi, si può essere portati a credere che esse siano *iungendae* e si può addirittura congetturare che formassero un unico testo legislativo. Se così fosse, anche C.Th.4.13.9 sarebbe stata emanata a Costantinopoli il 6 luglio 381. A *Palladius* come *comes sacrarum largitionum* è indirizzata, oltre a C.Th.4.13.8 e 4.13.9, anche C.Th.10.24.2 emanata ad Eraclea il 21 luglio e inserita dai compilatori nel titolo *De his, qui cum dispensatore contraxerunt*. Poi *Palladius* divenne *magister officiorum* (cfr. SEECK, *Regesten*, 125) e con questa qualifica gli fu indirizzata C.Th.10.24.3, emanata a Berito il 30 novembre 381 e inserita dai compilatori sempre nel titolo *De his, qui dispensatore contraxerunt*.

HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire. (379-455 A.D.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 45 nt. 136 e 139 nt. 192 ritiene che autore delle due leggi sia stato il questore che ricoprì la carica dal 381 al 382, da lui denominato E2. Citano le due leggi anche VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I. Il IV secolo. Seconda parte*, in *Studi in onore di Sanfilippo*, 2, Milano, 1982, 672 nt. 55; BIANCHINI, *Ancora in tema di unioni tra barbari e romani*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 7, Napoli, 1988, 227 nt. 16; CATALANO, *Ius romanum. Note sulla formazione del concetto*, in *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, 1, Torino, 1990, 75 nt. 57; S. PULIATTI, *Tipicità della pena e qualitas personarum nel travaglio interpretativo della cancelleria imperiale. L'evirazione*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. Gallo*, 2, Napoli, 1997, 165 nt. 54.

I.F.



## 73) C.Th.4.16.2

22 Sept. 379

C.Th.4.16.2 De re iudicata  
IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS  
ET THEODOSIUS AAA. AD POTITUM  
VICARIUM. POST ALIA: In privatorum  
causis huiusmodi forma servetur, ne quem-  
quam litigatorum sententia non a suo iudice  
dicta constringat. DAT. X KAL. OCTOB.  
ROM., AUXONIO ET OLYBRIO CONSS.

C.7.48.4 Si non a competenti iudice iudicatum  
esse dicatur  
IMPPP. GRATIANUS VALENTINIANUS ET  
THEODOSIUS AAA. AD POTITUM VICA-  
RIUM. Et in privatorum causis huiusmodi  
forma servetur, ne quemquam litigatorum sen-  
tentia non a suo iudice dicta constringat. D. X  
K. OCT. ROMAE AUSONIO ET OLYBRIO  
CONSS.

INTERPRETATIO. In causis privatorum talis  
ratio observetur, ut nullus alterius iudicis nisi  
sui sententia teneatur.

La costituzione, conservata solo nei manoscritti del *Breviarium*, è accolta nel Codice Giustiniano, dove presenta un testo quasi del tutto uguale a quello del Teodosiano.

Il provvedimento, occupandosi della competenza giurisdizionale, brevemente prescrive come, in caso di controversia tra privati cittadini, deve essere osservata la regola per cui nessuno deve essere vincolato dalla sentenza di un giudice che non sia quello che ha presieduto la propria causa. Il destinatario del provvedimento è il *vicarius urbi*, al quale erano deferite anche competenze in campo giurisdizionale. Nota DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 310: «Egli era anche invitato a tutelare la giurisdizione ordinaria, risolvere i conflitti di competenza tra giurisdizione militare e civile, proteggere il possessore assente contro il trasferimento del possesso, nonostante l'esistenza di un'autorizzazione imperiale».

La legge non presenta problemi di datazione, dal momento che non si sono mai sollevati sospetti sul fatto che sia stata emanata a Roma il 22 settembre del 379 (SEECK, *Regesten*, 252), sotto il consolato di *Ausonius* e *Olybrius*.

Il destinatario del provvedimento è *Potitus* (PLRE, *Potitus* 1, I, 721), menzionato da Simmaco in una lettera (*Symm.*, *Epist.* 1, 19): egli fu *vicarius urbis Romae* nel 379-380, lasso di tempo durante il quale ricevette diverse costituzioni, tra cui la presente (le altre sono C.Th.6.28.1 del 379; C.Th.8.8.2 che PLRE, *Potitus* 1, I, 721 segnala da collegarsi con il provvedimento analizzato e che è stata emanata nello stesso anno; C.Th.4.22.2 del 381).

Cfr. sul significato di *privatus*, RABELLO, *Sui rapporti fra Diocleziano e gli Ebrei*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 2, Perugia, 1976, 190; sull'espressione *forma servari*, LAMBERTI, *Nominatim imponenda servitus*, in *Labeo*, 42, 1996, 80.

P.B.

## 74) C.Th.4.17.2

23 Aug. 382

C.Th.4.17.2 De sententiis ex periculo recitandis

[IDEM] <VALENTINIANUS, GRATIANUS ET THEODOSIUS> AAA. AD CLEARCHUM PRAEFECTUM [PRAETORIO] <URBI>. Iudex in proferenda sententia quae iurgantibus prosit, ad plenum recenseat, quidquid negotii fuerit inlatum, quod senserit scribat et relegat, ne per errorem iudicis iterum a primordio novae litis sortiantur eventus. DAT. X KAL. SEPT. CONSTANTINOPOLI ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.

La presente costituzione, edita per la prima volta da Cuiacio nel 1566, è conservata nei codici E, L, K e nei manoscritti *Vaticanus Ottobonianus* 2225, *Montispezzulanus* 84 (in condizioni pessime) e *Parisinus* 4419. Il provvedimento, collocato all'interno del diciassettesimo titolo da MOMMSEN, proviene da *Appendix*, 1,22 (cfr. MATTHEWS, *Laying down the Law. A Study of the Theodosian Code*, New Haven – London, 2000, 92).

La costituzione, appartenente al titolo *De sententiis ex periculo recitandis* (come da *Appendix*, 1,21), era tramandata come terza (infatti, l'IDEM si riferisce a *Valentinianus*, *Gratianus* e *Theodosius* di C.Th.4.17.3 e non agli imperatori indicati in C.Th.4.17.1, la quale, peraltro risale al 374), ma, in realtà, già GOTOFREDO, 437 sosteneva con sicurezza: *Secunda iam hoc titulo haec constitutio est*.

La legge tratta il problema della pronuncia della sentenza, che deve toccare tutti gli aspetti della causa (*recenseat ad plenum*): essa deve essere scritta e letta in udienza di modo da evitare la presenza di errori pregiudizievoli per la risoluzione del caso e, soprattutto, il sorgere di un nuovo giudizio, causato dal fatto che la pronuncia non aveva toccato tutti gli aspetti del problema. Afferma acutamente GOTOFREDO, 437: *non tam de recitanda, ex periculo sententia, quam de ea recte formanda et periculo sententiae probe concipiendo*.

Nota BIONDI, *Appunti intorno alla sentenza nel processo civile romano*, in Studi in onore di Bonfante, 4, Milano, 1930, 48 nt. 78; 66, ora in Scritti giuridici, 2, Milano, 1965, 454 ss., come la costituzione testimonia che la sentenza necessitava della forma scritta; l'espressione *sententia iudicis*, inoltre, aveva assunto un significato sempre più tecnico e formale: «*sententia*...è l'atto formale riferentesi alla *iurisdictio*, che con qualsiasi contenuto ed in qualsivoglia momento del processo emani dalle numerose magistrature ordinarie e speciali in cui si frantuma l'unità della funzione giurisdizionale dello Stato».

Non si presentano problemi relativi alla datazione, dal momento che la costituzione si considera unanimemente, come indicato nella *subscriptio*, emanata a Costantinopoli il 23 agosto 382, sotto il consolato di *Antonius* e *Syagrius*. In quel periodo, Teodosio si trovava, con tutta probabilità, a Costantinopoli, come si deduce anche da C.Th.9.19.10, emanata il 29 agosto di quell'anno (BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore si dà il tempo di riflettere. Brevi osservazioni su C.Th.9,40,13*, in Atti Accademia Costantiniana, 10, Napoli, 1995, 541).

Il destinatario è *Clearchus* (PLRE, *Clearchus* 1, I, 211 s.), il cui padre, pur avendo ricoperto numerosi *officia*, morì privo di mezzi (*Lib.*, *Ep.* 1179). *Clearchus*: ciò nonostante egli fece una brillante carriera e, dopo alcuni incarichi che non ci sono completa-

mente noti, divenne *vicarius Asiae* dal 363 al 366, *proconsul Asiae* dal 366 al 367 e *praefectus urbi* di Costantinopoli, sia nel 372-373, sia dieci anni più tardi nel 382-384 (SEECK, *Regesten*, 261).

Per tale ragione, nonostante i Manoscritti denominino *Clearchus* come *praefectus praetorio*, sia in riferimento a questa costituzione, sia per C.Th.4.17.3 e per C.Th.12.1.93, senza dubbio egli ricopriva, in questo periodo, la carica di *praefectus urbi* (come giustamente indicato in C.Th.15.2.3; C.Th.6.5.1 e C.Th.6.2.14), mentre quella di prefetto del pretorio era spettata a *Florus*.

Secondo HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379 – 455 A.D.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 45 e nt. 136, avrebbe redatto la legge un questore denominato E2, rimasto in carica dal gennaio 381 al dicembre 382; tale questore, sempre secondo HONORÉ, *Theodosius I*, in *Collatio iuris Romani, Études dédiées à Hans Ankum*, 1, Amsterdam, 1995, 151, sarebbe «one whose talent was literary rather than legal or administrative. His style is marked by a minor but clear idiosyncrasy». Cfr. anche KÜBLER, *Pariculum, exemplum*, in *Studi in onore di Riccobono*, 1, Palermo, 1974, 441.

P.B.

## 75) C.Th.4.17.3

17 Dec. 382

C.Th.4.17.3 De sententiis ex periculo recitandis

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. CLEARCHO PRAEFECTO [PRAETORIO] <URBI>. Parere sublimitatem tuam nostris legibus convenit, ut in omnibus negotiis ex periculo promatur deliberationis plena sententia. DAT. XVI. KAL. IAN. CONSTANTINOPOLI ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.

INTERPRETATIO. Observare iudices specialiter debent, ut in omnibus causis sententia, quae deliberata fuerit, constitutis pariter partibus recitetur, ut ab his, a quibus causa dicta est, ad integrum, quae data fuerit sententia, cognoscatur.

La breve costituzione, conservata soltanto nei Manoscritti del *Breviarium*, appartiene al titolo *De sententiis ex periculo recitandis*. In essa l'imperatore introduce l'argomento rammentando in generale al destinatario l'obbligo di obbedire alle sue leggi: lo scopo pratico della costituzione consiste, però, nel mettere in evidenza come la sentenza debba essere *plena*, cioè debba riguardare tutti i punti della causa e debba essere resa per iscritto (raccomandazioni entrambe presenti già in C.Th.4.17.2, datata al 23 agosto dello stesso anno).

In questo periodo, come nota BIONDI, in *Studi in onore di Bonfante*, 4, Milano, 1930, 67 (ora in *Appunti intorno alla sentenza nel processo civile romano*, in *Scritti giuridici*, 2, Milano, 1965, 477 ss.) «la sentenza scritta, ma non ancora letta alle parti, si incomincia a chiamare con termine tecnico e del tutto nuovo *periculum*», dando un significato al vocabolo nuovo e non di origine classica, come già notava GOTOFREDO, 435 ss.; MICHEL, *Deux projets de répertoires intéressant le droit romain*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 1, Perugia, 1975, 189, mette in evidenza, però come questo uso sia rarissimo ma già attestato in un passo di Cornelio Nepote (*Epam.*, 15, 8, 2).

Osserva CERAMI, *Plena interpretatio*, in *Studi in onore di Sanfilippo*, 3, Milano, 1983, prendendo come esempio, tra le molte che si trovano nel Codice Teodosiano e Giustiniano, anche la nostra costituzione, che, in epoca postclassica e giustiniana, l'aggettivo *plena* e l'avverbio *plene* «appaiono associati a sostantivi e verbi che integrano sintagmi... che non contrassegnano, neppure indirettamente, attività di ordine ermeneutico, sibbene attività o provvedimenti di carattere normativo, processuale, amministrativo, ovvero istituti o facoltà giuridicamente rilevanti».

La legge non presenta problemi di datazione, essendo stata emanata il 17 dicembre del 382 a Costantinopoli dove Teodosio pare sia rimasto stabilmente per tutto l'anno (BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore si dà il tempo di riflettere. Brevi osservazioni su C.Th.9,40,13*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 10, Napoli, 1995, 541).

Il destinatario della costituzione è *Clearchus*, il quale però non ricoprì mai la carica di *praefectus praetorio*: nel 382 egli era però *praefectus urbi* (SEECK, *Regesten*, 261), mentre era prefetto del pretorio *Florus*. Possediamo alcune leggi (C.Th.15.2.3; C.Th.6.5.1 e C.Th.6.2.14), nelle quali *Clearchus* (PLRE, *Clearchus 1*, I, 211 s.) viene indicato correttamente come prefetto della città di Costantinopoli, mentre ve ne sono altre due nelle quali si trova l'errore anche qui presente (C.Th.4.17.2 e C.Th.12.1.93).

Secondo HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379 – 455 A.D.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 45 e nt. 136, avrebbe redatto la legge un questore dall'Autore denominato E2, rimasto in carica dal gennaio 381 al dicembre 382; tuttavia solo pochi anni prima, HONORÉ, *Theodosius I*, in *Collatio iuris Romani, Études dédiées à Hans Ankum*, 1, Amsterdam, 1995, 147, poneva la costituzione tra quelle di cui il redattore era dubbio.

Cfr. KÜBLER, *Pariculum, exemplum*, in *Studi in onore di Riccobono*, 1, Palermo, 1974, 452; DIRKSEN, *Über die Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum*, in *Dirksen's Hinterlassene Schriften*, 2, Leipzig, 1871, 140; in *ZSS*, 128, 1998, 611 nt. 21.

P.B.

## 76) C.Th.4.17.4 + C.Th.11.30.44

1) 29 Nov. 384

C.Th.4.17.4 De sententiis ex periculo recitandis

[IDEM] <VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS> AAA. AD SYMMACHUM PRAEFECTUM URBI. Sententia non valeat, quae ex libello data non fuerit. DAT. III KAL. DEC. MEDIOLANO RICHOMERE ET CLEARCHO CONSS.

2) 29 Nov. 384

C.Th.11.30.44 De appellationibus et poenis earum et consultationibus

IDEM AAA. AD SYMMACHUM PRAEFECTUM URBI. POST ALIA: Obiecta appellatione, etiamsi a praeiudicio interposita dicatur, vel ad nos vel ad cognitorem sacri auditorii sollemniter causa mittatur, cum, si ea provocatio adversum leges fuerit emissa, facile post iudicium sacri examinis ab huiusmodi litigatoribus multa possit exculpi. DAT. III KAL. DECEMB. MEDIOLANO RICHOMERE ET CLEARCHO CONSS.

1) La brevissima costituzione, da considerarsi *iungenda* con C.Th.11.30.44 (MOMMSEN e anche SEECK, *Regesten*, 264), è conservata, così come C.Th.4.17.2, nei codici E, L e K e nei manoscritti *Vaticanus Ottobonianus* 2225, *Montispessulanus* 84 (in condizioni pessime) e *Parisinus* 4419. Fu edita per la prima volta da Cuiacio nel 1566.

Il provvedimento, emanato a Milano, stabilisce che la sentenza deve essere redatta con il supporto di un documento scritto, altrimenti essa risulta invalida, come osserva BIONDI, *Appunti intorno alla sentenza nel processo civile romano*, in *Studi in onore di Bonfante*, 4, Milano, 1930, 48 nt. 78; 69 nt. 153, ora in *Scritti giuridici*, 2, Milano, 1965, 454 s.. Si trova qui, per indicare la nullità della sentenza l'espressione *non valere*, come in altri testi, quali D.49.1.19 di Modestino; D.42.1.59.3 di Ulpiano; C.Th.11.30.53 (LITIEWSKI, *Die römische Appellation in Zivilsachen*, in *RIDA*, 12, 1965, 375 nt. 15 e 376 nt. 20). Si sancisce con decisione qui, come del resto anche in C.Th.4.17.2 e C.Th.4.17.3, l'obbligo della forma scritta per le sentenze emesse (LITIEWSKI, *Ricerche sull'appello – Rec. Padoa Schioppa, Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, in *La-beo*, 19, 1973, 223).

La costituzione non presenta problemi legati alla datazione, dal momento che unanimemente viene accettata quella indicata nella *subscriptio*, la quale indica come data di emanazione il giorno 24 novembre dell'anno di consolato di *Richomerus* e *Clearchus*, ossia il 384.

Il destinatario è *Symmachus*, il quale ricoprì la carica di *praefectus urbi* di Costantinopoli, dopo *Aventius*, dall'estate del 384 fino al 385 (PLRE, *Symmachus* 4, I, 867).

Cfr. STEINWENTER, *Die Briefe des Qu. Aurelius Symmachus als Rechtsquelle*, *ZSS*, 87, 1957, 23.

P.B.

## 77) C.Th.4.17.5

23 Mart. 386

C.Th.4.17.5 De sententiis ex periculo recitandis

[IDEM] <VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS> AAA. TIMASIO COMITI ET MAGISTRO EQUITUM. Conditio praeceptorum partibus praesentibus habita non potest immutari. DAT. X. KAL. APRIL. CONSTANTINOPOLI HONORIO N. P. ET EVODIO COSS.

INTERPRETATIO. Quicquid praesentibus partibus in causis fuerit ordinatum, plenissimam habebit firmitatem, nec poterit immutari.

La costituzione, conservata solo dai Manoscritti del *Breviarium*, stabilisce l'immutabilità delle decisioni prese dal giudice in presenza delle parti. Essa sancisce il principio per cui la pronuncia della sentenza al cospetto delle parti, ne determina la definitività, mentre in C.Th.4.17.3 del 382 si definiva con termine tecnico *periculum* la sentenza già scritta, ma non ancora letta alle parti dal giudice. Così BIONDI, in Studi in onore di Bonfante, 4, Milano, 1930, 67 (ora in *Appunti intorno alla sentenza nel processo civile romano*, in Scritti giuridici, 2, Milano, 1965, 477 s.). LITEWSKI, *Zwischenbescheide im römischen Prozeß*, in RIDA, 44, 1997, 262 ss., raccoglie i verbi usati nelle fonti (soprattutto Digesto, Codice Teodosiano e Giustiniano) per indicare la modificazione della sentenza: *corrigenere, mutare, iterum iudicare* e, nella presente costituzione, *immutare*. Il divieto di modificazione del provvedimento pronunciato si ritrova numerose volte. LITEWSKI, *Zwischenbescheide*, 274, sostiene: «Mehrere Male wurde in Quellen belegt, daß der Richter im Kognitionsverfahren sein Urteil nicht widerrufen oder ändern durfte» e, in nota, elenca alcune di queste fonti: «D.48.19.27 pr.; D.42.1.42; D.42.1.45.1 = PS 1.13 a – 1 c; D.48.18.1.27; C.7.50.1; C.7.44.2 pr.; wohl auch C.Th.4.1.7.5 und *inter. h.l.*; auch Lex Romana Burgundionum 33.4 und 5».

Il provvedimento, emanato a Costantinopoli, non presenta problemi legati alla datazione: non sono stati posti dubbi sul fatto che risalga al 23 marzo del 386, sotto il consolato di *Honorius* e di *Evodius*. Da notare, però, che l'indicazione IDEM riporterebbe alla *inscriptio* di C.Th.4.17.3 del 382, anno in cui erano in carica gli imperatori *Gratianus*, *Valentinianus* e *Theodosius*. Ma, nel 383, Graziano era morto, ragion per cui l'*inscriptio* corretta avrebbe dovuto essere quella sopra indicata.

Il destinatario è *Timasius* (PLRE, *Flavius Timasius*, I, 914), il quale era stato precedentemente ufficiale di Valente: nel 386, anno in cui ricevette questa costituzione, ebbe la carica di *comes et magister equitum* di Teodosio. Successivamente, dal 388 fino al 395, fu *magister equitum et peditum* e, nel 389, salì agli onori del consolato (con *Promotus*).

Secondo HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379 – 455 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 54 e nt. 261, il redattore della legge sarebbe stato il *quaestor sacri palatii*, da lui denominato E6, il quale avrebbe ricoperto tale carica per quasi un anno nel 386. Del suo lavoro sarebbero sopravvissute trentatré costituzioni. Cfr. anche LITEWSKI, *Die römische Appellation in Zivilsachen*, in RIDA, 12, 1965, 389 ss.

P.B.

## 78) C.Th.4.20.1

[14 Oct. 379] <PP 14 Oct. 382>

C.Th.4.20.1 Qui bonis ex lege Iulia cedere possunt

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD BASILIUM COMITEM SACRARUM LARGITIONUM. Ne quis omnino vel fisci debitor vel alienae rei in auro atque argento diversisque mobilibus retentator ac debitor bonorum faciens cessionem liberum a repetitione plenissima nomen effugiat, sed ad redhibitionem debitae quantitatis congrua atque dignissima suppliciorum acerbitate cogatur: nisi forte priorum dilapidationem bonorum aut latrocinii abrogatam aut fortasse naufragiis incendioque conflata vel quolibet maioris inpetus infortunio atque dispendio docuerit adflicta. PROPOSITA PRID. ID. OCTOB. ROMAE [AUXONIO] <ANTONIO> ET [OLYBRIO] <SYAGRIO> CONSS.

INTERPRETATIO. Nullus, qui aut fiscali debito aut privato probatur obnoxius, si aurum, argentum vel mobile quodcumque debuerit, ob hoc se credat a debito excusandum, quod dicat de rebus suis se facere cessionem, sed poenis adflictus quaecumque debuerit cogatur exsolvere: nisi forte eiusmodi persona sit, quae se probet omnem substantiam suam aut naufragio aut latrocinio aut incendio aut cuiuslibet maioris violentate inpetu perdidisse.

Questa legge occidentale, tramandataci solo dai manoscritti del Breviario, non è riportata nel corrispondente titolo 7.71, *Qui bonis cedere possunt*, del Codice Giustiniano, né risulta *iungenda* con altre costituzioni del Codice Teodosiano.

Attraverso C.Th.4.20.1 Graziano riconosce ai debitori del fisco ed ai debitori di *tituli largitionales* la possibilità di ricorrere al beneficio della *cessio bonorum* solamente quando abbiano provato che lo stato di insolvenza in cui si sono venuti a trovare è stato causato da furto, da naufragio, da incendio o, in generale, da qualsiasi altra causa di forza maggiore, sancendo al contempo che in mancanza di tale prova, e quindi in caso di insolvenza fraudolenta, costoro debbano essere esclusi dal beneficio e conseguentemente sottoposti all'esecuzione personale (*suppliciorum acerbitate cogatur*).

La portata di questa disposizione legislativa è stata vivacemente dibattuta in dottrina, la quale a tutt'oggi si mostra divisa relativamente all'interpretazione di questa costituzione postclassica. In merito si vedano WLASSAK, voce *Cessio bonorum*, in PW, 3.2, Stuttgart, 1899, 1996 s.; GUENOUN, *La cessio bonorum*, Paris, 1913, 52 ss.; H. KRÜGER, *Verweisungsedikte im prätorischen Album*, in ZSS, 37, 1916, 295; ZANZUCHI, *Sul c.d. beneficium competentiae*, in BIDR, 29, 1916, 71 ss.; VON WOEB, *Personalexecution und cessio bonorum im römischen Reichsrecht*, in ZSS, 43, 1922, 505 ss.; SOLAZZI, *L'estinzione dell'obbligazione*, Napoli, 1931, 195 s.; ROTONDI, *Bonorum venditio*, in Per il XIV centenario della codificazione giustiniana, Pavia, 1934, 118 nt. 79; DONATUTI, voce *Cessio bonorum*, in NDI, 3, Torino, 1938, 63, ora in Studi di diritto romano, 2, Milano, 1977, 1027; LITEWSKI, *Das 'beneficium competentiae' im römischen Recht*, in Studi Volterra, 4, Milano, 1971, 500; GILDEMEISTER, *Das beneficium competentiae im klassischen römischen Recht*, Göttingen, 1986, 67 ss.; PAKTER, *The Mystery of 'cessio bonorum'*, in Index, 22, 1994, 329 ss..

Attraverso C.Th.4.20.1 Graziano estese il beneficio della *cessio bonorum* ai debitori del fisco, ossia ad una categoria di debitori che precedentemente ne era esclusa, co-



me sembrerebbe dimostrato da una costituzione di Diocleziano tramandata in C.7.71.5, ove la *cessio bonorum* compiuta al fine di eludere i debiti fiscali viene definita come *invidiosa*. Come rileva PAKTER, *The Mystery*, 332, Graziano, permettendo mediante la costituzione in esame ad un ristretto numero di debitori dello stato, vittime di disgrazie, di ricorrere alla *cessio bonorum*, ha introdotto in materia una parziale inversione di tendenza rispetto a Diocleziano.

Il fatto poi che C.Th.4.20.1 non abbia, a differenza di quanto sostenuto da alcuni autori, portata generale, bensì ristretta ai soli debitori del fisco si desume non solo dal suo contenuto, ma anche dall'*inscriptio*, dalla quale risulta che la costituzione era indirizzata al *comes sacrarum largitionum Basilius*, ossia al funzionario imperiale preposto, insieme al *comes rei privatae* ed al prefetto del pretorio, all'amministrazione finanziaria del tardo impero, cui in particolare spettava di riscuotere i *tituli largitionales*, tra i quali erano annoverate le imposte in oro ed argento, espressamente menzionate in C.Th.4.20.1 (*in auro atque in argento ( ... ) debitor*), e di provvedere alla spesa dei proventi di tali entrate (cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 265 e GOTOFREDO, 445 s., il quale conclude affermando «cum haec lex Comiti S. L. inscribatur (...) ad publicos ea debitores solos pertinet: neque enim privati eorumve debita quidquam ad eius officium pertinebant»).

Come si è poc'anzi accennato, destinatario di C.Th.4.20.1 è il *comes sacrarum largitionum Basilius*. Di origine iberica (Zosimo, *Historia nova*, 5.40.2), forse figlio dell'omonimo proconsole dell'Acaia (PLRE, *Basilius 2*, I, 148 s.), concluse la sua carriera nell'amministrazione imperiale nel 395 nella veste di *praefectus urbi Romae*, dopo aver ricoperto diversi anni prima e sicuramente nel 383 - come è testimoniato dalle *inscriptiones* di C.Th.12.1.101, *proposita Romae* il 16 giugno del 383, e di C.Th.11.30.40 del 31 agosto dello stesso anno - la carica di *comes s. l.* della *pars occidentis* (SEECK, *Regesten*, 89 e PLRE, *Basilius 3*, I, 149). Ciò premesso, sebbene MOMMSEN e KRÜGER nelle rispettive edizioni del Codice Teodosiano, nonché gran parte della dottrina, basandosi sui nomi dei consoli che compaiono nella *subscriptio* di C.Th.4.20.1 tramandata dalla tradizione manoscritta, *Auxonius* (così i manoscritti MQKS, *Auxanius* il manoscritto P, *Eudoxius* il manoscritto G, *Ausonius* i rimanenti manoscritti del Breviario) e *Olybrius*, ritengono che tale costituzione sia stata pubblicata a Roma (peraltro i manoscritti NDO recano *data* al posto di *proposita*) il 14 ottobre (solo il manoscritto N anticipa la data al 30 settembre, recando *dat. prid. kl. octob.*, anziché *pp. prid. id. octob.*) del 379, appare tuttavia preferibile accogliere la datazione della stessa proposta da SEECK, *Regesten*, 89 s. e 260 (accolta da PLRE, *Basilius 3*, I, 149, secondo cui di conseguenza il destinatario di C.Th.4.20.1 avrebbe ricoperto la carica di *comes s. l.* negli anni 382-383, e, sebbene dubitativamente, da PHARR, 98 e da ROBINSON, *Fire prevention at Rome*, in RIDA, 24, 1977, 385), che, ipotizzando un errore degli amanuensi, i quali, essendosi perduto il nome del secondo console presente nella *subscriptio* della costituzione, avrebbero erroneamente trascritto *Auxonio* invece di *Antonio*, console insieme a *Syagrius* nel 382, ne posticipa la data di pubblicazione al 14 ottobre del 382. Poco convincente appare invece la tesi di PAKTER, *The Mystery*, 330, secondo il quale C.Th.4.20.1 sarebbe stata promulgata in tempi tumultuosi nel 379 e ripromulgata nel 382. Resta invece un problema purtroppo insuperabile stabilire la data ed il luogo in cui Graziano procedette all'emanazione della costituzione in esame.

Di C.Th.4.20.1 hanno avuto modo di occuparsi anche MAYER-MALY, *Höhere Gewalt: Falltypen und Begriffsbildung*, in Festschrift Artur Steinwenter, Graz-Köln, 1958, 74 nt. 120 e 75; BIONDI, voce '*Cessio bonorum*', in NNDI, 3, Torino, 1959, 137 nt. 6 e nt. 9; GIUFFRÈ, *La c.d. 'lex Iulia' de bonis cedendis*, in Labeo, 18, 1972, 181 nt. 29; PEPPE, *Studi sull'esecuzione personale*, Milano, 1981, 221; MILELLA, '*Casus*' e '*vis maior*' in Sen., '*Ben.*' 4.39.3-4; 7.16.3, in Labeo, 33, 1987, 282; DEL PILAR PÉREZ ÁL-

VAREZ, *La bonorum venditio. Estudio sobre el concurso de acreedores en Derecho Romano clásico*, Madrid, 2000, 123 e nt. 575.

Citano rapidamente la costituzione LAURIA, *Calumnia*, in *Studi in memoria di Ratti*, Milano, 1934, 101 nt. 2, ora in *Studi e ricordi*, Napoli, 1983, 248 nt. 17; ALBERTARIO, *Studi di diritto romano e studi vari*, 6, Milano, 1953, 170 nt. 1; LEVY, *Strafrecht*, in *Gesammelte Schriften*, 2, Köln-Graz, 1963, 499 nt. 441; BECK, *Studien zum vulgarechtlichen Gehalt der Lex Romana Curiensis*, in *Itinera iuris. Arbeiten zum römischen Recht und seinem Fortleben*, Bern, 1980, 472; GODDARD, *Palingenesia de PS. 1,7: De integri restitutione*, in *Estudios de derecho romano en honor de Alvaro D'Ors*, Pamplona, 1987, 114 s.; LÓPEZ-BARAJAS MIRA, *Separatio bonorum*, Granada, 1995, 177 nt. 28.

M.D.G.

## 79) C.Th.4.20.2

30 Mai. 382

C.Th.4.20.2 Qui bonis ex lege Iulia cedere possunt  
[IDEM] <IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS> AAA.  
FLORO PRAEFECTO PRAETORIO. Professio uniuscuiusque inmutari contra statuta  
legum nostrarum pro calumniantium inconstantia et varietate non poterit. DAT. III  
KAL. IUN. CONSTANTINOPOLI ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.

Questa costituzione orientale, che, sulla base della sua attuale collocazione nel titolo 4.20 del Codice Teodosiano relativo all'istituto della *cessio bonorum*, sembra sancire, al fine di impedire fraudolente elusioni delle disposizioni legislative imperiali, il generale divieto di modificare la dichiarazione attraverso cui il debitore insolvente chiedeva di essere ammesso alla *cessio bonorum*, è tramandata dall'*Appendix II* ovvero *posterior*, in quanto collocata alla fine della *lex romana Wisigothorum*, e contenuta nei manoscritti *Eporediensis* 35 (E) e *Berolinensis* 270, nonché nel manoscritto *Vaticanus Reginae* 1128.

Dal momento che in quest'ultimo la costituzione è presentata come proveniente «ex corpore Theodosiano librum sub titulo XXVIII constitutio sexta», ossia senza indicazione del libro in cui originariamente era collocata (cfr. MOMMSEN, *Prolegomena*, LXXXVII), non è possibile affermare con certezza che essa concernesse effettivamente la *cessio bonorum*, di cui peraltro manca qualsiasi riferimento nel testo della legge. Ed invero, come rileva GUENOUN, *La 'cessio bonorum'*, Paris, 1913, 88 nt. 1, è stato HAENEL, che per primo ha pubblicato la costituzione nella sua edizione del Codice Teodosiano, ad inserirla (erroneamente secondo WLASSAK, voce *Cessio bonorum*, in PW, 3.2, Stuttgart, 1899, 1999), come costituzione numero 2, nel titolo 4.20, *Qui bonis ex lege Iulia cedere possunt*.

Emanata da Teodosio a Costantinopoli il 30 maggio del 382 (SEECK, *Regesten*, 259; diversamente KRÜGER, seguito da PHARR, 99 nt. 6, che richiama il manoscritto M (?), ne anticipa la data di emanazione al 30 dicembre 381, considerandola *data III kal. Ian.*), C.Th.4.20.2 è indirizzata a *Florus, praefectus praetorio Orientis* dal 381 al 383 (PLRE, *Florus* 1, I, 367 s.).

HONORÈ, *Theodosius I and two Quaestors of his first Decade ad Emperor (379-388 A.D.)*, in *Collatio iuris romani. Études dédiées à Hans Ankum*, 1, Amsterdam, 1995, 151 nt. 136, ritiene che C.Th.4.20.2, come in generale le leggi emanate tra il 10 gennaio 381 (C.Th.16.5.6) ed il 30 dicembre 382 (C.Th.8.5.42), sia stata redatta dal non meglio identificato *quaestor* n° 2, dal talento più letterario che giuridico o amministrativo e dallo stile caratterizzato da una lieve ma chiara eccentricità (similmente in *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 45 nt. 136).

Citano C.Th.4.20.2 DIRKSEN, *Über die Adressen der Constitutionen römischer Kaiser*, in *Hinterlassene Schriften*, 2, Leipzig, 1871, 18 nt. 76; DE DOMINICIS, *Satura critica sulle fonti postclassiche*, in *Studi Volterra*, 1, Milano, 1971, 507 nt. 1; HONORÈ, *The Making of the Theodosian Code*, in *ZSS*, 103, 1986, 156 nt. 111 a proposito del riferimento alle *leges nostrae* presente in alcune costituzioni imperiali, tra cui C.Th.4.20.2; GODDARD, *Palingenesia de PS. 1,7: De integri restitutione*, in *Estudios de derecho romano en honor de Alvaro D'Ors*, Pamplona, 1987, 97.

M.D.G.

## 80) C.Th.4.20.3

1 Mai. 386

C.Th.4.20.3 Qui bonis ex lege Iulia cedere possunt  
APUD ACTA IMP. THEODOSIUS A. DIXIT: In omni cessione bonorum ex qualibet causa  
In omni cessione professio sola quaerenda est. facienda scrupulositate priorum legum explosa  
IDEM DIXIT: In omni cessione sufficit voluntatis sola professio. DAT. KAL. MAI. <CONSTANTINOPOLI ?> HONORIO N. P. ET D. K. MAI. HONORIO NP. ET EVODIO  
EVODIO COSS. CONSS

INTERPRETATIO. Quaecumque aliquis alteri cesserit, profiteatur se tantum rem cecisse vel causam, hoc est aut gestis aut scriptura aut testibus, et sola voluntatis illius professio pro omni firmitate sufficiat

C.Th.4.20.3, tramandataci soltanto dai manoscritti del *Breviarium* contiene, al pari di C.Th.1.22.4, C.Th.8.15.1, C.Th.11.39.5 e C.Th.11.39.8, un brano di verbale (protocollo giudiziario (DE BONFILS, 'Consistorium', 'consilium' e consiglieri imperiali in *Ammiano Marcellino*, in Studi in onore di Biscardi, 3, Milano, 1982, 274, evidenzia l'esiguità dei *decreta* e delle decisioni rese in giudizio dagli imperatori riportati nel Codice Teodosiano), che riporta le parole pronunciate da Teodosio *in consistorio* a decisione di una causa devoluta alla cognizione diretta dell'imperatore (VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero*, in Studi in onore di Sanfilippo, 2, Milano, 1982, 687 nt. 104). Nella versione ampliata del Codice Giustiniano all'interno della prima pronuncia vi è l'aggiunta esplicitiva, volta ad illustrare la portata della disposizione normativa (CHIAZZESE, *Confronti testuali*, Cortona, 1931, 173 nt. 2), *ex qualibet causa facienda scrupulositate priorum legum explosa*, relativamente alla quale non siamo in grado di determinare se facesse parte del testo originario degli *acta* di Teodosio o se costituisca semplicemente un'aggiunta dei compilatori giustiniani (ALBERTARIO, *Contributi alla critica del Digesto*, in Studi di diritto romano, 6, Milano, 1953, 120, ritiene interpolata l'espressione *scrupulositate priorum legum* di C.7.71.6, dopo aver rilevato che il termine *scrupulositas* è frequente nel linguaggio giustiniano). In ogni caso l'inserimento nei Codici di stralci di protocolli di giudizi svoltisi avanti l'imperatore dimostra come, riconoscendosi valore normativo alla volontà imperiale sotto qualsiasi forma fosse stata espressa, venisse attribuito alle decisioni giudiziarie imperiali valore di norma generale (VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in Scritti giuridici, 6, Napoli, 1994, 1001 s. e 1011; anche DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 287 s., rileva come alcune sentenze pronunciate nel *consistorium*, competente a giudicare nelle cause di prima istanza devolute alla giurisdizione imperiale, venissero pubblicate e costituissero così fonte del diritto).

Attraverso C.Th.4.20.3 Teodosio abolì le formalità cui sin dalle origini era sottoposto l'atto della *cessio bonorum*, sancendo che fosse sufficiente la sola *voluntatis professio* del debitore di voler cedere l'intero patrimonio ai creditori, purchè manifestata in

*iure*: spettava infatti tutt'ora al magistrato o all'imperatore decidere se accordare o meno al debitore tale beneficio (DONATUTI, voce *Cessio bonorum*, in NDI, 3, Torino, 1938, 63, ora in Studi di diritto romano, 2, Milano, 1977, 1027; cfr. anche WLASSAK, voce *Cessio bonorum*, in PW, 3.2, Stuttgart, 1899, 1997; GUENOUN, *La cessio bonorum*, Paris, 1913, 56 s.; ROTONDI, *Bonorum venditio*, in Per il XIV centenario della codificazione giustiniana, Pavia, 1934, 118 e nt. 77; BIONDI, voce '*Cessio bonorum*', in NNDI, 3, Torino, 1959, 137).

La *subscriptio* di C.Th.4.20.3, pur riportando la data in cui fu resa da Teodosio la pronuncia estratta dagli *acta* di una seduta del *consistorium*, il 1 maggio del 386, sulla cui genuinità non vi è motivo di dubitare (l'opinione di GOTOFREDO, 446, che anticipa la data della costituzione a *VIII kal. mai.*, è isolata in dottrina), non indica tuttavia il luogo ove si tenne l'udienza. Tuttavia, poichè negli anni 385 e 386 Teodosio risiedette stabilmente a Costantinopoli (cfr. MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLXIII s.), si può ipotizzare che la pronuncia contenuta in C.Th.4.20.3 sia stata emessa da Teodosio proprio a Costantinopoli (ritengono che C.Th.4.20.3 sia una legge orientale ANDREOTTI, *Problemi della constitutio de postulando attribuita all'imperatore Giuliano e l'esercizio della professione forense nel tardo Impero*, in RIDA, 19, 1972, 202 nt. 81; HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 136 nt. 162).

Accennano a C.Th.4.20.3 VON WOEB, *Personalexekution und cessio bonorum im römischen Reichsrecht*, in ZSS, 43, 1922, 511; TOMULESCU, *Nexum bei Cicero*, in Iura, 17, 1966, 66 nt. 50; KUNKEL, *Zur römischen Verfassungsgeschichte*, in Kleine Schriften, Weimar, 1974, 436; VOLTERRA, *La tabula Banasitana. A proposito di una recente pubblicazione*, in BIDR, 77, 1974, 431 nt. 37; BIANCHINI, *L'imperatore Costantino e una certa Agrippina. Riflessioni su C.Th.8.15.1*, in Sodalitas. Scritti in onore di Guarino, 3, Napoli, 1984, 1191 nt. 1; SARGENTI, *Il Codice Teodosiano: tra mito e realtà*, in SDHI, 61, 1995, 390 nt. 41; DE MARINI AVONZO, *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, in Atti Accademia Costantiniana, 11, Napoli, 1996, 31 nt. 6.

Citano rapidamente la costituzione KUNKEL, *Diligentia*, in ZSS, 45, 1925, 315 nt. 2; LARRONA-TABERA, *El derecho justiniano en España*, in Atti del Congresso Internazionale di diritto romano (Bologna e Roma, 17-27 aprile 1933), 2, Pavia, 1935, 102 nt. 64; LEVY, *Zur nachklassischen in integrum restitutio*, in ZSS, 68, 1951, 394 nt. 148, ora in Gesammelte Schriften, 1, Köln-Graz, 1963, 467 nt. 148; ANDREOTTI, *L'imperatore Licinio ed alcuni problemi della legislazione costantiniana*, in Studi in onore di Betti, 3, Milano, 1962, 54 nt. 44, che fa risalire erroneamente C.Th.4.20.3 al 320 d.C.; VOLTERRA, *Intorno alla formazione del codice teodosiano*, in BIDR, 83, 1980, 134 nt. 62; PERGAMI, *Un editto di Diocleziano in tema di processo*, in Atti del II Convegno sulla problematica contrattuale in diritto romano (Milano, 11-12 maggio 1995) in onore di Dell'Oro, Milano, 1998, 521 nt. 6.

Citano C.7.71.6 GIUFFRÈ, *La c.d. 'lex Iulia' de bonis cedendis*, in Labeo, 18, 1972, 181 nt. 29; PRINGSHEIM, *Jus aequum und jus strictum*, in Gesammelte Abhandlungen, 1, Heidelberg, 1961, 135; PRINGSHEIM, *Römische aequitas der christlichen Kaiser*, in Gesammelte Abhandlungen, 1, Heidelberg, 1961, 239 nt. 122.

M.D.G.

## 81) C.Th.4.22.2

[14 Oct. 381] <14 Oct. 380 – PP. 381>

C.Th.4.22.2 Unde vi

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD POTITUM VICARIUM URBIS. Quisquis neque vulgato rescripto neque adversario sollemniter intimato possessorem quietum dominio suo huiusmodi terrore turbaverit, ea in perpetuum lite multetur, quam praecoccupaverit violentia, cum precibus poposcisset audiri. Quae non minus etiam eum tenebit condicio, qui iudicis interlocutione subpressa sub specie iudicati ius alienum improba temeritate pervasit, ita ut neuter reparationem interfecti hoc pacto semel negotii audeat postulare. Si autem habito plerumque concludio curatores vel tutores minorum his rem debitam ea occasione pervadant, ut pupillis vel adultis iurgandi copia et fructus adimatur, his eatenus subvenimus, ut eosdem non adterat damno culpa temeritatis alienae, sed ilico quidem possessio ei a quo est ablata reddatur, curatores autem vel tutores aeterna deportatione punitos bonorum quoque publicatio persequatur. DAT. PRID. ID. OCTOB. TREVIRIS <GRATIANO V ET THEODOSIO I AA. PROPOSITA ... > SYAGRIO ET EUCHERIO CONSS.

INTERPRETATIO. Quicumque causam suam non ita agere voluerit, ut adversarium suum publice patefacta actione conveniat et dominium possessoris aliqua ratione conturbaverit, ita negotium ipsum careat, ut eam causam numquam valeat reparare qui prius rem voluit auferre quam sperare a iudice, ut deberet audiri. Similiter et ille omni causa privetur, qui iudicis ordinatione subpressa iudicium se habere dicens alienam possessionem sua praesumptione pervaserit. Quod si tutores etiam vel curatores minorum concludio aliquo pro eorum negotiis alienam rem sub ea, qua diximus, temeritate pervaserint, ut minorum causa deperat, nullum minoribus praeiudicium fieri ex tutorum vel curatorum temeritate permittimus, sed proprietatem suam sine dilatione recipiant, curatores autem vel tutores amissis rebus suis perpetuo exilio deputentur.

C.8.4.6 Unde vi

IMPPP. GRATIANUS VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. PANCRATIO PU. Meminerint cuncti, sive vulgato rescripto mansuetudinis nostrae sive sententia cuiuslibet iudicis utantur in causis, conveniendos dominos locorum esse aut, si forte defuerint, actores eorum ad insinuandas sententias procuratoresque quaerendos, ne inde iniuriarum nascatur occasio, unde iura nascuntur. Quod si praecepta nostra implere neglexerint, omni negotio, de quo iurgare coeperant, privabuntur. 1. Sin autem habito plerumque colludio curatores vel tutores minorum his rem debitam ea occasione pervadant, ut pupillis vel adultis iurgandi copia et fructus adimatur, his eatenus subvenimus, ut eosdem non atterat damno culpa temeritatis alienae, sed ilico quidem possessio ei a quo est ablata reddatur, curatores autem vel tutores aeterna deportatione punitos bonorum quoque publicatio persequatur. D. PRID. NON. APRIL. ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.

La costituzione sopra riportata, pervenutaci soltanto attraverso i manoscritti del Breviario ed inserita nel ventiduesimo titolo del quarto libro del Codice Teodosiano sotto la rubrica *Unde vi*, si inserisce nel quadro della politica legislativa imperiale, intrapresa già da Augusto attraverso la *lex Iulia de vi privata* e da Marco Aurelio mediante il *Decretum Divi Marci*, volta a combattere l'esercizio di qualsivoglia atto di violenza da parte dei privati, anche quello proteso alla realizzazione di un interesse giuridicamente protetto.

Attraverso C.Th.4.22.2, in particolare, Graziano, ponendosi sulla stessa linea di una costituzione di Costantino del 319 (C.Th.9.10.3), che proibisce la *deiectio* del *vitiōsus possessor*, sanziona l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni da parte del precedente possessore che intenda recuperare il possesso di un bene a lui spettante (ZAMORANI, *Precario habere*, Milano, 1969, 78 s.).

Ed invero Graziano in primo luogo sancisce che debba essere, a titolo di pena, definitivamente privato dell'azione volta ad ottenere la reintegrazione nel possesso il precedente possessore di un bene, che, in assenza della pubblicazione di un rescritto imperiale o senza la formale notificazione dello stesso all'attuale possessore del bene, abbia tolto a quest'ultimo il possesso del bene intimidendolo in via di fatto con la minaccia di usare il rescritto, anticipando in tal modo mediante violenza l'esito della controversia.

Successivamente l'imperatore stabilisce che la medesima sanzione della definitiva perdita, a titolo di pena, dell'azione volta ad ottenere la reintegrazione nel possesso debba essere applicata anche al precedente possessore, che, dopo aver intrapreso legalmente l'azione ed ottenuto un decreto giudiziale interlocutorio, anzichè continuare regolarmente il processo, abbia sottratto attraverso le vie di fatto il possesso del bene alla controparte, facendole credere di disporre di una sentenza definitiva, rendendosi così giustizia da sé mediante l'intimidazione dell'avversario.

Graziano infine prende in considerazione l'ipotesi in cui le predette condotte illecite siano state poste in essere, *plerumque concludio*, dai curatori o dai tutori relativamente a beni spettanti ai loro rappresentati, sancendo che le conseguenze di tali condotte non debbano in alcun modo nuocere agli adulti sottoposti a curatela o ai pupilli. Costoro quindi – conclude l'imperatore -, nonostante il possesso del bene debba essere restituito a colui che ne era stato spogliato illegalmente dal curatore o dal tutore, non perderanno, a titolo di pena, il diritto all'azione volta ad ottenere la reintegrazione nel possesso; solamente i curatori o i tutori incorreranno nella sanzione penale della deportazione perpetua e della *publicatio bonorum* (CORNIL, *Traité de la possession dans le droit romain*, Paris, 1905, 443 ss.; LEVY, *Possessory Remedies in Roman Vulgar Law*, in Scritti in onore di Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione, 3, Milano, 1948, 113 ss.; DE MALAFOSSE, *L'interdit momentariae possessionis. Contribution a l'histoire de la protection possessoire en droit romain*, Roma, 1967, 44 s.).

Quest'ultima disposizione di C.Th.4.22.2, ed essa soltanto, è riprodotta inalterata nel § 1 di C.8.4.6 (anch'essa collocata nel titolo *Unde vi* del Codice Giustiniano), fusa dai compilatori giustinianeî con una costituzione posteriore, precisamente del 382, peraltro non presente nel Codice Teodosiano (cfr. ROTONDI, *Studi sulle fonti del Codice giustiniano*, in Scritti giuridici, 1, Pavia, 1922, 201 nt. 1; CHIAZZESE, *Confronti testuali*, Cortona, 1931, 178 nt. 4), data a Costantinopoli (sebbene nella *subscriptio* di C.8.4.6 non compaia il luogo di emanazione della legge, esso è tuttavia desumibile dalla *subscriptio* della *iungenda* C.2.12.24, emanata in pari data appunto nella capitale dell'Impero d'Oriente) da Teodosio, come sembra suggerire il destinatario della stessa *Pancratius, praefectus urbi Constantinopolis* dal 381 al 382 (PLRE, *Pancratius* 4, I, 664).

Per quanto concerne la datazione di C.Th.4.22.2 occorre rilevare che, sebbene i manoscritti del Breviario indichino come data di emanazione il 14 ottobre del 381, è tut-

tavia preferibile accogliere la datazione proposta da SEECK, *Regesten*, 86 e 254, secondo il quale la costituzione sarebbe stata emanata a Treviri da Graziano (in tal senso anche GOTOFREDO, 454 e MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLVIII) il 14 ottobre dell'anno precedente (così anche PLRE, *Potitus*, I, 721 e, sebbene dubitativamente, PHARR, 100) e pubblicata verosimilmente a Roma in una data imprecisata del 381. A favore della tesi di SEECK depone il fatto che il destinatario di C.Th.4.22.2 *Potitus* fu *vicarius urbis Romae* dal 379 al 380 (PLRE, *Potitus*, I, *ibidem*), non risultando egli più in carica nel 381: ed invero, come rileva SEECK, *Regesten*, 86, a *Potitus* già prima del 21 luglio del 381 (cfr. C.Th.9.38.6), e quindi diversi mesi prima della supposta emanazione di C.Th.4.22.2, era succeduto nella carica di *vicarius urbis Romae Antidius* (PLRE, *Valerius Antidius*, I, 70).

DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 310 nt. 76 menziona C.Th.4.22.2 (a causa di un refuso essa è indicata nel testo come C.Th.5.22.2) ed altre costituzioni del Codice Teodosiano a proposito delle funzioni giurisdizionali attribuite istituzionalmente ai *vicarii* in campo sia criminale sia civile.

Citano C.Th.4.22.2 in relazione al venir meno in età postclassica della distinzione tra *possessio* e *dominium* (*possessor* e *dominus*), alla frequente confusione tra i due termini ed all'uso di *dominium* nel senso generico di titolarità rispettivamente BRETONE, *Volgarismo e proprietà postclassica*, in Labeo, 11, 1965, 202 nt. 28; LEVY, *West-östliches Vulgarrecht und Justinian*, in ZSS, 76, 1959, 7; VOCI, *Storia della 'patria potestas' da Costantino a Giustiniano*, in SDHI, 51, 1985, 53 nt. 224.

Accennano alla costituzione GRADENWITZ, *Weitere Interpolationen im Theodosianus*, in ZSS, 38, 1917, 64 nt. 1; DAVID, *Études sur l'interdit quod vi aut clam*, Lyon, 1947, 10 nt. 1; BIONDI, *Summatim conoscere*, in Scritti giuridici, 2, Milano, 1965, 730 e 750; NIEDERMEYER, *Ausgewählte Introduktionen zu Ulpian und zur Rechtslehre von der 'vis'*, in Studi in onore di Riccobono, 1, Aalen, 1974, 209; KASER, *Wesen und Wirkungen der Detention in den antiken Rechten*, in Ausgewählte Schriften, 2, Napoli, 1976, 39; PUGLISI, *Servi, coloni, veterani e la terra in alcuni testi di Costantino*, in Labeo, 23, 1977, 307 nt. 4; SIMON, *Konstantinisches Kaiserrecht. Studien anhand der Reskriptenpraxis und des Schenkungsrecht*, Frankfurt, 1977, 11 nt. 53 e 56; BECK, *Lex Romana Curiensis*, in Itinera iuris. Arbeiten zum römischen Recht und seinem Fortleben, Bern, 1980, 417 nt. 30; LITEWSKI, *Zwischenbescheide im römischen Prozeß*, in RIDA, 44, 1997, 161 nt. 28; SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela del possesso in età costantiniana*, Napoli, 1998, 78 e nt. 135, 120 nt. 26, 128 nt. 45.

M.D.G.



## 82) C.Th.4.22.3

14 Iun. 389

C.Th.4.22.3 Unde vi

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. AD MESSIANUM COMITEM RERUM PRIVATARUM. Plerosque detectum est in rem privatam nostram, quam publicatio celebrata quaesierat, invasisse: quam nos a retentatoribus ereptam sociari iubemus aerario, punientes contumacius quam decus publicum sinebat erectos, ut, qui litem inferre potuissent, nollent expectare iudicium ac spernerent victoriam, quam iustitiae praescripsisset eventus, et amplecterentur, quod dedisset audacia. Cadat igitur lite, quisquis opperiri noluerit litis eventum et quod recipere lege potuisset, contemptor examinis violentus amittat. Illi vero, quos in tantum furorē provexit audacia, ut, quod iurgaturi apud examinis fidem sperare non possent, ante eventum iudicialis arbitrii inlicita praesumptione temerarent, aestimationem rei, de qua litigari convenerat, cogantur exsolvere. Quod quidem etiam in privatis observandum negotiis generali lege sancimus. Illud autem ab officio magnificentiae tuae cavendum esse decernimus, ut sacratissima domus nostra expectare litem, non inferre cogatur, neque expetat, sed patiatur examen. DAT. XVIII KAL. IUL. [TREVIRIS] <MEDIOLANO> TIMASIO ET PROMOTO CONSS. <PROPOSITA ... TREVIRIS>

INTERPRETATIO. Cognovimus rem fisci nostri violenter aliquos invasisse. Sed nos evidenti lege praecipimus, ut, si quis aut fiscalem rem aut privatam ante sententiam a iudice prolatam invaserit et noluerit expectare litis eventum, perdat negotium qui contempsit expectare iudicium. Ille vero, qui hoc praesumpsit invadere, quod per iustitiam apud iudicem non poterat obtinere, habita aestimatione talem rem aliam illi domino restituat, qualem noscitur ante iudicium pervasisse.

C.8.4.7 Unde vi

IMPPP. VALENTINIANUS THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. AD MESSIANUM COMITEM RERUM PRIVATARUM. Si quis in tantam furoris pervenit audaciam, ut possessionem rerum apud fiscum vel apud homines quoslibet constitutarum ante eventum iudicialis arbitrii violenter invaserit, dominus quidem constitutus possessionem quam abstulit restituat possessori et dominium eiusdem rei amittat: sin vero alienarum rerum possessionem invaserit, non solum eam possidentibus reddat, verum etiam aestimationem earundem rerum restituere compellatur. D. XVII<I> K. IUL. [TREVIRIS] <MEDIOLANO> TIMASIO ET PROMOTO CONSS. <PROPOSITA ... TREVIRIS>

Per comprendere la portata di C.Th.4.22.3, tramandata dal *Breviarium* e riprodotta in forma abbreviata sotto il medesimo titolo *Unde vi* nel Codice Giustiniano, bisogna tenere in considerazione il periodo storico in cui essa si colloca e soprattutto gli antefatti che ne hanno giustificato l'emanazione.

Ed invero questa costituzione occidentale del 389 venne emanata a distanza di qualche mese dalla sconfitta ed uccisione ad Aquileia dell'usurpatore Magno Massimo, avvenuta per mano di Teodosio il 27 agosto del 388. Tuttavia prima di tale epilogo Massimo, dopo essere stato proclamato Augusto in Britannia nella primavera del 383 ed aver assassinato Graziano il 25 agosto dello stesso anno, dal 384 alla primavera del 388 governò, grazie al riconoscimento di Teodosio, come legittimo imperatore sulla Britannia, sulla Spagna e sulla Gallia: in tale arco di tempo l'impero d'Occidente venne così di fatto diviso tra Magno Massimo e Valentiniano II, il quale continuò a regnare sull'Italia, sull'Illirico e sull'Africa (HONORÈ, *Law in the Crisis of Empire (379-455 AD.)*. *The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford, 1998, 179 s.).

Ciò premesso, risulta agevole comprendere il significato di C.Th.4.22.3, la quale venne emanata al fine di sanzionare il comportamento di tutti coloro che, una volta deposto Magno Massimo, attraverso l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni rioccupavano i beni che erano stati loro confiscati da quest'ultimo nel predetto quadriennio e che erano entrati a far parte della *res privata*.

In particolare nella costituzione, indirizzata al *comes rerum privatarum*, ossia al funzionario imperiale chiamato ad amministrare la *res privata* (DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, 269) e quindi in buona sostanza i beni del fisco (BOULVERT, '*aerarium*' dans les constitutions impériales, in Labeo, 22, 1976, 168 e nt. 107, rileva infatti come a partire dalla metà del quarto secolo i termini *fiscus* e *res privata* vengano spesso utilizzati come sinonimi all'interno di un medesimo testo, come accade, tra gli altri, in C.Th.4.22.3), viene in primo luogo sancito che gli autori della predetta condotta illecita sono tenuti a restituire all'*aerarium*, ossia al fisco, i beni della *res privata* di cui si sono illegittimamente impossessati (*quam nos a retentatoribus ereptam sociari iubemus aerario*). In secondo luogo da un lato viene irrogata, a titolo di pena, la sanzione della perdita del diritto di proprietà (ciò si inferisce dalla locuzione *cadat igitur lite*, con cui viene propriamente sancita la perdita del diritto all'azione) nei confronti degli autori di tale comportamento, che, pur essendo i precedenti proprietari dei beni confiscati e pur potendo, quindi, far valere in giudizio i loro diritti attraverso i rimedi processuali a tal fine previsti, abbiano preferito riappropriarsi con la forza di questi ultimi, anziché attendere l'esito di un procedimento giudiziale, nel quale avrebbe potuto essere legalmente riconosciuto il loro diritto; dall'altro viene sancita, sempre a titolo di pena, la condanna al pagamento dell'*aestimatio rei* per coloro che non abbiano titolo alcuno per ricorrere in giudizio, ossia non abbiano alcun diritto sul bene confiscato e di cui si sono illegittimamente impossessati (per un approfondimento si rinvia a CORNIL, *Traité de la possession dans le droit romain*, Paris, 1905, 426 ss.; LEVY, *Possessory Remedies in Roman Vulgar Law*, in Scritti in onore di Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione, 3, Milano, 1948, 113 ss.; DE MALAFOSSE, *L'interdit momentariae possessionis. Contribution a l'histoire de la protection possessoire en droit romain*, Roma, 1967, 49 ss.).

E' da ultimo condivisibile l'opinione di LEVY, *Possessory Remedies*, 120, secondo cui la frase *Quod quidem etiam in privatis observandum negotiis generali lege sancimus* presente nel testo di C.Th.4.22.3 sarebbe frutto di un'interpolazione attribuibile ai compilatori del Codice Teodosiano: secondo l'autore, infatti, la frase, contenente una repentina generalizzazione, esce completamente fuori dal contesto della legge, che originariamente avrebbe disciplinato soltanto il caso particolare dell'impossessamento violento da parte dei privati di beni confiscati e non anche quello in cui il *vi deiectus* fosse un privato cittadino. ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli, 1976, 110, pur condividendo l'opinione di LEVY, avanza dubbi circa l'attribuibilità dell'interpolazione ai compilatori del Codice Teodosiano, affermando che LEVY «con questa osservazione applica al *Codex Theodosianus* i canoni, che la critica moderna ha elaborato per

l'esegesi della Compilazione giustiniana». Ed invero la frattura logica che emerge dalla lettura del testo di C.Th.4.22.3 è più probabile che sia dovuta alla caduta di una parte della costituzione originaria, che precedeva la frase *quod quidem - generali lege sancimus*, piuttosto che ad una interpolazione dei compilatori teodosiani.

Nella versione abbreviata della costituzione in esame riprodotta in C.8.4.7 si può notare come i compilatori giustiniani abbiano fatto astrazione dei motivi che avevano giustificato l'emanazione della legge (così CORNIL, *Traité de la possession*, 49 nt. 1), eliminando la *praefatio* (*plerisque detectum - dedisset audacia*) a C.Th.4.22.3. CHIAZZESE, *Confronti testuali*, Cortona, 1931, 270 s. rileva come talora i compilatori giustiniani, suntuando le versioni originali, mirassero a riprodurle non solo in forma più concisa, ma anche, qualora gli esemplari genuini sembrassero loro oscuri, in forma più chiara, perseguendo in tal modo un fine semplificativo ed al contempo esplicativo. Lo stesso CHIAZZESE, *Confronti testuali*, 502 e nt. 2 afferma poi che, nel compendiare C.Th.4.22.3 in C.8.4.7, sembra quasi che i compilatori abbiano compiuto la parafrasi sull'*interpretatio* piuttosto che sul testo del Codice Teodosiano. Al riguardo LEVY, *Possessory Remedies*, 135, dopo aver affermato che i compilatori giustiniani si sono preoccupati di riscrivere quasi completamente C.Th.4.22.3, rileva come essi nella versione di C.8.4.7 abbiano utilizzato dei termini molto generali, cercando quasi di riprodurre C.Th.4.22.3 «into classical style».

Se C.Th.4.22.3, indirizzata al *comes rerum privatarum* della *pars occidentis Messianus* (PLRE, *Messianus*, I, 600), è senza dubbio attribuibile a Valentiniano II (così GOTOFREDO, 456; SEECK, *Regesten*, 274; VOCI, *Note sulle azioni pretorie contro i pubblicani*, in SDHI, 60, 1994, 301 nt. 53; HONORÈ, *Law in the Crisis*, 181 nt. 13), è invece difficile individuare la città in cui quest'ultimo ha proceduto ad emanarla. Ed invero, nonostante dalla *subscriptio* emerga che la costituzione è stata *data* a Treviri il 14 giugno del 389 (i manoscritti mostrano uniformità al riguardo; nella versione giustiniana l'unica variazione nella *subscriptio* è rappresentata dal fatto che essa riporta il 15 giugno come giorno di emanazione della legge), è tuttavia assolutamente certo che in tale data Valentiniano II non si trovasse nella città gallica, dal momento che, come scrive GOTOFREDO, 457, «hoc tempore Valentinianus Iun. cum Theodosio in Italia degebat». In particolare non si sa se allora Valentiniano II si trovasse con Teodosio a Roma, ove quest'ultimo entrò trionfalmente il 13 giugno del 389 ed ove il 17 giugno rinnovò le disposizioni contro i Manichei attraverso C.Th.16.5.18 (incerto in proposito è VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero*, in Studi in onore di Sanfilippo, 2, Milano, 1982, 733 e nt. 244, che sottolinea il disaccordo esistente al riguardo tra gli storici; non hanno invece dubbi sul fatto che Valentiniano II si sia recato a Roma con Teodosio GOTOFREDO, *ibidem* e MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLXVII), oppure se il giovane imperatore si trovasse ancora a Milano (sostengono tale tesi MOMMSEN in nota a C.Th.4.22.3, il quale cade così in contraddizione con quanto da lui stesso scritto nei *Prolegomena*, e PHARR, 101 nt. 16), ove egli trascorse l'inverno precedente insieme a Teodosio dopo la sconfitta di Massimo (MOMMSEN, *Prolegomena*, *ibidem*) ed ove sarebbe rimasto nella seconda metà del 389 e per tutto l'anno successivo (GOTOFREDO, *ibidem* e MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLXIX).

Un argomento a favore di quest'ultima ipotesi proviene dalla *subscriptio* di C.Th.11.16.20, se si accoglie la tesi di SEECK, *Regesten*, 274, che ne anticipa la data di emanazione di ben sei anni, collocandola nel 389 anziché nel 395, indotto a ciò dalla considerazione che il suo destinatario, lo stesso di C.Th.4.22.3, il *comes rerum privatarum* della *pars occidentis Messianus*, ricoprì tale carica unicamente nel 389 (cfr. PLRE, *Messianus*, I, 600) e non anche nel 395, anno in cui in occidente *comes rerum privatarum* fu *Eulogius*, come risulta provato da C.Th.15.14.10 del 26 aprile e C.Th.10.9.2 del 14 novembre (SEECK, *Regesten*, 92 e PLRE, *Eulogius* 2, I, 294). Poiché C.Th.11.16.20

risulterebbe così *data* a Milano il 15 giugno del 389 (SEECK, *Regesten*, 274, ne anticipa la data di emanazione al 14 giugno, senza peraltro fornire spiegazioni), ossia un giorno dopo C.Th.4.22.3 (sebbene occorra rilevare che nella versione della costituzione riportata in C.8.4.7 la *subscriptio* reca la data del 15 giugno, *XVII kal. Iul.*), è verosimile che anche C.Th.4.22.3 sia stata *data* a Milano il 14 giugno del 389 (cfr. SEECK, *Regesten*, 111) e successivamente *proposita* (o *accepta*, come sostengono KRÜGER nella nota editoriale a C.Th.4.22.3 della sua edizione dei primi otto libri del Codice Teodosiano e nella nt. 21, relativa a C.8.4.7, dell'*editio minor* del *Codex Iustinianus* e PHARR, 101 nt. 16) a Treviri (in tal senso MOMMSEN, *Prolegomena*, CCLXVIII) in una data imprecisata.

Dedicano qualche osservazione a C.Th.4.22.3 anche SAVIGNY, *Das Recht des Besitzes*, Wien, 1865, 437 s.; WIEACKER, *Lateinische Kommentare zum Codex Theodosianus*, in *Symbolae friburgenses in honorem Ottonis Lenel*, Leipzig, 1931, 324 e 347; DE MARTINO, *L'ignorantia iuris nel diritto penale romano*, in SDHI, 3, 1937, 415; LEVY, *West-östliches Vulgarrecht und Justinian*, in ZSS, 76, 1959, 7 e 35; ZAMORANI, *Precario habere*, Milano, 1969, 79; BOULVERT, *'aerarium' dans les constitutions impériales*, in *Labeo*, 22, 1976, 171; KASER, *Wesen und Wirkungen der Detention in den antiken Rechten*, in *Ausgewählte Schriften*, 2, Napoli, 1976, 39; BIANCHINI, *Orientamenti di politica normativa nelle partes imperii all'indomani della codificazione teodosiana*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 4, Perugia, 1981, 293 nt. 22.

Menzionano rapidamente la costituzione ROTONDI, *Possessio quae animo retinetur. Contributo alla dottrina classica e postclassica del possesso e dell'animus possidendi*, in *Scritti giuridici*, 3, Pavia, 1922, 226; LARRONA-TABERA, *El derecho justinianeo en España*, in *Atti Congresso Internazionale di Diritto Romano (Bologna-Roma 17-27.04.1933)*, 2, Pavia, 1935, 102 nt. 64; LEVY, *Vom römischen Precarium zur germanischen Landleihe*, in ZSS, 66, 1948, 4; LEVY, *Weströmisches vulgarrecht*, Weimar, 1956, 123, 127, 260 e 321; MAYER-MALY, *Das Notverkaufsrecht des Hausvaters*, in ZSS, 75, 1958, 142 nt. 121; NÖRR, *Zu den geistigen und sozialen Grundlagen der spätantiken Kodifikationsbewegung*, in ZSS, 80, 1963, 125 nt. 71; LEVY, *Zum Kapitel 312 des Codex Euricianus*, in *Gesammelte Schriften*, 1, Köln-Graz, 1963, 259 ss., 285 nt. 109 e 287; PARADISI, *Critica e mito dell'Editto teodoriciano*, in *BIDR*, 68, 1965, 24, 37 e 41; ASTUTI, *Note sull'origine e attribuzione dell'edictum Theodorici regis*, in *Studi in onore di Volterra*, 5, Milano, 1971, 665 nt. 16 e 657 nt. 19; NIEDERMEYER, *Ausgewählte Introduktionen zu Ulpian und zur Rechtslehre von der 'vis'*, in *Studi in onore di Riccobono*, 1, Aalen, 1974, 207 nt. 25 e 209; ANDREOTTI, *Problemi del 'suffragium' nell'imperatore Giuliano*, in *Atti Accademia Costantiniana*, 1, Perugia, 1975, 11 nt. 30; DONATUTI, *Iustus, iuste, iustitia nel linguaggio dei giuristi classici*, in *Studi di diritto romano*, 1, Milano, 1976, 40 nt. 10; MURGA, *Quid de Erote? Un conflicto en el rango hipotecario (Africano, 8 quaest., D.20.4.9 pr.)*, in *Iura*, 34, 1983, 63 nt. 42; DAUBE, *Concerning the Classifications of Interdicts*, in *Collected Studies in Roman Law*, 1, Frankfurt am Main, 1991, 427 nt. 81; GIUFFRÈ, *Sull'origine della 'bonorum venditio' come esecuzione patrimoniale*, in *Labeo*, 39, 1993, 341 nt. 75; GUARINO, *L'ignoranza del diritto penale romano*, in *Pagine di diritto romano*, 7, Napoli, 1995, 278 e nt. 45; SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela del possesso in età costantiniana*, Napoli, 1998, 104 e 228.

Qualche cenno alla versione della costituzione tramandata in C.8.4.7 dedicano FLORE, *Di alcuni casi di vis publica*, in *Studi in onore di Bonfante*, 4, Milano, 1930, 341 nt. 14; BISCARDI, *D.43,16,16: nota esegetica*, in *Studi in onore di Solazzi*, Napoli, 1948, 730 nt. 6; D'EMILIA, *Intorno alla configurazione del possesso romano e bizantino (sintesi storico-domatica)*, in *Studi in memoria di Albertario*, 2, Milano, 1953, 537 nt. 2, similmente *Per una comparazione fra diritto bizantino e musulmano in materia possessoria*, in *Studi in onore di Arangio-Ruiz*, 3, Napoli, 1953, 411 nt. 2; BALZARNI, *In tema*

*di repressione 'extra ordinem' del furto nel diritto classico*, in BIDR, 72, 1969, 296 nt. 266; PUGSLEY, *The Misinterpretation of the lex Atinia*, in RIDA, 17, 1970, 271 nt. 35; RATTI, *'Dupli fructus'*, in Studi in onore di Riccobono, 2, Aalen, 1974, 425; CAPOGROSSI COLOGNESI, *Appunti sulla 'quasi possessio iuris' nell'opera dei giuristi medievali*, in BIDR, 80, 1977, 93 ss.; FEENSTRA, *Jacobus Maestertius (1610-1658). Zijn juridisch onderwijs in Leiden Leuvense disputatiesysteem van Gerardus Corselius*, in TR, 50, 1982, 333; SCHRAGE, *Symon Vicentinus, un docteur tres excellent du XIII siecle*, in TR, 55, 1987, 304; GERBENZON, *Aantekeningen over de jurisprudentia frisica. Een laatvijftiende-eeuwse Wester lauwers-Friese bewerking van de excerpta legum*, in TR, 57, 1989, 366; WACKE, *Zur iurisdictio voluntaria*, in ZSS, 119, 1989, 183 nt. 12; LOVATO, *Sulle azioni di furto e di rapina nell'esperienza giustiniana*, in Atti Accademia Costantiniana, 11, Napoli, 1996, 660 nt. 50.

M.D.G.

## ABBREVIAZIONI

Per le opere più frequentemente citate sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

GOTOFREDO = D. GOTOFREDO, *Codex Theodosianus cum commentariis*, voll. 6, [rist. Leipzig 1736-1743], Hildesheim - New York 1975.

SEECK, *Regesten* = O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.: Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit* [rist. Stuttgart 1919], Frankfurt a. M. 1984.

MOMMSEN, *Prolegomena* = TH. MOMMSEN, *Theodosiani libri XVI. Cum constitutionibus Sirmondianis. Pars prior. Prolegomena*, [rist. Berlin 1905], Hildesheim 2002.

PHARR = C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions. A Translation with Commentary, Glossary, and Bibliography*, [rist. Princeton 1952], New York 1969.

PLRE = A.H.M. JONES - J.R. MARTINDALE - J. MORRIS, *The Prosopography of the Later Roman Empire. I. A.D. 260-395*, [rist. Cambridge 1980], Cambridge 1995.

WILLIAMS - FRIELL = S. WILLIAMS - G. FRIELL, *Teodosio. L'ultima sfida*, [tr.it. SIMONETTA di *Theodosius: the Empire at Bay*, London 1994], Genova 1999.

## TAVOLA SINOTTICA DELLE DATAZIONI

	<b>MSS</b>	<b>GO</b>	<b>MO</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>NS</b>
C.Th.1.1.2	27.5.391		27.5.391	27.5.391	27.5.391	27.5.391
C.Th.1.1.3	27.2.393		27.2.393	27.2.393	27.2.393	27.2.393
C.Th.1.1.4	22.8.393		22.8.393	22.8.393	22.8.393	22.8.393
C.Th.1.2.8	22.2.382		22.2.382	22.2.382	22.2.382	22.2.382
C.Th.1.2.9	24.9.385		24.9.385	24.9.385	24.9.385	24.9.385
C.Th.1.3.1	16.6.383	17.6.383	16.6.383	16.6.383	16.6.383	16.6.383
C.Th.1.5.8	9.3.378		9.3.378	9.3.378	9.3.378	9.3.378
C.Th.1.5.9	2.3.389		2.3.389	2.3.389	2.3.389	2.3.389
C.Th.1.5.10	12.1.393		12.1.393	12.6.393	12.1.393	12.6.393
C.Th.1.6.7	13.7.376		13.7.376	13.7.376	13.7.376	13.7.376
C.Th.1.6.8	22.11.382		22.11(?)382	22.11.382	22.11.382	22.11.382
C.Th.1.6.9	27.4.385		27.4.385	28.12.384	27.4.384	28.12.384
C.Th.1.6.10	/		10.8	Sept. 380	10.8.385(?)	380
C.Th.1.7.2	11.1.393		12.1.393	12.6.393	12.1.393	12.6.393
C.Th.1.9.2	9.3.386		9.3.386	9.3.386	9.3.386	estate 385
C.Th.1.10.1	5.7.381		5.7.381	5.7.382	5.7.381	25.7.381
C.Th.1.10.2	7.4.385		7.4.385	7.4.385	7.4.385	7.4.385
C.Th.1.10.3	25.11.385		25.11.385	25.11.385	25.11.385	25.11.385
C.Th.1.10.4	15.4.391		15.4.391	15.4.391	15.4.391	15.4.391
C.Th.1.12.4	7.10.393		7.10.393	7.10.393	7.10.393	7.10.393
C.Th.1.13.1	30.12.394		30.5(?)394	20.5.394	30.5.394	30.5.394
C.Th.1.14.1	17.2.386		17.2.386	17.2.386	17.2.386	17.2.386
C.Th.1.15.7	6.1.377		6.1.377	6.1.377	6.1.377	6.1.387
C.Th.1.15.8	21.1.377		21.1.377(?) 379	21.1.378	21.1.377	21.1.377
C.Th.1.15.9	1.6.378		1.6.378	1.1.378	1.6.378	1.1.378
C.Th.1.15.10	26.8.379		26.8.379	26.8.379	26.8.379	26.8.379
C.Th.1.15.11	4.4.380		4.4.380	4.4.380	4.4.380	4.4.380
C.Th.1.15.12	27.10.386		27.10.386	27.10.386	27.10.386	
C.Th.1.15.13	28.4.389		28.4.389	28.4.389	28.4.389	28.4.389
C.Th.1.16.13	28.7.377		28.7.377	28.7.377	28.7.377	28.7.377
C.Th.1.21.1	12.2.393		12.2.393	12.2.393	(1.23.1)12.2.393	12.2.393
C.Th.1.22.4	383		383	Anfang 383	(1.24.4) 383	383
C.Th.1.28.3	29.5.376		29.5.376	29.5.376	29.5.376	29.5.376
C.Th.1.28.4	27.2.393		27.2.393	27.2.393	27.2.393	27.2.393
C.Th.1.29.6	25.1.387		25.1.387	25.1.387	25.1.386-387	25.1.387
C.Th.1.29.7	5.3.392		5.3.392	5.5.392	5.3.392	5.5.392
C.Th.1.29.8	9.4.392		9.4.392	9.4.392	9.4.392	9.4.392
C.Th.1.32.2	8.7.377		8.7.377	8.7.377	(1.33.2) 8.7.377	8.7.376
C.Th.1.32.3	29.3.377		29.3.377	29.3.377	(1.33.3)29.3.377	29.3.377
C.Th.1.32.4	3.5.379		3.5.379	3.5.379	(1.33.4) 3.5.379	3.5.379
C.Th.1.32.5	29.7.386		29.6.386	29.7.386	(1.33.5)29.7.386	29.7.386
C.Th.1.32.6	31.12.387		31.12.387	31.12.387	(1.33.6)31.12.388	31.12.387
C.Th.1.32.7	388		388	Anfang 388	(1.33.7) 389	31.12.387?-PP inizi 388
C.Th.2.1.6	30.4.385		30.4.385	30.4.385	30.4.385	30.4.385
C.Th.2.1.7	10.11.392		10.11.392	10.11.392	10.11.392	10.11.392
C.Th.2.2.1	1.12.376		1.12.376	1.12.376	1.12.376	1.12.376
C.Th.2.4.4	18.6.385		18.6.385	18.6.385	18.6.385	18.6.385
C.Th.2.4.5	2.5.389		2.5.389	2.5.389	2.5.389	2.5.389
C.Th.2.8.18	3.11.386		3.11.386	3.11.386	3.11.386	3.11.386

C.Th.2.8.19	7.8.389	7.8.389	7.8.389	7.8.389	7.8.389
C.Th.2.8.20	17.4.392	17.4.392	17.4.392	17.4.392	17.4.392
C.Th.2.8.21	27.5.392	27.5.392	27.5.392	27.5.392	27.5.392
C.Th.2.9.2	3.6.381	3.6.381	3.6.381	3.6.381	3.6.381
C.Th.2.12.3	4.4.382	4.4.382	4.4.382	4.4.382	4.4.382
C.Th.2.12.4	27.6.393	27.6.393	27.6.393	27.6.393	27.6.393
C.Th.2.12.5	28.9.393	28.9.393	28.9.393	28.9.393	28.9.393
C.Th.2.19.5	28.5.383	28.5.383	28.5.383	28.5.383	28.5.393
C.Th.2.26.4	26.7.385	26.7.385	26.7.385	26.7.385	26.7.385
C.Th.2.26.5	4.11.392	4.11.392	4.11.392	4.11.392	4.11.392
C.Th.2.29.2	4.3.394	4.3.394	4.3.394	4.3.394	4.3.394
C.Th.2.33.2	25.10.386	25.10.386	25.10.386	25.10.386	25.11.386
C.Th.3.1.4	2.5.383	2.5.383	2.5.383	2.5.383	2.5.383
C.Th.3.1.5	22.9.384	22.9.384	22.9.384	22.9.384	22.9.384
C.Th.3.1.6	27.5.391	27.5.391	27.5.391	27.5.391	27.5.391
C.Th.3.3.1	11.3.391	11.3.391	11.3.391	11.3.391	11.3.391
C.Th.3.4.1	29.6.386	29.6.386	29.6.386	29.6.386	29.6.386
C.Th.3.5.10	380-381	380-381	/	17.6.380	17.6.380
C.Th.3.5.11	17.6.380	17.6.380	17.6.380	17.6.380	17.6.380
C.Th.3.6.1	17.6.380	17.6.380	17.6.380	17.6.380	17.6.380
C.Th.3.7.2	14.3.388	14.3.388	14.3.388	14.3.388	14.3.388
C.Th.3.8.1	30.5.381	30.5.381	30.5.381	30.5.381	30.5.381
C.Th.3.8.2	17.12.382	17.12.382	17.12.382	17.12.382	17?.12?.382
C.Th.3.11.1	17.6.380	17.6.380	17.6.380	17.6.380	17.6.380
C.Th.3.15.1	11.11.392	11.11.392	10.11.392	11.11.392	10.11.392
C.Th.3.17.3	27.12.389	27.12.389	27.12.389	27.12.389	27.12.389
C.Th.3.17.4	21.1.390	21.1.390	21.1.390	21.1.390	21.1.390
C.Th.4.3.1	28.9.393	28.9.393	28.9.393	28.9.393	28.9.393
C.Th.4.4.2	23.1.389	23.1.389	23.1.389	23.1.389	23.1.389
C.Th.4.8.9	25.9.393	25.9.393	28.9.393	(4.9.9) 25.9.393	28.9.393
C.Th.4.13.8	6.7.381	6.6.381	6.7.381	(4.14.9) 6.7.381	6.7.381
C.Th.4.13.9	381-386	381-386	6.7.381	(4.14.10)381 (?)	6.7.381
C.Th.4.16.2	22.9.379	22.9.379	22.9.379	22.9.379	22.9.379
C.Th.4.17.2	23.8.382	23.8.382	23.8.382	(4.18.2)23.8.382	23.8.382
C.Th.4.17.3	17.12.382	17.12.382	17.12.382	(4.18.3)17.12.382	17.12.382
C.Th.4.17.4	29.11.384	29.11.384	29.11.384	(4.18.4)29.11.384	29.11.384
C.Th.4.17.5	23.3.386	23.3.386	23.3.386	(4.18.5)23.3.386	23.3.386
C.Th.4.19.1	17.6.380	17.6.380	17.6.380	(4.20.1)17.6.380	17.6.380
C.Th.4.20.1	14.10.379	14.10.379	14.10.382	(4.21.1)14.10.379	PP 14.10.382
C.Th.4.20.2	30.5.382	30.5.382	30.5.382	(4.21.2)30.5.382	30.5.382
C.Th.4.20.3	1.5.386	1.5.386	1.5.386	(4.21.3)1.5.386	1.5.386
C.Th.4.22.2	14.10.381	14.10.381	14.10.380	(4.23.2)14.10.381	14.10.381-PP 381
C.Th.4.22.3	14.6.389	14.6(?) 389	14.6.389	(4.23.3)14.6.389	14.6.389